

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

176° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	18
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	46
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	59
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	68
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	73
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	75
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	95
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	101
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	135
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	163

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i>	4
5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze).....	»	10

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	211
RAI-TV .....	»	212
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	220
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	222

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	223
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	229
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	232

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	233
---------------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### *SU UN LUTTO DEL SENATORE CONSOLO*

In apertura di seduta il Presidente CREMA rivolge al senatore Consolo, capogruppo di Alleanza Nazionale presso la Giunta, le più sentite condoglianze per la perdita del padre, l'ammiraglio Enzo Consolo, deceduto nei giorni scorsi.

La Giunta si associa.

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della materia di competenza all'ordine del giorno, riguardante l'articolo 68 della Costituzione, le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e la tutela delle prerogative parlamentari, togliendo quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati**

**- voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 2002.

Si procede nell'illustrazione degli emendamenti, già pubblicati in allegato alla seduta del 16 luglio scorso.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE rende noto che gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono da considerarsi inammissibili, in quanto privi di reale portata modificativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 5. Relativamente all'emendamento 5.1 ricorda che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite contiene una previsione positiva, ov-

vero l'opportuna sostituzione al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 dell'Unione dell'Europa Occidentale con l'Unione europea. Relativamente agli emendamenti da 5.7 a 5.27 osserva che una loro approvazione avrebbe l'effetto di evitare elusioni al sistema di controllo disciplinato dalla legge n. 185 del 1990. A tal riguardo ricorda anche che la scorsa settimana il Consiglio europeo ha varato un'azione tesa a circoscrivere il commercio delle armi leggere entro limiti ben determinati, quali il diritto di autodifesa degli Stati. Questa costituirebbe, a suo avviso, un'ulteriore riprova dell'inopportunità di una soppressione dei controlli previsti dalla vigente normativa. Osserva infine che l'emendamento 5.32 mira ad ampliare la portata dell'accordo quadro, al quale il suo Gruppo è sempre stato favorevole, mentre gli emendamenti da 5.33 a 5.41 si propongono di incentivare il sostegno dell'industria europea di difesa senza attenuare le limitazioni attualmente previste al commercio internazionale di armi.

Il senatore MARTONE interviene per illustrare gli emendamenti all'articolo 5 recanti la sua firma, esprimendo preoccupazione per la disciplina che il testo governativo si propone di introdurre nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. In particolare, dichiara la propria contrarietà al comma 7 *bis*, che verrebbe ad aggiungersi in fine al predetto articolo 9 e che escluderebbe dai controlli sulle trattative contrattuali le operazioni svolte nel quadro dei programmi congiunti intergovernativi che lo stesso disegno di legge in esame prevede al successivo articolo 7.

Se il provvedimento venisse approvato nella sua attuale formulazione, a suo avviso, il Parlamento abdicerebbe alle proprie prerogative in materia di controllo sul commercio degli armamenti, con specifico riguardo alla destinazione finale degli stessi, con ciò compromettendo anche il proprio ruolo nei confronti degli indirizzi di politica estera che il Governo adotta e persegue e su cui deve mantenere informate le Camere. Gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi mirano pertanto a ripristinare i meccanismi di controllo previsti dalla citata legge n. 185 del 1990 per tutte le fasi del processo produttivo e della commercializzazione dei materiali d'armamento. In proposito, egli auspica l'introduzione di forme di controllo coordinate fra i corpi di polizia degli Stati *partner* dell'Accordo di Farnborough, pur riconoscendo l'esigenza di scongiurare il rischio di eccessivi appesantimenti burocratici nelle medesime procedure di controllo.

Sul complesso degli emendamenti all'articolo 5 interviene la senatrice DE ZULUETA, facendo presente che l'opposizione condivide il proposito di sopprimere i compiti residuali posti in capo all'Unione dell'Europa occidentale (UEO). Ritiene tuttavia che la scelta del Governo di restringere il novero dei Paesi con i quali mantenere rapporti preferenziali sotto il profilo della produzione bellica e della relativa commercializzazione potrebbe rivelarsi incauta; ad esempio, fare riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea in luogo di quelli aderenti all'UEO escluderebbe la Norvegia dalla disciplina delle operazioni di cui al comma 4 del-

l'articolo 9 della stessa legge n. 185. Sarebbe allora preferibile specificare l'elenco dei Paesi con i quali avere rapporti preferenziali in materia, piuttosto che sostituire, ovunque ricorra, l'organizzazione internazionale di riferimento. Senza nulla togliere pertanto alla validità della scelta del Governo riguardo all'UEO, ella si chiede tuttavia le ragioni che lo hanno indotto ad adottare una strategia restrittiva riguardo al numero degli Stati con i quali le attività di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento debbono essere regolamentate alla stregua dell'articolo 9 sopra ricordato.

Il PRESIDENTE ricorda, relativamente alla questione sollevata dalla senatrice De Zulueta, che la politica del Governo si colloca in linea con quella adottata anche dai Governi delle passate legislature ed in contrapposizione, ad esempio, con quelle dei governi inglese, francese e tedesco, che si ispirano invece a diverse concezioni politiche dell'Unione europea.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MANZELLA aggiunge la propria firma all'emendamento 6.9 e ne illustra i contenuti, sottolineando come la previsione di una licenza globale di progetto, di cui al successivo articolo 7 del provvedimento, incida negativamente sulle garanzie e le cautele introdotte dalla legge n. 185 del 1990. Tale licenza infatti potrebbe rappresentare una sorta di scudo che ostacolerebbe le esigenze di trasparenza sulla qualità del materiale esportato e sulla sua destinazione finale, così impedendo i necessari controlli volti a evitare che le armi finiscano in mano ad ambienti e gruppi interessati a un commercio indiscriminato delle stesse. Al riguardo, dichiara di essere rimasto scosso dal recente episodio verificatosi in Israele, relativo alla scoperta di traffici di armi fra militari israeliani e terroristi palestinesi.

In questo campo egli ritiene che le cautele non siano mai troppe, a causa dei vantaggi economici che conseguono alla violazione delle norme vigenti in materia e che sono assolutamente sproporzionati rispetto al valore oggettivo della merce in questione. D'altra parte, la richiesta di controlli efficienti e capillari deriva anche dal fatto che in questo comparto produttivo si possono utilizzare componenti apparentemente innocui al fine di realizzare materiali di armamento.

La senatrice DE ZULUETA illustra i restanti emendamenti all'articolo 6 presentati dal Gruppo DS-l'Ulivo, tendenti a scongiurare che il provvedimento in esame affievolisca l'efficacia dei controlli previsti dall'articolo 11 della legge n. 185 del 1990. Infatti, appare particolarmente grave sottrarre alla disciplina di cui all'articolo 6 del disegno di legge i programmi congiunti intergovernativi e le operazioni previste dall'articolo 9 della suddetta legge. In particolare, ella si sofferma sulla opportunità di conservare il certificato di uso finale, che rappresenta l'elemento centrale

del sistema dei controlli regolamentato dalla medesima legge n. 185 e in proposito dichiara di non aver affatto compreso le ragioni che indurrebbero il Governo ad escludere tale tipo di certificazione.

Nel rendere nota l'esperienza della Gran Bretagna, ove i parlamentari sono riusciti solo con grandi difficoltà ad accertare le inadempienze del Governo rispetto al codice di condotta che quel Paese si è dato in materia di commercializzazione delle armi, sottolinea come al contrario l'Italia sia dotata di una legislazione d'avanguardia grazie alla normativa introdotta dalla legge n. 185. Esprime quindi la propria contrarietà rispetto a una scelta che farebbe compiere un passo indietro al Paese nella disciplina del settore in oggetto e sollecita infine il Governo a valutare in maniera non pregiudiziale le proposte dell'opposizione volte a mantenere l'attuale sistema di controllo sulla trasparenza dell'esportazione, dell'importazione e del transito di armi, con particolare riferimento alla loro destinazione finale.

Intervenendo per illustrare i propri emendamenti, il senatore MARTONE ricorda al Governo che il «Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi» costituisce solamente una sorta di minimo comune denominatore accettato dagli Stati *partner*, che non impedisce tuttavia che ciascuno di essi si doti di una normativa più vincolante e restrittiva. Rende inoltre noto che gli emendamenti a firma dei senatori «Verdi» hanno la finalità di fare salvi i controlli sulla commercializzazione dei materiali di armamento introdotti dalla legge n. 185 del 1990 soprattutto in materia di verifica della destinazione finale dei predetti materiali.

Rileva peraltro che l'impianto del provvedimento in esame potrebbe risultare incompatibile con una politica estera che abbia a suo fondamento anche la difesa dei diritti umani, in quanto il meccanismo concernente le licenze globali di progetto non garantisce la necessaria trasparenza sulle destinazioni finali delle armi e favorisce viceversa le cosiddette triangolazioni.

Rende poi noto che vi è una forte presa di posizione da parte dei sindacati confederali italiani a difesa della normativa introdotta dalla legge n. 185. I sindacati paventano infatti che i lavoratori dell'industria bellica possano trovarsi in una situazione assai disagiata, nella quale non sia più garantita l'eticità della loro attività, dal momento che non sarebbe dato conoscere l'effettiva destinazione dei prodotti da loro realizzati. In merito a ciò, ritiene che il certificato di uso finale attualmente previsto dall'articolo 11 della suddetta legge n. 185 sia anche utile a responsabilizzare i Governi destinatari, che potrebbero essere in tal senso sollecitati a una collaborazione attiva con i Paesi produttori su finalità comuni, come ad esempio la lotta al terrorismo internazionale.

Ugualmente positivo è il giudizio formulato sui controlli previsti dalla normativa vigente ai vari livelli di governo e coinvolgenti i diversi Ministeri interessati, che egli ritiene occorra salvaguardare, così come non sarebbe conforme al pubblico interesse attenuare la *due diligence* richiesta

agli istituti bancari in merito alle transazioni concernenti il commercio delle armi.

In altri termini, egli sostiene che il sistema complessivo di controlli previsto dalla legislazione vigente vada mantenuto, anche al fine di scongiurare la possibilità che vi sia un sostegno indiretto ai cosiddetti conflitti atipici e non dichiarati tra forze armate anche non regolari.

Il senatore NIEDDU illustra l'emendamento 6.34, sottolineando che esso tende a prevedere una precisa responsabilità in capo ai Paesi terzi non firmatari dell'accordo di Farnborough attraverso il «certificato di uso finale», con il quale lo stesso Paese terzo attesta di essere il destinatario ultimo del materiale di armamento. Ciò, a suo avviso, rappresenterebbe un'efficace ed opportuna misura di controllo sul commercio e sul transito degli armamenti, soprattutto tenendo conto della necessità di prevedere efficaci misure di contrasto del terrorismo internazionale. Appare quindi incomprensibile, a suo avviso, l'atteggiamento contrario assunto dal Governo nei confronti di tale proposta emendativa.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.11, 6.13 e 6.14.

Per ciò che concerne l'emendamento 6.2 sottolinea che la posizione della sua parte politica è ancora nel senso di pervenire ad una sollecita approvazione della ratifica dell'accordo di Farnborough. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo sarebbe infatti da imputare all'atteggiamento assunto dal Governo, insensibile ad ogni proposta modificativa del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

Prosegue quindi nell'illustrazione degli altri emendamenti a sua firma, rimarcando la centralità assunta all'interno del disegno di legge dall'articolo 6, concernente la «licenza globale di progetto». A tal riguardo osserva che le proposte emendative tendono ad operare una forte valorizzazione dell'istituto impedendo la soppressione delle previsioni contenute nella legge n. 185 del 1990. Queste ultime sono infatti volte ad assicurare la necessaria trasparenza in ordine al commercio e al transito degli armamenti, e non appaiono assolutamente in contrasto con il nuovo istituto della licenza globale di progetto.

Il senatore RIGONI illustra gli emendamenti 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.33, diretti a rendere più stringenti gli obblighi di documentazione a carico di coloro che chiedono il rilascio della licenza globale di progetto, al fine, in particolare, di prevenire il fenomeno delle triangolazioni fittizie. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di fare riferimento ad uno strumento come il certificato di uso finale che si è dimostrato particolarmente utile nella prassi applicativa della legge n. 185 del 1990, e che non può certamente considerarsi in contrasto con la *ratio* che presiede all'introduzione della licenza globale di progetto.

In conclusione, richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sull'esigenza di evitare che la ricerca di nuove opportunità di esportazione

per le imprese italiane che operano nel settore degli armamenti vada a scapito della necessaria trasparenza delle transazioni, sottolineando infine come un intervento di revisione sulla legge n. 185 del 1990 possa risultare utile, ma soltanto nella misura in cui si rinunci ad apportare modifiche a tale normativa suscettibili di alterarne l'impianto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente CONTESTABILE preannuncia che il seguito dell'illustrazione degli emendamenti avrà luogo nella seduta delle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa che sarà convocata per mercoledì 11 settembre alle ore 10.

Convengono le Commissioni.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> E 6<sup>a</sup> RIUNITE****(5<sup>a</sup> – Programmazione economica, bilancio)****(6<sup>a</sup> – Finanze e Tesoro)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Contento.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore MORANDO chiede al Presidente di limitare lo svolgimento della seduta alla illustrazione dei contenuti del decreto-legge e di consentire l'avvio della discussione generale nella seduta di domani, già convocata per le ore 21, in ragione della complessità delle disposizioni recate dal provvedimento anche sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il presidente PEDRIZZI ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Morando, facendo però presente che la discussione generale dovrà necessariamente concludersi nella prossima seduta, al fine di rispettare i tempi di esame del decreto-legge in Assemblea, come definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro il senatore EUFEMI, il quale osserva preliminarmente che le disposizioni recate dal provvedimento rivestono fondamentale importanza in or-

dine ad una pluralità di obiettivi, primi fra tutti il contenimento dell'andamento della spesa sanitaria, in particolare farmaceutica, e il sostegno delle attività economiche. Per tale secondo aspetto, il decreto-legge prevede la razionalizzazione delle misure agevolative relative al credito d'imposta per le aree svantaggiate e per il settore agricolo, le misure a favore del settore auto – mediante l'incentivazione dell'acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie – e la proroga di benefici in materia di accise.

Vanno inoltre sottolineati gli obiettivi di maggiore efficienza e efficacia della gestione pubblica – perseguiti attraverso l'unificazione delle competenze in materia di giochi e scommesse, la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in società per azioni e il riassetto del CONI – nonché quelli di garanzia delle entrate erariali, realizzate con misure di razionalizzazione concernenti l'attività dei concessionari della riscossione.

Per quanto riguarda l'articolo 1, esso reca una pluralità di disposizioni, concernenti, tra l'altro, la proroga di alcune agevolazioni fiscali sull'utilizzo di determinati prodotti petroliferi, il termine per la maturazione dei crediti contributivi INPS suscettibili di cessione ai fini delle operazioni di cartolarizzazione e il termine per l'emanazione delle disposizioni in materia di rinegoziazione per i mutui di miglioramento agrario e fondiario. Ed ancora, esso reca disposizioni relative alle procedure di finanziamento, da parte dello Stato, dei progetti finalizzati a garantire l'uso della lingua minoritaria presso gli uffici pubblici.

Una rilevante modifica è stata introdotta dalla Camera dei deputati con l'inserimento del comma 4-*bis*, che estende al secondo semestre 2002 l'applicazione della riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio impiegato da determinate categorie di esercenti l'attività di trasporto merci e persone, introdotta dal decreto-legge n. 265 del 2000, e successivamente prorogata con vari provvedimenti sino al 30 giugno 2002.

Inoltre, con l'inserimento del comma 5-*bis*, la Camera è intervenuta anche in ordine ai termini previsti per l'apertura delle sale Bingo, disponendo l'ulteriore proroga del termine (fissato con la legge n. 448 del 2001) a dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per gli interessati che alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 avevano dato inizio alle operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo.

Il comma 7-*bis*, anch'esso introdotto dalla Camera, interviene, poi, sulla disciplina dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, (Sicilia orientale).

Infine, il comma 7-*ter*, provvede a differire al 30 giugno 2003 il termine del 31 dicembre 2002 previsto dall'articolo 35, comma 8, della legge n. 448 del 2001, per la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi che gestiscono servizi di rilevanza industriale in società di capitali.

L'articolo 2 contiene una serie di agevolazioni fiscali – molto attesa – intese ad incentivare l'acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie. In

particolare, si prevede l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione, dalla tassa automobilistica e dall'imposta di bollo, per gli acquisti di autoveicoli con potenza massima di 85 Kw effettuati dall'8 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002 e dietro la consegna al venditore di un autoveicolo non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'attività del servizio di riscossione tributi nonché la remunerazione spettante alle società concessionarie che svolgono la predetta attività. In particolare, si stabilisce la possibilità per il concessionario di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore per conto dell'Agenzia delle entrate; si prevede, inoltre, una disciplina transitoria, per gli anni 2002 e 2003, concernente la remunerazione spettante alle società concessionarie e ai commissari governativi del servizio della riscossione per i ruoli emessi da uffici statali, e la fissazione degli obiettivi minimi, in termini di maggiore riscossione rispetto a quella conseguita nell'anno 2001, che i concessionari dovranno raggiungere negli anni 2002 e 2003.

Il decreto prevede poi l'obbligo dei concessionari e dei commissari governativi di anticipare, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti per l'anno 2002.

L'oratore sottolinea che le disposizioni in esame hanno suscitato forte preoccupazione circa il futuro del servizio di riscossione dei tributi, pur in considerazione dell'esigenza di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal Governo per una maggiore efficienza operativa del sistema. In particolare, egli osserva che le norme in commento non sembrano recepire le intese di massima raggiunte con le associazioni di categoria. Esprime quindi la preoccupazione che nel biennio 2002-2003 l'equilibrio economico-finanziario delle aziende operanti del settore sia messo a repentaglio per l'insufficienza dell'ammontare globale dell'indennità di presidio nonché per la previsione di forti penalizzazioni in termini percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Sottolinea pertanto il rischio che tale condizione di squilibrio possa avere pesanti riflessi sulle aziende e, indirettamente, sui livelli occupazionali delle stesse.

L'articolo 3 prevede inoltre la possibilità per l'Agenzia delle entrate di procedere ad una transazione dei tributi iscritti a ruolo di esclusiva spettanza dello Stato. Su tale materia è intervenuta una rilevante modifica da parte della Camera, che ha previsto che la transazione possa avvenire solo all'inizio dell'esecuzione coattiva e senza limiti di importo (originariamente fissato a 1.500.000 euro) e, sempre in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi. In particolare, si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato sia la concessionaria del C.O.N.I. in merito alle attività di gestione di determinate scommesse e concorsi.

Va rilevato che gli originari commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame sono stati interamente sostituiti dalla Camera.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 4, nella nuova formulazione introdotta dalla Camera, fissa nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip. Dopo aver dato conto della normativa vigente in materia, (da ultimo l'articolo 12 del decreto-legge n. 452 del 2001) l'oratore sottolinea come la disposizione in esame risponda anche a sollecitazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze e tesoro sul settore dei giochi e delle scommesse.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera, interviene in materia di utilizzo degli esperti del Secit. In particolare, viene disposto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del ministero dell'Economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit a essi assegnati.

In riferimento all'articolo 5, il relatore fa presente che esso individua alcune modalità per il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, si introduce una procedura diretta specificamente a contenere la fruizione delle diverse agevolazioni in forma di credito d'imposta entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni prevedono che con decreto interdirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, venga comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. La Camera ha precisato che nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale non si applichino interessi e sanzioni, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

Il relatore fa presente, inoltre, che la Camera dei deputati ha disposto la soppressione dell'articolo 6 del decreto-legge, recanti una serie di disposizioni relative a diversi aspetti della disciplina tributaria e civilistica delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, dando inoltre conto dell'orientamento del Governo di predisporre una specifica iniziativa legislativa concernente tale materia.

In merito all'articolo 8, l'oratore fa presente che esso prevede un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata «*CONI Servizi Spa*», a totale partecipazione pubblica, chiamata a supportarne l'insieme delle attività: si tratta di una misura di notevole rilievo al fine di assicurare l'equilibrio finanziario dell'Ente.

Sottolinea infine come la scelta di non intervenire nella delicata materia dei videogiochi appaia condivisibile, in ragione della delicatezza del settore. Conclude dichiarandosi consapevole della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del disegno di legge, i cui contenuti avrebbero meritato un maggiore approfondimento.

Il senatore NOCCO, relatore per le parti di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione, rileva che al Capo III sono collocate disposizioni in materia di trasformazione di enti pubblici. In particolare, l'articolo 7 prevede la trasformazione in società per azioni dell'ANAS (Ente nazionale per le strade) e conseguentemente stabilisce una specifica disciplina di dettaglio con la quale prevedere gli effetti conseguenti a tale trasformazione.

L'articolo 9 contiene varie disposizioni in materia sanitaria. In particolare, dispone l'abrogazione della norma che limita le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, solo al primo semestre; la previsione che la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sia effettuata, annualmente, dal Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, in modo da rispettare i livelli di spesa programmata; l'abrogazione della norma che prevede che i medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo sono collocati nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee: ciò significa che il prontuario farmaceutico sarà predisposto in base al criterio costo/beneficio e non più per categorie terapeutiche omogenee; e, infine, la previsione che, salvo per i casi di principi attivi brevettati, i medicinali con uguale composizione in principi attivi sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile sul mercato.

Passando al Capo V, concernente interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura, l'oratore si sofferma sull'articolo 10, che riguarda i contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Ricorda che con l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) è stata introdotta un'agevolazione consistente nell'attribuzione di un credito di imposta per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Destinatari dell'agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 predetto, nella formulazione originaria, sono i titolari di reddito di impresa, ovvero: le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR che svolgano le attività di cui all'articolo 51 TUIR; i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*) e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che svolgano le attività predette.

Nella formulazione introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, i soggetti interessati sono sempre i titolari di reddito di impresa. Viene tuttavia, effettuata un'elencazione dei settori che possono essere interessati dall'agevolazione e che vengono ridotti.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per tutte le aree destinatarie dei benefici di cui all'articolo in questione il contributo è riconosciuto nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, allo scopo di compensare l'allargamento del credito d'imposta

a tutte le aree ricadenti nella definizione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (cosiddette «zone cuscinetto»).

Altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno precisato che, ai fini dell'individuazione dei settori ammessi all'agevolazione richiamati dall'articolo in esame, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.

Aspetto di novità rispetto alla previgente disciplina di cui alla legge n. 388 del 2000 concerne la presentazione di un'apposita domanda per poter fruire del contributo (comma 1-bis). Detta domanda va presentata al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

L'impresa si deve impegnare ad avviare la realizzazione dell'investimento soltanto successivamente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre 6 mesi dalla suddetta data.

Infine, la stessa impresa, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata la domanda, deve comunicare all'amministrazione finanziaria i dati necessari per verificare l'ammontare complessivo dell'investimento realmente effettuato, le aree in cui lo stesso è destinato, nonché l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data.

Il successivo comma 1-ter, come modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce i connessi nuovi compiti dell'Agenzia delle entrate.

Con il comma 2 dell'articolo 10 è disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, relativo alla inammissibilità della fruizione congiunta dell'agevolazione in argomento e quella della cosiddetta «Tremonti-bis».

L'oratore segnala poi che la Camera dei deputati ha abrogato la disposizione che delineava la definizione di avvio della realizzazione dell'investimento quale emissione del buono d'ordine o inizio delle attività da realizzare in economia. Tale definizione, infatti, è stata superata dalla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo in esame, secondo il quale le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 8 si applicano agli investimenti per i quali risulti presentata l'istanza successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e per i quali si verificano certe condizioni.

Infine, con una norma di chiusura si è stabilito che per gli investimenti con contratto concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame si applicano, comunque, le disposizioni di cui al previgente articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

Il nuovo riferimento al contratto concluso comporta che investimenti che rispondano ai requisiti sopra descritti effettuati fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002 e per i quali il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione (consegna del mobile, stipula dell'atto per gli immobili, stato di avanzamento lavori per costruzioni in appalto, ecc.) avviene dopo tale data restano, comunque, soggetti alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte. È il caso, ad esempio, di un bene strumen-

tale acquistato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e consegnato dopo tale data.

Passando ad illustrare le restanti disposizioni, il senatore Nocco rileva che l'articolo 11 provvede ad estendere il credito d'imposta alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché alle imprese che operano nel settore della trasformazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato U.E. che effettuano nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257 del 1999 e nuovi investimenti ai sensi del predetto articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1257 del 1999 nelle aree non ricomprese nelle agevolazioni di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultante a seguito della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha annullato l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Rileva, inoltre, che, dell'articolo 13, i primi 3 commi dettano disposizioni finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, evidenziando che in caso di ritardato trasferimento di risorse all'Ente si determinerebbe la paralisi dell'attività dell'Ente medesimo in un momento, tra l'altro, di massima crisi idrica delle aree interessate. Il comma 4 detta, invece, disposizioni in favore del Consorzio per il Canale emiliano romagnolo.

Dopo il comma 4 sono state inserite dalla Camera dei deputati disposizioni per fronteggiare la crisi idrica che ha colpito, danneggiandole, numerose aziende agricole negli anni 2000, 2001 e 2002. Tali norme concernono, in particolare, la concessione di provvidenze ovvero di finanziamenti decennali alle imprese agricole danneggiate nei predetti anni dalla siccità dichiarata eccezionale con decreti del Ministro per le politiche agricole e forestali; la possibilità per i consorzi di bonifica e per gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione di concedere, per gli anni 2001 e 2002, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione; la destinazione di 10 milioni di euro a partire dal 2002 per finanziare il fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici; il riconoscimento di causa di forza maggiore per gli eventi determinatisi a seguito della siccità; l'autorizzazione di un limite d'impegno di 18 milioni di euro, ripartito tra le Regioni interessate, per gli interventi sopra descritti; disposizioni per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili; disposizioni finalizzate a supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione.

L'articolo 14 contiene, invece, disposizioni di interpretazione autentica della definizione di «rifiuto». La necessità e l'urgenza è dettata dal fatto che a breve potrebbe prospettarsi il blocco dell'attività dell'industria

siderurgica a causa del sequestro di intere partite di rottami ferrosi disposto dalla Autorità giudiziaria, che trae origine da un'interpretazione particolarmente restrittiva della normativa sui rifiuti e, in particolare, della definizione di «rifiuto», che costituisce il principale nodo irrisolto della normativa ambientale. Questo problema è particolarmente acuto nel nostro Paese dove l'impiego di materiali poveri o di secondo impiego è largamente diffuso a causa della povertà di materie prime.

L'articolo 15, infine, dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che, in relazione alle richieste avanzate dai Gruppi di opposizione, ma anche per tener conto del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso, occorre rivedere gli orari di inizio delle sedute già convocate e prevederne eventualmente una nuova per la giornata di domani.

Propone, pertanto, di convocare una nuova seduta delle Commissioni riunite, per le ore 15 di domani e di posticipare alle ore 22 la seduta notturna, sempre di domani, già convocata per le ore 21. Inoltre è opportuno anticipare alle ore 14,30 la seduta già convocata per giovedì 25 luglio, alle ore 15.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori TURCI, MORANDO ed EUFEMI, le Commissioni riunite convengono con le proposte del Presidente.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONI DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI E DI QUELLA POMERIDIANA DI DOPODOMANI*

Il presidente PEDRIZZI avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 15. Informa altresì che la seduta notturna di domani è posticipata alle ore 22, mentre la seduta già convocata per giovedì 25 luglio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 22.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**177<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate** approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER espone il contenuto del decreto-legge, che a suo avviso è necessario e urgente in ogni sua parte.

Il senatore VILLONE preannuncia l'astensione sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Il decreto-legge, infatti, appartiene a quella categoria di provvedimenti eterogenei in sé ammissibile quando le diverse disposizioni sono associate da una comune finalità di necessità e urgenza. Nondimeno, nel decreto sono incluse disposizioni condivisibili, quanto alla rispettiva necessità e urgenza, e altre che appaiono invece alla stessa stregua assolutamente ingiustificate. Ad esempio, la proroga o il differimento di alcuni dei termini in scadenza, gli interventi su emergenze di drammatica attualità come la crisi idrica, suscitano un atteggiamento positivo, ma per altre misure, come quelle relative all'ANAS o al CONI o perfino l'adeguamento a una sentenza della Corte costituzionale in materia di personale è evidente la carenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore TURRONI osserva che le misure urgenti per la crisi idrica in effetti sono state introdotte dalla Camera dei deputati in via di emendamento, mentre il decreto è complessivamente sprovvisto di requisiti di necessità e urgenza. In particolare, l'articolo 14, non giustificato da ragioni di necessità e urgenza, comporta per interpretazione autentica delle norme vigenti un ridimensionamento sostanziale della categoria normativa di rifiuto. Quanto al merito del provvedimento, si riserva di presentare numerosi emendamenti.

Il senatore BASSANINI a titolo personale annuncia un voto contrario alla proposta di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge in esame: nella sua lunga esperienza parlamentare, egli si trova a rilevare che il provvedimento in questione, dopo un uso tendenzialmente più corretto del potere normativo di urgenza seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, ripropone e accentua gli abusi più tradizionali, portandoli oltre ogni limite. In particolare, sono evidentemente sprovvisti dei requisiti costituzionali gli articoli concernenti la trasformazione dell'ANAS e del CONI in società per azioni. Né, d'altra parte, si può assumere la decisione della Camera dei deputati di anticipare di una settimana la chiusura estiva dei lavori parlamentari come argomento seriamente apprezzabile per indurre il Senato a non modificare il decreto-legge.

Il senatore PETRINI esprime il consenso del Gruppo della Margherita alle valutazioni critiche espresse negli interventi sin qui svolti: si tratta di materie eterogenee, in cui si confondono reali esigenze che giustificano un intervento di necessità e urgenza e altre disposizioni chiaramente ingiustificate alla stessa stregua. La citata sentenza n. 360 del 1996 aveva l'intento di definire un rapporto più corretto tra Governo e Parlamento nella legislazione, mentre sembra che abbia prodotto il paradossale effetto di sancire la sostanziale soggezione del Parlamento al Governo: a ciò occorre rimediare ristabilendo i ruoli costituzionali e dunque riducendo il numero dei decreti-legge e affermando l'efficacia del controllo parlamentare sull'uso che ne fa il Governo.

Il senatore BASSANINI, quindi, propone di esprimere un parere negativo sugli articoli da 1 a 9, sull'articolo 12 e sugli articoli 14 e 15 del decreto-legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere negativo avanzata dal senatore Bassanini è posta in votazione e non risulta accolta.

È invece accolta la proposta di parere favorevole del relatore circa il riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza e dei requisiti di legge per l'emanazione del provvedimento in esame.

(1626) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate* approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER rileva che il decreto-legge contiene disposizioni concernenti materie di competenza esclusiva della legislazione statale e alcune altre che vertono su materie di legislazione concorrente, ma sono configurate come norme di principio. Nel complesso, ritiene che si possa esprimere un parere positivo, osservando che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, dovrebbero essere definite meglio nella loro portata applicativa, mentre un intervento di coordinamento sarebbe opportuno per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, commi 1, 4 e 5. Con tali rilievi, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VILLONE annuncia il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore e dubita, in particolare, che nelle materie di legislazione concorrente comprese nel decreto-legge lo stesso provvedimento disponga esclusivamente in termini di normativa di principio.

Secondo il senatore TURRONI, dinanzi ai fondati rilievi del senatore Villone e anche alle riserve da lui stesso formulate in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, la Commissione potrebbe spingersi oltre un rituale parere con osservazioni, quanto meno fissando precise condizioni per la modificazione del testo.

La proposta di parere del relatore è posta in votazione, previa verifica del numero legale, risultando accolta.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(1601) *Deputato DEODATO ed altri. – Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Nella discussione generale interviene il senatore VILLONE, che si dichiara molto perplesso non già sul principio in sé del finanziamento pubblico dei partiti politici, che giudica opportuno e anzi necessario in regime democratico, ma sulla soluzione normativa adottata. Ritiene, infatti, che la selezione del personale politico mediante i partiti sia elemento essenziale di un sistema democratico e il rimborso delle spese elettorali lo strumento più flessibile anche per riconoscere l'ingresso in scena di nuovi competitori. Il testo è però inadeguato perché introduce una soglia minima di accesso, ma non tiene conto dei seggi conseguiti e dunque del successo

elettorale effettivo ed è censurabile perché non si collega in modo razionale e sistematico ai meccanismi elettorali. Si riserva, quindi, di formulare ulteriori rilievi nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il senatore PASSIGLI condivide le obiezioni del senatore Villone e si dichiara favorevole all'istituto del finanziamento pubblico dei partiti politici, che può contenere condizionamenti esterni e può riequilibrare la tendenza alle competizioni personali introdotta dai nuovi sistemi elettorali. Dopo il *referendum* del 1993, il sistema politico si è ulteriormente evoluto ed è ancora più importante, oggi, sostenere il ruolo di partiti politici, anche se il riferimento ai voti già conseguiti discrimina i nuovi soggetti e l'ipotesi di mutuare sistemi diversi, anche stranieri, si presta ad altri inconvenienti, come quello, ad esempio, di favorire i partiti già consolidati. Il testo in esame, comunque, sceglie una modalità di sostegno non condivisibile, perché considera i voti e non i seggi e contraddice perciò la linea evolutiva del sistema elettorale in senso maggioritario. In una competizione per coalizioni vi sono, infatti, partiti che ottengono percentuali modeste nella quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati, oppure non vi partecipano affatto, ma ottengono seggi mediante propri candidati nei collegi uninominali, in una logica che asseconda proprio la finalità del sistema elettorale. Di conseguenza, egli ha presentato un apposito emendamento per la discussione in Assemblea, che considera come requisito minimo per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali, l'elezione di almeno cinque tra deputati e senatori, in alternativa alla soglia del 4% nella quota proporzionale.

In sede di replica, il relatore MALAN si riserva di intervenire nell'esame degli emendamenti, che rispecchiano gli argomenti sostenuti durante la discussione generale.

A nome del Governo, il sottosegretario VENTUCCI trova condivisibili molti degli argomenti addotti dai senatori dell'opposizione, salvo quello che pretende di riferire il problema del finanziamento dei partiti alla figura dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri: ciò, infatti, è invece evidentemente irrilevante, anche per la verità storica dei fatti. In ogni caso, nel merito, il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione, sia sul disegno di legge sia sui relativi emendamenti.

Il senatore VITALI, quindi, preannuncia un ordine del giorno, riguardante in particolare il rimborso delle spese sostenute in occasione delle campagne per i *referendum*.

Il senatore TURRONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1601/1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

«Il Senato, esaminato il provvedimento relativo a "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali",

premessi che:

l'esercizio democratico dell'attività politica non può prescindere da risorse economiche in grado di assicurare la presenza dei partiti nel contesto sociale della nazione;

la politica deve essere aperta a tutti, in posizione di uguaglianza, evitando che solo taluni con grandi possibilità economiche possano accedervi;

il finanziamento pubblico della politica rappresenta un tema di rilevante interesse per la democrazia del paese;

il finanziamento privato deve essere caratterizzato dalla trasparenza, dalla pubblicità e dalla compatibilità con gli interessi generali del paese,

si impegna:

a considerare l'approvazione del provvedimento A.S. 1601 come una soluzione legislativa provvisoria necessaria per sopperire ai costi che i partiti hanno sostenuto nella passata campagna elettorale;

a colmare le lacune legislative relative alla regolamentazione giuridica dei partiti politici, dove siano affrontate e risolte le problematiche concernenti il finanziamento e il ruolo da essi ricoperto;

ad assicurare una regolamentazione trasparente del finanziamento e delle competizioni elettorali attraverso meccanismi che ne disciplinino il controllo;

ad evitare che al finanziamento pubblico ed al finanziamento privato si aggiungano i rimborsi elettorali;

ad assicurare trasparenza, pubblicità e compatibilità per i finanziamenti privati, evitando ogni correlazione tra finanziamenti dati e l'attività politica svolta;

a garantire il finanziamento solamente ai partiti in regola con i propri statuti e bilanci che ne assicurino la democraticità interna, e che diano ampia trasparenza delle spese sostenute».

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di accantonare l'esame dell'ordine del giorno.

Si procede all'esame degli emendamenti.

La senatrice DENTAMARO illustra i suoi emendamenti all'articolo 1, diretti ad impedire una modifica *a posteriori* delle regole di attribuzione e ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali. In tal modo, infatti, vi saranno forze politiche, anche consistenti, che ne sarebbero escluse. Ritira, quindi, l'emendamento 1.1, la cui proposta è meglio definita negli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.0.1, che esprime una preferenza per forme di finanziamento volontario da parte dei cittadini, assistite da vantaggi fiscali.

Il senatore DEL PENNINO illustra l'emendamento 2.4, soppressivo dell'articolo, confermando il suo dissenso da un intervento normativo avulso da una disciplina organica dei partiti e delle relative forme di finanziamento.

Questa esigenza è considerata anche da altri senatori, che però intendono tradurla, a suo avviso in modo ipocrita, in un semplice ordine del giorno, mentre da trenta anni si discute della priorità da assegnare a una disciplina coerente dei partiti, cui far seguire anche interventi di sostegno finanziario. Si preferisce invece, ancora una volta, integrare le provvidenze statali, in questo caso a sanatoria di situazioni deficitarie. È invece tuttora attuale la necessità di una legge che stabilisca i requisiti minimi per una qualche forma di rilevanza dei partiti politici, le garanzie di democrazia interna, la trasparenza dei bilanci, le norme sui contributi volontari che siano di incentivo alla partecipazione politica e, solo successivamente, una misura di ripianamento dei disavanzi. Si riserva, quindi, di proporre in Assemblea una questione sospensiva perché dell'argomento non si discuta fino a quando non sia approvata una legge organica sui partiti politici.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti all'articolo 2, in particolare quelli che sopprimono parti del testo, diretti a mantenere la legislazione vigente e gli altri che introducono fattispecie ulteriori, tali da consentire l'accesso al nuovo rimborso per tutte le forze politiche che hanno partecipato alle elezioni del 2001 conseguendo risultati in seggi. Richiama l'attenzione sul caso dei cartelli elettorali costituiti per partecipare alla quota proporzionale della Camera dei deputati: essi comprendono più partiti o movimenti politici e talora integrano anche accordi conclusi per atto pubblico sulla ripartizione dei rimborsi elettorali. Con il testo in esame, viceversa, accedono ai rimborsi entità elettorali ormai non più esistenti, dunque persone fisiche cui non corrispondono, allo stato, realtà politiche, mentre vi sono partiti o movimenti politici che ne sarebbero esclusi.

Il senatore PETRINI illustra gli emendamenti all'articolo 2: il 2.42 intende favorire le liste che ottengono le elezioni di una certa quota di donne in modo da promuovere le pari opportunità. Il 2.37 e il 2.38 con-

templano anche le coalizioni tra partiti, in coerenza con il sistema elettorale maggioritario. Il 2.40 rende solo temporaneo il meccanismo dei rimborsi in questione e il 2.41 ripropone una forma di partecipazione volontaria dei cittadini alla destinazione delle risorse ai partiti. Infine, il 2.39, nel sopprimere la lettera *a*) del comma 2, si propone di impedire l'incentivo che ne deriva per la frammentazione politica. Aggiunge che l'aver richiamato, durante la discussione generale, la peculiarità dell'attuale Presidente del Consiglio è semplicemente dovuto alla evidente specificità che ne deriva nei rapporti tra potere economico e potere politico.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti 2.36 e 2.0.2. Egli osserva che ogni sistema di finanziamento pubblico dei partiti o di concorso pubblico nel finanziamento dei partiti condiziona le forme e le modalità della competizione politica. Gli effetti delle disposizioni in esame sono ai limiti del paradosso, come ha dimostrato la senatrice Dentamaro, mentre sono fondati i rilievi del senatore Del Pennino, diretti ad affermare la priorità delle regole sugli interventi di mero sostegno finanziario. In tale senso di spiegano la proposta di sopprimere la lettera *a*) del comma 2 e quella di introdurre un articolo 2-*bis*, che esemplifica un sistema di finanziamento connesso a una normativa diretta a far emergere i partiti in qualche modo rilevanti, mediante requisiti non intrusivi concernenti lo statuto, la pubblicità, la trasparenza, la democrazia interna.

Il senatore CRINÒ illustra l'emendamento 2.3, rammentando che il suo partito, il Nuovo PSI, ha conseguito 360.000 voti nella quota proporzionale della Camera dei deputati, pari allo 0,97 per cento, ma complessivamente ha eletto tre deputati e un senatore. Il suo emendamento introduce in alternativa all'1 per cento il requisito di un eletto almeno e ciò renderebbe giustizia a un soggetto politico reale che ha conseguito anche un modesto ma effettivo risultato elettorale. Egli manifesta amarezza perché ciò non è stato considerato nel testo in esame e si dichiara pronto a sostenere le ragioni dell'emendamento in modo molto energico anche in Assemblea.

Il senatore DEL PENNINO illustra l'emendamento 3.1, consequenziale a quello soppressivo dell'articolo 2.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 3.0.1, che in via subordinata alle altre proposte di modifica propone di considerare la normativa in esame come un provvedimento *una tantum*. Nello stesso senso, il senatore PETRINI motiva gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il relatore MALAN si pronuncia sugli emendamenti, esprimendo per tutti un parere negativo: in particolare, per quelli riferiti all'articolo 1 ritiene preferibile, mantenere entrambi i commi e considera congruo il termine di 45 giorni; per l'1.4 rileva il rischio di incertezze applicative, mentre considera gli emendamenti 1.12 e 1.13 privi di reale portata modifica-

tiva. Quanto all'articolo 2, sopprimere la lettera *a*) del comma 1 avrebbe l'effetto paradossale di attribuire ai partiti politici, per gli anni successivi al 2001, un rimborso pari a meno del 40 per cento di quello ottenuto per gli anni del triennio precedente: egli ritiene che i partiti, nessun partito, possano patire tale decurtazione, né si può ragionevolmente attendere una compensazione significativa dalle erogazioni liberali, per quanto incentivate. Quanto all'emendamento 2.4, in via di principio è condivisibile l'opinione di chi considera prioritaria una disciplina generale sui partiti, ma intanto un intervento finanziario urgente si impone, pena la decurtazione già paventata. Per il caso dei partiti che partecipano alle elezioni in liste di coalizione, egli auspica una soluzione concordata fra gli interessati, ma si dichiara contrario, almeno in questa fase, agli emendamenti relativi, anche perché una simile modifica alle norme vigenti potrebbe incoraggiare liste elettorali fittizie, costituite al solo scopo di accedere ai finanziamenti. Quanto all'emendamento 2.5, si tratta di una proposta di difficile attuazione, mentre il 2.42 dovrebbe essere considerato in un contesto diverso. Circa gli emendamenti 2.37 e 2.38, diretti a riconoscere le coalizioni elettorali, paventa problemi di interpretazione e di applicazione anche maggiori di quelli attuali, in mancanza di una disciplina sostanziale della materia. Sulla soglia dell'1 per cento, egli si dichiara favorevole a mantenerla, escludendo l'alternativa del parlamentare eletto, che rischia di favorire la costituzione di formazioni politiche artificiose o la migrazione di esponenti politici da un partito a un altro. In merito al 2.41, ricorda l'esperienza già maturata in proposito, assai deludente soprattutto perché non è agevole garantire la segretezza della scelta. Quanto all'emendamento 2.0.1, si tratta di un problema estraneo al contesto in esame, mentre il 2.0.2 richiederebbe un approfondimento allo stato impossibile. Sulle proposte di considerare l'intervento normativo come un provvedimento *una tantum*, esprime il suo dissenso perché esse possono determinare un vuoto legislativo e difficoltà di applicazione, mentre resta ferma la possibilità di nuove leggi in materia.

Come già preannunciato, sugli emendamenti il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta non accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(857) GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a modificare la legge n. 260 del 1949 al fine di ricomprendere l'11 settem-

bre, quale giornata commemorativa della strage di New York e di tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza, fra le festività nazionali.

Su proposta del relatore la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

*(997) IZZO ed altri.- Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo*  
(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il disegno di legge in titolo, il quale ripristina la festività di San Giuseppe, il 19 marzo, prevedendo l'applicazione delle norme vigenti per le festività nazionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1085) RONCONI. - Norme per l'istituzione della festività di San Francesco nella giornata del 4 ottobre*

*(1087) ASCIUTTI. - Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo*

*(1181) CORTIANA.- 4 ottobre, Festa del «Patrono d'Italia» San Francesco d'Assisi*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, volti ad equiparare il 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco d'Assisi, alle festività riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985. Il disegno di legge n. 1181 si caratterizza, rispetto agli altri, perché, all'articolo 3, prevede l'organizzazione di cerimonie, incontri e, in particolare, iniziative scolastiche dedicate alla promozione della cultura della solidarietà e del dialogo tra donne e uomini del Nord e del Sud del mondo.

Su proposta del relatore la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

*(1354) PASTORE ed altri. - Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001*  
(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul disegno di legge in titolo, che riconosce il giorno 11 di settembre, data degli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti, quale «Giorno della memoria», al fine di celebrare e difendere la memoria di tutte le vittime del terrorismo e del fanatismo. Il provvedimento, che non contempla peraltro l'istituzione di un'apposita festività,

prevede l'organizzazione di cerimonie, di iniziative e incontri, con particolare attenzione alle iniziative scolastiche, per conservare nel futuro la memoria dei tragici avvenimenti dell'11 settembre ed evitare che si ripetano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1383) TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il disegno di legge n. 1383, corredato da una analitica relazione di carattere storico, che dichiara il 9 novembre «Giorno della libertà», quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, prevedendo lo svolgimento di cerimonie commemorative ufficiali e di momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà, evidenziando gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1429) CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia»**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il provvedimento in titolo che istituisce la «Festa della famiglia», prevedendone la celebrazione la seconda domenica del mese di ottobre. Esso si caratterizza per la previsione, all'articolo 2, di specifiche iniziative scolastiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della festa nonché, all'articolo 3, di campagne di comunicazione sui media nazionali nonché della creazione di un apposito spazio sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e per la scelta della castagna quale simbolo della festa.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 857, N. 997, N. 1085, N. 1087, N. 1181, N. 1354, N. 1383, N. 1429*

Il presidente PASTORE rileva l'importanza di acquisire i pareri della Commissione bilancio sulle iniziative legislative dianzi illustrate dal relatore Boschetto in materia di istituzione di nuove festività e di riconoscimento di giornate di commemorazione, tenendo conto del diverso impatto finanziario delle varie proposte. Propone quindi di attendere l'acquisizione

dei rispettivi pareri prima di procedere al seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge.

Convieni la Commissione sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **178<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1601) Deputato DEODATO ed altri. – Disposizioni in materia di rimborsi elettorali,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice DENTAMARO aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.0.2 e 3.0.1.

Il senatore CRINÒ aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.4 e 3.1.

In assenza dei rispettivi proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.0.1, 2.5, 2.42, 2.36, 2.39, 2.37, 2.38, 2.40, 2.41, 2.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Tutti gli altri emendamenti, escluso l'emendamento 1.1 già ritirato nella seduta precedente, sono posti distintamente in votazione e risultano non accolti, con un annuncio di voto favorevole della senatrice DENTAMARO sull'emendamento 2.0.2.

Sulla proposta, avanzata dal PRESIDENTE, di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno

di legge, pronunciano dichiarazioni di voto contrario la senatrice DENTAMARO e il senatore CRINÒ.

La Commissione, quindi, conviene sul mandato al relatore nei termini indicati dal Presidente, integrato dalla richiesta di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 21.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1601

### Art 1.

#### 1.2

DENTAMARO, FABRIS

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 1.3

DENTAMARO, FABRIS

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 1.4

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «relative agli anni 2001 e 2002».*

---

#### 1.11

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «sono corrisposte in unica soluzione» con le seguenti: «verranno versate».*

---

**1.7**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».*

---

**1.9**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».*

---

**1.5**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**1.8**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro quaranta giorni».*

---

**1.6**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**1.10**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro cinquanta giorni».*

---

**1.13**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire la parola: «successive» con la seguente: «restanti».*

---

**1.12**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sostituire la parola: «previste» con la seguente: «stabilite».*

---

**1.1**

DENTAMARO, FABRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Anche i partiti che hanno partecipato o partecipano alle elezioni con il proprio simbolo o con proprie liste di candidati inseriti all'interno di coalizioni elettorali, ovvero di partiti di coalizione comunque giuridicamente costituiti, hanno diritto a ricevere direttamente dai rispettivi rami del Parlamento la quota parte di loro spettanza dei rimborsi elettorali assegnati alla coalizione stessa. Tale quota deve essere esclusivamente conteggiata sulla base degli accordi sottoscritti, formalizzati in via preventiva con atto pubblico, tra i partiti facenti parte della coalizione ovvero risultanti dalla documentazione costitutiva della coalizione stessa ed opportunamente inoltrata per opportuna conoscenza ai competenti Uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

---

**1.0.1**

BORDON, PETRINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-bis, le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 sopprimere la lettera a) e al comma 2 sopprimere la lettera b).*

---

## **Art. 2.**

### **2.4**

DEL PENNINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.31**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) All'articolo 1, comma 1, le parole: "movimenti o partiti politici" sono sostituite dalle seguenti: "movimenti, partiti politici o liste elettorali di coalizione costituite con la formalità di atto pubblico"».

---

### **2.6**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "tra i movimenti o i partiti politici aventi diritto" sono aggiunte le seguenti: "o, *pro quota*, tra i partiti o i movimenti politici componenti la lista elettorale di coalizione o il nuovo soggetto politico"».

---

### **2.28**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**2.30**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: "è pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e».*

---

**2.29**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.7**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) All'articolo 1, comma 6, le parole: "i movimenti o partiti politici" sono sostituite dalle seguenti: "i movimenti e i partiti politici, ovvero i movimenti e i partiti politici componenti una lista elettorale di coalizione o le forze fondatrici di un nuovo soggetto politico"».

---

**2.5**

DATO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Qualora i movimenti ed i partiti politici non ottemperino a quanto previsto dal medesimo comma 1, saranno sanzionati con la decurtazione del 40 per cento del rimborso loro spettante"».

---

**2.42**

BORDON, SOLIANI, TOIA, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

*Al comma 2, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Una quota pari al 10 per cento dei fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative con-

sultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidature donne tra i rispettivi candidati eletti.

2-ter. La quota di cui al comma 2-bis è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2-quater. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 2-bis, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna».

---

### 2.32

DENTAMARO, FABRIS

### 2.36

VILLONE, SALVI

### 2.39

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

### 2.37

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 2, lettera a), le parole da: «è ripartito» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «secondo le seguenti modalità:*

*a) per l'anno 2002, per il 25 per cento tra i gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio in ambito nazionale, e per il 75 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale;*

*b) per l'anno 2003 per il 35 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti*

per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio in ambito nazionale, e per il 65 tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale per cento in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale;

c) per l'anno 2004 per il 40 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio in ambito nazionale, e per il 60 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale;

d) per l'anno 2005 per il 50 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio in ambito nazionale, e per il 50 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale».

---

## 2.38

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 2, lettera a), le parole da: «è ripartito» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «secondo le seguenti modalità:*

a) per l'anno 2002, per il 25 per cento tra i gruppi di candidati in proporzione ai seggi assegnati con il metodo maggioritario nei collegi uninominali, e per il 75 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai seggi assegnati con il metodo proporzionale;

b) per l'anno 2003 per il 35 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai seggi assegnati con il metodo maggioritario nei collegi uninominali, e per il 65 tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale per cento in proporzione ai seggi assegnati con il metodo proporzionale;

c) per l'anno 2004 per il 40 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai seggi assegnati

con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio nella circoscrizione elettorale, e per il 60 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai seggi assegnati con il metodo proporzionale;

d) per l'anno 2005 per il 50 per cento tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai seggi assegnati con il metodo maggioritario nei collegi uninominali dai candidati collegati a ciascuna lista, purché queste abbiano conseguito almeno un seggio nella circoscrizione elettorale, e per il 50 per cento tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale in proporzione ai seggi assegnati con il metodo proporzionale».

---

### 2.23

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), le parole: «è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnato».*

---

### 2.40

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «è ripartito» inserire le seguenti: «per la sola XIV legislatura».*

---

### 2.25

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in proporzione» con la seguente: «proporzionalmente».*

---

**2.12**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dello 0,5 per cento».*

---

**2.11**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dello 0,6 per cento».*

---

**2.10**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dello 0,7 per cento».*

---

**2.9**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dello 0,8 per cento».*

---

**2.8**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dello 0,9 per cento».*

---

**2.15**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,3 per cento».*

---

**2.14**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,2 per cento».*

---

**2.13**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,1 per cento».*

---

**2.1**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o abbiano almeno un parlamentare eletto».*

---

**2.3**

CRINÒ

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o abbiano almeno un parlamentare eletto».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito da ultimo ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, per parlamentare eletto si intende il deputato o il senatore che entro trenta giorni dalla sua proclamazione dichiara, comunicandolo al Presidente della rispettiva Camera, la propria appartenenza a un partito o a un movimento politico. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per la dichiarazione è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa».*

---

**2.41**

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il dieci per cento del fondo di cui ai commi precedenti è distribuito ai partiti, ai raggruppamenti di partiti e ai movimenti politici che abbiano partecipato all'ultima consultazione elettorale nazionale conseguendo almeno un seggio in ambito nazionale, sulla base di opzioni espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Il contribuente può esprimere la propria opzione a favore di un partito o movimento politico ovvero a favore dell'attribuzione allo Stato o non esprimere alcuna opzione. In caso di opzione non espressa, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

---

**2.33**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**2.18**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 0,80».*

---

**2.19**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 0,85».*

---

**2.16**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 0,90».*

---

**2.17**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 0,95».*

---

**2.20**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 1,15».*

---

**2.21**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 1,10».*

---

**2.22**

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1,00» con le seguenti: «euro 1,05».*

---

**2.34**

DENTAMARO, FABRIS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.2**

DENTAMARO, FABRIS

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Ai partiti o movimenti che abbiano partecipato alle elezioni con il proprio simbolo inserito in un contrassegno comune ad altri partiti*

o movimenti, il rimborso è attribuito in base alla quota di loro spettanza secondo gli accordi preventivi alle elezioni conclusi per atto pubblico, trasmesso in copia al Presidente della Camera dei deputati.

"3-ter. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito da ultimo ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, per parlamentare eletto si intende il deputato o il senatore che entro trenta giorni dalla sua proclamazione dichiara, comunicandolo al Presidente della rispettiva Camera, la propria appartenenza a un partito o a un movimento politico. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per la dichiarazione è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa"».

---

## 2.27

DENTAMARO, FABRIS

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis) Nell'ambito del rimborso spettante ad una liste elettorale comprendente i simboli di più partiti o movimenti politici, l'erogazione avviene *pro quota*, qualora previsto da specifici accordi stipulati con le formalità dell'atto pubblico e depositati dagli aventi diritto presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica».

---

## 2.35

DENTAMARO, FABRIS

*Sopprimere il comma 4.*

---

## 2.24

DENTAMARO, FABRIS

*Al comma 4, sostituire le parole: «a partire» con le seguenti: «a decorrere».*

---

**2.0.1**

DE PAOLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

**"Art. 18-ter.**

1. Non è necessaria, per la presentazione delle liste, alcuna sottoscrizione per i partiti o movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura conclusasi con la convocazione dei comizi elettorali, purchè gli stessi abbiano presentato candidature con propri contrassegni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle Camere o nel Parlamento europeo.

2. Sono parimenti escluse le sottoscrizioni per le liste contraddistinte da contrassegni composti da più simboli, uno dei quali sia identico a quello dei partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1"».

---

**2.0.2**

SALVI, VILLONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

2. Lo Statuto di cui al comma precedente deve prevedere, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte

di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo.

3. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma precedente, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

---

### 2.0.3

DENTAMARO, FABRIS

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

Nel caso di soggetti che abbiano presentato alle elezioni liste o candidature con contrassegni riproducti simboli di più parti o movimenti politici, l'erogazione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, viene ripartita per quote, qualora previsto da specifici accordi stipulati con le formalità dell'atto pubblico e depositati dagli aventi diritto presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica, entro il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».

---

#### Art. 3.

### 3.1

DEL PENNINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 328.611,95 euro per l'anno 2001 e a 89.621,44 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.0.1

VILLONE, SALVI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge si applica esclusivamente ai rimborsi delle spese  
elettorali per le elezioni del 13 maggio 2001».

---

### 3.0.2

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modi-  
ficate dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 e dalle disposizioni della presente  
legge perdono efficacia con la fine della XIV legislatura».

---

### 3.0.3

BORDON, PETRINI, BATTISTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge perdono efficacia con la fine  
della XIV legislatura».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**106<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n.39. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONSOLO sottolineando come il tema della lotta contro i ritardi nei pagamenti afferenti le transazioni commerciali ha, ormai da tempo, assunto a livello sia comunitario che nazionale, una rilevanza tanto economica quanto sociale. Lo schema di decreto legislativo all'esame rappresenta la prima risposta organica ed efficace da parte del nostro ordinamento a tali istanze comunitarie. In effetti, i ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali tra gli Stati membri costituiscono un crescente ostacolo allo sviluppo del mercato unico, ostacolo, questo, destinato, peraltro, a ripercuotersi con diversificati effetti anche sulla «salute» dell'economia interna ai singoli Stati membri.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce l'ambito di applicazione del decreto negli stessi termini – salvo le ulteriori specificazioni contenute nel secondo comma dell'articolo in parola – indicati dalla direttiva comunitaria all'articolo 1. L'articolo 2, nell'enucleare le definizioni di «transazioni commerciali», «pubblica amministrazione», «professionista», «ritardi di pagamento», nonché «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea», si discosta, invece, parzialmente dal contenuto del corrispondente articolo 2 della direttiva CE, laddove preferisce delineare la definizione di «professionista» anziché di «impresa». L'o-

messo riferimento, nello schema di decreto legislativo, alla «riserva di proprietà» è giustificato, invece, dalla circostanza che tale istituto giuridico è già definito e disciplinato dal codice civile all'articolo 1523 del codice civile. L'articolo 3 dell'atto normativo di recepimento enuclea il principio della responsabilità del debitore, conformemente sia ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento sia al principio enucleato *sub* articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*) della direttiva; deve, tuttavia, rilevarsi l'omesso riferimento, nello schema legislativo in esame, a quanto previsto dalla direttiva stessa all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) «il creditore ha diritto agli interessi di mora se: i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge». L'articolo 4 delinea e disciplina il cosiddetto principio di automaticità nella decorrenza degli interessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*) della direttiva 2000/35/CE. Il contenuto dell'articolo 5, nel delineare le modalità di determinazione del saggio degli interessi ai fini applicativi, coincide pressoché integralmente con quanto disposto *sub* articolo 3, comma 1, lettera *d*) della direttiva oggetto di recepimento. L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in parola disciplina, invece, il risarcimento dei costi di recupero secondo i criteri direttivi delineati dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*). L'importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito è stato individuato con il testo normativo in esame nella «media calcolata tra il minimo ed il massimo delle tariffe forensi in materia stragiudiziale». L'articolo 7 utilizza l'istituto civilistico della nullità per consentire la conformazione al principio comunitario enucleato *sub* articolo 3, comma 3, della direttiva 2000/35/CE e volto a sanzionare il contratto «gravemente iniquo» nei confronti del creditore. L'articolo 8 prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani per le ipotesi contemplate *sub* comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), così come indicato dal comma 5 dell'articolo 3 della direttiva oggetto di attuazione. «I mezzi appropriati ed efficaci» richiamati dalla direttiva 2000/35/CE «per impedire che si continui a ricorrere» a condizioni contrattuali «gravemente inique» sono state individuate dal nostro ordinamento nell'inibitoria prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, nonché nella misura coercitiva indiretta delineata dal comma 3 dell'articolo in esame. L'articolo 9, al fine di assicurare, come prescritto dalla direttiva oggetto di attuazione, che «un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali» (secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2000/35/CE) introduce delle modifiche agli articoli 633, 641 e 648, primo comma, del codice di procedura civile. L'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, al fine di armonizzare le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione con la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, introduce delle modi-

fiche al testo della legge 18 giugno 1998, n. 192. L'articolo 11, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, lettera b) della direttiva 2000/35/CE, prevede, infine, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 (termine previsto per la conformazione alla direttiva in parola).

Il relatore Consolo fa infine presente che occorrerà, prima di procedere alla definitiva adozione del decreto legislativo in oggetto, che il Governo effettui il dovuto coordinamento con il disposto dell'articolo 47 del disegno di legge n. 1149 il quale, nel testo approvato dalla competente Commissione, introduceva una normativa in materia di cessione di prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo a valere fino alla data di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE di cui lo schema di decreto legislativo in titolo propone quindi l'attuazione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che l'*incipit* dell'articolo 47 del disegno di legge n. 1149 menzionato dal relatore Consolo era stato introdotto dalla Commissione industria rispetto ad un testo proposto con un emendamento sul quale la Commissione giustizia si era espressa negativamente, chiede di conoscere l'opinione del relatore in merito alla esistenza di un effettivo riferimento alle merci deperibili nella direttiva di cui si propone l'attuazione. Inoltre, il Presidente avanza perplessità avuto riguardo all'articolo 10 dello schema in oggetto – che modifica la legge sulla «subfornitura», n. 192 del 1998 – in quanto la determinazione di un interesse come quello previsto dall'articolo in questione – definito sulla base di calcoli collegati alle operazioni della Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali, gli appare suscettibile di censure sotto il profilo del rispetto della soglia antiusura.

Il relatore CONSOLO, puntualizzato che permane comunque un'esigenza di coordinamento tra il menzionato articolo dell'Atto Senato 1149 e lo schema in oggetto, ritiene che l'articolo 10 dello schema corrisponde alla formulazione della direttiva 2000/35/CE, specificamente l'articolo 3.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANCAN esprime perplessità in merito all'articolo 1, comma 2, la cui lettera d) esclude dall'applicazione dell'atto in esame i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi quelli effettuati da un assicuratore, oltre a non condividere l'ipotesi configurata dal comma 3 dell'articolo 6 su cui esprime forti perplessità in quanto tale scelta normativa determina una indesiderabile commistione fra attività professionale forense ed attività dei soggetti che si dedicano al recupero dei crediti: infatti il risarcimento dei costi di recupero delle somme non complessivamente corrisposte viene calcolato in base all'importo corri-

spondente alla media calcolata tra il minimo ed il massimo delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Su tale ultimo profilo prendono successivamente la parola il presidente Antonino CARUSO e il senatore CENTARO.

Il relatore CONSOLO ritiene che la direttiva di cui si propone l'attuazione rappresenti il parametro cui non può che far riferimento lo schema di decreto, particolarmente menzionando l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) della medesima, e, comunque, non si può fare a meno di ricordare la particolare posizione di supremazia che spetta al diritto comunitario nel sistema delle fonti.

Il senatore CAVALLARO nota la difficile sovrapponibilità del lessico utilizzato dalla direttiva – particolarmente avuto riguardo all'articolo 2, n. 1) – con il linguaggio tecnico utilizzato per descrivere gli istituti contrattuali presi in considerazione. Gli appare, tra l'altro, impropria l'utilizzazione del termine «transazioni commerciali» in un contesto destinato ad interagire con l'apparato delle obbligazioni, anche contrattuali, sistema nel quale il termine transazione individua un preciso normotipo. Inoltre, a giudizio del senatore Cavallaro occorre porre mente alla situazione di antinomia che si verificherebbe nel caso in cui si dovessero applicare le norme proposte in tema di ritardo di pagamento anche alle prestazioni dei professionisti di attività regolamentate e quindi, come nel caso della professione forense, sottoposte ad una specifica disciplina per quanto riguarda il ritardo nell'adempimento. Infine, il senatore Cavallaro ritiene che l'articolo 3, lettera e), della direttiva 2000/35/CE non debba essere interpretato nei termini in cui è tradotto in normativa nazionale dall'articolo 6 dello schema: parlando infatti dei costi di recupero l'espressione «fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito» apparirebbe piuttosto un indirizzo finalizzato a rappresentare una proporzione forfetaria fra costi di recupero ed entità del risarcimento.

Seguono interventi del senatore CENTARO – il quale ipotizza che l'articolo 6 dello schema possa fare riferimento ad un'attività risarcitoria per i costi di recupero crediti svolta con strutture paraprofessionali – e del presidente Antonino CARUSO il quale menziona l'ipotesi del contratto di agenzia con tariffe separate per il recupero del credito. Su proposta del Presidente si conviene, quindi, di fissare per le ore 13 di domani il termine per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema in oggetto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

## IN SEDE REFERENTE

(1600) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

– e **petizione n. 321 ad esso attinente**

Riferisce, in luogo del senatore Tirelli, relatore designato, il presidente Antonino CARUSO. Ricorda che la legge n.149 del 2001 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei procedimenti di adozione come regolati dalla legge n.184 del 1983. È stata in particolare introdotta la precisione dell'assistenza tecnica delle parti (genitori e minore), con riferimento al procedimento di adottabilità, attraverso un difensore. Non vi è evidentemente problema – egli osserva – in tutti i casi in cui tale assistenza possa essere compensata direttamente ad onere delle parti stesse. Un minimo esercizio di realismo induce tuttavia a far concludere che tali casi abbiano carattere di mera residualità, in relazione alla generalità degli stessi. Il procedimento di adottabilità si colloca, infatti, in contesti che non possono che essere di grande disagio sociale, a volte direttamente causato da situazioni di impotenza economica, altre volte tali da comunque ed anche indirettamente determinare le stesse.

Si pone allora il problema di dovere assicurare, in tutti i casi, una difesa tecnica a carico dello Stato, la quale abbia – peraltro – caratteristiche e qualità tali, da esser coerente con la speciale delicatezza delle questioni oggetto di giudizio, nonché elevato rango di specializzazione. Sotto questo profilo il Governo già ebbe a rilevare come il nostro ordinamento non preveda strumenti idonei ad assicurare quanto sopra, con il fondato rischio – quindi – di ledere proprio quei principi di effettività (per tutti) del diritto di difesa cui la legge n.149 del 2001 aveva inteso ispirarsi. In tale logica il Governo già provvide, con il decreto legge 24 aprile 2001, n. 150 (convertito nella legge 23 giugno 2001, n. 240), a rinviare a tutto il 30 giugno 2002 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella legge n.149 del 2001. Tale legge, introducendo il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio «assistito» nei procedimenti di adottabilità e, così pure, in relazione all'articolo 336 del codice civile – in materia di allontanamento del genitore o del convivente in caso di abusi o maltrattamenti sui minori – attraverso la modifica dello stesso apportata a monte dall'articolo 37 della stessa, non ha tuttavia previsto specifiche modalità per la nomina del difensore d'ufficio, né – tanto meno – per l'assunzione del relativo carico ad onere dello Stato. La soluzione a tale problema – prosegue il Presidente relatore – non può essere rinvenuta né nell'ambito della legge 6 marzo 2001, n. 60 – che disciplina la difesa d'ufficio nell'esclusivo ambito del processo penale, prevedendo che la corresponsione del compenso al difensore abbia luogo solo in casi di infruttuoso recupero, da parte dello stesso, delle somme corrispondenti con i mezzi ordinari – né fatto riferimento ai generali istituti del patrocinio a spese dello Stato, come oggi di-

disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 e dal decreto legislativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Su tali premesse è fondato il decreto legge 1 luglio 2002 n. 126, che – nel testo già modificato dalla Camera dei Deputati – sposta ulteriormente l'entrata in vigore, la concreta efficacia, delle disposizioni contenute nella legge n.149 del 2001. La nuova data massima è quella del 30 giugno 2003, a meno che non risultino previamente introdotte le norme occorrenti per la disciplina (nel caso specifico) della difesa gratuita. Il Presidente relatore dà inoltre conto della petizione abbinata n. 321 e ne sottolinea l'interesse avuto riguardo alla soluzione organizzativa che essa propone in merito – in particolare – all'utilizzazione dei locali comandi di polizia per fornire personale specializzato per dirimere le controversie anche in materia civilistica.

Segue una richiesta di chiarimento del senatore CALLEGARO in merito agli effetti del decreto-legge di cui si propone la conversione e l'entrata a regime della legge di riforma.

Il presidente Antonino CARUSO risponde sottolineando che l'esigenza di tutelare la specificità della difesa d'ufficio nei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni si pone, in qualche misura in contraddizione con la sua stessa finalità di garantire il più possibile tale tutela poiché le successive proroghe disposte finiscono per impedire l'entrata a regime della più compiuta disciplina proposta.

Anche il senatore ZANCAN, dando atto delle esigenze specifiche della difesa d'ufficio nella giurisdizione riguardante i minori non può fare a meno di mettere in luce la contraddizione che il modo di procedere del Governo rivela non creando i presupposti per l'effettiva applicabilità delle norme in questione. Conclude sottolineando l'interesse della petizione di cui il Presidente ha dato conto ma osservando contestualmente che la consulenza in materia civile, che rappresenta un importante presidio contro la litigiosità che si trasferisce inevitabilmente nelle aule giudiziarie, potrebbe esser con più garanzie affidata alle cure di appartenenti all'ordine professionale.

Il presidente RELATORE, a sua volta, sottolinea il carattere di generalità del problema dell'informazione del cittadino sui suoi diritti e rimanda all'esigenza di sviluppare la capacità delle strutture istituzionali di dialogare con la società.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta del Presidente relatore di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di questa sera.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(1487) *Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

(1440) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Prende brevemente la parola il senatore ZANCAN il quale ricorda come in sede di Commissione antimafia si sia realizzata un'ampia convergenza sul documento votato nella seduta del 18 luglio scorso, documento che contiene anche alcune proposte di incisiva modifica del testo del disegno di legge governativo n.1487. Tale circostanza dimostra peraltro in maniera inequivocabile la mancanza di un adeguato raccordo tra il Governo e la sua maggioranza e incide in maniera inevitabilmente negativa sui tempi dei lavori parlamentari.

Il senatore CENTARO propone che la Commissione proceda a fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.1487, già assunto a base per il prosieguo dell'esame.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene quindi di fissare per martedì 30 luglio 2002, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.1487.

Prende quindi la parola il senatore AYALA il quale sottolinea innanzitutto il contributo di rilevante qualità che tutte le forze politiche hanno dato al dibattito svoltosi in sede di Commissione antimafia, contributo che si rispecchia nelle conclusioni raggiunte sulle quali si è registrata una vastissima convergenza.

Passando più specificamente all'esame del testo del disegno di legge n.1487, ritiene che si possa esprimere innanzitutto una valutazione positiva sulla scelta dallo stesso effettuata, volta a modificare l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario relativamente alla collocazione dei delitti commessi con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e all'astensione dell'applicabilità della previsione ai delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale.

Ciò premesso, è indubbio peraltro che il problema centrale di fronte al quale si trova il Parlamento è rappresentato dall'esigenza della cosiddetta «stabilizzazione» dell'articolo 41-bis. È tema questo che va affrontato ricordando come l'eliminazione di tale regime abbia costituito un obiettivo importante della criminalità mafiosa – emerge da risultanze processuali che questa fosse una delle finalità perseguite mediante i gravi attentati verificatisi nel 1993 – e tenendo presente come alcuni episodi verificatisi di recente rappresentino segnali preoccupanti, si pensi a quello che può essere definito come il «proclama di Bagarella», alle proteste ne-

gli istituti penitenziari, e ancora a circostanze come la recente decisione di assegnare una scorta al senatore Marcello dell'Utri. A quest'ultimo riguardo non può non rilevarsi che, se deve valutarsi certamente in modo positivo l'attenzione da parte delle strutture amministrative a ciò preposte per le esigenze di protezione, si è però in presenza di una coincidenza temporale senz'altro preoccupante. La decisione da parte del Parlamento di muoversi nel senso della definitiva stabilizzazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* costituirebbe una risposta chiara e netta nei confronti di chi spera in aperture trattativistiche su questo versante. A tale proposito non può che dirsi assai compiaciuto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Onorevole Berlusconi, e del Vice Presidente del Consiglio, Onorevole Fini, che si sono espressi in maniera inequivoca nel senso che l'attuale maggioranza manterrà in vigore il regime previsto dal già menzionato articolo 41-*bis*. Da questo punto di vista può comprendersi che comunque il Governo nel disegno di legge dallo stesso presentato si sia limitato a prevedere la proroga di tale regime fino al 30 giugno 2006, allo scopo di evitare, su un terreno così delicato, un'iniziativa che si sarebbe collocata al di là di quello che appare l'arco di tempo che costituisce il naturale riferimento dell'attuale maggioranza.

Come però si è già accennato, le indicazioni maturate all'interno della Commissione antimafia e l'ampio consenso su di esse registratosi possono consentire al Parlamento di muoversi nel senso di porre finalmente termine al carattere temporaneo della previsione contenuta nell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il raggiungimento di tale risultato appare concretamente possibile sul piano propriamente tecnico-giuridico, anche alla luce del contributo finora fornito dalla Corte costituzionale nei numerosi interventi relativi alla disposizione considerata, interventi che hanno consentito un'applicazione della medesima coerente con il complessivo quadro dei valori costituzionali. Più in particolare, il senatore Ayala ritiene che l'esame dei disegni di legge in titolo possa costituire l'occasione innanzitutto per tipizzare il contenuto delle restrizioni – per lo meno quelle fondamentali – conseguenti alla sottoposizione al regime di cui all'articolo 41-*bis*. Parallelamente, sarebbe poi necessario limitare il vaglio dell'autorità giurisdizionale, in sede di cognizione dei reclami avverso i provvedimenti applicativi del regime in questione, alla sola verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge. In tal modo si modificherebbe l'assetto normativo vigente così da porre rimedio a quello che ne costituisce il più significativo inconveniente e che è rappresentato dalla disomogeneità dei contenuti che di volta in volta assumono i provvedimenti applicativi del regime in conseguenza della diverse determinazioni talora assunte, caso per caso, dalla magistratura di sorveglianza. L'autorità giurisdizionale competente dovrebbe poi essere individuata, a suo parere, esclusivamente nei tribunali di sorveglianza, non sembrando né convincente, né opportuna la scelta del disegno di legge n.1487 di attribuire al tribunale della libertà la competenza relativa ai reclami avverso i provvedimenti applicativi del regime di cui all'articolo 41-*bis* nei confronti di imputati detenuti. Le problematiche concernenti l'applicazione del regime

in esame investono infatti materia che attiene specificamente alla competenza della magistratura di sorveglianza, e non del tribunale della libertà, le cui attribuzioni riguardano invece, naturalmente, il tema del passaggio dallo stato di libertà allo stato di detenzione.

Dopo essersi espresso a favore del mantenimento in capo al Ministro della giustizia della competenza ad adottare i provvedimenti applicativi del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, l'oratore si sofferma infine sulle problematiche concernenti la proroga dell'efficacia di tali provvedimenti, e al riguardo, anche sulla base della sua esperienza personale come sottosegretario di Stato alla giustizia nella scorsa legislatura, ritiene che sarebbe opportuno modificare le attuali previsioni stabilendo che il provvedimento applicativo conservi carattere temporaneo e però che la proroga dello stesso possa essere disposta sulla base della sola circostanza che non sussistono elementi da cui risulti il venir meno dell'inserimento dell'interessato nella struttura criminale di provenienza.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

#### **107<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*indi del Vice Presidente*  
BOREA

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1600) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1<sup>o</sup> luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

**– e petizione n. 321 ad esso attinente**

Il presidente Antonino CARUSO comunica che la Commissione bilancio non ha ancora reso il prescritto parere sul provvedimento in titolo e pertanto, non essendo trascorsi i termini regolamentari, non è possibile concludere l'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1945, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

*(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Prende la parola il senatore GUBETTI che, prendendo spunto dal programma di sopralluoghi già svolti dalla Commissione negli istituti penitenziari delle regioni italiane, sottolinea che in quelle occasioni è emersa con molta chiarezza l'esigenza di rendere omogenei i criteri di trattamento dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, problema più volte fatto emergere dai detenuti stessi e che nei fatti è stato in più occasioni verificato dalla Commissione.

Il senatore CAVALLARO ritiene che, per affrontare la tematica oggetto dei provvedimenti in titolo, non si possa non partire dal testo del documento licenziato dalla Commissione antimafia che rappresenta un punto di vista largamente condiviso. A questo proposito rileva innanzitutto di non intravedere nella stabilizzazione dell'istituto profili di incostituzionalità, purché ovviamente l'applicazione del regime in questione non corrisponda ad esigenze meramente afflittive. Sempre muovendosi all'interno dello schema di lavoro utilizzato per il documento della «Commissione antimafia», il senatore Cavallaro osserva che la proposta di individuare nel Ministro della giustizia l'autorità competente all'applicazione del provvedimento è una scelta senz'altro condivisibile, attesa la naturale attitudine istituzionale di tale figura a correttamente valutarne l'opportunità sia per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza interna che per quel che riguarda quelli correlati alla sicurezza esterna. Occorre rafforzare poi, aggiunge il senatore Cavallaro, gli aspetti relativi al controllo giurisdizionale, anche qui condividendosi l'impostazione del documento licenziato dalla «Commissione antimafia», mediante una compiuta disciplina dei relativi gravami, ciò principalmente muovendo dalla constatazione che – lo si è visto anche in questo caso nel corso dello svolgimento dei sopralluoghi negli istituti penitenziari – di fatto il sistema attuale vanifica le possibilità impugnatorie in conseguenza del fatto che i provvedimenti applicativi del regime hanno efficacia semestrale e che tale termine assai frequentemente decorre prima che si sia concluso il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza ed alla Corte di cassazione, venendo così i reclami presentati avverso i predetti provvedimenti applicativi respinti per carenza

di interesse. Sembra quindi indispensabile pensare a provvedimenti che si collochino in un più ampio arco temporale che, a suo avviso, potrebbe essere adeguato se pari ad un anno. D'altra parte – prosegue il senatore Cavallaro – occorre considerare che comunque il trattamento correlato allo speciale regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* deve essere funzionale al recupero del detenuto, ferma restando l'esigenza di rescindere i legami con le associazioni di appartenenza. Per la questione relativa alla legittimazione al reclamo mentre non vi è dubbio che la riforma *in itinere* debba conferire anche al difensore la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in tema di trattamento penitenziario di sicurezza, occorre peraltro una certa prudenza per evitare interventi settoriali che potrebbero incidere in maniera asistemica sulla legittimazione in questione. L'autorità giudiziaria competente dovrebbe, secondo il senatore Cavallaro, essere unica sia per i detenuti in attesa di giudizio che per i definitivi e in ciò la scelta dovrebbe cadere sul tribunale di sorveglianza così come, infine, appare condivisibile l'allargamento del divieto di concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti per reati commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.

Con un breve intervento, il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione della Commissione sull'esistenza di alcune situazioni di fatto, che gli sono state segnalate dagli stessi interessati, di detenuti sottoposti all'isolamento notturno e diurno per un periodo pari addirittura a sedici mesi. La situazione descritta è quella di un detenuto che è stato già condannato definitivamente per una parte dei reati ascrittigli e che si trova in attesa della sentenza definitiva per altri reati. Non appare agevole rinvenire la fonte di tale particolare trattamento.

Seguono al riguardo interventi del relatore Luigi BOBBIO – che afferma trattarsi di una misura disposta dal GIP – e del senatore ZANCAN, il quale sottolinea che effettivamente nel corso delle indagini preliminari il GIP ha il potere di disporre misure specifiche sulle quali occorrerebbe fare una riflessione per la loro afflittività proprio prendendo avvio dalla discussione in corso sull'articolo 41-*bis*, misure sulle quali oltre tutto l'interessato non è in grado di interporre gravame.

Il senatore CURTO, dopo aver ricostruito l'origine della normativa concernente l'articolo 41-*bis*, sottolinea come la scelta della cosiddetta «stabilizzazione», sulla quale si è realizzata una ampia convergenza fra tutte le forze politiche trovi il suo presupposto nelle caratteristiche che attualmente va assumendo il fenomeno della criminalità organizzata, oggi sempre più contraddistinto da aspetti eminentemente finanziari e di maggiore sofisticazione rispetto al passato. Le finalità dell'istituto rimangono peraltro quelle per cui lo stesso è nato, rappresentate dalla necessità di interrompere i collegamenti di soggetti particolarmente pericolosi con il mondo criminale di provenienza sia all'interno, sia all'esterno del carcere. La scelta della «stabilizzazione» appare d'altra parte la risposta più coe-

rente ed efficace rispetto anche ad alcuni episodi accaduti di recente e che hanno segnato un cambiamento di modi e di toni negli atteggiamenti di alcuni rappresentanti del mondo mafioso.

L'oratore prosegue quindi il suo intervento sottolineando come opportunamente il disegno di legge del Governo intervenga anche sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento giudiziario estendendo la sfera di applicabilità di tale disposizione – e quindi correlativamente anche dell'articolo 41-*bis* – ai reati di terrorismo internazionale.

In conclusione ribadisce l'esigenza che i provvedimenti applicativi del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento giudiziario conservino il carattere di misure eccezionali ed evidenziando che comunque la scelta della stabilizzazione di tale regime non può in nessun modo considerarsi una decisione che precluda la possibilità di una scelta diversa una volta che siano profondamente mutate le condizioni storiche che la rendono in questo momento un passaggio necessario.

Il senatore ZANCAN dichiara di condividere senz'altro la decisione di introdurre come norma a regime quella attualmente contenuta nell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sottolineando come il carattere temporaneo che oggi riveste la disposizione induca inevitabilmente speranze che appare invece irragionevole suscitare.

Sembra inoltre indispensabile arrivare ad una formulazione della previsione che sia apprezzabile dal punto di vista tecnico. In particolare ritiene che sarebbe opportuno stabilire che i provvedimenti applicativi del regime in questione abbiano una durata biennale, ferma restando la possibilità di una loro revoca in qualsiasi momento qualora risultino modificati i relativi presupposti.

È poi generalmente condivisa l'esigenza di realizzare una tipizzazione delle restrizioni possibili in applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* e però, al riguardo, dovrà altresì essere chiarito come il ricorso a tale strumento debba essere possibile nei soli casi in cui si pone concretamente il problema di interrompere i collegamenti fra l'interessato e il mondo criminale di provenienza.

Nel tipizzare le restrizioni conseguenti al ricorso al regime di cui al citato articolo 41-*bis* sarà poi indispensabile escludere in maniera assoluta la possibilità – oggi purtroppo in pratica sussistente – che vengano adottate misure di carattere puramente afflittivo. Anche i concreti contenuti delle misure, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, dovranno essere circoscritti a quelle limitazioni che appaiono necessarie alla realizzazione delle finalità proprie dell'istituto in questione. Così, ad esempio, ritiene che la riduzione dei colloqui rappresenti in se una soluzione intimamente contraddittoria in quanto, a suo avviso, o si proibisce del tutto la possibilità che il detenuto possa avere dei colloqui – quando ciò sia imposto dall'esigenza di interrompere i collegamenti fra lo stesso e il mondo criminale – ovvero la riduzione è insufficiente rispetto a tale esigenze e finisce per avere esclusivamente una valenza afflittiva. Sempre con riferimento alla stessa tematica si chiede se non sia il caso di approfondire la

possibilità di una modifica della normativa vigente che, per lo meno in taluni casi, consenta al detenuto la possibilità di accedere ad un maggior numero di colloqui a condizione però che gli stessi vengano registrati.

Per quel che concerne poi l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti applicativi dell'articolo 41-*bis*, questo a suo avviso va individuato nel tribunale di sorveglianza, mentre per quanto riguarda il tipo di controllo da riconoscere al giudice, è sua convinzione che lo stesso non possa essere limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento, ma debba estendersi al merito del medesimo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Rinvio dell'esame)

Il presidente Antonino CARUSO, dato atto al senatore Bucciero – relatore designato sullo schema di decreto legislativo in titolo – di avere ampiamente approfondito le tematiche sottese alla materia in oggetto, fa presente che non è possibile procedere all'esame del provvedimento in titolo a causa dell'assenza del rappresentante del governo.

Rinvia quindi l'esame dello schema di decreto in titolo.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**61<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica**

Nel ringraziare il Sottosegretario per la sua disponibilità ad accogliere l'invito della Commissione, il presidente PROVERA introduce l'audizione odierna, che verterà sulla situazione esistente nella cooperazione allo sviluppo e nelle relative prospettive di riforma.

Prende quindi la parola il sottosegretario MANTICA, il quale fornisce alcuni dati concernenti lo scenario internazionale in cui più di un miliardo di persone vive in condizioni di povertà assoluta e l'86 per cento del PIL globale è a disposizione della sola quinta parte più ricca della popolazione mondiale, mentre la quinta parte più povera dispone dell'1 per cento. Dopo aver ricordato poi che 800 milioni di persone sono da considerarsi denutrite secondo il recente Vertice FAO, egli sottolinea la grave situazione sanitaria dei Paesi in via di sviluppo colpiti, oltre che dalle malattie endemiche, anche dalla piaga dell'AIDS. A tutto ciò si aggiunge inoltre l'elevata mortalità infantile e il diffuso analfabetismo negli stessi Paesi in via di sviluppo.

Il rappresentante del GOVERNO fa quindi presente che si prevede che nei prossimi due decenni, se non si verificherà un'inversione nei tassi di crescita, la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di abitanti, dei quali meno di 2 vivranno nelle aree del benessere, mentre i rimanenti 6 nelle aree della povertà e quasi la metà di essi nell'indigenza assoluta.

Ne deriva che i progressi compiuti dai Paesi in via di sviluppo nel corso degli anni '90 sono ancora insufficienti ed è richiesto pertanto un rinnovato impegno della comunità internazionale, soprattutto in favore dell'Africa.

Proprio in merito agli impegni della comunità internazionale, il Sottosegretario ripercorre le principali tappe in cui, negli anni più recenti, sono stati fissati gli obiettivi da perseguire nella lotta alla povertà. Cita quindi analiticamente quanto stabilito nella Dichiarazione del Millennio approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel settembre 2000, nel *Monterrey consensus*, nelle conclusioni della Conferenza di Doha sul commercio internazionale, nella recente sessione dell'ECOSOC dedicata al tema della valorizzazione delle risorse umane e della sanità, nella riunione del G8 di Genova e in quella di Kananaskis che ha approvato il Piano per l'Africa. Pone tuttavia in evidenza come i Paesi in via di sviluppo abbiano criticato tanto il *Monterrey consensus*, quanto le conclusioni della Conferenza di Doha, in quanto gli impegni assunti in quelle sedi non sono stati ritenuti sufficienti ai fini della lotta alla povertà. Conseguentemente non è stato possibile predisporre un documento politico che registrasse un ampio consenso in vista della Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e pertanto tale documento verrà elaborato solo nella fase di svolgimento della Conferenza medesima. Al tempo stesso l'Organizzazione per l'Unità Africana ha dichiarato di non accettare il preambolo politico del Piano per l'Africa, che pone la condizione della *good governance* per la concessione degli aiuti, non riconoscendo ai Paesi ricchi il diritto di sottoporre a giudizio il processo di emancipazione politica in senso democratico prescelto dai singoli Paesi africani, in quanto si tratterebbe di una nuova forma di colonialismo.

Egli formula peraltro un giudizio positivo su questo quadro generale di iniziative a livello internazionale, che appare fortemente dinamico e lascia ben sperare anche ai fini della lotta al terrorismo, che trae le proprie origini anche da condizioni socio-economiche di estrema povertà, che la cooperazione allo sviluppo può contribuire a rimuovere risolvendone le cause strutturali.

Il Sottosegretario si sofferma quindi sull'impegno italiano negli aiuti allo sviluppo, ricordando le iniziative assunte sia in sede di G8, sia in merito al Piano per l'Africa. Conferma inoltre che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia, dal momento che da un lato risponde all'esigenza etica della solidarietà dei ricchi verso i poveri che si manifesta anche fra Stati e dall'altro è utile a rafforzare le relazioni politiche, culturali ed economiche con i Paesi in via di sviluppo, promuovendo fra l'altro il sistema Italia. La cooperazione rappresenta inoltre uno strumento per promuovere la democrazia, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, oltre che per contribuire alla prevenzione dei conflitti e al ristabilimento della pace nelle aree di crisi.

Sulla necessità di aiutare i Paesi poveri registra peraltro un diffuso consenso nel Paese, fondato sia sulle ragioni etiche della cooperazione, che possono anche prescindere dai concreti interessi nazionali, sia su fina-

lità proprie della politica estera nell'ottica del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Sottolinea inoltre il ruolo svolto dal volontariato e dall'insieme delle organizzazioni *non profit* e auspica che un contributo sempre maggiore allo sviluppo dei Paesi emergenti possa essere assicurato anche dal sistema industriale italiano.

Passando alle cifre relative all'aiuto pubblico allo sviluppo da parte dell'Italia, egli rende noto che l'insieme delle risorse pubbliche nette trasferite ai Paesi in via di sviluppo, nel 2001, è stato pari a 3228 miliardi di lire, equivalenti allo 0,15 per cento del prodotto interno lordo (PIL), con un leggero incremento rispetto all'anno precedente in cui lo stesso dato era risultato pari allo 0,13 per cento, ma con una forte contrazione rispetto allo 0,34 per cento raggiunto nel 1992.

Per quanto riguarda la composizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia, il rappresentante del Governo precisa che 2726 miliardi di lire, pari al 77 per cento, sono destinati all'aiuto multilaterale e 502 miliardi, pari al 23 per cento, sono finalizzati agli aiuti bilaterali. A sua volta, l'apporto italiano all'aiuto multilaterale si suddivide in 1362 miliardi quale contributo alle attività dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, 746 miliardi per contributi a banche e fondi di sviluppo e 618 miliardi per contributi obbligatori o volontari al bilancio di organismi internazionali di cooperazione. L'aiuto pubblico bilaterale netto è invece la risultante dello stanziamento per doni di 735 miliardi di lire a cui va sottratta la cifra dei rientri concernenti i crediti di aiuto, pari a 233 miliardi. Egli ricorda al contempo che i doni bilaterali includono anche i finanziamenti per progetti multilaterali, nonché i contributi a fondi fiduciari di organismi internazionali destinati a singoli Paesi o aree geografiche.

Dopo aver ricordato la ripartizione geografica dei contributi italiani, che vede la quota più rilevante destinata all'Africa subsahariana e che comunque assegna il 40 per cento degli aiuti bilaterali in favore dei 49 Paesi considerati, secondo parametri ONU, come i meno avanzati, il Sottosegretario sottolinea che lo stanziamento di bilancio per le attività di cooperazione promosse dall'Italia di diretta competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri risulta essere pari soltanto a circa un terzo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, mentre un altro terzo è rappresentato dal contributo alle attività dell'Unione europea ed il rimanente da cancellazioni del debito e contributi a banche e fondi di sviluppo gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da altre voci di entità minore su bilanci di altri Dicasteri, enti pubblici ed enti locali per attività di cooperazione decentrata. Evidenzia peraltro come la legge n. 209 del 2000, recante norme per la riduzione del debito ai Paesi a basso reddito, ha consentito all'Italia di avviare un processo finalizzato, attraverso la conclusione di accordi bilaterali, alla cancellazione totale dei debiti verso la stessa Italia non solo dei Paesi più poveri ed indebitati (HIPC), ma anche di quelli con reddito *pro capite* inferiore a 700 dollari l'anno o colpiti da calamità. Al riguardo, egli riferisce sugli accordi di cancellazione debitoria con Paesi HIPC firmati finora dal Go-

verno italiano, richiamando in particolare quello concluso il 17 giugno scorso con il Mozambico.

Dichiara poi che è intenzione del GOVERNO accrescere gli stanziamenti di bilancio per l'aiuto pubblico allo sviluppo, al fine di conseguire, entro il termine della legislatura, l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona dello 0,33 per cento del PIL entro il 2006, con ciò riportando nuovamente il livello dell'aiuto pubblico italiano a quello raggiunto all'inizio degli anni '90. In proposito, egli fa esplicitamente riferimento alla scansione annuale degli incrementi contemplata dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Quanto alle specifiche priorità internazionali che l'Italia conta di conseguire grazie al rinnovato impegno sul piano dell'aiuto pubblico allo sviluppo, il Sottosegretario cita il contributo alla ricostruzione dell'Afghanistan, il sostegno all'Argentina nell'attuale crisi economico-sociale, la promozione di un piano di rinascita della Palestina ispirato alle modalità proprie del Piano Marshall, il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Nuova iniziativa africana (NEPAD) e in favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, il conseguimento degli obiettivi fissati dal Vertice mondiale sull'alimentazione e infine la realizzazione del progetto di partenariato, inizialmente con cinque Paesi pilota, consistente nella elaborazione di un modello di informatizzazione del settore pubblico (*e-governement*) da trasferire ai Paesi in via di sviluppo, nel rispetto tuttavia della cultura, della tradizione e dell'identità dei singoli popoli.

Il rappresentante del Governo traccia quindi le linee direttrici che l'Esecutivo intende seguire in materia di aiuti allo sviluppo, evidenziando in primo luogo come sia troppo rilevante la parte di cooperazione italiana canalizzata attraverso istituzioni multilaterali, spesso inefficienti e con altissimi costi di gestione, e come pertanto sia necessario riequilibrare questa proporzione in favore degli interventi bilaterali realizzati da istituzioni italiane. Andranno poi riviste sia le priorità geografiche alla luce dell'evoluzione della situazione internazionale, sia le modalità e i settori di intervento, allo scopo di mettere a disposizione dei Paesi poveri non solo risorse finanziarie, ma anche *know how*, capacità tecniche e imprenditoriali, modelli di sviluppi elaborati dal sistema Italia. In considerazione inoltre del fatto che non può ritenersi sufficiente il contributo pubblico per la cooperazione allo sviluppo, si dovranno promuovere nuove forme di collaborazione tra settore pubblico e settore privato, elaborando strumenti innovativi per il reperimento di risorse finanziarie, come ad esempio la proposta contenuta nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, che prevede l'istituzione di un sistema di detassazione di parte del contributo a iniziative in favore dei Paesi in via di sviluppo promosse da imprese commerciali.

Il Governo ritiene poi che l'attività di cooperazione dovrà anche tener conto del profondo mutamento in atto negli interventi di aiuto ai Paesi in via di sviluppo, che stanno ormai abbandonando le modalità proprie dei progetti di cooperazione tecnica per orientarsi verso il sostegno a specifici

programmi o settori, nel quadro del rafforzamento delle istituzioni del Paese considerato. Occorrerà a tale proposito che i Paesi in via di sviluppo dispongano di apparati amministrativi efficienti. Dovranno inoltre essere tenute in considerazione le priorità settoriali emergenti, quale la sfida posta dalla disparità di accesso alle tecnologie informatiche. Al riguardo, egli sottolinea l'impegno del Governo italiano per l'adozione di tecnologie informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo, ricordando nuovamente il già citato progetto relativo all'*e-government* destinato a cinque Paesi pilota (Albania, Giordania, Tunisia, Nigeria e Mozambico) e segnalando in particolare l'elevato interesse manifestato dal Mozambico per la realizzazione di un catasto agricolo.

Principio fondamentale della cooperazione italiana dovrà in ogni caso restare quello del partenariato con i Paesi beneficiari, i quali devono assumersi la responsabilità primaria del loro sviluppo. Questo concetto del resto è alla base della NEPAD, che rappresenta un modello promettente e innovativo di cooperazione. Ciò non toglie che il Governo italiano continuerà a sostenere attivamente le iniziative promosse dalle organizzazioni non governative (ONG), delle quali si riconosce il ruolo importante soprattutto nelle aree in situazioni di crisi, dove gli interventi bilaterali sono più difficili, e per le iniziative a carattere umanitario o di alto contenuto sociale. Le ONG, d'altra parte, rappresentano un'espressione spontanea dello spirito di solidarietà della società civile italiana nei confronti del mondo in via di sviluppo e costituiscono anche un valido strumento per favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica sui temi in oggetto.

Da ultimo, il Sottosegretario riferisce sugli intendimenti del Governo in materia di riforma della cooperazione, specificando che occorrerà avviare un processo di ristrutturazione della struttura responsabile degli aiuti, al fine di renderla più efficiente ed efficace e più consona agli obiettivi di politica estera dell'Italia.

Dopo aver espresso la constatazione che non esiste, tra gli Stati *partner* dell'Unione europea, un modello unico di cooperazione allo sviluppo, ma che al contrario i singoli sistemi riflettono le tradizioni culturali, le strutture economiche e sociali e l'orientamento politico e dell'opinione pubblica dei Paesi considerati, egli rimarca l'esigenza di riordinare la disciplina introdotta dalla legge n. 49 del 1987, che ha rivelato nell'attuazione pratica gravi carenze operative, alle quali si è cercato di porre rimedio con numerose modifiche legislative nel corso del tempo. In particolare, si avverte l'assenza di un adeguato sistema di raccordo tra indirizzo politico, strategie operative, programmazione, esecuzione degli interventi e controlli formali e di merito, né appare chiara la suddivisione delle competenze tra il personale diplomatico e gli esperti tecnici, che sono spesso chiamati a svolgere compiti amministrativi che non spettano loro, mentre i diplomatici sono chiamati ad assumersi responsabilità per attività di natura tecnica o manageriale in merito alle quali non hanno una specifica preparazione. Va inoltre segnalato che gli esperti tecnici si trovano a svolgere la doppia funzione di elaborazione ed esecuzione dei progetti e,

nel contempo, di controllo e valutazione della efficacia ed efficienza degli stessi. Non prevedendo tra l'altro la normativa vigente il ricorso a consulenze tecniche esterne, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sconta anche carenze di organico.

Questa situazione ha indotto a ricorrere in maniera crescente allo strumento multilaterale, determinando così perdita di visibilità dello sforzo compiuto dall'Italia, mancanza di trasparenza ed aggravio dei costi. Mentre infatti gli interventi bilaterali prevedono istruttorie complesse e laboriose rendicontazioni, i contributi agli organismi internazionali vengono spesso utilizzati sulla base di intese sommarie e molto lacunosa appare la documentazione contabile acquisita dalla Direzione generale competente circa l'utilizzazione di questi fondi. Egli rende peraltro noto che l'Italia ha stipulato accordi quadro diretti a disciplinare rigorosamente le modalità di utilizzazione dei fondi di provenienza italiana nell'ambito degli interventi bilaterali.

Nel ricordare poi che nel corso della passata legislatura vennero presentate in Parlamento numerose proposte di legge sulla riforma della cooperazione allo sviluppo, assicura la disponibilità del Governo a confrontarsi con il Parlamento e con tutte le espressioni della società civile interessate alla cooperazione allo sviluppo prima di procedere ad elaborare nel dettaglio un'apposita proposta di riforma. Qualunque sia il modello che verrà prescelto, egli precisa tuttavia che occorrerà garantire la necessaria trasparenza nella realizzazione delle iniziative, senza però che i meccanismi di verifica e di controllo inficino la flessibilità che viene richiesta per gli interventi di cooperazione a fronte dei possibili mutamenti delle realtà politiche locali o dinanzi a iniziative a carattere fortemente etico e solidaristico che non possono essere valutate solo con il metro dell'interesse nazionale o in base a riscontri di tipo ragioneristico.

Infine, il Governo ritiene che la struttura della gestione degli aiuti dovrà cercare di coinvolgere tutti i possibili soggetti attivi del sistema Italia, assegnando loro il giusto ruolo; in primo luogo le ONG di cooperazione, ma anche le Università, gli Enti di ricerca, gli Istituti specializzati e il mondo economico e produttivo. Occorrerà inoltre studiare nuove disposizioni per la collaborazione tra settore pubblico e privato a beneficio dei Paesi in via di sviluppo.

Il presidente PROVERA esprime innanzitutto apprezzamento per l'impianto della relazione introduttiva del sottosegretario Mantica. Precisa poi che i rilievi da lui formulati nella seduta dello scorso 14 febbraio in ordine alla scelta a suo tempo compiuta dall'Italia di puntare come interlocutore nel contesto somalo su un'entità, il Governo nazionale transitorio (TNG), che controlla un'esigua porzione del territorio di Mogadiscio non implicavano una valutazione critica di ordine politico nei confronti dell'attuale Esecutivo. In tale occasione, egli ha infatti inteso richiamare l'attenzione sull'opportunità, in sede di programmazione degli interventi di cooperazione, di un criterio che privilegi le aree nelle quali si sia pervenuti ad assetti politici ed istituzionali stabili.

Manifesta poi insoddisfazione per la situazione complessiva della cooperazione italiana, sia in termini di quantità che di qualità degli interventi.

Sotto il primo profilo, è noto come la quota delle risorse devolute complessivamente dall'Italia a favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS) in rapporto al PIL resti tuttora largamente al di sotto della media registrata nei Paesi dell'OCSE, sebbene il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 in discussione proprio oggi presso l'Assemblea definisca un percorso per i prossimi anni destinato a recuperare tale divario. Si tratta evidentemente di verificare se le dichiarazioni d'intenti troveranno conferma nelle decisioni di bilancio dei prossimi anni.

In termini qualitativi, rileva come gli attuali assetti della cooperazione denuncino significative carenze, in conseguenza di incongruenze normative ma anche di responsabilità dirigenziali.

Anche su tale versante, si augura che l'attuale Esecutivo, una volta che avrà effettuato le opportune verifiche, adotti in tempi ragionevoli misure incisive, ponendo le premesse per il rilancio della cooperazione italiana.

Per quanto riguarda le cosiddette condizionalità, sottolinea come i Governi dei Paesi che aspirano ad ottenere un rilevante sostegno finanziario da parte dell'Italia non possano considerare irragionevole la richiesta di assoggettarsi a taluni controlli a tutela delle istanze di buon governo e dei diritti umani e civili delle rispettive cittadinanze.

Il senatore MARTONE domanda in primo luogo in che misura il Governo intenda computare le cancellazioni del debito estero a beneficio dei PVS ai fini del calcolo della quota del PIL che sarà devoluta all'aiuto pubblico allo sviluppo, segnalando come in sede OCSE siano stati espressi indirizzi nel senso dell'esclusione del ricorso a tale espediente contabile.

Chiede poi quali siano le previsioni sull'andamento nel futuro della quota degli aiuti «legati», ricordando come in ambito OCSE-DAC sia stato raccomandato un sempre maggior ricorso al principio del cosiddetto «slegamento», in base al quale i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi che provengano dal Paese che li eroga. In proposito, osserva che le previsioni siano orientate nel senso di un ulteriore incremento rispetto alla quota, già estremamente elevata, dell'aiuto «legato» attualmente rilevabile (la percentuale era pari al 61,85 per cento nel 2000).

Domanda infine se, nell'ambito della prevista riforma del Ministero degli affari esteri, i crediti commerciali e gli aiuti all'esportazione che attualmente fanno capo alla SACE e alla SIMEST siano destinati ad essere computati nell'APS.

In proposito, rileva come la combinazione dei tre fattori distorsivi da lui testè richiamati possa di fatto portare a rappresentare in futuro come un forte incremento della quota del PIL impiegata per l'aiuto ai PVS quello che potrebbe essere in concreto persino, al netto delle cancellazioni, degli

aiuti «legati» e dei crediti commerciali, un arretramento rispetto all'attuale situazione.

Domanda poi come il Governo intenda muoversi per garantire il rispetto – effettivo e non solo di facciata – delle indicazioni del *Millennium Summit* e di quelle che scaturiranno dal prossimo Vertice su Ambiente e sviluppo in programma a Johannesburg alla fine del prossimo agosto. Sottolinea infine l'opportunità di sottoporre ad attento riscontro gli indirizzi culturali, troppo spesso acriticamente recepiti, che tendono ad attribuire un ruolo decisivo nella promozione dello sviluppo alla diffusione dell'economia di mercato; al riguardo, chiede ad esempio se si disponga di stime analitiche relative al numero di posti di lavoro creati nei PVS da iniziative imprenditoriali private.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario MANTICA, facendo presente innanzitutto al senatore Martone che il Governo intende perseguire gli obiettivi indicati dal *Millennium Summit* secondo criteri di coerenza con gli impegni assunti in esito ai Vertici di Doha, Barcellona e Monterrey. Per quanto riguarda la Conferenza dell'ONU in programma a Johannesburg, è ancora presto per valutare quali indirizzi potranno prevalere, anche perché sembra farsi strada la volontà in molte delegazioni di rimettere in discussione le indicazioni del Vertice di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Per ciò che attiene alla cooperazione, le previsioni contenute nel DPEF per il prossimo anno non sono destinate ad essere inficiate alla luce di particolari rivolgimenti nella struttura dell'Amministrazione degli affari esteri, dal momento che la relativa riforma potrà concludere ragionevolmente il suo *iter* parlamentare solo in una fase successiva.

Per quanto riguarda le modalità del computo delle cancellazioni del debito estero ai fini del calcolo della quota del PIL devoluta all'aiuto pubblico allo sviluppo, condivide il richiamo del senatore Martone all'opportunità di attenersi per quanto possibile ad un criterio di addizionalità di tali operazioni rispetto all'APS già previsto. Segnala però come, per effetto della legge n. 209 del 2000, l'Italia si sia trovata a dar corso a cancellazioni ben al di là degli impegni definiti in proposito in sede internazionale, in particolare sul versante dei crediti commerciali, e come ciò abbia determinato la necessità di taluni adattamenti, anche in sede contabile.

Quanto alle condizionalità in sede di cancellazione, se in termini di principio è indiscutibile l'opportunità di prevedere rigorosi controlli in ordine all'appropriata utilizzazione da parte dei Governi dei Paesi beneficiari – essenzialmente per programmi di sviluppo economico-sociale – delle risorse così liberate, l'esperienza mostra come in concreto tali meccanismi siano difficili da gestire, e la loro applicazione possa tutt'al più garantire l'attuazione di qualche intervento marginale, di portata sostanzialmente testimoniale.

Per quanto riguarda la questione degli aiuti legati, fa presente come la relativa incidenza sul complesso degli aiuti sia destinata a diminuire

sempre di più, anche in relazione ai ben precisi indirizzi definiti in proposito in sede internazionale.

Quanto al ruolo dell'imprenditoria privata, esso appare essenziale per innescare un percorso di sviluppo nei PVS, anche se è ben difficile valutare il relativo apporto in termini di posti di lavoro addizionali, stante l'assoluta mancanza di rilevazioni statistiche affidabili.

Il presidente PROVERA ringrazia il sottosegretario Mantica, auspicando che sulle medesime tematiche possa esservi in tempi brevi un'occasione di ulteriore confronto, anche in considerazione dell'esiguità del tempo di cui è stato possibile disporre nella seduta odierna; dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**160<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1601) Deputato DEODATO ed altri. – Disposizioni in materia di rimborsi elettorali,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore ZORZOLI, in sostituzione del senatore Ferrara, fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di rimborsi elettorali, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 consente il riconoscimento di rimborsi elettorali, relativi alle ultime elezioni legislative, a movimenti o partiti politici precedentemente dichiarati decaduti dal piano di riparto delle predette somme. Considerato che tali somme, secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge in titolo, vengono riconosciute esclusivamente per risolvere una situazione contingente determinatasi in occasione delle ultime elezioni legislative (che non dovrebbe, quindi, ripetersi nel futuro), ritiene necessario valutare la corrispondenza tra manifestazione degli oneri e decorrenza della copertura finanziaria, visto che quest'ultima sembra essere disposta permanentemente (con la conseguenza di alterare, a regime, i meccanismi di determinazione dell'importo del Fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della

Camera dei deputati). Inoltre, segnala che l'articolo 2 ridetermina il contributo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, riducendo l'importo (da lire 4.000 a 1 euro) previsto per cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e stabilendone, tuttavia, la corresponsione per ciascun anno di legislatura. È altresì disposta la riduzione della soglia dei voti in ambito nazionale, (all'1 per cento, in luogo dell'attuale 4 per cento) prevista per l'accesso al fondo per il rimborso elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati. Fa presente poi che l'ammontare dei Fondi, relativi alle corrispondenti categorie di rimborsi, è determinato moltiplicando un importo fisso (ora stabilito in 1 euro per ciascun anno di legislatura) per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. L'importo risultante viene, poi, ripartito tra gli aventi diritto. Sulla base di tale meccanismo di calcolo, l'ampliamento della platea dei partiti o dei movimenti politici, conseguente ad una modifica della soglia per l'accesso al rimborso delle spese elettorali, non sembra determinare un aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato.

La copertura finanziaria degli oneri connessi alla modifica dell'importo del contributo è disposta riducendo l'originaria autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9 della legge n. 157 del 1999, attualmente stabilita nella misura di 257 miliardi di lire a decorrere dal 2001. Quest'ultima, sulla base dei dati indicati nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'anno 2001, è risultata sovrastimata rispetto alla consistenza annuale degli oneri connessi ai rimborsi, anche nell'anno in cui la corresponsione dei rimborsi, sulla base della legislazione vigente, registra la massima spesa (essendo prevista la percentuale di rimborso più elevata, pari al 40% del totale dei rimborsi stessi). Per garantire che le modifiche introdotte trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse corrispondenti alla sovrastima originaria dell'onere, occorre valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. In ogni caso, ricorda che la Commissione Bilancio, in occasione dell'esame del disegno di legge, successivamente divenuto legge n. 157 del 1999, ha reso un parere favorevole, «osservando che la formulazione della clausola di copertura deve essere interpretata nel senso che l'onere indicato per il terzo anno è il prevedibile onere massimo derivante dall'applicazione delle disposizioni stesse», in tal modo, segnalando che non si dovesse trattare di una spesa annua permanente pari a 250 miliardi di lire, bensì di un'autorizzazione di spesa permanente che determina, a regime, spese variabili con andamento direttamente connesso allo svolgimento delle elezioni e con un massimo annuo non superiore ai 250 miliardi di lire. Occorre, pertanto, valutare se l'attuale autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 9 della legge n. 157 del 1999, debba intendersi predeterminata nell'ammontare, offrendo, quindi, margini di copertura finanziaria per le modifiche introdotte, ovvero debba intendersi commisurata all'andamento degli oneri a legislazione vigente; in tale ultimo caso, sembrerebbe necessario prevedere una copertura a valere su stanziamenti di risorse aggiuntive.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO per dichiarare che la quantificazione degli oneri è congrua e che i risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa, originariamente prevista dall'articolo 9 della legge n. 157 del 1999, sono totalmente spendibili.

Esperita la verifica del prescritto numero legale, su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16.*

Passandosi all'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo, il relatore ZORZOLI segnala gli emendamenti 1.4, 1.0.1, 2.28 e 3.1, che sembrano comportare maggiori oneri, senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Occorre, inoltre, valutare – a suo avviso – gli effetti finanziari degli emendamenti 2.29 e 2.35, mentre non rileva osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che si può esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia sull'emendamento 2.29 che sull'emendamento 2.35, in quanto alterano il profilo degli oneri finanziari connessi con il testo in esame.

Il sottosegretario TANZI esprime, a sua volta, parere contrario sugli emendamenti segnalati.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.4, 1.0.1, 2.28, 3.1, 2.29 e 2.35, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MORO, in sostituzione del relatore TAROLLI, fa presente che, trattandosi degli ulteriori emendamenti al disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario TANZI concorda con il relatore e la Commissione delibera di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(1396) *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5, nonché sull'emendamento 4.75. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Riesame dell'emendamento 4.75. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento, fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2002, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 6.0.3, analogo ad un emendamento sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato per ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 e 8. Analoga valutazione sembra necessaria per gli emendamenti 6.0.1 e 8.0.2. Fa inoltre presente, che ad un riesame delle disponibilità finanziarie del «Fondo speciale» di parte corrente, aggiornate con i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non sussistono le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'emendamento 4.75, sul quale la Commissione ha espresso, in data 18 luglio 2002, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura venga disposta in modo permanente a decorrere dal 2003. In relazione al parere reso sul testo, occorre, infine, valutare gli emendamenti 9.15, 9.17 e 10.2.

Il sottosegretario TANZI dichiara di concordare con i rilievi formulati dal relatore ed esprime avviso contrario sugli emendamenti 9.15, 9.17 e 10.2.

Il presidente AZZOLLINI, pur rilevando che tali ultimi emendamenti sembrano modificare condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere reso sul testo, ritiene che il parere sugli emendamenti 9.17 e 10.2 possa essere espresso senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 6.0.3, 6.0.1 e 8.0.2 (sui quali il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano riformulati per ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 ed 8), degli emendamenti 9.15 e 4.75, sui quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, nonché degli emendamenti 9.17 e 10.2, rispetto ai quali il parere è contrario.

**(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti. Esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore FERRARA, in sostituzione del relatore Izzo, fa presente che si tratta del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, nonché dei relativi emendamenti riferiti all'articolo 1. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sul testo, mentre, con riferimento agli emendamenti, segnala gli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e 1.227 (nuovo testo), per i quali non sussistono sufficienti risorse finanziarie sugli accantonamenti utilizzati a copertura. Con riferimento all'emendamento 1.509, occorre avere conferma della congruità della quantificazione dell'onere ivi indicato, mentre occorre valutare gli effetti dell'emendamento 1.542. Non rileva osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver concordato con il relatore sugli effetti connessi agli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e 1.227 (nuovo testo), giudica congrua la quantificazione degli oneri indicati nell'emendamento 1.509 e ritiene privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 1.542.

Su proposta del RELATORE, la Commissione, previa verifica del numero legale, delibera di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e 1.227 (nuovo testo), sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore CASTELLANI rileva polemicamente la mancata convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per definire il calendario dei lavori, atteso che la convocazione delle sedute notturne in congiunta con la Commissione Bilancio, programmazione economica non era stata in alcun modo anticipata nel corso dei lavori della scorsa settimana. L'accelerazione dei lavori sembra essere quindi esclusivamente funzionale alle esigenze della maggioranza, senza che sia stato appositamente convocato l'organo preposto alla programmazione.

Il presidente PEDRIZZI risponde sottolineando che la convocazione delle sedute notturne della corrente settimana origina, da un lato, dall'esigenza di tenere conto del calendario della 5<sup>a</sup> Commissione, e dall'altro, di consentire il più ampio dibattito sul decreto-legge n. 138 del 2002, il cui esame inizierà comunque in Assemblea a partire da martedì 30 luglio. Più in generale, le critiche rivolte appaiono ingenerose, se si tiene conto della disponibilità dimostrata nell'accogliere alcune richieste della minoranza, come ad esempio quella di valutare positivamente l'audizione della Banca d'Italia su determinati aspetti del settore creditizio-finanziario.

A parere del senatore BRUNALE, le lamentele del senatore Castellani sono ragionevoli, poiché appare realmente problematico riuscire a programmare i lavori della Commissione.

Dovendo approfondire i contenuti del decreto-legge n.138 e considerato che il disegno di legge di delega in materia fiscale non è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima della chiusura estiva, ritiene opportuno rivedere la programmazione dei lavori della Commissione.

Il senatore EUFEMI condivide l'operato della Presidenza, facendo presente che l'assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 ha automaticamente compresso i tempi a disposizione della Commissione.

A giudizio del senatore SALERNO, le critiche del senatore Castellani non colgono nel segno, perché il calendario dei lavori della Commissione è stato determinato anche dall'assegnazione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 138.

Il senatore TURCI, senza esprimere alcun rilievo circa l'operato della Presidenza, sottolinea l'esigenza di coniugare l'esame del decreto-legge, il cui *iter* si avvia nelle Commissioni riunite in serata, con l'esame degli emendamenti al disegno di legge delega fiscale.

Propone quindi un rinvio dell'esame del disegno di legge n.1396, tenendo anche conto che lo stesso sarà calendarizzato in Assemblea non prima di settembre.

Il presidente PEDRIZZI, tenuto conto dell'orientamento della Commissione, accoglie la richiesta di un breve rinvio dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1396, che inizierà a partire dalla seduta pomeridiana di domani, dedicata anche alla votazione del testo unificato in materia di pensioni di guerra.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 24 luglio, convocata per le ore 8,30, non avrà luogo, mentre restano confermate le sedute successive già convocate nella corrente settimana.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**107<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI ALFIERIANE*

Il senatore BRIGNONE richiama l'attenzione della Commissione sull'attività del Comitato nazionale per le celebrazioni alfieriane che, per il periodo 1999-2003, ha articolato un programma di grande rilievo nazionale ed internazionale, usufruendo ai sensi della legislazione vigente di finanziamenti per 1,3 miliardi delle vecchie lire. Esso ha tuttavia ancora in programma attività di grande spessore culturale, fra cui convegni internazionali, edizioni commentate, rappresentazioni teatrali, la redazione di un catalogo delle biblioteche alfieriane, che interessano non solo la città di Asti ma l'intera cultura italiana.

Preannuncia pertanto l'intenzione di intraprendere un'iniziativa, cui chiede ai membri della Commissione di aderire, presso il Ministero per i beni e le attività culturali affinché assicurati al Comitato le risorse finanziarie indispensabili per portare a termine il prestigioso programma delineato.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si procederà nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 2.183 sottolineandone l'intento di rafforzare il legame fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.117, volto a conferire maggiore autonomia alla scuola secondaria di primo grado, il cui ruolo non dovrebbe essere a suo giudizio né di appendice della scuola elementare né di mera preparazione alla scuola secondaria superiore.

La senatrice ACCIARINI illustra a sua volta gli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il rilievo di quello interamente soppressivo (2.1) e di quello sostitutivo dell'intero articolo (2.4).

L'articolo 2, nel testo governativo, presenta infatti a suo giudizio numerosi profili critici. Anzitutto, esso modifica il concetto di obbligatorietà dell'istruzione, nonostante sia di rango costituzionale. Non solo, ma ne prevede addirittura una ridefinizione ad opera di un atto normativo avente valore di legge ordinaria, rinviandone altresì la graduale attuazione correlativamente agli interventi finanziari previsti dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3. Si tratta di un *vulnus* evidente all'ordinamento, che ella stigmatizza con vigore.

Inoltre, l'articolo 2 ridefinisce l'articolazione dei cicli scolastici secondo il modello previgente rispetto alla legge n. 30 (scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola secondaria, inferiore e superiore). Questo ritorno al passato, se da una parte può tranquillizzare le preoccupazioni di quanti avevano fatto resistenza al settennato prefigurato dalla riforma Berlinguer e che erano state cavalcate dalla Casa delle Libertà in campagna elettorale, dall'altra (ipotizzando l'articolazione della scuola elementare in un primo anno seguito da due bienni e l'articolazione della scuola secondaria inferiore in un primo anno seguito da un biennio) determina improvvidamente l'abbandono della continuità curricolare fra ultimo anno della scuola elementare e primo anno della scuola secondaria inferiore, che pure era stata vista con favore anche dalla commissione Bertagna.

L'articolo 2 prefigura poi una canalizzazione precoce dei percorsi formativi, imponendo la scelta, a soli 13 anni di età, fra percorso liceale statale (destinato a diventare un canale d'istruzione di eccellenza per la preparazione delle fasce alte del mercato del lavoro) e formazione professionale regionale (destinata a corrispondere alle aree di disagio scolastico e a fornire una preparazione subalterna). Al contrario, gli istituti professionali sono stati finora attivamente impegnati ad offrire non soltanto competenze tecnico-operative, del resto facilmente obsolescenti, ma anche una cultura generale di base con consistenti competenze espressive e linguisti-

che, quali veicolo di uguaglianza sociale. Ella si sofferma quindi sull'anticipo dell'età scolare, che interferisce pesantemente con uno dei segmenti più positivi dell'attuale articolazione dei cicli scolastici: la scuola dell'infanzia. Nella configurazione che assume ai sensi dell'articolo 2, l'anticipo appare infatti un'ipotesi meramente quantitativa, che non tiene conto delle esigenze connesse all'accoglimento di bambini più piccoli e non offre alcuna certezza sui finanziamenti. L'organizzazione del ciclo secondario condanna poi l'istruzione e la formazione a due universi separati, nonostante i processi di integrazione già in corso, sia pure in un quadro di riferimento ben diverso. La senatrice Acciarini ricorda del resto che la commissione Bertagna aveva concluso i suoi lavori suggerendo un ciclo secondario di durata quadriennale sia per l'istruzione che per la formazione. Elaborazioni successive, dovute anche ad una animata dialettica all'interno della stessa maggioranza, hanno poi condotto a ricondurre il percorso liceale alla durata quinquennale attuale, abbandonando tuttavia l'articolazione in un biennio seguito da un triennio, in favore di due bienni seguiti da un ultimo anno. Per la formazione professionale è rimasto invece il quadriennio articolato in due bienni, cui fa seguito un ultimo anno ai fini dell'istruzione universitaria, che tuttavia determina evidenti rischi per il livello complessivo dell'istruzione. L'articolo 2 prevede infine piani di studio all'interno dei quali una quota sia riservata alle regioni. Ciò comporta non solo una modifica terminologica rispetto ai curricoli, che erano propri dell'esperienza dell'autonomia, ma introduce anche una nuova forma di centralismo regionale a danno dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Se la quota di competenza regionale è infatti da intendersi aggiuntiva rispetto a quella riservata all'autonomia scolastica, si rischia di compromettere il quadro unitario di istruzione; se invece è ad essa sostitutiva, rappresenta un evidente attacco al processo di autonomia. Ribadisce conclusivamente la netta contrarietà del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo all'articolo 2, che configura una vera e propria contro-riforma rispetto non solo alla stagione di riforme portata avanti dal centro-sinistra nella scorsa legislatura ma alla stessa evoluzione della scuola italiana conseguita in questi anni grazie all'impegno e all'abnegazione dei suoi operatori.

La senatrice BIANCONI ritira gli emendamenti presentati con l'eccezione dell'emendamento 2.175.

Il senatore BARELLI dà per illustrati gli emendamenti presentati.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra a sua volta i suoi emendamenti, soffermandosi in particolare su quelli concernenti l'obbligo scolastico, l'anticipo dell'età scolare e la quota regionale dei piani di studio.

Quanto ai primi, illustra anzitutto l'emendamento 2.84, sottolineandone l'intento di affiancare al diritto all'istruzione il corrispondente dovere per il cittadino e per lo Stato. L'emendamento 2.102 è invece volto a sancire la durata dell'offerta d'istruzione in dieci anni, al fine di evitare

il rischio che la riforma possa comportare un accorciamento dei tempi d'istruzione, in netta controtendenza rispetto all'Europa.

L'emendamento 2.163 concerne poi, prosegue la senatrice Franco, l'anticipo dell'età scolare, da lei giudicato assolutamente errato, rimarcando del resto i forti contrasti emersi nella stessa maggioranza, nonché la contrarietà manifestata dalle associazioni dei genitori, dagli insegnanti, dagli enti locali e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Si tratta di una norma che rende evidente la casualità ed improvvisazione della riforma, non rispondendo ad alcun disegno pedagogico prudentemente sperimentato. Al contrario, va ribadita l'esigenza che i bambini inizino il ciclo primario a sei anni compiuti, attesa l'importanza non solo delle capacità intellettive ma anche di quelle relazionali, che inducono a ritenere preferibile in questa fascia d'età un apprendimento disinteressato e non funzionale.

Con l'emendamento 2.265 si propone invece di sopprimere la quota dei piani di studio riservata alle regioni, ritenendo che essa nasconda un nuovo e più insidioso centralismo. Pur riconoscendo infatti pienamente il ruolo fondamentale delle regioni, ritiene che esso non debba interferire con l'attività scolastica né, tanto meno, con i programmi, soprattutto se ciò va a danno dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

L'emendamento 2.218 è teso poi a proporre una diversa articolazione dei licei, al fine di evitarne l'ultimo anno isolato; in tale prospettiva, ella suggerisce di prevedere un biennio seguito da un triennio.

Richiama infine l'emendamento 2.47, volto a sostituire la finalità di formazione «spirituale e morale» con quella di formazione «culturale e civica», in coerenza con gli ideali di uno Stato laico anziché etico. Né del resto può rinvenirsi una morale unica, che possa prevalere al punto di essere fatta propria dallo Stato. Al contrario, occorre educare giovani al rispetto delle diverse culture e religioni nonché ai valori di cittadinanza nella comunità locale, nazionale ed europea nel contesto mondiale (emendamento 2.52).

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra quindi gli emendamenti da lui presentati.

L'emendamento 2.143 prevede che l'anticipo dell'ingresso alla scuola dell'infanzia avvenga gradualmente e previa sperimentazione, compatibilmente con la preparazione degli insegnanti e la disponibilità degli enti locali.

L'emendamento 2.197 chiarisce che le nuove tecnologie rappresentano uno degli ambiti di studio del ciclo secondario e ne propone comunque una dizione più vasta, non focalizzata sulle tecnologie attuali.

L'emendamento 2.214 è volto a sanare un'evidente dimenticanza in ordine alla denominazione dei licei musicali che dovrebbe estendersi anche agli studi coreutici.

L'emendamento 2.223, in un'ottica di pari dignità fra istruzione e formazione professionale, prevede che l'ammissione al quinto anno dei licei costituisca titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica e su-

periore, come già previsto all'esito della formazione professionale di durata quadriennale.

Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.238, ritira l'emendamento 2.251 e presenta un nuovo emendamento (2.2000, pubblicato in allegato al presente resoconto), volto a prevedere che i piani di studio siano personalizzati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti esprime quindi il proprio parere sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2. Nel raccomandare l'approvazione di quelli da lui presentati, ritirando peraltro il 2.185 (ritenendo ad esso preferibile il 2.175) e il 2.1001, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.85, 2.88, 2.183 e 2.175. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.31 (identico al 2.32), 2.117, 2.130, 2.133, 2.136, 2.144, 2.146, 2.155, 2.159, 2.168, 2.169, 2.173 (ricordando in proposito l'ordine del giorno n. 100 del senatore Cortiana accolto dal Governo in sede di articolo 1), 2.196, 2.215, 2.221, 2.239, 2.244, 2.245, 2.248, 2.249, 2.254 e 2.260; altrimenti, il parere sarebbe contrario. Invita altresì i presentatori a ritirare o trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 2.123, 2.182 e 2.243. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.191 e 2.192.

Il parere è invece contrario su tutti gli altri emendamenti. Quanto all'emendamento 2.201 precisa che il parere contrario si riferisce alla formulazione attuale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **108<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, del disegno di legge n. 1306, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso, ed è stato espresso il parere sugli stessi da parte del Presidente relatore.

Il sottosegretario Valentina APREA manifesta avviso conforme a quello formulato dal Presidente relatore sugli emendamenti in esame. Per quanto riguarda poi gli emendamenti 2.191 e 2.192, sui quali lo stesso Presidente relatore si era rimesso al rappresentante del Governo, quest'ultimo invita i proponenti a ritirarli.

Il Sottosegretario esprime inoltre il proprio consenso verso l'emendamento 2.2000, presentato dal Presidente relatore, che recepisce opportunamente le sollecitazioni emerse dal dibattito attorno alla tematica dei piani di studio. Ella ritiene infatti che l'evoluzione della scuola italiana, dopo il passaggio dai programmi dettagliatamente predisposti a livello centrale alla progettazione curricolare che ha lasciato spazio all'autonomia scolastica, sia ormai giunta a un punto di maturazione tale da consentire l'adozione di piani di studio personalizzati che tengano conto delle attitudini e dei percorsi individuali.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.500, identici nel contenuto.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice MANIERI che manifesta il proprio consenso nei confronti dei predetti emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 2, nel quale è lecito individuare l'impianto stesso della riforma proposta dal Governo. Le ragioni del voto favorevole si fondano in primo luogo sull'ambiguità dell'articolo in questione sotto il profilo costituzionale. La Carta fondamentale, infatti, fa risalire la responsabilità primaria dell'istruzione alla Repubblica intesa – dopo la riforma del Titolo V della Costituzione medesima – come sistema pubblico costituito dallo Stato e dagli enti territoriali. In particolare, gli articoli 33 e 34 esplicano con chiarezza a chi spetti dettare le norme generali sull'istruzione e istituire le scuole statali per tutti gli ordini e gradi, garantendo ai capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Soffermandosi ancora sull'articolo 33 della Costituzione, ella ritiene poi che la libertà di insegnamento, ivi prevista, non venga rispettata dalla lettera *b*) dell'articolo 2 del disegno di legge, che dispone sia favorita la formazione spirituale e morale. Non è infatti compito dello Stato laico assicurare una formazione spirituale e morale che sia valida in assoluto. Viceversa, questo tipo di formazione ha specificazioni proprie secondo le diverse appartenenze e identità, mentre l'unica formazione che lo Stato può

impartire e che possa risultare condivisibile da tutti è quella incentrata sul rispetto della persona, intesa come soggetto di diritto e quindi titolare di situazioni giuridiche soggettive. Né tale concezione del ruolo dello Stato può essere accusata di amoralità, scetticismo o relativismo etico; al contrario, vi è sotteso un forte spirito etico ispirato alla modernità e pertanto pluralista, multietnico e multiculturale. In altri termini, la previsione in questa sede di una formazione spirituale e morale rappresenta una patente violazione dei principi dello Stato liberale.

Anche per quanto concerne il riferimento al diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 2, ella rileva come solo apparentemente tale disposizione possa essere considerata innovativa. In realtà, la norma in oggetto cancella le risultanze del lungo dibattito tenutosi attorno alla questione dell'elevazione dell'obbligo scolastico, che aveva coinvolto non solo il mondo della scuola, ma anche le forze sociali e produttive, proprio in linea con le trasformazioni socio-economiche avvenute nel Paese.

Infine, la soppressione dell'articolo in esame si giustifica anche dal punto di vista della cosiddetta canalizzazione precoce, che rimette in discussione le convinzioni che sembravano ormai diffuse sulla durata dell'istruzione obbligatoria per un periodo di 10 anni e sull'esigenza di un processo di formazione unitario fino all'età di 15 anni, con ciò contrastando con l'orientamento condiviso a livello europeo di ritenere la fascia generazionale compresa fra i 14 e i 18 anni nevralgica ai fini dello sviluppo educativo e della formazione.

La senatrice ACCIARINI dichiara a sua volta il voto favorevole sugli emendamenti in esame, dal momento che l'articolo 2 afferma una concezione della scuola basata sulla selezione sociale e prende le distanze da un approccio di tipo europeo alle tematiche dell'istruzione. Si disconosce infatti il valore dell'acquisizione delle competenze fondamentali di base che facciano perno su conoscenze teoriche e pratiche e sviluppino nel contempo le attitudini sociali dei singoli.

In proposito, ella ritiene che il Governo abbia preferito adottare la soluzione più facile – e forse in un primo momento più popolare – operando una distinzione fra un sistema scolastico destinato alla formazione della classe dirigente ed un altro rivolto a coloro che intendono inserirsi al più presto nel mondo del lavoro. L'opposizione invece continua a coltivare un progetto più ambizioso e arduo da realizzare, anche perché richiede ampia disponibilità di insegnanti qualificati, ritenendo preferibile un percorso di formazione unitario fino ai 15 anni di età e una specializzazione per indirizzi di studio e professionali nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore.

Il testo del Governo, al contrario, comporta un arretramento anche dal punto di vista dello spirito democratico. In una realtà sociale, infatti, nella quale è più facile laurearsi per i figli dei laureati sarebbe invece opportuno favorire l'avanzamento negli studi secondo le effettive attitudini di ciascuno. Al tempo stesso, una solida formazione di base renderebbe

anche più agevoli le riconversioni professionali e i reinserimenti nel sistema di formazione nel corso della vita.

In senso favorevole agli emendamenti in votazione si esprime anche la senatrice SOLIANI, la quale lamenta anzitutto la mancanza di una effettiva interlocuzione con gli esponenti della maggioranza. Entrando poi nel dettaglio della disciplina introdotta dall'articolo 2, ella osserva che quest'ultimo conferisce al sistema di istruzione e formazione un assetto che rispecchia l'impostazione culturale dell'attuale Governo. Contrariamente ai principi ispiratori della legge n. 30 del 2000, infatti, nel provvedimento governativo non viene evocato in termini adeguati il dovere che la Repubblica ha nei confronti delle giovani generazioni di delineare con sufficiente forza e convinzione un sistema pubblico di istruzione che si ponga in primo luogo l'obiettivo di formare dei cittadini.

Inoltre, i principi e i criteri direttivi esplicitati all'articolo 2 appaiono modesti nella loro portata e non conformi al dinamismo della società italiana e di quella internazionale. Manca fra l'altro un esplicito riferimento ai valori della cittadinanza e dell'appartenenza alla comunità, prevalendo piuttosto una visione dell'apprendimento scolastico totalmente imperniata attorno a un asse individualistico che esula dall'orizzonte della coesione sociale.

La stessa previsione di un ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia e a quella primaria mette a repentaglio l'inclusione sociale e il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità relativi all'istruzione; così come il mancato riferimento all'obbligo scolastico previsto dalla Costituzione pone in secondo piano il dovere della Repubblica di assicurare un servizio scolastico pubblico diffuso su tutto il territorio nazionale. Infine, la rigidità dei cicli, la precocità delle scelte e l'introduzione dei piani di studio completano l'ottica culturale nell'ambito della quale si è mosso il Governo nell'elaborare la sua proposta di riforma, che darebbe vita a una scuola più debole e arrecherebbe danno soprattutto alle aree più svantaggiate del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.500, identici nel contenuto, sono respinti dalla Commissione, come pure, con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 2.4. Gli emendamenti 2.5 e 2.501 vengono invece dichiarati decaduti per assenza dei presentatori, mentre l'emendamento 2.6 è dichiarato inammissibile.

La senatrice ACCIARINI interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.7, rilevando che il voto del Parlamento su un programma di progressiva attuazione della riforma è strumento introdotto dalla legge n. 30 del 2000 che ha dato buona prova di sé, consentendo alle Camere un'ulteriore riflessione – con conseguente votazione – su un provvedimento precedentemente approvato e non la mera espressione di un parere su decreti legislativi delegati predisposti dall'Esecutivo. Ella fra l'altro dichiara di non comprendere la contrarietà del Governo su

una proposta che non si caratterizza in maniera dirompente rispetto all'impianto complessivo del disegno di legge; l'emendamento anzi consentirebbe di porre rimedio alle difficoltà di natura finanziaria che il provvedimento governativo sembra destinato a incontrare in mancanza di un'adeguata copertura, nel senso che l'entrata in vigore della riforma potrebbe essere rinviata ad una fase successiva in cui sia più agevole reperire le necessarie risorse, nel frattempo sottoponendo al Parlamento il programma di attuazione.

Si associa il senatore D'ANDREA, il quale sottolinea che l'emendamento in esame non è alternativo al progetto governativo, intervenendo non nel merito della riforma, bensì sulle procedure di attuazione della stessa al fine di prevedere un ruolo più incisivo del Parlamento. Occorre infatti scongiurare il rischio di un disegno riformatore concepito e imposto unilateralmente, che non tenga conto delle posizioni differenziate esistenti in materia.

Inoltre, come è stato già ricordato, la proposta dell'opposizione offrirebbe una soluzione anche dal punto di vista della copertura finanziaria. Al riguardo, non si comprendono le ragioni per cui il Governo preferisca difendere l'attuale testo come fosse una sorta di manifesto politico, considerando che il rinvio delle questioni finanziarie ai successivi decreti legislativi delegati non ha altra conseguenza di far intervenire la procedura amministrativa che prevede il controllo della Corte dei conti, fra l'altro su disposizioni normative non suffragate dall'autorevole voto del Parlamento. Annuncia conseguentemente il suo voto favorevole.

Dopo che anche il senatore BEVILACQUA ha annunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 2.7 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 2.502 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Ugualmente assenti sono i proponenti degli emendamenti 2.9, 2.8 e 2.503 (identici nel contenuto), che però vengono fatti propri dalla senatrice ACCIARINI, che svolge nel contempo una dichiarazione di voto favorevole. Ella giudica infatti negativamente il ricorso alla formula impersonale, che non consente di individuare il soggetto responsabile della promozione dell'apprendimento e dell'assicurazione a tutti delle pari opportunità in materia di sviluppo culturale. D'altra parte, l'impalcatura dell'articolo 2, elaborata nelle successive lettere, finisce per rendere velleitari anche gli obiettivi posti dalla lettera *a*), in sé condivisibili, per il conseguimento dei quali non sono previsti risorse e strumenti idonei.

Gli emendamenti 2.9, 2.8 e 2.503 (identici nel contenuto) vengono quindi posti ai voti congiuntamente e respinti dalla Commissione.

In assenza dei proponenti, la senatrice SOLIANI fa proprio l'emendamento 2.10, in merito al quale dichiara il proprio voto favorevole, osservando che si tratta di apportare, mediante un'unica variante lessicale, un significativo mutamento all'impianto della disposizione in oggetto. Grazie all'individuazione del soggetto responsabile, infatti, l'apprendimento in tutto l'arco della vita e le pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze non sono rimessi solamente ai singoli individui e alle loro famiglie, ma vedono richiamato il ruolo indispensabile della Repubblica, nella quale debbono comprendersi lo Stato, gli enti territoriali e le istituzioni scolastiche autonome.

La senatrice MANIERI condivide pienamente le osservazioni della senatrice Soliani, ritenendo che la Repubblica abbia il dovere costituzionale di promuovere i diritti di cittadinanza e di favorire le pari opportunità nell'apprendimento scolastico. Ribadire questo concetto appare tanto più importante in tempi di affermazione del federalismo e della devoluzione e di esaltazione delle autonomie locali anche nel settore dell'istruzione. Occorre infatti mantenere fermi e semmai rafforzare i principi ispiratori della comunità statale, pur nella trasformazione in atto.

Il principio di sussidiarietà peraltro non comporta la deresponsabilizzazione del livello istituzionale superiore, a cui spetta rimuovere gli eventuali squilibri territoriali che influiscono negativamente anche riguardo al godimento del diritto all'istruzione. Per tali ragioni ella ritiene che non debba essere disarticolato il carattere nazionale del sistema d'istruzione.

A nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo la senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.10, autentico spartiacque fra concezioni diverse del sistema scolastico. Ella avanza peraltro il sospetto che l'uso del verbo impersonale nella lettera a) dell'articolo 2 nasconda altre finalità che non si ritiene di dover esplicitare. È pertanto indispensabile porre espressamente in capo alla Repubblica, intesa in senso ampio sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione, la responsabilità di promuovere l'apprendimento e assicurare pari opportunità in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 viene respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO fa quindi proprio l'emendamento 2.504, i cui proponenti risultano assenti, e dichiara su di esso il voto favorevole in quanto introduce un richiamo ai compiti dello Stato in materia di istruzione prefigurati dalla Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.504 viene respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore TESSITORE fa proprio l'emendamento 2.13, dichiarando nel contempo il proprio voto favorevole. Egli rileva infatti l'importanza dell'esplicito riferimento ai doveri costituzionali

della Repubblica al fine di ovviare all'anonimato della formula impersonale adottata dal Governo e sottolinea il significativo contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione, testimoniato anche dalla qualità e dall'intensità del dibattito svoltosi su di essi in seno all'Assemblea costituente.

Lamenta infine come la maggioranza respinga indifferentemente sia gli emendamenti alternativi all'impostazione della riforma proposta dal Governo che quelli miranti a modificare in senso migliorativo il testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.13 viene respinto, mentre gli emendamenti 2.14 e 2.12 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La senatrice SOLIANI fa proprio l'emendamento 2.11, il cui proponente risulta assente, dichiarando peraltro il proprio voto favorevole su di esso. Ritene infatti che siano evidenti le implicazioni della norma proposta, che comporta un impegno conseguente della Repubblica sia sul piano degli interventi normativi che su quello del reperimento delle risorse finanziarie, tema su cui il disegno di legge non offre alcuna soluzione valida.

Contrario invece all'emendamento si dichiara il senatore BRIGNONE, in quanto la formulazione proposta implica che vi sia comunque una successiva suddivisione delle funzioni fra i diversi enti competenti dai quali la Repubblica è costituita. Appare pertanto preferibile introdurre la disciplina in materia con un riferimento di tipo impersonale per poi procedere a una specificazione delle competenze.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 viene respinto.

L'emendamento 2.15 viene dichiarato precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 2.10.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI fa proprio l'emendamento 2.16, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TESSITORE, in assenza dei proponenti dell'emendamento 2.17, lo fa proprio e dichiara contestualmente il proprio voto favorevole, evidenziando come il riferimento alla formazione sia utile ad evocare il senso forte dell'apprendimento e dell'educazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.17 viene respinto.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI fa proprio l'emendamento 2.18, e in sede di dichiarazione di voto si esprime in senso favorevole sulla proposta, che mira a garantire la diffusione della cultura durante l'intero arco della vita.

Il senatore BRIGNONE ritiene invece preferibile il riferimento alle pari opportunità già previsto nel testo, piuttosto che il richiamo a un vero e proprio diritto che, come tale, è concetto preesistente che non deve essere affidato a una norma positiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.18 viene respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 2.19 è fatto proprio dalla senatrice MANIERI, la quale dichiara in merito il proprio voto favorevole. La proposta emendativa infatti non stravolge le linee guida del testo governativo e semmai ne rafforza i contenuti richiamando i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Giudica peraltro assai grave la linea di condotta del Governo dinanzi a una riforma così rilevante, per la quale non si è limitato a richiedere la delega legislativa, ma ha persino assunto un atteggiamento contrario a qualsiasi proposta di modifica avanzata dall'opposizione, anche se tendente a richiamare i principi della Costituzione.

Il senatore BRIGNONE si dichiara invece contrario dal momento che il riferimento ai principi costituzionali è già contemplato dal comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore COMPAGNA interviene al fine di precisare che non è intendimento della maggioranza prestare scarsa attenzione alle proposte emendative dell'opposizione, che tuttavia non possono essere poste tutte sullo stesso piano. Avendo pertanto la minoranza criticato, con ferma convinzione, i punti qualificanti dell'articolo in esame, non sembra che l'impianto dello stesso sia ora perfezionabile tramite l'approvazione di emendamenti di minore momento. È del resto inevitabile che i parlamentari di maggioranza si adeguino alle indicazioni politiche impartite dal Governo. Annuncia conseguentemente voto contrario.

Anche il senatore DELOGU si dichiara contrario all'emendamento 2.19, i cui contenuti sono ovvi e ripetitivi, in quanto nessuno potrebbe sostenere che, in caso di reiezione della proposta in esame, i principi costituzionali non verrebbero rispettati. Ritiene pertanto che le proposte dell'opposizione si ispirino solamente ad una logica ostruzionistica.

Al contrario, la senatrice SOLIANI dichiara che voterà a favore dell'emendamento, negando che si tratti di richiami ovvi o inutili. Il rinvio ai principi della Carta fondamentale è infatti di grande rilievo e spessore culturale, dal momento che non sempre è consentito esplicitare i singoli diritti riferibili all'espressione che qui si intende introdurre. Allo stesso modo occorre interpretare attentamente il rinvio alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che si traduce nell'affermazione del diritto all'istruzione per tutta la vita e per tutti gli individui, qualunque sia la loro appartenenza etnica.

Quanto alle osservazioni avanzate circa l'andamento dei lavori, ella sottolinea che – dopo l'approvazione della legge – il Parlamento non avrà più l'occasione di intervenire incisivamente sulla riforma scolastica, per cui il tempo impiegato dall'opposizione è comunque esiguo se confrontato alla delicatezza delle scelte in campo; in proposito, risulta semmai confermato il rammarico per l'ampio dibattito che avrebbe dovuto svolgersi anche con l'intervento del Ministro.

La senatrice ACCIARINI pone in evidenza la linea strategica seguita dall'opposizione, che ha operato una distinzione fra gli emendamenti alternativi all'impostazione governativa e quelli semplicemente migliorativi della qualità del testo. Osserva inoltre che il riferimento ai principi costituzionali contenuto nell'articolo 1 attiene a un differente contesto, riguardando in particolare il rispetto dei principi che sono alla base della delegazione legislativa. L'emendamento in esame collega invece i principi della Costituzione alle pari opportunità di sviluppo culturale. In tal senso, il richiamo alle disposizioni costituzionali attiene, oltre che agli articoli 33 e 34, anche all'uguaglianza formale e sostanziale tutelata dall'articolo 3 e al significato di Repubblica inteso sulla base del Titolo V così come revisionato.

Esprime quindi preoccupazione per il modo in cui il legislatore ordinario si va allontanando dalle previsioni dell'articolo 33 della Costituzione riguardo agli esami di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, sì da far ritenere opportuno e non superfluo il rinvio ai principi costituzionali che favorisce una più chiara interpretazione del testo per coloro che dovranno poi applicarne le disposizioni.

Convintamente favorevole all'emendamento 2.19 è anche il senatore BETTA, che ritiene assolutamente pertinente il richiamo in esso contenuto nel momento in cui ci si accinge a riformare il sistema scolastico. Afferma quindi di dissentire dalle argomentazioni addotte dal senatore Brignone per motivare il voto contrario sull'emendamento in oggetto.

Respinge poi l'accusa rivolta all'opposizione di adottare una tattica ostruzionistica e dichiara piuttosto di non condividere né la totale chiusura del Governo rispetto alle proposte dell'opposizione, né una concezione eccessivamente rigida del rapporto fra il Governo stesso e la sua maggioranza. In proposito, ritiene invece confortante l'esempio fornito dal dibattito in Assemblea sulla politica comunitaria, nel corso del quale il Governo, nella persona del ministro Buttiglione, si è dimostrato aperto al confronto con le opposizioni.

Con distinte e successive votazioni, vengono quindi respinti sia l'emendamento 2.19, sia gli emendamenti 2.20, 2.21 e 2.22 che, in assenza dei proponenti, erano stati fatti propri dalla senatrice ACCIARINI.

Registrandosi anche nei confronti dell'emendamento 2.23 l'assenza dei proponenti, il senatore TESSITORE lo fa proprio e dichiara di votare

a favore su di esso, atteso che si propone di concretizzare le scelte personali, conferendo loro una dimensione oggettiva e coerente, al fine di esaltare l'etica della responsabilità propria dei diritti di cittadinanza.

Rispondendo poi ad alcune osservazioni dei senatori della maggioranza, egli afferma che la difesa dei valori non può mai essere ovvia e nessuna discussione può essere ritenuta superflua. Il richiamo dei principi costituzionali rappresenta al contrario un dovere di fronte a un testo normativo destinato alla vasta platea degli operatori della scuola. Va semmai stigmatizzato l'atteggiamento del Governo contrario ad accogliere qualsiasi proposta emendativa dell'opposizione.

In senso favorevole all'emendamento si esprime anche la senatrice SOLIANI, la quale ricorda come il disegno di legge non faccia mai espressa menzione dei diritti di cittadinanza; eppure è in tali diritti che va individuata la vera finalità del sistema scolastico, che si rivolge alla formazione delle persone intese come soggetti di vita politica e sociale. Da questo punto di vista, pensando alla importante stagione di trasformazioni che sta vivendo il Paese e anche con riferimento all'odierno messaggio sul diritto all'informazione rivolto dal Capo dello Stato alle Camere, il dibattito che si sta svolgendo in Commissione appare ancora una volta povero ed inadeguato, sviluppandosi in assenza del Ministro e nel silenzio dei mezzi di informazione.

Sottolinea infine la rilevanza di un'educazione diretta all'esercizio dei diritti di cittadinanza, che ritiene fondamentali per la formazione delle coscienze in tempi in cui vi è un consistente rischio di appiattimento delle stesse.

Posto ai voti, l'emendamento 2.23 viene respinto così come – con separata votazione – l'emendamento 2.24, fatto proprio in assenza del proponente dalla senatrice ACCIARINI.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.25.

La senatrice ACCIARINI dichiara, in assenza dei proponenti, di fare propri tutti gli emendamenti a firma dei senatori Cortiana, Pagliarulo ed altri, Malabarba ed altri.

Il senatore TESSITORE dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 2.26, connesso al precedente 2.23, manifestando meraviglia per la scelta del Governo e della sua maggioranza di non accogliere una proposta fortemente in linea con una concezione liberale della scuola.

Posto ai voti, l'emendamento 2.26 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32 e 2.33.

Sull'emendamento 2.34 (identico al 2.35 e al 2.505), esprime il voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO, la quale manifesta netta contrarietà all'impostazione della lettera b) del comma 1, laddove richiama le finalità di formazione spirituale e morale e di sviluppo della coscienza di appartenenza alla civiltà europea, termine quest'ultimo cui preferirebbe quello di «cultura».

L'emendamento 2.34 (identico al 2.35 e al 2.505), posto ai voti, risulta respinto. Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.36, 2.37 e 2.38.

Sull'emendamento 2.39 dichiara il proprio voto favorevole la senatrice SOLIANI, la quale raccomanda la sostituzione della lettera b) del comma 1 del testo del Governo, a suo avviso eccessivamente generica e priva di riferimenti ai valori di attualità nel dibattito politico sull'istruzione, con un testo assai più pregno di richiami, fra cui ricorda quelli al riconoscimento delle diversità, all'etica della condivisione, alla partecipazione democratica.

Anche il senatore TESSITORE dichiara il suo convinto voto favorevole all'emendamento, che richiama a suo avviso i caratteri propri di una società aperta. Né ritiene che ciò sia in contraddizione con la sua non opposizione al riferimento alla formazione spirituale e morale, che egli legge come rinvio all'etica individuale e non certo allo spiritualismo. Si tratta infatti di corrispondere ad una esigenza di specificità che la lettera b), nel testo attuale, non soddisfa.

L'emendamento 2.39, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice ACCIARINI dichiara poi il suo voto favorevole all'emendamento 2.506, lamentando che l'orizzonte dell'attuale lettera b) del comma 1 sia eccessivamente angusto rispetto alla società contemporanea e alla sua evoluzione, atteso che proprio la dimensione di maggiore confronto in cui vivono i giovani di oggi induce alla percezione profonda delle rispettive individualità. Il compito di educare al rispetto delle differenze ed alla reciproca tolleranza è del resto connaturato nel tempo alla scuola ed in tal senso ella richiama l'esperienza del professor Augusto Monti, pronto anche al sacrificio personale per la difesa dei valori di eguaglianza delle idee e di reciproco rispetto.

Il senatore COMPAGNA dichiara invece il suo voto contrario, manifestando avversione per il carattere valoriale dell'emendamento. L'articolo 2, il cui scopo principale è del resto la distinzione fra istruzione e formazione professionale, è infatti a suo giudizio già eccessivamente permeato di panpedagogismo, sì che eventuali correzioni emendative non potrebbero che peggiorarlo. Raccomanda pertanto l'elaborazione di testi legislativi poco valoriali, che affidino invece alla società aperta il compito di far sca-

turare i valori di riferimento. Il periodo più difficile la scuola lo ha del resto attraversato quando ha dovuto affrontare la sfida di una convivenza democratica fra diverse ideologie.

Il senatore BRIGNONE riconosce all'emendamento uno spessore politico non irrilevante, che rispetta ma non condivide. Dichiarò infatti il suo voto contrario affermando che il rispetto delle diverse culture non può a suo giudizio prescindere dalla prevalente tradizione cristiana del nostro Paese.

La senatrice SOLIANI registra con soddisfazione i richiami alla coscienza critica, all'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione democratica, alla consapevolezza di vivere in una società sempre più multietnica e multiculturale. Pur convenendo sulla possibilità di calibrare diversamente tali riferimenti, ritiene infatti indispensabile che essi siano posti fra i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi. Ciò al fine di creare un terreno comune all'interno del quale articolare le diverse opzioni, fra cui la distinzione fra istruzione e formazione professionale.

Né vale il richiamo alla prevalente tradizione cristiana del Paese, rivendicato dal senatore Brignone, atteso che nell'era della globalizzazione questa opzione non può più guidare la convivenza. Occorre al contrario accettare la sfida ed enunciare i principi essenziali della comunità democratica, rifiutando un'impostazione eccessivamente pragmatica e tecnico-economica, destinata all'insuccesso in quanto incapace di reggere il confronto con la società contemporanea.

La senatrice MANIERI dichiara di ritrovarsi nelle considerazioni del senatore Compagna, valutando negativamente la ridondanza di richiami valoriali dell'emendamento in esame e di quelli successivi. È del resto il testo della lettera b) come proposta dal Governo ad introdurre il richiamo alla formazione spirituale e morale ed a caricare conseguentemente di ideologia il dibattito. Si esprime comunque in senso contrario all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.506 risulta respinto, così come – con separata votazione – il 2.40.

Il senatore TESSITORE, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.41, nega che questo, come i precedenti, abbia senso valoriale nel senso dello Stato neutro, che riporterebbe il dibattito alla preistoria civile e culturale. Egli ribadisce quindi che il suo precedente richiamo alla società aperta fosse nel solco della tradizione liberale, da intendersi nel senso di «libertà di» e non «libertà da». Ritiene del resto indispensabile che i testi legislativi non si limitino agli aspetti formali ma si carichino anche di contenuti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.45, che peraltro è fatto proprio dal senatore BETTA il quale coglie l'occasione per dichiarare il suo voto favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.45 (previa dichiarazione di astensione del senatore BRIGNONE), 2.46, 2.47 e 2.48.

La senatrice ACCIARINI, riprendendo le considerazioni del senatore Compagna in ordine all'emendamento 2.506, osserva che da esse avrebbe dovuto scaturire la soppressione della lettera b), come del resto proposto sia pure senza successo dalla sua parte politica. Tramontata dunque l'ipotesi di sopprimere l'intera lettera, occorre tentare quanto meno di migliorarne la formulazione all'interno di una logica che, ribadisce, le appare molto angusta. Né può affermarsi che lo scopo dell'articolo 2 sia solo quello di distinguere fra istruzione e formazione professionale.

Rinnovando quindi il richiamo alla lezione del professor Monti, quale esempio di convinta testimonianza dei valori di reciproco rispetto delle idee, annuncia il voto favorevole all'emendamento 2.49.

Anche il senatore D'ANDREA si esprime favorevolmente all'emendamento 2.49 in quanto esso, anziché sostituire la lettera b), si propone di integrarla con il richiamo a due Carte di grande rilievo (la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), nonché a due valori di altrettanta spessore (il rispetto delle identità e la solidarietà). Si dichiara altresì fortemente contrario alla neutralità ed indifferenza della scuola rispetto ai valori.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.49, 2.50, e 2.51.

Sull'emendamento 2.52 annuncia il voto favorevole la senatrice SOLIANI, la quale ribadisce l'importanza di sviluppare la coscienza della cittadinanza, anche nel contesto mondiale, incardinando la personalità dello studente nella dimensione della comunità.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.58 (identico al 2.59 e al 2.507) risultano respinti.

Sull'emendamento 2.60 dichiara il voto favorevole la senatrice ACCIARINI, la quale si chiede come il previsto diritto all'istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età si coordini con l'attuale obbligo scolastico di durata novennale e con l'obbligo formativo fino al diciottesimo

simo anno di età. La dizione farraginoso della lettera *c*) nel testo del Governo adombra infatti il rischio di una diversa durata dell'obbligo (scaduto a diritto) a seconda del percorso prescelto. Inoltre, la previsione di un'attuazione graduale del predetto diritto-dovere, correlativamente alla definizione del piano di interventi finanziari di incerta copertura, fa temere che si possa tornare ad un obbligo scolastico della durata di otto anni, peraltro coerente con la precoce canalizzazione dei percorsi formativi al tredicesimo anno di età. L'emendamento 2.60 propone invece un'estensione dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno di età e dell'obbligo formativo per tredici anni, comprendendo l'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.508, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.509, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.510, 2.74, 2.75, 2.76, 2.68, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83 e 2.84 risultano respinti.

L'emendamento 2.85 è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.86 e 2.87, mentre approva il 2.88.

Sull'emendamento 2.89, la senatrice SOLIANI dichiara il proprio voto favorevole, atteso il suo intento di tutela nei confronti degli alunni disabili per i quali esso tenta di creare le condizioni necessarie per un apprendimento individualizzato. In tal senso, riveste particolare importanza la formazione degli insegnanti, non solo di sostegno ma anche curricolari. Ella sollecita conseguentemente l'investimento di adeguate risorse al fine di realizzare un'integrazione effettiva.

Si associa la senatrice ACCIARINI la quale ricorda come la legge n. 104 del 1992 abbia rappresentato un'acquisizione assai avanzata, comportando una sfida reale alla democrazia. Pur riconoscendo che l'emendamento contiene norme di dettaglio assai analitiche, ribadisce l'esigenza di affrontare legislativamente la materia anche a fronte delle recenti riduzioni del personale di sostegno.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95 e 2.96 risultano respinti.

Sull'emendamento 2.97 dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce l'esigenza di assicurare a tutti dieci anni di istruzione obbligatoria quale base comune per affrontare la successiva diversificazione dei percorsi formativi.

Posto ai voti, l'emendamento 2.97 viene respinto.

Il senatore D'ANDREA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.98, ritenendo inadeguato che all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sia data attuazione ricorrendo ad atti di normazione secondaria. Si esprime altresì in senso contrario – sollevando circostanziati dubbi di costituzionalità – ad una ridefinizione dell'obbligo scolastico, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, ad opera di una legge ordinaria, la cui applicazione è peraltro prevista in termini di gradualità. Si dichiara infine contrario alla sostituzione del concetto di «obbligo» con quello di «diritto» e preannuncia fin d'ora il proprio voto favorevole anche sugli emendamenti 2.100 e 2.101.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.98, 2.99, 2.102, 2.103 e 2.100 (identico al 2.101) risultano respinti.

La senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.104 che, reintroducendo il concetto di «obbligo» ed eliminando il riferimento alla gradualità dell'attuazione, appare di particolare rilievo anche alla luce del parere della Commissione bilancio, che adombra la possibilità di modificare la platea dei possibili destinatari di norme di legge a secondo delle disponibilità di bilancio.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.104, 2.105 e 2.106 risultano respinti.

Sull'emendamento 2.107 dichiara il voto favorevole il senatore TESSITORE, il quale auspica che l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione sia rimessa ad iniziative legislative anziché a strumenti di legislazione delegata, onde fugare il timore di forzature extraparlamentari cui indurrebbe invece a credere il comportamento del ministro Moratti, presente in Parlamento solo in occasioni straordinarie.

Posto ai voti, l'emendamento 2.107 viene respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già previste per la corrente settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1626, recante conversione in legge del decreto-legge n. 138, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché con la petizione n. 349, da abbinare ai disegni di legge nn. 1251 e 1306 concernenti la riforma scolastica.

Prende atto la Commissione

*La seduta termina alle ore 0,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

### Art. 2.

#### **2.2000**

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «i piani di studio» inserire la seguente: «personalizzati».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**108<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri e per le comunicazioni Baldini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1463-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore CICOLANI, illustra brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo sottolineando che si tratta di revisioni del testo di carattere formale per un verso e per altro legate ad una maggiore elasticità che il Governo potrebbe avere nella successiva emanazione degli atti amministrativi finalizzati ad ulteriori interventi che dovessero essere ritenuti necessari in sede comunitaria nei confronti della copertura assicurativa delle imprese di trasporto aereo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI esprime qualche preoccupazione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati anche perché l'aver cambiato il soggetto di riferimento da «Commissione europea» a «organismi comunitari» abbassa il livello di garanzia di interventi che, come è noto, possono avere effetti distorsivi del mercato. La seconda modifica lascia ancor più perplessi in quanto è stato soppresso in relazione ai futuri atti del Governo il riferimento al metodo e alle condizioni con le quali il provvedimento è

stato reiterato fino ad oggi. Ritiene pertanto che sarebbe stato preferibile mantenere il testo approvato dal Senato.

Il senatore VERALDI, dopo aver ricordato le riflessioni già svolte in prima lettura, dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Donati ma ritiene di dover procedere all'approvazione del provvedimento in quanto, comunque, la questione è definita in sede comunitaria.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CICOLANI, replica brevemente ritenendo più condivisibile la prima obiezione avanzata dalla senatrice Donati piuttosto che la seconda in quanto si tratta, in quest'ultimo caso, di rendere più agevole il lavoro del Governo ma in un quadro definito in sede comunitaria.

Interviene quindi il sottosegretario SOSPIRI che sottolinea ancora una volta come tutta la questione del provvedimento in esame sia nata in attuazione di indirizzi europei e come la griglia di operatività del Governo sia limitata dalla necessaria conformità agli atti comunitari.

Ribadendo le preoccupazioni espresse nel dibattito, la senatrice DONATI annuncia la propria astensione ricordando che gli atti successivi al disegno di legge in esame, essendo atti amministrativi, non saranno sottoposti ad alcun controllo parlamentare.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in titolo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma, 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 luglio scorso.

La senatrice DONATI chiede anzitutto di sapere qual è il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere dato che ancora una volta, come nello schema del decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge obiettivo, vi è anche quello elaborato secondo le modifiche proposte dalla Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali ed un parere favorevole su una serie di questioni del Ministro delle comunicazioni.

A tale riguardo il presidente GRILLO fa presente che, come anche nel caso ricordato dalla senatrice Donati, il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere è quello approvato dal Consiglio dei ministri. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore CHIRILLI sottolinea che il provvedimento definisce un quadro normativo nuovo ed efficace per la celere realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni da parte dei privati titolari di licenze individuali. Nel contempo il decreto razionalizza le procedure autorizzative ed assicura la tutela dell'ambiente e della salute. Sullo schema si sono espressi la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI e l'UPI con pareri, motivazioni e modifiche e integrazioni in parte anche condivise dal Ministero delle comunicazioni. Se lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ambiente e la regione di tutela della salute in ordine alle emissioni elettromagnetiche, ai Comuni residuano le competenze regolamentari ed autorizzatorie. Ma questo non significa e non può significare addossare ai Comuni compiti non propri qual è quello che l'articolo 3, comma 1, riversa in capo agli enti locali attribuendo loro il compito dell'accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di emissione che nel testo andrebbe corretta in esposizione; compiti che invece vanno attribuiti all'ARPA o alla AUSL cui i progetti devono essere trasmessi per i pareri. È generalmente condivisibile la soppressione del comma 3 dell'articolo 3 in quanto non possono gravare sui Comuni e sui loro bilanci gli incentivi per gli operatori che installano o modificano gli impianti esistenti per conformarli agli obiettivi di qualità. Questo compito è dello Stato e pertanto questo comma andrebbe soppresso. Dovrebbe poi essere chiarito a chi spetta il compito di raccogliere i pareri sulle istanze. Perché, se come il decreto sembra prevedere, spetta all'ente locale richiedere i pareri agli enti interessati (con i termini imprecisati per le risposte) non si comprende davvero come può il responsabile del procedimento in caso di motivato dissenso indire la conferenza dei servizi entro quindici giorni dalla istanza (articolo 4, comma 4); quindi ha ragione il WWF a richiedere che i quindici giorni decorrano dal ricevimento del motivato dissenso. Né plausibile è l'obbligo previsto sempre dall'articolo 4, comma 4, della convocazione della conferenza dei servizi nel caso di documentazione non idonea ad attestare la conformità del progetto ai limiti di emissione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità; perché in questo caso la domanda andrebbe da subito rigettata: e quindi è da eliminare questa previsione. Al comma 6 dell'articolo 4 va poi ristretto il ricorso alla decisione del Consiglio dei ministri solo ai casi in cui il dissenso da parte della regione o di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico sia accompagnato da un parere favorevole della conferenza dei servizi perché, in caso di concomitante parere sfavorevole della conferenza dei servizi, la domanda andrebbe direttamente rigettata (la norma prevede invece che in caso di dissenso congiunto della Conferenza dei servizi e di un ente preposto alla tutela viene comunque investito per il parere il Consiglio dei ministri). Dichiara poi di condividere l'articolo 4,

comma 2, che per gli impianti di potenza inferiore a 7 watt sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività purchè sia chiarito che detta potenza sia intesa quale somma delle potenze applicate ai singoli sistemi radianti in quel sito; restando pure inteso che la precedenza, in caso di pluralità di domande, va a quelle presentate da più operatori «congiuntamente». In ordine all'articolo 5 condivide il silenzio – assenso maturato entro un termine dall'istanza purchè questo sia congruo – e qui più compatibile con i numerosi pareri appare il termine dei novanta giorni anziché sessanta – ma specificando che il termine decorre dalla data della domanda fatta eccezione per il motivato dissenso della regione o di un ente preposto alla tutela che determina la richiesta di parere del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 comma 6 (caso questo che comunque richiede la sospensione dei termini per la formazione del silenzio – assenso). L'articolo 6 ripercorre anche per le autorizzazioni per le opere civili, l'*iter* ed i termini previsti per l'installazione delle infrastrutture, ma anche qui va precisato, al comma 5 dell'articolo 6, che la decisione va rimessa al Consiglio dei ministri solo nel caso che il motivato dissenso degli organi preposti alla tutela avviene «a fronte di una decisione positiva assunta dalla maggioranza della conferenza dei servizi». Ed ancora sull'articolo 6, comma 8, è apparente la minore importanza degli scavi di lunghezza inferiore a 100 metri o degli attraversamenti stradali. Riterrebbe opportuno trattare queste autorizzazioni come le rimanenti. Condivide, al comma 2 dell'articolo 6, la possibilità per gli altri operatori, che sono venuti a conoscenza grazie al preventivo inserimento del progetto in un archivio telematico (ma è giusta l'osservazione che l'archivio sia centralizzato presso il Ministero delle comunicazioni), di accedere alla coubicazione delle infrastrutture cittadine all'interno dei centri abitati purchè l'inserimento nell'archivio sia presupposto per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi. Rimane tuttavia il comma 2 dell'articolo 6 privo di misure disincentivanti, per il primo richiedente, in disaccordo con gli altri operatori per la coubicazione. Una contraddizione rileva infine nel comma 4 dell'articolo 8 laddove è previsto l'obbligo per i comuni di rendere semestralmente noto il programma di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade; infatti il «collegato infrastrutturale» esonera gli enti locali dalla programmazione dei lavori inferiori a 100.000 euro e non si comprende infine perché la pubblicità dovrebbe essere a carico dei bilanci comunali.

Il senatore Paolo BRUTTI ritiene che il richiamo della senatrice Donati prima dell'inizio della discussione generale debba essere più attentamente considerato: infatti, per esempio, l'articolo 2 del testo approvato dal Consiglio dei ministri appare senz'altro preferibile rispetto a quello elaborato dalla Conferenza unificata Stato – Regioni ed enti locali, una più precisa opinione del Governo sarebbe pertanto indispensabile. Appare poi discutibile la questione di ritenere opere di urbanizzazione primaria alcune di quelle previste dal provvedimento in titolo, con costi molto alti per gli enti locali, che poi però rimangono di proprietà degli operatori. È evidente che la norma non funziona. Forti perplessità esprime anche sull'ar-

ticolo 3 riguardo al quale non è pensabile di sottrarre ai comuni una potestà regolamentare che questi soggetti hanno sempre avuto sulla salute pubblica. Chiede quindi di sapere perché, per esempio, non prevedere esplicitamente che si debbano allocare alcuni di questi impianti con forti emissioni elettromagnetiche fuori da quelli definiti «siti sensibili» dove normalmente invece questi impianti vengono allocati. Ritiene inoltre molto pericolosa la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 3 che comporta il rischio della moltiplicazione degli interventi. Inoltre, anche la parte relativa agli incentivi che i comuni dovrebbero dare agli operatori che decidono di rendere più «ecologici» gli impianti è molto discutibile dal momento che non prevede alcun fondo trasferito agli enti locali, che peraltro dovrebbero mantenere la tutela dei beni ambientali e artistici dei loro territori con potere di decidere l'allocazione degli impianti. Esprime inoltre critiche severe anche in relazione all'articolo 4 che, rispetto a quelle già esistenti di edificazione, prevede una ulteriore nuova procedura che certamente non semplifica l'operato degli enti locali. Sul comma 4 di questo articolo si dichiara poi d'accordo con le osservazioni critiche avanzate dal senatore Chirilli ed infine esprime un giudizio negativo sugli articoli 6 e 7 riguardo ai quali, ancora una volta, richiama quanto detto dal senatore Chirilli. In conclusione, ritiene che le norme previste dal provvedimento non funzionino in alcun modo e rischino di aprire la strada a posizioni monopolistiche.

La senatrice DONATI, anzitutto, sottolinea come il provvedimento si collochi fuori dall'ambito delle deleghe previste dalla legge n. 443 del 2001. Se il provvedimento fosse davvero inserito all'interno di questa legge le procedure, infatti, dovrebbero essere quelle ivi contenute. È vero che la delibera CIPE prevede che anche nel settore delle comunicazioni vi siano delle opere di preminente interesse nazionale ma non contiene nessuno elenco di queste opere e in aggiunta il provvedimento capovolge quell'ottica definendo tutta la materia strategica al di fuori della definizione delle opere. Questo aspetto, che rappresenta il punto dolente di tutto lo schema, darà senz'altro luogo ad un'enorme quantità di contenzioso. Richiama infatti tutti quanti sui principi che hanno guidato l'approvazione della cosiddetta legge obiettivo nella quale si decidono prima le opere strategiche e poi le priorità. Dichiaro inoltre di condividere le osservazioni critiche sia del senatore Chirilli che del senatore Paolo Brutti e segnala che, per l'allocazione delle opere, soprattutto per quelle di telecomunicazione, appare assolutamente necessario applicare il principio di precauzione al fine di escludere esplicitamente le cosiddette zone sensibili. Esprime quindi forti perplessità sull'articolo 3 riguardo al ruolo dei comuni per i quali nulla è previsto in termini di incentivi ma che invece dovrebbero incentivare la costruzione delle reti. Ritiene infine del tutto inattuabile la norma contenuta nell'articolo 4, comma 6 che prevede come ultima istanza quella della Presidenza del Consiglio. Infine, sottolinea l'incongruenza di una norma come quella contenuta nell'articolo 10 che, elaborata da una maggioranza che si chiama Casa delle Libertà, pone limiti

al diritto di proprietà. Invita infine a chiedere l'abrogazione dell'articolo 11 che abroga a sua volta una norma concernente la compatibilità delle allocazioni di cavi elettrici e simili in relazione ai rischi da elettromagnetismo. Richiama quindi la necessità che, anche per la costruzione dei cavidotti e degli impianti di telecomunicazioni sia applicata la valutazione di impatto ambientale e che anche in questo settore siano mantenuti elementi di concorrenza del mercato. Se le osservazioni fin qui avanzate non saranno recepite nel parere del Relatore, preannuncia sin d'ora la presentazione di un parere alternativo.

Il relatore GRILLO fa presente che, certamente, la legge n. 443 del 2001 prevede un percorso molto preciso ma che in questo caso appare difficilmente perseguibile in quanto si tratta di costruzione di reti.

Il sottosegretario BALDINI chiarisce che il provvedimento in esame si colloca perfettamente nelle previsioni del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e che la delibera CIPE del dicembre 2001 ha individuato tra le opere strategiche le reti UMTS, la larga banda e il digitale terrestre.

Il senatore MENARDI sottolinea a sua volta che è molto difficile individuare la singola tratta di una rete complessa come quella di telecomunicazione e che la strategicità di questo settore sta sostanzialmente nelle licenze. Il problema, pertanto, è quello di trovare sistemi che semplifichino le modalità di installazione degli impianti e delle reti. Il CIPE non poteva fare nulla di più di quanto abbia fatto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ*

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1626 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001. Avverte inoltre che l'orario di inizio della seduta già convocata giovedì 25 luglio 2002 alle ore 9 è anticipato alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**88<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123)**(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BETTAMIO illustra lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è finalizzato ad attuare la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La legge comunitaria per il 2001 contiene, all'articolo 26, la norma di delega, motivata dall'esigenza di contrastare i ritardi di pagamento «che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno». Sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dallo stesso articolo 26, lo schema di decreto legislativo, all'articolo 4, prevede che gli interessi moratori decorrano automaticamente, in caso di mancato pagamento, a partire dal giorno di scadenza. Il termine può essere stabilito dalle parti, ma in caso di non previsione è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, di richiesta di pagamento o di ricevimento delle merci. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*) della direttiva, viene quindi fatto salvo il principio della pattuizione tra le parti in ordine alla data di scadenza per il pagamento e il termine legale interviene solo in mancanza di accordo. All'articolo 5, sempre salvo diverso accordo fra le parti, il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di sette punti percentuali. Anche ciò è in linea con quanto stabilito dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*)). L'articolo 7 stabilisce

che l'accordo sulla data del pagamento è nullo se risulti gravemente iniquo per il creditore: ciò in base alla prassi commerciale, alla natura della merce, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi. Viene riconosciuta alle associazioni di categoria degli imprenditori la legittimazione ad agire, a tutela degli interessi collettivi, per chiedere l'accertamento giudiziario dell'eccessiva onerosità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento (articolo 8). All'articolo 9 sono previste modifiche al codice di procedura civile finalizzate a facilitare le notificazioni nei paesi dell'Unione europea. L'articolo 10 introduce modifiche alla legge n. 192 del 1998 sulla subfornitura coordinando, come richiesto dalla legge di delega, le disposizioni sugli interessi moratori sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Occorre precisare che la direttiva, all'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce anche che per talune categorie di contratti, definite dal legislatore nazionale, il termine di pagamento possa essere elevato fino a 60 giorni, nel caso in cui tale termine sia considerato inderogabile per le parti o che sia stabilito un tasso di interesse, anch'esso inderogabile, sensibilmente superiore a quello legale.

Propone di formulare parere favorevole sullo schema di provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE riferisce sul provvedimento, in titolo, che intende risolvere in via transitoria, in attesa che venga adottato uno specifico regolamento, i problemi di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive che sono sorti in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'accorpamento in tale organo delle competenze dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, nonché il trasferimento di funzioni precedentemente esercitate dai Ministeri del lavoro e del tesoro, infatti, rendono opportuna un'integrazione del contingente di personale attualmente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive. Si tratta di novantadue unità, corrispondenti alla dotazione prevista dal D.P.R. n. 455 del 2000 per gli uffici del Ministro dell'industria, e che, secondo la relazione introduttiva allo schema in esame, sono insufficienti per gestire la mole di lavoro derivante dal nuovo assetto istituzionale.

L'articolo 1 dello schema, pertanto, propone di integrare tale personale con le sessantotto unità che, in base alla legislazione vigente, risultano tuttora assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, pur essendo stato tale organo soppresso con l'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del Governo. Del resto, per quanto riguarda il personale del Vice Ministro con delega per il commercio con l'estero, il problema è stato affrontato, in via generale e in attesa dell'adeguamento della normativa relativa alle singole amministrazioni, dalla legge n. 137 del 6 luglio scorso, in cui si precisa che ai Vice Ministri è riservato un contingente di personale che in parte si intende ricompreso in quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di riferimento.

L'accorpamento di personale proposto dallo schema in esame non comporta maggiori oneri per il bilancio, riferendosi a spese già incluse nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. L'articolo 2, tuttavia, per assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, introduce un meccanismo di compensazione in base al quale all'eventuale maggior onere derivante dall'aumento del personale degli uffici di diretta collaborazione dovrà corrispondere il congelamento di un numero di incarichi dirigenziali equivalente dal punto di vista finanziario. Propone di formulare parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142. Esame e rinvio)

Il senatore IERVOLINO illustra lo schema di decreto legislativo in esame, osservando che esso contiene norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ed è adottato in base all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 il quale delega appunto il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento ed il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi. La stessa legge n. 142 fissa, quali principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega la revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, la vigilanza da esercitare mediante la revisione cooperativa, la verifica della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, la conferma dei compiti attribuiti alle associazioni nazionali di rappresentanza, l'utilizzazione dello strumento delle ispezioni straordinarie, l'adeguamento dei parametri previsti dalla legge vigente per l'obbligo di certificazione dei bilanci, la definizione delle funzioni dell'addetto alla revisione delle cooperative, il superamento di eventuali sovrapposizioni e duplicazioni tra i vari compiti di vigilanza, la congruità tra controlli e en-

tività delle agevolazioni e l'istituzione dell'albo nazionale delle società cooperative. In particolare, per ciò che concerne la revisione cooperativa, la stessa legge delega precisa che essa è finalizzata a fornire agli amministratori e ai dipendenti delle società cooperative consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa e a verificare la natura mutualistica delle società cooperative.

Lo schema in esame costituisce una risposta soddisfacente alle esigenze di chiarezza e coerenza normativa che erano state alla base dell'approvazione della norma di delega. Esso dà luogo ad un sistema equilibrato che tiene conto della opportunità di valorizzare un unico soggetto quale autorità di vigilanza, superando le duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. Al tempo stesso, viene riconosciuta la funzione rilevante delle Associazioni che possono contribuire in modo decisivo al funzionamento integrato delle procedure previste. Viene semplificato e chiarito, infine, l'oggetto della vigilanza, che deve essere imperniata soprattutto sull'autentica natura mutualistica degli enti cooperativi, nonché, naturalmente, sulla corretta gestione amministrativa e contabile.

Propone, quindi, di formulare talune osservazioni volte a sollecitare modifiche al testo proposto dal Governo. In particolare, all'articolo 2, comma 2, andrebbero sopprresse le parole «per gli enti cooperativi che beneficiano delle agevolazioni fiscali o di altra natura» e aggiunte in fine le altre «fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali» e al comma 8, lettera *a*) andrebbero aggiunte le parole «indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo». All'articolo 5, comma 1, andrebbero aggiunte le parole «sulla base di uno schema tipo previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3» e al comma 5, dopo le parole «trasmette il verbale di revisione» inserire le altre «per il tramite dell'associazione in caso di enti cooperativi aderenti o eseguite in convenzione». All'articolo 7, comma 9, andrebbe aggiunto un comma finalizzato a precisare che l'attività di revisione degli enti cooperativi non si intende di carattere commerciale. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*) le parole «ed interrogare» dovrebbero essere sostituite dalle altre «e di ascoltare». All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole «può adottare» occorrerebbe aggiungere le altre «previo parere della Commissione centrale per gli enti cooperativi» e al comma 2 la stessa formula dovrebbe essere inserita dopo le parole «sono cancellati». All'articolo 13 occorrerebbe aggiungere un comma per specificare che i componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, rimangono in carica fino al termine del mandato. L'articolo 14, infine, dovrebbe essere sostituito con un nuovo testo del seguente tenore: «1. Gli enti cooperativi devono versare, con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in relazione all'ammontare delle vendite e delle prestazioni, un contributo biennale per le spese relative alle revisioni cooperative, nella misura e con le modalità che saranno stabilite, all'inizio di ogni biennio, con apposito decreto; 2. Gli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza,

tutela e revisione del movimento cooperativo, versano il tale contributo alla rispettiva associazione, gli altri versano i contributi stessi al Ministero. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza, si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato; 3. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, gli enti cooperativi possono essere cancellati dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui al successivo articolo 15, con decreto del Ministro».

Il senatore CHIUSOLI ritiene opportuno che la discussione sulla relazione sia rinviata alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Il senatore BETTAMIO non ha obiezioni su tale proposta, anche se ritiene che non debba costituire una prassi il rinvio della discussione dopo lo svolgimento della relazione. I Commissari, infatti, sono informati degli argomenti all'ordine del giorno attraverso le previste convocazioni della Commissione.

Il senatore CHIUSOLI fa presente che le valutazioni del Relatore sui provvedimenti all'ordine del giorno costituiscono l'oggetto della discussione, che non è riferita soltanto al contenuto del provvedimento.

Il senatore BASTIANONI lamenta l'assenza di un rappresentante del Governo alla seduta odierna.

Il presidente PONTONE prende atto delle considerazioni formulate nei precedenti interventi e assicura che la Commissione proseguirà i propri lavori in modo corretto e tenendo nella massima considerazione le esigenze dei Commissari.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 1543.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE propone che la Commissione torni a riunirsi stasera alle ore 20.30 e domani, mercoledì 24 luglio alle ore 8.30, per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge

n. 1626 e sulla materia di competenza concernente le indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina di una delegazione di Senatori relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **89<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PONTONE

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: proposta di documento conclusivo**

(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE precisa che, dopo la conclusione delle audizioni svolte congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera, gli Uffici di presidenza delle due Commissioni hanno convenuto sulle linee generali del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Consegna, quindi, ai Commissari presenti la bozza del documento, soffermandosi brevemente sulle considerazioni e sulle proposte contenute nella parte finale. Propone di rinviare la discussione su di esso nella seduta anti-meridiana di domani.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

ALLEGATO

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE****Proposta di documento conclusivo****1. Finalità e contenuti dell'indagine conoscitiva**

L'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile è stata deliberata dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera il 30 maggio 2002 e dalla X Commissione industria, commercio, turismo del Senato il 5 giugno 2002. Le relative audizioni sono state svolte congiuntamente dalle due Commissioni ed hanno avuto inizio il 6 giugno 2002.

L'indagine ha preso le mosse dalla constatazione di una situazione di crisi dell'industria automobilistica, particolarmente accentuata per il principale gruppo nazionale, ponendosi i seguenti obiettivi:

approfondire le tendenze in atto a livello europeo e mondiale, per comprendere quali siano le prospettive di medio-lungo periodo e come su di esse incidano i fattori contingenti e di breve periodo;

valutare quale sia la situazione attuale dell'industria automobilistica italiana e quali condizioni le possano consentire di affrontare la competizione sul mercato europeo e su quello mondiale, tanto in una prospettiva di breve termine, quanto nel medio-lungo periodo;

valutare quali possano essere gli effetti di tale situazione e delle sue possibili evoluzioni sul cosiddetto indotto e, più in generale, sull'intero tessuto produttivo nazionale;

valutare quali potrebbero essere gli effetti sull'industria automobilistica italiana del venir meno di una proprietà nazionale della medesima.

Nel corso dell'indagine le Commissioni hanno proceduto alle seguenti audizioni:

6 giugno 2002, Audizione di rappresentanti dell'UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri): Salvatore Pistola, *Presidente*;

6 giugno 2002, Audizione di rappresentanti dell'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche): Carlo Sinceri, *Presidente*, Alberto Bombassei, *Presidente del Gruppo Componentistica dell'ANFIA*;

6 giugno 2002, Audizione di rappresentanti dell'AMMA (Associazione industriali metallurgici meccanici affini): Alberto Pejrani, *Presidente*;

6 giugno 2002, Audizione di rappresentanti della FEDERAICPA (Federazione delle associazioni italiane dei concessionari della produzione automobilistica): Vincenzo Malagò, *Presidente*;

20 giugno, Audizione di rappresentanti degli enti locali con territorio a forte vocazione nell'industria automobilistica: Michele Caiazzo, *Sindaco di Pomigliano d'Arco*; Sergio Chiamparino, *Sindaco di Torino*; Alfonso Navazio, *Sindaco di Melfi*; Bruno Vincenzo Scittarelli, *Sindaco di Cassino*;

20 giugno, Audizione di rappresentanti dell'OICA (*Organisation internationale des constructeurs d'automobiles*): Emilio Di Camillo, *Ex presidente e attuale tesoriere dell'OICA e direttore generale dell'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche)*;

21 giugno, Audizione di rappresentanti di FIAT Spa: Giancarlo Boschetti, *Amministratore delegato FIAT auto Spa*; Paolo Fresco, *Presidente ed amministratore delegato della FIAT Spa*;

21 giugno, Audizione di esperti del mondo accademico: Patrizio Bianchi, *Preside della facoltà di economia dell'Università di Ferrara*; Carlo Maria Guerci, *Ordinario di economia politica presso l'Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche*;

24 giugno, Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL: Domenico Fresilli, *Segretario confederale dell'UGL*; Tonino Regazzi, *Segretario nazionale dell'UILM*; Gianni Rinaldini, *Segretario generale della FIOM-CGIL*; Cosmano Spagnolo, *Segretario nazionale della FIM-CISL*;

26 giugno, Audizione di rappresentanti delle regioni: Enzo Ghigo, *Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*; Gilberto Pichetto Fratin, *Assessore all'industria del iemonte*; Massimo Zanello, *Assessore all'industria della Lombardia*;

4 luglio, Audizione di rappresentanti della Conferenza italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI): Sandro Naccarelli, *Direttore generale della Confapi*; Sergio Rodda, *Presidente API Torino*; Ida Vana, *Consigliere API Torino*;

4 luglio, Audizione di rappresentanti di FISMIC: Roberto Di Maulo, *Segretario generale della FISMIC*

4 luglio, Audizione di rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (CUB) e di SLAI COBAS: Mara Malavenda, *Rappresentante di SLAI COBAS*; Carlo Pariani, *Segretario nazionale FLM uniti e responsabile settore auto*;

5 luglio, Audizione di esperti in consulenza aziendale: Roland Berger, *Esperto in consulenza aziendale*;

8 luglio, Audizione di rappresentanti di Confindustria: Antonio D'Amato, *Presidente di Confindustria*;

8 luglio, Audizione del ministro delle attività produttive, Antonio Marzano;

11 luglio, Audizione di rappresentanti di IntesaBci, Unicredito Italiano, Capitalia-Banca di Roma, San Paolo IMI: Aslfonso Iozzo, *Amministratore delegato San Paolo IMI*; Rainer Masera, *Presidente San Paolo IMI*;

11 luglio, Audizione di rappresentanti di Mediobanca Spa-Banca di credito finanziario: Vincenzo Maranghi, *Amministratore delegato e direttore generale di Mediobanca Spa*; Renato Pagliaro, *Vicedirettore generale di Mediobanca*.

## 2. Realtà e prospettive del mercato automobilistico mondiale

I mercati automobilistici possono essere ricondotti a tre distinte tipologie: i mercati dei Paesi in ritardo di sviluppo nei quali l'automobile ha una diffusione limitata; i mercati dei Paesi in crescita nei quali il mercato dell'automobile è in tendenziale espansione ma anche assai esposto alla congiuntura economica; i mercati maturi, quelli dei Paesi occidentali, tipici mercati di sostituzione.

La domanda di automobili dipende in misura considerevole dalla crescita dell'economia: quando il prodotto interno lordo aumenta si registra anche un incremento della domanda di automobili nuove. Nei Paesi occidentali il mercato dell'automobile, in quanto mercato di sostituzione, è inoltre fortemente ciclico e denota scarse possibilità di crescita quantitativa.

A livello mondiale, nel 2000 si è registrato un record delle immatricolazioni con 45 milioni e 400 mila vetture immatricolate. Nel 2001 si è raggiunto lo stesso livello dell'anno precedente, anche se hanno cominciato a manifestarsi taluni segnali di crisi a causa dell'indebolimento del ciclo congiunturale internazionale e degli atti terroristici verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre. Nel 2001 la produzione mondiale è diminuita del 3% rispetto all'anno precedente. Nel 2002 il mercato è stato quindi interessato da evidenti criticità. Nei primi cinque mesi dell'anno negli Stati Uniti la domanda è scesa del 2,6%, mentre in Europa la diminuzione è stata del 3,4%. In Europa, solo il Regno Unito ha proseguito una fase espansiva (+8,8%) rispetto allo stesso periodo del 2001, mentre gli altri grandi mercati registravano decrementi modesti (Francia -2,5%; Germania -3,4%), più marcati (Spagna -6,7%) o decisamente evidenti (Italia -12,7%).

Gli esperti, per i prossimi cinque anni, prevedono un mercato stagnante, che avrà una crescita del 2-2,5%. Il mercato si svilupperà tuttavia secondo dinamiche differenti. Per il Giappone si prospetta una flessione del mercato; in Europa il mercato risulterà più o meno stabile; nell'America del nord si avrà una crescita di circa l'1,8%; mentre si prevede una consistente crescita dei mercati emergenti: +11% in Sudamerica, +9% in Cina, +7,5% in Europa orientale, +6,5% nel resto dell'Asia.

In tutti i Paesi occidentali i mercati risultano caratterizzati da un'accentuata competizione che ha generato una vera e propria guerra commer-

ziale, sia in termini di prezzi sia in termini di arricchimento delle dotazioni. Si è inoltre passati da un'organizzazione per mercati regionali allargati, ad esempio l'Europa, ad una organizzazione globale, che comporta anche uno spostamento della produzione e non solo di filiali di vendita. Tale dislocazione rappresenta un'opportunità ma comporta anche l'assunzione di una serie di rischi poiché il successo delle case costruttrici risulta fortemente legato alla situazione economica congiunturale dei singoli Paesi, spesso affetti da debolezze di tipo strutturale e le cui prospettive di crescita, nel breve e medio periodo, appaiono incerte e fragili.

Quello dell'automobile si configurerà in misura sempre maggiore come un settore difficile, caratterizzato da una fortissima competizione che impone continue trasformazioni ed aggiornamenti delle strategie. Negli ultimi anni si sono annullate molte delle barriere protezionistiche che avevano in passato protetto i mercati interni. Le caratteristiche progressivamente assunte dal mercato dell'automobile hanno comportato una diminuzione del numero dei produttori indipendenti, scesi da 40 nel 1970 a soli 14 nel 2001, mentre le previsioni per il 2010 prevedono solo 7 produttori indipendenti a livello mondiale. Una significativa sfida è costituita dalle capacità eccedenti. Secondo il prof. Berger, nell'anno 2001, su una produzione di circa 55 milioni di vetture l'anno, le capacità eccedenti hanno raggiunto quasi 22 milioni e 500 mila unità, pari ad una sovracapacità di quasi il 30%. Tale sovracapacità risulta crescere nell'ordine del 6% l'anno.

Il settore automobilistico è inoltre contraddistinto da una bassa redditività. Negli ultimi dieci anni, l'utile operativo in relazione al capitale investito è diminuito del 6%. In sostanza, come osservato dal prof. Berger, nell'ultimo decennio il settore ha fatto registrare un reddito negativo e la situazione si va via via aggravando. Operare nell'automobile diventerà sempre più complesso, competitivo e difficile: i cicli di vita dei prodotti diventeranno sempre più corti e si registrerà una riduzione dei volumi di vendita per veicolo (con conseguente aumento dell'incidenza economica dell'attività di ricerca e sviluppo), e, per ogni modello, si osserverà un aumento di complessità sia in termini di numero di parti sia in termini di innovazione sempre più rapida specialmente sotto il profilo tecnologico.

Si sta inoltre modificando la struttura del mercato, facendo registrare una riduzione dei marchi di volume come quelli del gruppo FIAT e l'aumento dei marchi di *value*, quelli a prezzi bassissimi che provengono in buona parte dalla Corea e in futuro dalla Cina, nonché dei marchi *premium* come quello Alfa Romeo.

In tale contesto, i produttori cercano di differenziarsi dai concorrenti attraverso una continua ed accelerata innovazione dei prodotti realizzata sia aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo sia attraverso una gestione strategica dei diversi marchi presenti nei vari gruppi. I produttori più importanti perseguono inoltre l'obiettivo di offrire modelli in tutti i settori dell'automobile, anche nei sottosettori e nelle nicchie di mercato, cercando al contempo di limitare i costi di produzione realizzando piattaforme condivise.

Tutti i maggiori produttori utilizzano oggi marchi diversi per rispondere ad una domanda sempre più sofisticata e complessa, come bene delineato dall'esempio di Volkswagen che ha riposizionato la sua offerta attraverso la gestione coordinata dei marchi Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, in ragione della tipologia di cliente a cui rivolgersi in termini di prezzo, prestazioni, stile del prodotto. In particolare, i grandi gruppi, dopo aver consolidati ingenti processi di fusione (come nel caso Daimler-Chrysler) o dopo acquisizioni di case minori (come nel caso Ford-Volvo o GM-Saab) o *partnership* strategiche di grande rilevanza con sostanziale controllo delle produzioni (Renault con Nissan; Daimler-Chrysler con Mitsubishi e Hyundai; GM con Isuzu, Suzuki e Honda) non solo non hanno dismesso i marchi precedenti, ma hanno compiuto una sostanziale azione di riposizionamento del marchio acquisito, collocandolo in un portafoglio di prodotti, rispetto al quale definire specifiche strategie di *marketing*, così da cogliere tutte le opportunità di un mercato maturo, in cui convivono acquirenti con preferenze diverse nella stessa fascia di cilindrata.

A titolo di esempio si ricordi così come nella fascia «*small*», su cui tradizionalmente è *leader* Fiat, convergono oggi appunto i cosiddetti prodotti «*value*», a bassissimo prezzo, provenienti dall'estremo oriente, ma anche prodotti europei ad alto prezzo, come quelli offerti dal gruppo Daimler-Chrysler. Si delinea così uno scenario competitivo per il quale diviene sempre più necessario operare su una varietà di comparti molto specificati in ragione della tipologia di cliente finale, mantenendo una coerenza di immagine, nonché su mercati di vaste dimensioni per garantire i volumi di produzione. È questa la motivazione fondamentale del processo di consolidamento che si sta registrando a livello mondiale.

### 3. L'andamento del mercato automobilistico nazionale

Il mercato dell'automobile è alimentato da un'intensa attività industriale e commerciale organizzata in una complessa filiera che procede dalle fabbriche sino al cliente finale coinvolgendo il sistema delle concessionarie e delle officine autorizzate. Lo sviluppo del mercato automobilistico richiede cospicui investimenti finanziari, un'intensa attività di ricerca e sviluppo, la disponibilità di tecnologie avanzate e la formazione di risorse umane di elevata qualificazione.

Il mercato italiano è senza dubbio un mercato maturo, di sostituzione, fortemente ciclico e caratterizzato da un eccesso di produzione. Negli ultimi quindici anni il mercato nazionale ha attraversato tre fasi distinte. Negli anni tra il 1987 ed il 1992 si è verificata una significativa crescita della domanda di automobili, toccando livelli compresi tra i 2,2 ed i 2,4 milioni di veicoli immatricolati. Nel periodo 1993-1996 si è invece verificata una sensibile flessione della domanda di automobili e le immatricolazioni hanno riguardato annualmente circa 1.700.000 - 1.800.000 veicoli.

A partire dal 1997 il mercato è stato stimolato attraverso gli incentivi alla sostituzione delle vetture non catalizzate con veicoli nuovi (la c.d. rottamazione). In particolare, il fenomeno ha interessato i diciotto mesi compresi tra il gennaio del 1997 ed il giugno 1998, determinando una crescita del mercato che ha registrato aumenti delle immatricolazioni sino a 2.200.000 – 2.300.000 veicoli e si è protratta sino al 2001. Negli anni 2000 e 2001 sono stati raggiunti i record storici di oltre 2.440.000 automobili immatricolate.

La rottamazione ha indotto ad anticipare l'acquisto delle automobili nuove determinando una concentrazione e quindi un sensibile aumento della domanda. La crescita del mercato si è tuttavia protratta, come osservato, sino al 2001 e quindi ben oltre il termine del periodo interessato dagli incentivi. Nel corso delle audizioni è in proposito emerso come i costruttori abbiano continuato autonomamente a sostenere la domanda praticando una politica di sconti e dando ampio spazio al fenomeno delle vetture a «chilometri zero». È stata in particolare esercitata una forte pressione da parte di alcuni costruttori sulle reti di vendita perché autoimmatricolassero un certo numero di vetture da cedere nei mesi successivi. Ricorrendo a tali strumenti è stato raggiunto, nel 2001, il record di immatricolazioni al quale si è accennato per un totale di 2.430.000 veicoli. Tutto ciò ha comportato costi non indifferenti per i costruttori che hanno eroso i margini di guadagno in un settore già contraddistinto da una bassa redditività e da un livello di competizione assai elevato.

Nel 2002 si è alla fine evidenziata una flessione generalizzata della domanda in parte dovuta all'impossibilità di continuare a ricorrere alle misure attraverso le quali la domanda stessa era stata artificiosamente rafforzata ed in parte al fatto che si è entrati nella fase di sostituzione delle vetture acquistate tra il 1993 ed il 1996 (è stato calcolato che l'età media delle vetture in Italia è di oltre sette anni) pari a circa 1.700.000 – 1.800.000 automobili. Attualmente si prevede che la domanda si attesterà, alla fine del 2002, sui 2.080.000-2.100.000 vetture ma vi è anche chi ritiene che le immatricolazioni riguarderanno circa 2.050.000 vetture.

Va sottolineato come risulti impossibile distinguere le dinamiche interne al mercato nazionale dalle dinamiche competitive che si stanno registrando a livello mondiale. Le scelte operate dai grandi produttori a livello mondiale determinano atteggiamenti competitivi di forte aggressività a cui negli anni il produttore nazionale, anche sul mercato interno, ha potuto resistere con crescente difficoltà. La maturità della domanda interna si traduce in una articolazione e frammentazione della domanda stessa a cui si contrappone oggi una offerta straordinariamente articolata da parte dei produttori, che hanno negli ultimi tempi ridisegnato i loro portafogli-prodotto avendo come riferimento l'intero mercato mondiale.

#### 4. L'industria automobilistica nazionale

L'industria dell'automobile rappresenta il comparto più significativo dell'industria manifatturiera nazionale e fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione. Secondo dati forniti dall'ANFIA, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5% del valore aggiunto dell'industria manifatturiera; occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7% degli occupati); genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro. La produzione di veicoli e componenti auto impiega 190 mila addetti, la distribuzione e l'assistenza post-vendita 380 mila. Considerando anche i fornitori delle materie prime, si raggiunge, come accennato, quasi il milione e mezzo di addetti.

Gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15% del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25% se consideriamo solo gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata. Le spese in ricerca e sviluppo di FIAT rappresentano anche fattori di trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese.

Secondo dati dell'AMMA, complessivamente nella sola area piemontese la spesa in ricerca e sviluppo è pari a circa l'1,6% del PIL ed occupa il primo posto nella graduatoria nazionale. Di questo 1,6%, l'1,3% rappresenta quanto spendono direttamente le imprese. A fronte di tali dati, si registra invece una spesa per la ricerca pubblica pari a solo il 5% della spesa nazionale. Nel 2000, la bilancia tecnologica regionale ha presentato il saldo positivo più elevato d'Italia: circa 112 milioni di euro, risultato della differenza tra 528 milioni di euro di entrate e 415 milioni di euro di uscite.

L'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 % delle entrate tributarie dello Stato; nel 2001 sono stati pari a 134.000 miliardi di lire gli introiti riconducibili all'industria automobilistica.

Va sottolineato come, accanto al grande produttore nazionale, abbiano avuto progressivamente modo di svilupparsi altri segmenti industriali spesso caratterizzati da un elevato contenuto di creatività e di innovazione. È in proposito da ricordare il sistema dei carrozzieri italiani concentrato il Piemonte che non ha eguali a livello mondiale.

Il fenomeno più rilevante è tuttavia rappresentato dall'affermazione di una fortissima industria della componentistica. La componentistica italiana ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un *export* di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro. Il tratto che oggi caratterizza tale industria, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, è dato dall'essere legata solo in parte alla FIAT e dall'aver acquisito una quota significativa di autonomia dimostrando di essere in grado di competere a livello internazionale. L'industria componentistica nazionale risulta

oggi lavorare per la FIAT nella misura media del 35-40%. La componentistica è inoltre un'industria molto diversificata: esistono numerose multinazionali ma anche un numero cospicuo di aziende originarie del territorio. È stato inoltre ricordato che, dato un valore dell'autovettura pari a 100, la componentistica vale da un 60 ad un 70% e coinvolge una pluralità di settori, in particolare il metallurgico, il meccanico, l'elettrico e l'elettronico.

Le caratteristiche dell'industria della componentistica sono state, in particolare, approfondite nel corso dell'audizione dell'AMMA. Una parte della componentistica produce per il mercato di primo equipaggiamento ed un'altra per il mercato dei ricambi. Tra i fornitori di primo livello figurano anche imprese di grandi dimensioni. Nel primo livello, che fornisce direttamente la casa automobilistica, in Piemonte sono presenti circa 400 aziende ed in Lombardia 380. In Piemonte sono invece complessivamente nella catena circa 1.200 aziende, la gran parte delle quali operano come fornitori delle 400 prima ricordate. Non mancano peraltro aziende attive nel sud del Paese. È inoltre cresciuta la quota del settore destinata all'esportazione: un terzo del fatturato, circa il 35%, è oggi destinato all'estero. La crisi della FIAT ha avuto accentuate ricadute di segno negativo sulle aziende della componentistica di secondo e terzo livello, che hanno dimensioni più contenute, mentre il primo livello, ove sono presenti aziende in grado di realizzare una diversificazione di prodotto e di mercato, sta vivendo un momento difficile ma sicuramente non drammatico.

In Italia è presente esclusivamente una produzione automobilistica nazionale. A differenza di altri Paesi europei, ed in particolare di Gran Bretagna e Spagna, l'Italia non si è rivelata capace di attrarre significativi investimenti industriali per la produzione di automobili, nonostante la quota delle marche estere abbia raggiunto, nei primi cinque mesi del 2002, il 68% del totale.

Negli ultimi anni, inoltre, l'Italia ha perso rilevanza nell'ambito delle nazioni produttrici: mentre, ad esempio, i francesi sono stati capaci di aumentare del 40% i loro volumi di produzione e la Germania e la Spagna hanno accresciuto i loro volumi rispettivamente del 13 e del 12%, in Italia il volume di produzione è diminuito del 15%. L'aumento dei volumi di produzione è stato in questi paesi frutto anche di scelte strategiche di imprese che hanno da tempo delineato accordi a livello globale ed avviato azioni di consolidamento, non solo per disporre di strumenti di razionalizzazione produttiva su grandi volumi, ma anche per concretizzare interventi di gestione del mercato e di consolidamento di reti distributive di estensione mondiale.

La riduzione della domanda sta avendo conseguenze sui livelli di occupazione. Nel corso delle audizioni, i rappresentanti degli enti territoriali e delle organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazioni legate non tanto al breve periodo quanto al medio e lungo termine, rilevando come, qualora la crisi del gruppo FIAT non venga affrontata con misure strutturali di carattere straordinario, vi sia il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale.

Il presidente di Confindustria ha sottolineato come l'industria automobilistica sia afflitta da problemi comuni a tutto il sistema produttivo quali la mancanza di competitività del sistema paese e la perdita di significative quote di mercato a livello internazionale. Le stesse difficoltà ad operare in un mercato competitivo ed integrato risultano appartenere a tutto il sistema italiano.

## **5. FIAT: una crisi che viene da lontano**

### *5.1 Esame delle criticità e strategia di rafforzamento finanziario*

Nel corso dell'indagine è stata dedicata una particolare attenzione alla crisi che ha investito il settore automobilistico del gruppo FIAT.

I responsabili della FIAT hanno osservato come la crisi in atto dipenda da alcune debolezze originarie che si sono combinate con un deterioramento della congiuntura economica internazionale. Il prof. Guerci ha sostenuto che si tratta di una crisi di origini remote. Già negli anni '80, ha inoltre osservato il prof. Bianchi, era evidente come il soggetto dominante del mercato nazionale, per poter mantenere i propri volumi, più che andare in Brasile o in Argentina, dovesse «invadere il mercato del vicino», il mercato europeo. Gli investimenti FIAT si sono invece in gran parte riversati nei paesi in via di sviluppo, in cui si è applicata la strategia che FIAT aveva impiegato in Italia, proponendo macchine di piccole dimensioni e concepite come utilitarie. Tale strategia, come ha ricordato il Ministro Marzano, è stata preferita a quella – sviluppata dagli altri grandi produttori – finalizzata all'obiettivo di concludere alleanze strategiche volte verso nuove tecnologie e nuovi prodotti.

Il calo della domanda automobilistica ha particolarmente interessato aree che rappresentano importanti mercati di sbocco per la FIAT. In Italia, innanzitutto, nei primi cinque mesi del 2002, la domanda è scesa del 13% a fronte di un calo del 4% a livello europeo. Particolarmente pesanti sono inoltre le situazioni di altri mercati importanti per il gruppo: per il 2002 si prevede un calo della domanda del 20% in Polonia, del 57% in Turchia e del 12,5% in Brasile.

Va in aggiunta rilevato come, nel quadro di una diminuzione delle vendite in Italia ed all'estero da parte di tutti i costruttori, FIAT abbia perso significative quote di mercato a vantaggio delle concorrenti che non registrano risultati così fortemente negativi. Il fenomeno tuttavia non è nuovo. Il marchio FIAT è passato in Europa dal 10,1% del 1990 al 7,2% del 2001, sino a toccare il 6,8% nel 2002. Le quote del marchio Lancia, pari al 2,3% nel 1990, sono scese all'1% nel 2001 ed allo 0,8% nei primi quattro mesi del 2002. Un andamento meno negativo è stato registrato dal marchio Alfa Romeo: passato da 201 mila vetture nel 1990 a 202 mila vetture nel 2001, con una lieve caduta delle quote di mercato dall'1,5 all'1,35%. In Italia la quota FIAT è scesa dal 36% del 1990 al 24% dei primi quattro mesi del 2002, nello stesso periodo, la quota Lancia

è passata dal 9,9% al 4,4% e quella dell'Alfa Romeo dal 5,6% al 3,7%. Il prof. Guerci ha in proposito sostenuto che il marchio Lancia risulta privo di notorietà e attrattività mentre il marchio Alfa Romeo ha potenzialità formidabili avendo fortissima notorietà all'estero anche se le sue produzioni non possiedono ancora una significativa attrattività. A suo giudizio il gruppo non ha la forza di gestire tre marchi simili. Il prof. Bianchi ha tuttavia sottolineato come tutte le imprese automobilistiche gestiscano oggi una pluralità di marchi sulla base di strategie finalizzate ad intercettare fasce diverse della domanda. La debolezza attuale della Fiat deriva in ogni caso dall'aver mantenuto una presenza dominante, ma sempre più necessariamente difensiva, sul solo mercato italiano, e dall'aver ridotto le quote nel resto d'Europa, con sostanziali problemi di distribuzione al di fuori ed in molti casi anche all'interno del Paese.

Già a partire dalla fine dello scorso anno, FIAT ha assunto una serie di provvedimenti di carattere industriale e finanziario diretti a contrastare la crisi in atto. I vertici del gruppo hanno inteso affrontare due problemi di fondo: l'indebitamento e la redditività di FIAT auto. L'indebitamento netto del gruppo FIAT, alla fine del primo trimestre del 2002, ammontava a circa 6,6 miliardi di euro. Un simile livello di indebitamento netto non è, a giudizio del presidente di FIAT, da ritenersi alto, ma è stato ugualmente deciso di ridurlo cedendo, nel corso del 2001, l'attività di Magneti Marelli per un importo di circa 2,5 miliardi di euro. Il clima di generale incertezza della fine dello scorso anno ha reso tuttavia impossibile conseguire tale obiettivo.

L'indebitamento lordo del gruppo FIAT, alla fine del primo trimestre del 2002, risultava invece pari a 35,574 miliardi di euro, alla stessa data, l'indebitamento lordo del gruppo Italennergia ammontava a 13,8 miliardi di euro. Pertanto, l'indebitamento complessivo, secondo i criteri sulla valutazione dei grandi rischi adottati dalla vigilanza bancaria e sino a quando non si procederà al decumulo del debito, risultava pari a 49,4 miliardi di euro.

I vertici FIAT hanno inoltre sottolineato come, il brusco cambiamento di atteggiamento dei mercati finanziari in conseguenza della crisi di alcune importanti aziende americane, abbia indotto a guardare con molta attenzione ad ogni posizione debitoria. Ciò ha in particolare comportato che le attività svolte dalle società finanziarie interne ai gruppi industriali venissero assommate nella valutazione degli analisti delle società di *rating* al debito industriale. Da qui la scelta di deliberare, nel dicembre scorso, l'aumento di capitale di FIAT Spa e quello di CNH, nonché la decisione della quotazione in borsa della Ferrari, originariamente prevista per la fine dell'anno e di cui FIAT intende comunque mantenere più del 50%. Successivamente il gruppo ha tuttavia accettato un'offerta di Mediobanca relativa all'assunzione a fermo del pacchetto azionario della FIAT. Mediobanca ha assicurato un prezzo e si è riservata di avviare il collocamento in borsa nel momento più favorevole. Come ha chiarito il dott. Maranghi, l'operazione ha consentito a FIAT di incassare 1.500 mi-

liardi di lire in tre giorni e di registrare nel conto economico semestrale una plusvalenza pari a 600 milioni di euro.

A sostegno della strategia di rafforzamento finanziario, FIAT ha inoltre stipulato due importanti intese. La prima, raggiunta con Banca di Roma, Intesa BCI, San Paolo IMI, Unicredito, BNL, Monte dei Paschi ed aperta all'adesione di altri istituti, è volta a ridurre l'indebitamento netto e prevede l'impegno da parte delle banche a garantire per tre anni un eventuale aumento di capitale della FIAT, mediante l'emissione di un'opzione di azioni ordinarie. La garanzia ha la forma di un finanziamento di pari importo immediatamente erogato alla FIAT, che verrà convertito in azioni, offerte, successivamente, dalle banche in opzione agli azionisti. Banca di Roma, Intesa BCI, San Paolo IMI ed Unicredito, inoltre, si sono offerte di acquisire il 51% delle attività di servizi finanziari di FIAT auto, permettendo di abbattere l'indebitamento lordo di oltre 8 miliardi di euro. Il contenuto dell'accordo risulta tuttavia ancora in via di definizione e dovrà in particolare tenere conto degli accordi intercorsi con General Motors (GM).

Il dott. Masera ha rilevato come l'attuazione del piano di ristrutturazione apparisse ed appaia condizionato in maniera prioritaria al conseguimento della riduzione del debito del gruppo, oggetto degli interventi da parte del sistema bancario. Ha inoltre aggiunto come la prima delle predette intese abbia comportato la sottoscrizione di un accordo quadro contenente un articolato piano di iniziative incidenti per FIAT sia sul versante finanziario sia su quello strategico-industriale. Il dott. Masera ha inoltre chiarito come, nel quadro dell'accordo prima menzionato, le banche si siano impegnate attraverso la trasformazione dei propri crediti, in prevalenza a breve termine, a sottoscrivere un finanziamento «convertendo» che, di fatto, garantisce per i prossimi tre anni, ove necessario, un'adeguata capitalizzazione di FIAT. Il prestito è di 3 miliardi di euro, ha una durata massima di tre anni e prevede un rimborso con sottoscrizione di azioni ordinarie FIAT, da attuarsi con compensazione dei crediti oggetto del prestito «convertendo» in sede di aumento di capitale, con l'obbligo delle banche di offrire le azioni ricevute in opzione agli azionisti FIAT.

Confindustria ha in proposito evidenziato come, al di là dello specifico caso della FIAT, occorra prestare particolare attenzione al forte e crescente coinvolgimento delle banche nei confronti delle vicende del sistema delle aziende, in quanto esso potrebbe rappresentare un elemento di indebolimento a carico della capacità competitiva del nostro sistema bancario e finanziario.

I criteri di valutazione dei grandi rischi adottati dal sistema bancario, che comportano la possibilità di sommare i debiti di FIAT a quelli di Italenenergia, hanno inoltre indotto FIAT, nell'ambito degli accordi tra i soci di Italenenergia, a cedere una quota del 14% delle società alle banche *partner*. Il dott. Masera ha precisato che le autorità di vigilanza stanno valutando la possibilità di procedere al decumulo dell'indebitamento.

Italenergia spa, come ricordato dal dott. Iozzo, è il veicolo societario attraverso il quale, nel corso del 2001, il gruppo FIAT (con una quota del 38%), tre banche (Banca di Roma, San Paolo IMI e Intesa Bci, con una quota complessiva del 23%), la Carlo Tassara Spa (con una quota del 20%) ed Electricité de France (con una quota del 18%), hanno effettuato l'acquisizione della maggioranza del capitale di Montedison e di Edison.

FIAT ha inoltre ottenuto da un consorzio bancario guidato da *Citi-group* un finanziamento per circa un miliardo e 200 milioni di euro assistito da una *put option* su Electricité de France (EDF) da esercitare nel 2005 per quel che riguarda la restante quota del 24% di Italenergia-bis. In tal modo FIAT, secondo quanto dichiarato dal Presidente Fresco, si è assicurata la possibilità di crescere in futuro nel capitale di Italenergia attraverso l'utilizzo dei diritti di prelazione. Il dott. Iozzo ha chiarito come, nel 2005, EDF avrà la facoltà di acquistare dalle banche la quota del 23% dalle stesse originariamente detenuta. Analoghi accordi, secondo quanto dichiarato dal dott. Iozzo, sembrerebbero previsti tra la Carlo Tassara Spa e la stessa EDF. FIAT avrà a sua volta la facoltà di cedere ad EDF, sempre nel 2005, il proprio pacchetto residuo, pari al 24%. A quella data, tuttavia, FIAT potrà anche decidere di acquisire, pro quota, il pacchetto che le banche possono vendere ad EDF. In altri termini, alla data del 2005, EDF potrebbe essere nelle condizioni di acquisire un ulteriore 67% circa del capitale di Italenergia. Tale quota potrebbe tuttavia significativamente ridursi qualora, in particolare, FIAT decidesse di non cedere ad EDF la restante quota del 24% di sua proprietà nonché di concorrere all'acquisto della quota del 23% di proprietà delle banche.

Il prof. Berger ha valutato in termini piuttosto negativi la *performance* finanziaria del gruppo FIAT in considerazione delle perdite subite in borsa e del rendimento totale degli azionisti che, mentre nell'industria dell'automobile mondiale si è attestato in media intorno al 10% e per gli azionisti della Volkswagen o della Peugeot si è collocato tra il 12 ed il 15%, per la FIAT è stato solo del 3%. La redditività della FIAT è al di sotto della media del settore dell'automobile, pari al 2,2%. Alcune case costruttrici (Ford, Toyota, Daimler-Chrysler) hanno anche margini superiori al 4% sulle vendite, mentre FIAT ha margini intorno all'1%.

Per quanto riguarda il problema rappresentato dalla redditività di FIAT Auto, il Gruppo si è dotato di un nuovo piano industriale, diretto a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2003 e un risultato positivo nel 2004, e ritiene di aver già compiuto sensibili progressi sul terreno dell'innovazione dei prodotti e dell'offerta dei servizi ai clienti. È stata già superata la struttura eccessivamente centralizzata della società FIAT-Auto, riorganizzata in una serie di *business units* autonome, ciascuna con propria responsabilità di gestione autonoma e concentrata sulle aree chiave della competitività. Il Gruppo ritiene inoltre di aver selezionato il portafoglio di *business*, uscendo da quelle aree in cui non era in grado di conquistare posizioni di eccellenza competitiva per concentrarsi solo nei settori in cui aveva la possibilità di figurare tra i protagonisti mondiali dei singoli mercati. La vendita di COMAU, come di altre attività componentistiche del

gruppo, è ritenuta compatibile con la strategia di permanenza nel settore automobilistico. Strategiche sono invece considerate l'Iveco, la CNH e FIAT Avio.

Si è comunque in presenza di un ridisegno dell'intero gruppo FIAT, che, come ricordato dal Presidente Fresco oltre alla cessione di una quota di minoranza di Ferrari e delle attività finanziarie di assistenza di vendita, vede la cessione auspicata di Magneti Marelli, la possibile vendita di CO-MAU, ed il mantenimento delle altre attività nel settore «automotive» nei settori veicoli pesanti, movimento terra e macchine agricole e aeronautica, su cui sono state realizzate strategie diverse di alleanza e consolidamento industriale. Il quadro si completa con il settore auto, interessato dall'accordo con GM, che comunque deve essere perfezionato entro il 2004, a cui si aggiunge Italenergia sulla quale, come accennato, è stato formulato, in assistenza al finanziamento *Citigroup*, un *put option* esercitabile nel 2005. Per completezza si dovrebbero aggiungere a queste le altre operazioni di ridefinizione strategica e diversificazione nell'ambito dell'intero gruppo IFI-IFIL al fine di delineare un quadro più compiuto di quanto stia avvenendo nell'ambito del primo raggruppamento finanziario italiano.

## 5.2. Piano industriale ed accordi produttivi

Nel piano industriale, come ricordato dai rappresentanti di FIAT, si prevedono investimenti, nel periodo 2002-2004, per circa 2,4 miliardi di euro annui. È stato avviato un processo di trasformazione aziendale, da azienda funzionale ad azienda per processi, nel presupposto che il rallentamento del mercato non sia di breve durata ma fisiologico. Sono state individuate debolezze operative, di distribuzione, di marketing: un mix di canali totalmente negativo, una rete di concessionari molto frammentata ed una pressione sui prezzi imputabile alla scarsa capacità di vendita aziendale. È stato inoltre sottolineata l'eccessiva dipendenza di FIAT-Auto dal mercato italiano (oltre il 60%). A giudizio del prof. Guerri, FIAT risulta aver già lavorato molto sui costi incrementando produttività ed impianti: pur disponendo, accanto ad impianti eccellenti (Melfi), di impianti che destano notevoli preoccupazioni (Termini-Imerese), FIAT, in termini di valutazione costi-efficienza, appare in condizioni migliori di Volkswagen.

Il prof. Berger ha posto in relazione la perdita di quote di mercato da parte di FIAT con l'andamento delle spese di ricerca e sviluppo, osservando come in Italia, negli ultimi sette anni, si sia passati da circa 1000 a 683 euro per macchina, mentre in Germania si spendono circa 1600 euro per macchina. Ha inoltre rilevato come, mentre i primi dieci produttori di automobili hanno speso in media il 4,4% del fatturato per lo sviluppo, la FIAT negli ultimi cinque anni ha speso in media solo il 2,9%.

L'adeguamento della capacità produttiva ha comportato la riduzione degli organici. Si tratta di 2.442 persone di cui 1.831 operai e 611 impiegati, per un totale del 7% degli organici in forza. Tenendo conto anche

delle riduzioni operate nel primo quadrimestre del 2002, la riduzione degli organici in Italia è pari al 14%. È tuttavia prevista l'assunzione di 200 ingegneri l'anno da introdurre nei centri di progettazione. È a tutt'oggi ritenuta una criticità l'unità di Arese dove si produce la Multipla Bipower, in considerazione della realtà del mercato.

Un ruolo fondamentale viene attribuito all'alleanza con *General Motors*, che ha posto Fiat-Auto nelle condizioni di competere con vantaggi di costo e di accedere alle risorse globali del principale costruttore di automobili. Con GM si stanno sviluppando tre piattaforme comuni. L'obiettivo è quello di produrre a costi estremamente competitivi sfruttando le economie di scala. I costi di investimento per lo sviluppo delle componenti delle automobili comuni saranno inoltre divisi in due. Le scale produttive realizzate con GM saranno pari a quelle delle altre grandi concorrenti europee. Le convergenze con GM sono ritenute compatibili con il mantenimento di una separazione e di una autonomia, anche se si osserva come solo l'esperienza potrà dimostrare se in tal modo si avranno i medesimi benefici di un'integrazione mediante fusione.

Il prof. Bianchi ha osservato come l'accordo con GM vada valutato alla luce di un mercato dell'automobile profondamente diverso dal passato. Negli anni '90, tutti i produttori minori, concentrati su specifici segmenti o prodotti, sono stati acquisiti dai produttori maggiori. Tutti gli operatori giapponesi e coreani hanno stretto accordi con le maggiori case americane ed europee. In Europa vi sono quattro operatori *full liner* europei, VW, PSA, Renault e FIAT, cui si aggiungono Ford e GM, nonché due produttori di fascia alta, Daimler-Chrysler e BMW. La strategia del nuovo gruppo Daimler-Chrysler è di estremo interesse poiché ha determinato un ampliamento della gamma a nuovi segmenti (Serie A, Vaneo, Smart) senza perdere la caratterizzazione di produttore di auto di lusso. Esiste ormai un grado estremamente elevato di integrazione a livello globale tra industria europea, americana ed estremo-orientale, che si avvale di una gamma di strumenti, dalla fusione societaria agli accordi, e si basa su imprese che continuano però a gestire contestualmente marchi diversi su diversi mercati, integrando tuttavia produzione e distribuzione.

L'accordo tra FIAT e GM, a differenza di quanto avvenuto nel caso Daimler-Crysler, non ha portato ad una fusione ma si fonda su uno scambio azionario fra proprietà e sull'attivazione di due *joint ventures* operative relative ai settori degli acquisti e del *power-train* (motori e cambi) che hanno comportato la creazione di due società con sede rispettivamente in Germania ed in Italia. Per il prof. Bianchi, non solo è da escludere la possibilità che FIAT torni ad operare da sola, ma l'accordo con GM appare destinato a svilupparsi oltre i due aspetti che al momento ne costituiscono l'oggetto. In futuro l'accordo potrebbe estendersi a regolare la presenza sul mercato, attraverso una razionalizzazione della rete di vendita, nonché a gestire in modo coordinato i processi di ristrutturazione di FIAT e del gruppo Opel. Per quanto riguarda il problema del controllo proprietario, a giudizio del prof. Bianchi è prevedibile che vi siano forme di scambio azionario, anche se non bisogna ritenere che la cessione *in toto*

di FIAT alla GM rappresenti l'unica soluzione possibile. Il marchio FIAT appare in ogni caso destinato a rimanere sul mercato. Anche a giudizio del prof. Berger GM sarà interessata ad incrementare la partecipazione in FIAT, anche se integrare FIAT nelle sue strutture non sarà un'operazione facile. GM potrà infatti così aumentare le quote di mercato, acquisire un marchio premio come l'Alfa Romeo, realizzare ulteriori sinergie lungo l'intera catena del valore (acquisti, produzione, processo di sviluppo e vendite).

Il piano prodotto FIAT, come ricordato dal dott. Boschetti, prevede la realizzazione di una serie di nuovi modelli con i marchi FIAT ed Alfa Romeo. Anche il problema dei modelli non appare nuovo. Come ha osservato il prof. Guerci, per avere successo nell'industria dell'auto bisogna avere almeno due modelli di grande volume vincenti. La FIAT, invece, ha sempre avuto un solo modello di successo. Inoltre, le scelte relative ai modelli sono apparse discutibili già nella metà degli anni '70 e poi sicuramente negli anni '80. Idee valide come la Bravo non sono state adeguatamente curate e sviluppate. FIAT ha oggi bisogno di modelli nuovi e di accorciare il ciclo di vita dei propri modelli. Appare, ad esempio, un po' lontana la data del 2005 per l'uscita della nuova Punto. Il prof. Bianchi ha espresso perplessità non solo per la tempistica relativa ai nuovi modelli, ma anche per quella relativa alla revisione degli accordi operativi ed all'intervento sulla rete distributiva. Appaiono infatti a suo giudizio scoperti gli anni 2003 e 2004 mentre tutte le scadenze sembrano concentrarsi nel 2005.

Il programma di veicoli ecologici è ritenuto dai responsabili FIAT all'avanguardia e per quanto riguarda la tecnologia all'idrogeno (che si ritiene troverà applicazione sul mercato tra 10 anni ed oltre) è stato stipulato un accordo con GM che ha il consorzio di ricerca più avanzato su tale tecnologia. FIAT ha concepito un piano di ingenti investimenti sul prodotto senza peraltro ricercare un'articolazione molto spiccata della gamma per non creare costose complessità all'interno del sistema ed evitare la produzione di versioni che non vengono vendute.

L'azienda si è inoltre dichiarata determinata a «non fare più compromessi sulla qualità del prodotto». Per quanto riguarda la qualità, FIAT risulta aver già compiuto dei progressi. Dal 1990 al 2001 è passata da 205 problemi sorti per 100 vetture nel primo anno di vita a 135 problemi. I migliori costruttori riescono tuttavia ad avere 90 problemi per ogni 100 vetture. Oggi tutti i costruttori sono peraltro impegnati ad alzare i livelli di qualità e l'impegno è reso particolarmente difficile dall'entrata in gioco dell'elettronica.

Per quanto riguarda la distribuzione, si ritiene che, in Europa, non risultino adeguatamente coperte sette aree strategiche su cinquanta. L'obiettivo è quello di ottenere, nell'arco di tre anni, la copertura dell'80% dei territori commerciali europei. Il giudizio degli esperti sulla distribuzione FIAT è risultato fortemente critico. Per il prof. Guerci FIAT manca di cultura, non ha missione, risulta troppo dispersa ed è stata abituata a vivere riccamente. Anche per il prof. Bianchi occorre intervenire con urgenza

sulla rete distributiva che appare troppo concentrata in Italia, debole in Europa ed assente negli Stati Uniti ed in Medio Oriente. L'attuale rete distributiva appare, in particolare, il riflesso di una tradizionale strategia di presenza nella fascia medio bassa in paesi più arretrati. FIAT si concentrerà inoltre su alcune realtà geografiche tra le quali la Cina e l'India, che non si ritiene peraltro possano bilanciare nel prossimo quinquennio attività europee e sudamericane caratterizzate da alti e bassi. Tali mercati sono infatti ritenuti estremamente promettenti, ma non in un futuro immediato.

Fiat intende finanziare autonomamente il proprio piano di sviluppo senza accentuare il ricorso all'indebitamento.

Secondo il prof. Guerci per la FIAT esiste anche un *gap* da recuperare in termini di immagine e di comunicazione. Il pubblico percepisce infatti la qualità FIAT peggiore di quanto non sia. Per risolvere un simile problema è necessario «migliorare la capacità di comunicazione e di promozione dei propri prodotti» da parte dell'azienda.

## 6. Le politiche di sostegno del mercato automobilistico

Nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, nel corso delle audizioni è stato rilevato come occorra attribuire un prioritario rilievo agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Come si è visto, la ricerca è svolta, a diversi livelli, dalle grandi e dalle piccole imprese che ne condividono i risultati. È inoltre chiaramente emerso come sia possibile sostenere la competizione internazionale solo se gli investimenti ed i risultati della ricerca si rivelano elevati. In materia l'industria automobilistica nazionale, come del resto l'intero sistema Paese, presenta un *gap* fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2% del PIL e in Italia all'1%). Il Ministro Marzano ha dichiarato che il Governo ha deciso di sostenere programmi innovativi, con una riserva di fondi *ad hoc* sulla legge n. 46 del 1982 in materia di innovazione tecnologica. Il Ministro ha aggiunto che occorre puntare al medio-lungo periodo con politiche volte a rafforzare la ricerca, l'innovazione tecnologica e la promozione commerciale. Secondo l'AMMA occorre introdurre incentivi per l'attività di ricerca di tipo fiscale o automatico da erogare con rapidità, nonché stabilire rapporti diretti ed ispirati ad una maggiore collaborazione tra imprese ed università.

Il mercato automobilistico è soggetto ad una forte pressione fiscale che, secondo le valutazioni dell'UNRAE, rappresenta circa il 6% del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3%. È piuttosto evidente come, soprattutto in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale possa influenzare negativamente la propensione all'acquisto.

Alle Commissioni è stato in proposito ricordato, in particolare dai rappresentanti dell'UNRAE, l'elevato ammontare dell'imposta di trascr-

zione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale. In Italia tale imposta ammonta a 400 – 500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15 – 20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali. A riguardo è stato rilevato come l'abbattimento di tale imposta potrebbe rappresentare un significato stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzata ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante. Si tratta di vetture con oltre dieci anni di anzianità contraddistinte da più elevati livelli di emissioni e non dotate inoltre dei più moderni dispositivi di sicurezza. I responsabili FIAT hanno dichiarato che sarebbero benvenuti eventuali provvedimenti mirati a ridurre i veicoli inquinanti attualmente circolanti ed a favorire lo smaltimento dell'usato e la movimentazione dell'usato nuovo. Due obiettivi, la riduzione del parco inquinante e la stimolazione del mercato dell'usato, che, anche a giudizio dei vertici dell'azienda torinese, possono e devono essere perseguiti congiuntamente.

Sempre l'UNRAE ha sottolineato il diverso trattamento fiscale riservato in Italia alle automobili aziendali e societarie rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei. La differenza fondamentale è rappresentata dalla possibilità per le imprese e le società di effettuare l'ammortamento solo sul 50% dell'importo mentre in Europa un tale limite non sussiste e ciò determina che, in Germania oltre il 50% ed in Gran Bretagna e Francia il 45% delle auto, vengono acquistate da società.

Il sostegno della domanda di automobile è stato, come si è visto, perseguito nella seconda metà degli anni '90 attraverso la rottamazione. I responsabili della FIAT hanno osservato come si sia trattato di un fenomeno dirompente che non ha avvantaggiato il leader del mercato perché ha fornito un'occasione ai concorrenti ed hanno dichiarato che una ripetizione della rottamazione non sarebbe né attraente né opportuna. La rottamazione non è in effetti apparso un provvedimento in grado di promuovere il rilancio dell'industria nazionale e, sotto il profilo industriale, ha semmai accentuato la competizione tra i costruttori consentendo alle imprese estere di guadagnare quote di mercato.

Il Ministro Marzano ha osservato come la rottamazione presentasse tre limiti: era a favore di tutte le case, era idonea a determinare un rimbalzo negativo dopo la sua conclusione, non ha inciso in modo specifico sul problema della competitività. Il Governo, inoltre, ha adottato il decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, che, accanto ad una serie di misure in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, contiene un articolo volto ad incentivare la sostituzione degli autoveicoli non provvisti di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE con autoveicoli nuovi. Viene a tal fine previsto che l'acquisto di autoveicoli nuovi con potenza massima di 85 kw, effettuati tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2002 e che si accompagnino alla consegna di un autoveicolo non conforme alle normative CE in materia di in-

quinamento, non sia soggetto all'imposta di bollo, agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA ed al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione e sia altresì esente dalla tassa automobilistica per un periodo di circa tre anni dall'acquisto.

Al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove è anche possibile procedere attraverso l'introduzione di ecoincentivi. Come ricordato dal Ministro Marzano, il Ministero dell'ambiente ha posto in essere un accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano e, su iniziativa del Ministero delle attività produttive, è attualmente in corso la stipula di un secondo accordo di programma volto ad incentivare l'acquisto di autovetture strutturate a gas metano o GPL. A giudizio dell'UNRAE, peraltro, simili misure interesserebbero solo una nicchia di mercato e non potrebbero avere effetti significativi in termini di sostegno della domanda. Ciò in quanto, per altri 10 - 15 anni risulterà prematuro parlare di auto ad idrogeno ed inoltre, per quanto riguarda le vetture alimentate a GPL ed a metano, non esiste ancora un sistema distributivo che possa stimolare la domanda di veicoli con questo tipo di alimentazione. L'ANFIA ha sostenuto che tutti gli indicatori dimostrano come il metano sia preferibile al GPL sia per il livello di inquinamento sia sotto il profilo della diversificazione delle fonti ed ha affermato che la stessa FIAT è convinta che il futuro sia più promettente per il metano.

Il presidente di Confindustria ha osservato come in una logica di mercati aperti ed integrati non siano proponibili misure di carattere protezionistico a difesa di un'azienda o di un settore, ricordando come, negli ultimi mesi, il Governo tedesco abbia tentato di risolvere la crisi di alcune aziende impiegando risorse ingenti, senza tuttavia riuscire ad evitarne il fallimento.

## **7. Il futuro dell'industria automobilistica in Italia tra politica e mercato**

### *7.1 Le prospettive dell'industria automobilistica nazionale*

La crisi dell'industria automobilistica italiana non dipende solo dall'attuale fase recessiva del mercato automobilistico mondiale, particolarmente accentuata a livello nazionale, ma risulta determinata da cause strutturali ed ha origini remote.

Gli interventi diretti a dare impulso alla domanda di automobili non possono ritenersi idonei a garantire recuperi di efficienza e di competitività da parte delle imprese del settore, alle quali possono peraltro ovviamente arrecare temporanei benefici. Simili interventi devono pertanto ritenersi orientati a perseguire in primo luogo obiettivi di altra natura. Favorire, ad esempio, la sostituzione di un parco di veicoli non catalizzato altamente inquinante che, secondo le più recenti stime del Governo, ammonta a circa 13 milioni di unità, è una scelta che va sicuramente condivisa sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'incremento della sicu-

rezza stradale e della riduzione del consumo di carburante. Per conseguire un simile obiettivo, come dichiarato da tutti i soggetti ascoltati dalle Commissioni, occorrerebbe in particolare agire sulla leva fiscale, intervenendo in primo luogo sulla imposta provinciale di trascrizione e sulla tassa automobilistica, piuttosto che con le modalità previste dai provvedimenti in materia di rottamazione adottati tra il 1997 ed il 1998. Un intervento fiscale, suscettibile tra l'altro di produrre effetti permanenti e di non limitarsi dunque a modificare l'andamento della domanda nel breve periodo, sarebbe apprezzabile anche sotto il profilo dell'equità qualora fosse diretto ad uniformare il regime fiscale dell'automobile a quello proprio dei principali Paesi europei. Il Governo, come in precedenza ricordato, ha deciso, per il momento, tenuto conto di evidenti problemi di compatibilità con la dinamica dei conti pubblici, di adottare un provvedimento di tal genere ma di portata limitata e la cui applicazione è circoscritta al secondo semestre del 2002.

Ad analoghe valutazioni si prestano i provvedimenti definiti ecoincentivi, volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale. In questo caso, si perseguono essenzialmente finalità di tutela dell'ecosistema, anche se possono essere indirettamente valorizzate le competenze acquisite dalle industrie nazionali in materia di sviluppo della predetta tipologia di veicoli. L'impatto di simili provvedimenti sui volumi produttivi delle imprese sembra peraltro, nella fase attuale, destinato a risultare piuttosto modesto, mentre andrebbe verificata l'idoneità degli stessi ad orientare la domanda. A quest'ultimo proposito, al fine di modificare gli orientamenti del mercato nel medio e lungo periodo, sembrerebbe in ogni caso necessario adottare misure di natura non transitoria.

In linea generale, appare in realtà assai difficile concepire interventi pubblici di sostegno all'industria automobilistica con effetti certi e duraturi. Questo non solo in virtù dei vincoli estremamente rigorosi posti in materia di aiuti alle imprese dalla disciplina dell'Unione europea. Limitarsi infatti a sovvenzionare, in qualunque forma, le strutture industriali esistenti, in assenza di un radicale mutamento delle strategie aziendali, rappresenterebbe una scelta di corto respiro che non potrebbe determinare un'effettiva inversione di tendenza. Una simile conclusione appare avvalorata e rafforzata alla luce degli odierni assetti del mercato automobilistico mondiale, contraddistinto da una serrata competizione tra un numero assai ristretto di produttori globali che, direttamente o indirettamente, sono presenti nei diversi continenti.

Una politica industriale per il comparto automobilistico che aspiri ad essere incisiva deve risultare in linea con le dinamiche del mercato stimolando l'innovazione e la trasformazione delle imprese. Per tale ragione appare fondamentale agire sulla leva della ricerca e dello sviluppo al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico delle imprese che rappresenta uno dei principali fattori competitivi ed un requisito indispensabile per mirare alla conquista di nuove quote di mercato. Gli investimenti in ricerca e sviluppo andrebbero in particolare finalizzati a promuovere la collaborazione

tra la grande e la piccola e media industria nonché a realizzare sinergie fra tutti gli attori del complesso sistema dell'automobile.

Sono inoltre indispensabili, evidentemente non solo per l'industria automobilistica, interventi di tipo strutturale finalizzati alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese. Potenziare le infrastrutture, moltiplicare i servizi alle imprese, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la pressione fiscale sul sistema produttivo significa intervenire su altrettanti fattori competitivi che attualmente penalizzano le industrie nazionali rispetto a quelle europee ed internazionali. Solo così, tra l'altro, l'Italia potrà rivelarsi in grado di attrarre investimenti esteri nel settore automobilistico, come hanno dimostrato di saper fare in misura notevole Regno Unito e Spagna, ove non sono presenti industrie nazionali di tal genere. Simili politiche, oltre agli interventi in favore della ricerca, appaiono le sole in grado di fornire un effettivo e duraturo sostegno allo sviluppo delle diverse categorie di imprese che operano nel comparto automobilistico. Non bisogna tra l'altro dimenticare come, nel settore della componentistica, sia presente un numero estremamente significativo di piccole e medie imprese la cui produzione è già in larga misura orientata all'esportazione.

In ogni caso, la convinzione generale tratta dalle audizioni è che siamo di fronte ad una nuova fase di massicce ristrutturazioni industriali in Europa. Negli anni 1998-2001 vi sono state ingenti operazioni di fusione ed acquisizione che ora debbono generare processi di razionalizzazione industriale, da effettuarsi peraltro in condizioni di forte ristagno economico e di esplicita crisi finanziaria e borsistica. Questa ristrutturazione coinvolge necessariamente l'industria dell'auto perché è evidente che le crisi individuali delle singole case, ieri Renault, oggi FIAT e Opel, si debbono vedere alla luce di un'industria che a livello mondiale sta accumulando una capacità produttiva inutilizzata e difficilmente utilizzabile nei prossimi anni, quindi operante in condizione di complessiva inefficienza. La vicenda italiana non può in tal senso essere disgiunta da quella più complessiva di livello europeo e mondiale. Il problema non è solo come fronteggiare in termini congiunturali la crisi di domanda, ma come si partecipa a questo movimento di razionalizzazione industriale a livello mondiale, se semplicemente ci si pone in termini passivi di attesa, oppure se si riesce a delineare un ruolo attivo per l'industria nazionale e per il paese.

### *7.2 Trasformazioni del gruppo FIAT e sviluppo dell'industria automobilistica italiana*

Il futuro dell'industria automobilistica nazionale è in gran parte legato alle prospettive del gruppo FIAT. L'azienda è investita da una crisi che presenta una sua specificità ed ha origine da cause ben determinate e tali da richiedere la tempestiva adozione di provvedimenti di forte impatto da parte del gruppo dirigente. La politica appare, al contrario, disporre di

strumenti dotati di una limitata capacità di incidere sull'evoluzione della crisi.

L'azienda ha già avviato un piano di rilancio per molti aspetti ambizioso e che presuppone un radicale mutamento di strategia. FIAT ha deciso di incamminarsi con decisione sulla strada intrapresa dagli altri grandi gruppi automobilistici mondiali. L'alleanza con GM, l'impegno per la produzione di nuovi modelli, la scelta per la qualità, la ricerca di una maggiore presenza in Europa sono segnali piuttosto eloquenti circa la volontà del gruppo di muoversi in questa direzione.

Le vicende di questi ultimi mesi hanno tuttavia evidenziato la necessità di approfondire taluni aspetti del piano di rilancio e di chiarire il ruolo svolto dai diversi protagonisti intervenuti a diverso titolo nella crisi della FIAT.

Un primo aspetto è rappresentato dalla tempistica del piano industriale e commerciale. Il gruppo è chiamato a colmare un deficit competitivo formatosi negli anni in una fase in cui il mercato non appare in grado di dare, almeno sino al 2003, significativi segnali di ripresa. Il tempo, quindi, gioca a sfavore di FIAT, che non può aspirare ad uscire dalla crisi senza dotarsi degli strumenti per affrontare scenari sempre più concorrenziali. Suscita pertanto perplessità che l'introduzione di nuovi modelli, lo sviluppo dei nuovi motori, la riorganizzazione della rete distributiva siano tutti processi destinati a produrre risultati realmente significativi solo a partire dal 2005. Questo comporta infatti che, in assenza di una modificazione degli attuali scenari, si giungerà al 2004, data in cui FIAT dovrà valutare se cedere la residua quota del pacchetto azionario a GM, senza avere chiarito le prospettive dell'azienda e comunque senza avere potuto verificare gli effetti del piano di risanamento.

Un secondo aspetto riguarda la quota di risorse che la proprietà ritiene di dovere investire nel piano di rilancio. L'industria automobilistica richiede la disponibilità di ampi volumi di risorse finanziarie da destinare alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi progetti. Da qui l'esigenza, per tutti i grandi gruppi automobilistici, di concentrarsi sul *core business*, dismettendo le partecipazioni in altri settori. FIAT, invece, pur avendo un'evidente necessità di mobilitare capitali ingenti per risanare il settore automobilistico, ha di recente deciso di fare il proprio ingresso in Italennergia. Tale scelta ha tra l'altro alimentato nei mercati l'incertezza circa la futura presenza nel gruppo nel settore automobilistico, generando il convincimento che gli azionisti volessero in tal modo precostituirsi una sorta di uscita di sicurezza. L'azienda, anche recentemente, ha dichiarato di non escludere una più accentuata presenza nel settore energetico. Questo avviene, è bene sottolinearlo, quando gli ambienti finanziari si interrogano circa la possibilità per l'attuale proprietà di effettuare gli investimenti di capitale necessari per innovare i processi, riconquistare posizioni di *leadership* nell'innovazione e definire una più profittevole gestione dei marchi nel settore dell'automobile.

Le perplessità nei confronti di tale operazione sono accresciute dal fatto che, secondo quanto solo di recente è emerso, l'ingresso in Italen-

gia ha comportato per FIAT un'esposizione debitoria non compatibile con i criteri di valutazione dei grandi rischi accolti dall'ordinamento bancario internazionale. Gli organismi di vigilanza hanno tuttavia consentito l'operazione in questione. Le modalità con cui si è realizzato il coinvolgimento di FIAT in Italenergia ha posto e pone un ulteriore problema di diverso tenore. Problema aggravatosi alla luce dell'accordo intervenuto tra le banche ed il gruppo FIAT. Vi è infatti oggi il rischio che EDF, società pubblica che opera in Francia in regime di monopolio, acquisisca il controllo del secondo gruppo energetico italiano. È questo un esito che, a prescindere dalle vicende della FIAT, non può ritenersi ammissibile. Una società che a casa propria opera al riparo dalla concorrenza non può pretendere di acquisire posizioni di controllo in paesi terzi in spregio del principio di reciprocità.

Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dal ruolo svolto dalle banche nell'attuale crisi di FIAT. L'intervento delle banche è sembrato infatti animato dalla volontà di condizionare in maniera non marginale le strategie industriali del gruppo. I contenuti e le implicazioni dell'accordo sottoscritto con le banche non appaiono noti nella loro interezza e tale difetto di trasparenza sicuramente non contribuisce a creare fiducia nel mercato finanziario. Si pone, anche a tale proposito, una questione di principio che interessa la vigilanza bancaria. Gli istituti devono infatti assicurare la tutela del risparmio e non può essergli riconosciuto il compito di definire strategie di politica industriale, dovendosi essenzialmente preoccupare del recupero di crediti concessi senza sufficiente ponderazione.

Non appare del tutto chiara l'evoluzione che potrà avere l'accordo stipulato con GM con la quale, com'è noto, il gruppo FIAT si è riservato la possibilità di esercitare, nel 2004, il diritto di opzione circa la vendita del rimanente 80% del capitale FIAT alla GM. Tutto lascia prevedere che, sul piano industriale, la collaborazione e l'integrazione tra i due gruppi sia destinata a svilupparsi. L'accordo per FIAT ha rappresentato una strada obbligata al fine di affrontare la sfida della globalizzazione e, col passare del tempo, la sua valenza tende a rafforzarsi. Si può quindi presumere che l'intesa sia destinata a comprendere forme più articolate di cooperazione industriale e commerciale ed a coinvolgere le reti distributive. Non si può neanche escludere che si proceda sulla strada dell'integrazione della ricerca e sviluppo e della integrazione produttiva.

Più difficile appare prevedere se FIAT eserciterà l'opzione relativa alla vendita e se, nell'ipotesi che si realizzi una simile eventualità, GM si dimostrerà propensa a procedere all'acquisto del pacchetto azionario residuo.

La presenza di una importante industria automobilistica rappresenta sicuramente un dato estremamente positivo per l'economia nazionale. La FIAT impiega quote significative di risorse finanziarie e promuove un'intensa attività di ricerca e sviluppo, determinando un accumulo di competenze scientifiche e tecnologiche a beneficio dell'intero sistema produttivo. Non vi è dubbio che la conferma dell'attuale proprietà rappresenterebbe un elemento di garanzia per quanto riguarda la permanenza di un impor-

tante presenza industriale nel nostro paese. È dunque questa la soluzione preferibile e per la quale occorre impegnarsi, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e responsabilità.

Poiché tuttavia l'ipotesi della cessione a GM non può venire esclusa a priori, anche un simile esito deve essere attentamente valutato. Appare innanzitutto probabile che i marchi FIAT siano comunque destinati ad avere un futuro. È da prevedere che GM risulterebbe interessata a gestire gli attuali marchi FIAT, anche se nella logica di diversificazione dei prodotti che oggi risulta accolta da tutti i principali produttori. Dovrebbe certamente essere valutato, ad esempio, come la ristrutturazione della FIAT debba coordinarsi con quella di Opel, un'industria che si rivolge per molti aspetti ai medesimi settori di mercato. I marchi FIAT appaiono in ogni caso destinati ad essere prevalentemente presenti in Europa ed in America Latina, con buone possibilità di espansione per il marchio Alfa Romeo.

Il risultato, per nulla scontato, che concordemente si sostiene andrebbe perseguito nell'eventualità di una cessione è rappresentato dalla permanenza in Italia del cervello dell'azienda: della direzione dei marchi, della ricerca e dello sviluppo. Tale obiettivo non appare tuttavia concretamente perseguibile se non mantenendo in Italia l'intero ciclo di produzione dell'automobile. Questo significa che, aldilà delle scelte relative alla proprietà del gruppo Fiat, bisogna creare le condizioni per garantire il mantenimento e lo sviluppo, auspicabilmente anche attraverso l'attrazione di investimenti, di un complesso produttivo dato da grandi impianti di meccanica, motoristica ed assemblaggi, da una componentistica competitiva, da considerevoli capacità progettuali e di ricerca. In questa prospettiva va, in particolare, sottolineata l'opportunità di mantenere in Italia un produttore di grandi dimensioni nel settore delle produzioni premium/alta tecnologia, per le ricadute che queste produzioni possono avere sull'immagine e la diffusione tecnologica dell'intero comparto, nel quadro dei riposizionamenti che si stanno delineando nell'industria mondiale dell'auto.

In tale ambito, la possibilità di disporre di produzioni come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, implica non solo la disponibilità di marchi di alta notorietà ed attrattività, ma costituisce un patrimonio di rilevanza fondamentale al fine di consolidare un possibile polo produttivo unitario, che renderebbe credibile non solo la gestione di mercato di marchi di grande prestigio internazionale, ma soprattutto il mantenimento nel paese di capacità progettuali, di sperimentazione produttiva, di applicazione tecnologica cioè di una parte sostanziale del cosiddetto «cervello» che altrimenti non si giustificerebbero laddove venissero meno produzioni di riconosciuta alta qualità.

Un simile esito dipenderà in gran parte dalla competitività del sistema, dalle opportunità di localizzazione, dalle risorse umane a disposizione della FIAT, dalla qualità degli stabilimenti. Alcuni elementi consentono di nutrire una certa fiducia. Dopo l'intenso ciclo di riorganizzazioni industriali dei primi anni ottanta e novanta, l'industria italiana dispone di una serie di grandi impianti di produzione di motori, meccaniche ed assemblaggi, facenti capo al gruppo FIAT, il cui livello tecnologico e la pro-

duttività, secondo le dichiarazioni degli esperti, si situano ad un livello più alto della media europea. Il consolidamento di questo gruppo di impianti, il cui perno operativo è Melfi ed è ampiamente localizzato nel Mezzogiorno, costituisce un blocco operativo, che deve essere giocato in termini di vantaggio competitivo nell'ambito del settore. A questo si aggiunge un settore della componentistica, che ha assunto anche caratteri di relativa autonomia nei confronti della stessa Fiat, con un numero di operatori di primo livello, che hanno lentamente ma progressivamente diversificato verso altri produttori le loro forniture, sviluppando proprie capacità di *co-design* tecnico per componenti attive sempre più complesse, così come di carrozzieri, aventi propria capacità di progettazione e *styling* riconosciuta a livello mondiale, oltre a operatori nel settore della motoristica la cui punta di diamante per immagine è data dalla stessa Ferrari.

Pur nell'ambito di accordi internazionali, che potranno anche alterare gli attuali assetti proprietari, rispetto al quale nette sono le responsabilità proprie degli attuali azionisti, deve essere sottolineata la necessità di mantenere in Italia un adeguato livello produttivo e quel livello di capacità progettuali e sperimentali, tuttora presenti e comunque da potenziare immettendovi ancora maggiori capacità di ricerca e sviluppo, da diffondere all'intero sistema produttivo. Bisogna, in particolare, creare le condizioni perché si realizzi un'intesa tra FIAT e GM che non risulti penalizzante per il Paese in termini di presenza industriale in Italia e, soprattutto, di qualità della stessa.

In ogni caso la cessione a GM appare solo una possibilità, che la proprietà della FIAT deve comunque rapidamente definire. I vertici del gruppo hanno peraltro ripetutamente dichiarato di voler operare al fine di garantire anche per il futuro l'autonomia della FIAT.

Occorre creare subito le condizioni perché possa essere affrontata al meglio l'attuale fase di vita dell'azienda la cui gestione risulta in ogni caso decisiva per il futuro del gruppo FIAT. Pur mantenendo ben distinti ruoli e responsabilità, appare a tal fine necessario istituire uno stretto coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella crisi del gruppo, con l'obiettivo di inviare al mercato segnali chiari ed univoci in ordine alla volontà di puntare sull'innovazione e sulla trasformazione dell'azienda. Tutto ciò consentirebbe infatti una approfondita verifica della validità del piano industriale nonché della congruità del piano di risanamento finanziario. Verrebbe fatta chiarezza sull'indebitamento di FIAT, sulle risorse che il gruppo è effettivamente in grado di mettere in gioco e sui condizionamenti ai quali è sottoposto riguardo alle scelte industriali e finanziarie. L'attuale gruppo dirigente verrebbe inoltre facilitato nel compito di effettuare tutte le scelte necessarie al rilancio dell'automobile nei tempi richiesti dal mercato. Estremamente utile risulterebbe in particolare affrontare da subito la questione dello sviluppo della collaborazione industriale con GM al fine di creare ulteriori sinergie lungo la catena del valore. Una permanente assenza di coordinamento appare, al contrario, idonea ad alimentare valutazioni ispirate ad un eccessivo pessimismo ed a favorire manovre speculative in borsa.

Non può infine essere trascurato come, aldilà del settore automobili, la crisi della Fiat ponga quesiti più generali sullo sviluppo futuro dell'intero sistema industriale italiano. Il gruppo FIAT, storicamente, non è stato solo legato all'automobile ma ha rappresentato il punto di riferimento, per dimensione e prestigio, dell'intero settore privato italiano. Le scelte complessive del maggior gruppo privato italiano non possono quindi non incidere sullo sviluppo dell'intera industria nazionale, così come le operazioni attualmente in corso non potranno non incidere sui modi stessi di governo societario di un sistema produttivo, che negli scorsi anni ha conosciuto processi intensissimi di ridefinizione proprietaria.

L'industria italiana è giunta infatti sino alla fine degli anni novanta sulla base di perni regolativi definiti negli anni trenta. Vi era, da un lato, la disponibilità di un sistema bancario di proprietà pubblica, rigidamente diviso per funzioni ordinarie e mobiliari, e, dall'altro, la presenza di una vasta area di impresa pubblica, fortemente complementare nelle sue funzioni alla grande impresa privata. Tale quadro si è esaurito negli anni novanta, in coincidenza con una ulteriore fase di integrazione europea, allorché si è dato vita in Italia ad un processo di privatizzazione che non ha avuto in quegli anni eguale in nessun altro paese europeo, contestualmente ad un significativo intervento di liberalizzazione delle attività finanziarie, oltre che delle attività proprie di *public utilities*.

Di quel processo di privatizzazione e liberalizzazione è scaturito un profilo diverso del vertice della grande industria, con l'emergere di nuovi attori, il consolidamento di nuove iniziative, il compattamento attraverso acquisizioni e fusioni dello stesso gruppo già ristretto di grandi imprese, in particolare con le operazioni Pirelli- Olivetti- Telecom e Fiat-Montedison.

Questo mutato quadro regolativo ha portato del resto in tempi brevi all'emergere di gruppi bancari, che attraverso un notevole processo di consolidamento, hanno iniziato a svolgere quelle funzioni di riferimento nel mondo industriale, che proprio le operazioni riguardanti FIAT e Italennergia hanno posto in evidenza.

## **8. Considerazioni conclusive**

Occorre a questo punto precisare quali iniziative possano assumere Parlamento e Governo in favore dell'industria automobilistica.

La Commissione ritiene innanzitutto che dovrà essere definito un quadro coordinato e coerente di interventi, individuando le risorse che si ritiene di poter mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine. Risulterebbe, al contrario, errato sposare la logica dell'emergenza e della definizione di misure straordinarie, che si rivelerebbero inevitabilmente inidonee a determinare un'inversione di tendenza. In un mercato integrato a livello europeo ed internazionale e quindi esposto alla competizione, occorre intervenire sui nodi strutturali del sistema produttivo e non esistono scorciatoie a ri-

guardo. L'obiettivo prioritario appare pertanto quello della costruzione di un contesto favorevole alla creazione ed allo sviluppo delle imprese.

Bisognerà, in particolare, intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo che rappresenta il volano dell'industria automobilistica, con ricadute estremamente positive sull'intero sistema produttivo. Investire nella ricerca e nello sviluppo significa inoltre favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale. L'obiettivo dovrà essere anche quello di favorire i trasferimenti di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema.

Il settore automobilistico risulta ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto. Obiettivi significativi possono essere conseguiti a tale livello attraverso la riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione. Le misure in astratto preferibili appaiono quelle di natura fiscale con effetti permanenti che, a differenza dei tradizionali incentivi monetari alla rottamazione, risultano in grado di accelerare la sostituzione dei veicoli vetusti senza limitarsi a determinare anticipi della domanda a breve con contraccolpi di segno negativo nel medio e lungo periodo. Non va in proposito dimenticato come la riduzione della pressione fiscale sull'automobile si giustifichi anche sulla base di principi di equità e di armonizzazione al quadro europeo.

Nel definire i provvedimenti con finalità di tutela ambientale andrà considerata anche l'opportunità di prevedere misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale. Gli ecoincentivi, per risultare efficaci, sembrano tuttavia doversi accompagnare ad interventi volti a ristrutturare le reti di distribuzione dei predetti combustibili secondo un ordine di priorità. A quest'ultimo proposito andrebbe valutata la possibilità di assicurare contestualmente un'effettiva disponibilità di GPL e gas metano sul territorio nazionale, considerando l'ipotesi di concentrarsi in una prima fase esclusivamente su uno di tali combustibili. Una politica di incentivi assunta come elemento strategico che interessi i trasporti privati e pubblici e venga sostenuta per un periodo di tempo adeguato potrebbe avere positivi effetti sulla salute dei cittadini, soprattutto nei grandi centri urbani.

La crisi della FIAT riguarda un gruppo privato ma non è certamente priva di riflessi di interesse pubblico a livello industriale ed occupazionale, anche per la consistenza e la rilevanza dell'indotto. Le vicende della casa torinese sono state del resto da sempre all'attenzione dei pubblici poteri e, nel corso degli anni, vi è stato un significativo investimento di risorse statali volte a sostenere in varie forme la FIAT nei periodi di crisi. La situazione odierna, come si è avuto modo di evidenziare, richiede innanzitutto che la proprietà assuma una serie di iniziative di propria esclusiva competenza, individuando in primo luogo le disponibilità finanziarie che è in grado di mettere in campo. Il Parlamento, ed in particolare il Go-

verno, oltre a predisporre i necessari ammortizzatori sociali, devono sollecitare tutti i diversi protagonisti della crisi affinché individuino misure e prefigurino soluzioni in modo del tutto trasparente e nei tempi richiesti dalla gravità della situazione che si è venuta a determinare. Tali iniziative sono da ritenersi pregiudiziali rispetto a qualsiasi intervento pubblico.

Il gruppo appare, in particolare, chiamato ad assumere le seguenti iniziative:

verificare se l'attuale tempistica relativa alle decisioni riguardanti le scelte produttive garantisca il raggiungimento di risultati significativi entro il 2004, data entro la quale dovrà essere valutato se esercitare il *put* nei confronti di GM;

verificare l'opportunità di precisare quanto prima la prospettiva complessiva dei rapporti con GM, tenendo conto, in particolare, di come l'accelerazione del piano di innovazione dei prodotti e della rete distributiva non sembri poter prescindere dagli accordi già stipulati con la stessa GM;

chiarire i propri orientamenti per quanto riguarda gli investimenti in Brasile, Argentina, Polonia e Turchia, dichiarando se intende mantenere una strategia internazionale anche se più integrata con quella di GM;

chiarire, in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti, quali siano le partecipazioni da cedere in quanto non attinenti al *core business*, precisando, in particolare, se si ritiene che la presenza in Italenergia sia compatibile con la permanenza nell'industria dell'automobile o se, al contrario, l'impegno nel settore dell'energia venga considerato un'alternativa concretamente percorribile solo nel caso di esercizio del *put* nei confronti di GM;

garantire il mantenimento di una presenza imprenditoriale attiva nella crescita industriale e finanziaria del Paese, presenza che, a giudizio della Commissione, diverrebbe ancora più necessaria nel caso si giungesse ad una cessione parziale o totale delle attività nel settore automobilistico.

È inoltre da sottolineare come la proprietà, gli azionisti, le banche risultino tenuti ad operare nell'ambito di un quadro di regole, interne ed internazionali, di cui è compito del Governo garantire l'assoluto rispetto. Non va per altro verso trascurato come gli accordi intercorsi tra la FIAT ed altri soggetti, come nel caso di Italenergia, abbiano chiare implicazioni di politica industriale che giustificano non solo la vigilanza ma anche l'adozione di specifici provvedimenti da parte dell'esecutivo.

La necessità di un'attenta attività di vigilanza deriva anche dal fatto che le decisioni già assunte definiscono una *corporate governance* più articolata del passato, in cui agli interessi familiari consolidati si aggiungono responsabilità del sistema bancario, oltre alla presenza di un vastissimo numero di piccoli e medi azionisti indipendenti. In questo ambito le scelte che verranno effettuate dalle banche coinvolte nelle operazioni a sostegno di FIAT e Italenergia assumeranno un ruolo essenziale nella definizione del modello di *corporate governance* che prevarrà nel Paese.

Compito delle istituzioni appare conclusivamente quello di operare affinché tale processo, di radicale cambiamento, possa preservare ed accrescere le risorse competitive a disposizione del sistema Paese, la cui attuale consistenza e solidità consentano peraltro di nutrire un ragionevole ottimismo.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**100<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il senatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, andrebbe soppresso il riferimento alle società di mutuo soccorso, stante la distinta natura giuridica di tale tipologia di ente rispetto a quella dei soggetti destinatari della vigilanza cooperativa;

all'articolo 3, il requisito di duemila enti cooperativi associati, relativamente al riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, appare eccessivamente ridotto, e andrebbe pertanto aumentato in misura considerevole;

all'articolo 4, tra le finalità della revisione cooperativa, di cui al comma 1, alla lettera a), in fine, andrebbero soppresse le parole: « le possibilità di ricambio della classe dirigente e l'ingresso di nuovi soci», al fine di circoscrivere con maggiore rigore l'ambito entro il quale deve essere esercitata la funzione di revisione;

all'articolo 15, comma 2, la disposizione per la quale l'albo nazionale degli enti cooperativi, nella sua articolazione provinciale, è dislocato temporaneamente presso le direzioni provinciali del lavoro appare pleotonica, alla luce della legislazione vigente. Considerato il trasferimento delle funzioni in materia di vigilanza in capo al Ministero delle attività produttive, sembrerebbe poi preferibile che a regime l'albo di cui all'articolo 15 fosse collocato presso le Camere di commercio».

La senatrice PILONI nel dichiarare il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sullo schema di parere testé illustrato dal relatore, sottolinea l'esigenza di modificare gli articoli richiamati nel senso indicato, in particolare per quel che riguarda l'articolo 4, al fine di rendere il testo del provvedimento più rispondente ai principi di delega di cui all'articolo 7 della legge n. 142 del 2001.

Poiché non vi sono altri interventi per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale, pone ai voti il parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore, che viene accolto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione

**(1314) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero**

**(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero**, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al decreto-legge

n. 108. Ricorda che il senatore Fabbri ha già illustrato il seguente ordine del giorno:

0/1562/1/11

FABBRI

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,

premesso che:

il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l'obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali siano sufficienti a ridurre il rischio;

ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l'adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali; il medesimo provvedimento, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l'individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;

la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori determinati come valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l'individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici».

Sull'ordine del giorno del senatore Fabbri si esprime in senso favorevole il relatore VANZO.

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore FABBRI non insiste per la votazione.

Il PRESIDENTE avverte che pertanto l'ordine del giorno n. 0/1562/1/11 verrà accolto come raccomandazione. Ricorda quindi che è già stato illustrato il seguente ordine del giorno sottoscritto dal senatore D'Andrea e da altri senatori:

0/1562/2/11

D'ANDREA, MONTAGNINO, COVIELLO, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,

premesso che:

in favore dei lavoratori Valbasento e Interklm è stata disposta ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001 la proroga delle indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;

la proroga dell'ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata; in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell'insediamento di iniziative economiche, mentre per i lavoratori Interklm mediante l'avvio del contratto d'area per i siti della legge n. 219 del 1981;

con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l'impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;

si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra sei mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;

complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata, rappresentano un numero molto significativo;

nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l'Ente lavoro Basilicata (ELBA), ha proceduto ad uno *screening* anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;

molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento ex Enichem, ma anche per quanto riguarda l'Interklm, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo,

impegna il Governo:

in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla deter-

minazione di un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto».

Il PRESIDENTE propone di accantonare momentaneamente la trattazione del predetto ordine del giorno il cui oggetto è analogo a quello degli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che è stato presentato dai senatori Montagnino e Battafarano il seguente ordine del giorno:

0/1562/4/11

MONTAGNINO, BATTAFARANO

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108, in relazione alla grave crisi che ha colpito l'azienda Cucirini Ascoli Satriano (Foggia) sin dal novembre 1998 e quindi alla cessazione dell'attività a fine novembre 1999 con la collocazione in mobilità di tutto il personale pari a 137 unità lavorative,

premesso che:

la scadenza della Mobilità è articolata come segue:

- 1) 16 lavoratori per i quali la Mobilità è scaduta il 9.11.2001
- 2) 106 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà il 9.11.2002
- 3) 15 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà a marzo 2003;

accertato che:

nell'area Ascoli Satriano, Candela, S. Agata di Puglia (Foggia) vige il Patto territoriale con buone possibilità di riassorbire anche lavoratori dell'azienda predetta,

impegna il Governo:

a concedere una proroga della Mobilità per ulteriori 12 mesi per tutti i lavoratori interessati cui al 1°, 2° e 3° punto di cui sopra».

Il senatore MORRA dichiara di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno 0/1562/4/11.

Su tale ordine del giorno si esprime quindi in senso favorevole il relatore VANZO.

Il sottosegretario VIESPOLI nel dichiarare di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, osserva che gli ordini del giorno riferiti a casi specifici dovranno comunque essere riconsiderati, con una visione maggiormente omogenea, nell'ambito del dibattito sulla manovra di finanza pubblica per il triennio 2003-2006.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di non insistere per la votazione.

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno 0/1562/4/11 è accolto come raccomandazione. Ricorda che è stato già illustrato il seguente ordine del giorno:

0/1562/5/11

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MUZIO

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto-legge n. 108,

considerata la situazione degli oltre 1600 ex lavoratori socialmente utili impiegati dall'ottobre 1998 presso il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Uffici del territorio (dal 1° gennaio 2002, presso l'Agenzia del territorio), nell'ambito del Progetto catasto urbano, poi denominato Progetto catasto, finalizzato al recupero dell'arretrato catastale;

considerato che i predetti lavoratori sono attualmente impegnati con un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno e rinnovabile, in mansioni finalizzate alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari;

considerato che l'articolo 9 della legge finanziaria 2002 ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 i predetti contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 78 della legge finanziaria 2001;

considerata l'elevata professionalità acquisita dai lavoratori impegnati da quattro anni in un'attività che ha contribuito in modo sostanziale e determinante a recuperare l'annoso arretrato catastale, contribuendo quindi ad un notevole recupero di gettito fiscale,

impegna il Governo:

a individuare, eventualmente già nella legge finanziaria per il 2003, una soluzione volta a stabilizzare la situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili impegnati nei progetti di aggiornamento dei catasti assicurando la copertura dei posti vacanti presso gli enti locali ai quali saranno trasferite le funzioni catastali già attribuite all'Agenzia del territorio (ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998) sia attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato con i lavoratori suindicati, sia mediante il ricorso all'effettuazione di concorsi regionali, ferma restando l'opportunità di agevolare il collocamento a riposo anticipato per i lavoratori che presentino idonei requisiti anagrafici,

al fine di offrire ulteriori possibilità occupazionali ai giovani disoccupati e agli stessi lavoratori socialmente utili».

Il senatore PIZZINATO sottolinea l'elevata professionalità acquisita dai lavoratori già impiegati nell'ambito del Progetto catasto e la connessa esigenza di individuare soluzioni che ne consentano la stabilizzazione.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che il decentramento ai comuni delle funzioni catastali già attribuite all'Agenzia del territorio sta disegnando uno scenario estremamente variegato, anche rispetto alle possibili soluzioni del problema sollevato nell'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Pizzinato. Propone pertanto di riformulare in tal senso il dispositivo, rivolgendo al Governo un invito a dare attuazione ad un tavolo di concertazione istituzionale. In tal caso, egli potrebbe accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore PIZZINATO, accogliendo l'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo, riformula conseguentemente l'ordine del giorno:

0/1562/5/11 (nuovo testo)

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MUZIO

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto-legge n. 108,

considerata la situazione degli oltre 1600 ex lavoratori socialmente utili impiegati dall'ottobre 1998 presso il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Uffici del territorio (dal 1° gennaio 2002, presso l'Agenzia del territorio), nell'ambito del Progetto catasto urbano, poi denominato Progetto catasto, finalizzato al recupero dell'arretrato catastale;

considerato che i predetti lavoratori sono attualmente impegnati con un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno e rinnovabile, in mansioni finalizzate alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari;

considerato che l'articolo 9 della legge finanziaria 2002 ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 i predetti contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 78 della legge finanziaria 2001;

considerata l'elevata professionalità acquisita dai lavoratori impegnati da quattro anni in un'attività che ha contribuito in modo sostanziale e determinante a recuperare l'annoso arretrato catastale, contribuendo quindi ad un notevole recupero di gettito fiscale,

impegna il Governo:

ad attuare un tavolo di concertazione con le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare le specificità territoriali ed individuare, eventualmente già nella legge finanziaria per il 2003, una soluzione volta a stabilizzare la situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili im-

pegnati nei progetti di aggiornamento dei catasti assicurando la copertura dei posti vacanti presso gli enti locali ai quali saranno trasferite le funzioni catastali già attribuite all'Agenzia del territorio (ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998) sia attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato con i lavoratori suindicati, sia mediante il ricorso all'effettuazione di concorsi regionali, ferma restando l'opportunità di agevolare il collocamento a riposo anticipato per i lavoratori che presentino idonei requisiti anagrafici, al fine di offrire ulteriori possibilità occupazionali ai giovani disoccupati e agli stessi lavoratori socialmente utili».

Il senatore FLORINO esprime perplessità sull'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Pizzinato, osservando che il Governo dovrebbe riflettere sulla opportunità di svolgere un monitoraggio globale sulla situazione dei lavoratori già impegnati nei progetti per lavori socialmente utili che attualmente operano per la pubblica amministrazione. Infatti, anche in altre regioni ed in altre amministrazioni, vi sono lavoratori che hanno acquisito apprezzabili livelli di specializzazione, per cui sarebbe opportuno evitare l'adozione di atti che pongano le premesse per trattamenti ingiustificatamente differenziati.

Il relatore VANZO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1562/5/11 nel testo riformulato.

Poiché il senatore PIZZINATO insiste per la votazione del nuovo testo dell'ordine del giorno 0/1562/5/11, lo stesso viene posto ai voti, previa verifica della sussistenza del numero legale da parte del PRESIDENTE, e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli ordini del giorno aventi ad oggetto argomenti di carattere generale, si passerà all'esame degli emendamenti. Invita pertanto il relatore ed il rappresentate del Governo, ad esprimere il loro parere sugli stessi.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che, per ragioni legate essenzialmente all'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione del decreto-legge n. 108, il parere del Governo sugli emendamenti presentati allo stesso è contrario. Si riserva di indicare nel corso del dibattito gli emendamenti per i quali la trasformazione in ordine del giorno potrebbe dare luogo ad un parere favorevole, nel senso dell'accoglimento come raccomandazione.

Il relatore VANZO esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 108.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 1.21 e 1.9.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.10, 1.1, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario VIESPOLI invita quindi i proponenti a trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno.

Il senatore BATTAFARANO, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, trasforma l'emendamento 1.3 nel seguente ordine del giorno:

0/1562/6/11

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PIZZINATO

«Il Senato della Repubblica, esaminato l'articolo 1 del decreto-legge n. 108,

invita il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire che i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 108, siano collocati in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per un periodo massimo di sette anni, utili per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione».

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/1562/6/11 come raccomandazione.

Su tale ordine del giorno esprime quindi parere favorevole il RELATORE.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di non insistere per la votazione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'ordine del giorno 0/1562/6/11 è accolto come raccomandazione dal Governo.

Sono successivamente posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.22 e 1.11.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.7, 1.2, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Accogliendo l'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo, il senatore BATTAFARANO trasforma l'emendamento 1.6 nel seguente ordine del giorno:

0/1562/7/11

BATTAFARANO, MONTAGNINO

«Il Senato della Repubblica, esaminato l'articolo 1 del decreto-legge n. 108,

invita il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti affinché ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende Private del Gas di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modifiche, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, sia concessa la facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente al versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/1562/7/11 come raccomandazione.

Su tale ordine del giorno esprime quindi parere favorevole il RELATORE.

Non insistendo il senatore BATTAFARANO per la votazione dell'ordine del giorno 0/1526/7/11, il PRESIDENTE avverte che lo stesso ordine del giorno si intende accolto dal Governo come raccomandazione.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva quindi che l'emendamento 1.19 ha ad oggetto una vertenza specifica, sulla quale è in corso una trattativa, che attraversa attualmente una fase di stallo. Il parere contrario che egli esprime sull'emendamento 1.19 e sul successivo emendamento 1.20, di analogo tenore, deriva dal fatto che il Governo sta seguendo con attenzione l'evoluzione delle trattative predette ed auspica che si pervenga in tempi ragionevoli ad una positiva soluzione. Invita pertanto il senatore Tommaso Sodano a ritirare i due emendamenti.

Avendo il senatore Tommaso SODANO insistito per la votazione, gli emendamenti 1.19 e 1.20 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore TUNIS, con riferimento all'emendamento 1.8, sottolinea la gravità della situazione occupazionale determinatasi in Sardegna e auspica che il Governo sia consapevole della necessità di intervenire in modo tempestivo.

Il senatore NIEDDU richiama l'attenzione sull'inammissibile disparità di trattamento di cui sono vittime i 68 lavoratori ex dipendenti della cartiera di Arbatax, che sono stati tagliati fuori dal provvedimento di proroga dei trattamenti di mobilità del quale, invece, hanno beneficiato altri lavoratori, in condizioni analoghe.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, i senatori NIEDDU e TUNIS trasformano quindi l'emendamento 1.8 nel seguente ordine del giorno:

0/1562/8/11

NIEDDU, TUNIS, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

«Il Senato della Repubblica, esaminato l'articolo 1 del decreto-legge n. 108,

premesso che tra il Ministero delle attività produttive e la società Nebiolo Printech è stato stipulato un contratto di acquisto dello stabilimento ex cartiera di Arbatax;

che tale intesa prevede la riassunzione di tutti i dipendenti ex cartiera di Arbatax dalle liste di mobilità;

che a tale fine è necessario prorogare l'indennità di mobilità per 68 lavoratori ex cartiera di Arbatax, analogamente a quanto già avvenuto per gli altri lavoratori della medesima azienda;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative, per la soluzione dei problemi indicati in premessa».

Su richiesta del senatore TUNIS e con il parere favorevole del RELATORE, l'ordine del giorno 0/1562/8/11 viene posto ai voti ed accolto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Avendo i proponenti ritirato gli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2, il sottosegretario VIESPOLI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/1562/2/11, precedentemente accantonato.

Su tale ordine del giorno esprime quindi parere favorevole il RELATORE.

Non insistendo il senatore BATTAFARANO per la votazione dell'ordine del giorno 0/1526/2/11, il PRESIDENTE avverte che lo stesso si intende accolto dal Governo come raccomandazione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'emendamento 2-*bis*.1, sul quale esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Lo stesso emendamento 2-*bis*.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge n. 108.

Il sottosegretario VIESPOLI, richiamandosi alle motivazioni già illustrate, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, invitando i proponenti a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 3.1 e 3.7. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1562/3/11.

Il relatore VANZO insiste per la votazione degli emendamenti 3.1 e 3.2, sottolineando la precaria condizione previdenziale dei lavoratori italiani in Svizzera. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.7 e 3.8 e contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1562/9/11

IL PRESIDENTE

«Il Senato, esaminato l'articolo 3 del decreto-legge n. 108 del 2002, considerato

che al comma 1 del predetto articolo 3, il termine del 31 dicembre 2003 per fruire della totalizzazione contributiva appare troppo limitato, mentre sarebbe preferibile adottare il termine del 31 dicembre 2007, come previsto dai disegni di legge n. 1249 e 1314,

impegna il Governo:

*a)* ad introdurre nella legge finanziaria una norma specificamente volta a prorogare il termine di cui all'articolo 3, comma 1, fino al 31 dicembre 2007;

*b)* ad introdurre, nello stesso provvedimento, specifiche disposizioni volte:

1) ad includere esplicitamente, nell'ambito soggettivo di applicazioni, i lavoratori frontalieri non residenti in Svizzera, ad adottare, in generale, un riferimento ai soggetti cessati volontariamente e/o involontariamente dall'attività lavorativa in Svizzera, in luogo di quello, di cui al comma 1 dell'articolo 3, ai soggetti in stato di disoccupazione, che può risultare eccessivamente restrittivo;

2) a calcolare la misura dei trattamenti in base all'anzianità contributiva maturata in Italia e nella Confederazione elvetica e alla retribuzione italiana congiunta alla retribuzione italiana virtuale, coperta dalla contribuzione svizzera.»

Il sottosegretario VIESPOLI esprime perplessità sulla formulazione del punto 2, lettera *b*) del dispositivo dell'ordine del giorno illustrato dal Presidente.

Il PRESIDENTE ritira quindi l'ordine del giorno 0/1562/9/11 riservandosi eventualmente di presentarne una riformulazione per la discussione in Assemblea.

Interviene quindi il senatore TOFANI, il quale osserva che il Governo, pur non essendo nelle condizioni di accogliere l'emendamento 3.1, e gli altri emendamenti del medesimo tenore, per motivi di copertura finanziaria, ha però manifestato la volontà di individuare risorse idonee a prolungare il termine del 31 dicembre 2003, di cui al comma 1 dell'articolo 3. Auspica quindi che i predetti emendamenti vengano ritirati e venga invece approvato dalla Commissione l'ordine del giorno presentato dal relatore.

Il senatore PIZZINATO, in qualità di primo firmatario degli emendamenti 3.7 e 3.8, sottolinea la necessità di conoscere con precisione gli impegni che il Governo intende assumere rispetto ai circa 55.000 lavoratori italiani che lavorano in Svizzera, come frontalieri ovvero come residenti. Ricorda che la recente entrata in vigore dell'intesa tra la Confederazione elvetica e l'Unione europea ha fatto venire meno la possibilità della totalizzazione contributiva prevista in base alla precedente convenzione bilaterale con l'Italia. Anche la Conferenza generale degli italiani all'estero ha ripetutamente sollecitato il Governo ad adottare le misure che poi sono state tradotte nei disegni di legge n. 1249 e 1314: l'articolo 3 del decreto-legge n. 108 risponde alle esigenze dei lavoratori italiani in Svizzera in modo parziale ed impreciso, sia per quel che riguarda il termine del 31 dicembre 2003, che dovrebbe essere prorogato fino al 2007, sia quanto all'ambito dei destinatari della norma, che appare eccessivamente ristretto.

Il sottosegretario VIESPOLI, nel ribadire il parere contrario sugli emendamenti all'articolo 3, fa presente che il Governo intende riconsiderare con attenzione le motivazioni che sono alla base dell'emendamento 3.4. Per quel che riguarda la proroga al 31 dicembre 2007 del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 3, alla quale ha fatto da ultimo riferimento il senatore Pizzinato, occorrerà fondare gli impegni che potranno essere assunti su una rigorosa verifica della sussistenza di risorse finanziarie adeguate nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Occorre tuttavia compiere un primo passo, tenendo presente che, ove intervenisse la decadenza del decreto-legge n. 108 per la mancata conversione nei termini

costituzionali, i lavoratori italiani in Svizzera non potrebbero fruire neanche del limitato beneficio disposto attualmente dall'articolo 3.

Insistendo il relatore VANZO per la votazione, viene quindi posto ai voti ed accolto il seguente ordine del giorno 0/1562/3/11:

0/1562/3/11

IL RELATORE

«Il Senato della Repubblica,

esaminato l'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza,

preso atto

dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, che impegna il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati dalla Svizzera,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento entro un anno sulla reale copertura finanziaria necessaria all'adempimento dell'impegno assunto dal Governo.»

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti la prima parte degli emendamenti 3.1, 3.7 e 3.8 – fino alle parole «31 dicembre 2007» – in quanto di identico contenuto.

Le predette proposte emendative sono quindi respinte.

Il PRESIDENTE avverte che è conseguentemente preclusa la votazione sulla seconda parte di ciascuno degli emendamenti 3.1, 3.7 e 3.8.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.4, 3.2, 3.6 e 3.5.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

La Commissione conferisce quindi al relatore Vanzo il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 108 del 2002, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 1249 e n. 1314. La Commissione autorizza, inoltre il relatore a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1562**  
**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

**1.21**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente,

*all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre: «26.702.108» con: «26.778.108»; «28.072.753» con: «28.148.753»; «28.318.071» con: «28.394.071»; «28.743.463» con: «28.819.463»; «25.205.088» con: «25.281.088»; «15.053.560» con: «15.129.560»:*

*al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «26.045.385» con: «26.121.385»; «28.065.432» con: «28.141.432»; «28.318.071» con: «28.394.071» «28.743.463» con: «28.819.463»; «25.205.088» con: «25.281.088»; «15.053.560» con: «15.129.560».*

---

**1.9**

SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.10**

SODANO Tommaso

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «rispetto alla misura» fino alla fine del periodo.*

---

**1.1**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione» con le seguenti: «rispetto alla misura dell'indennità di mobilità prevista per i primi 12 mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004» con le seguenti: «82.746.402 per l'anno 2002, ad euro 44.415.112 per l'anno 2003, ad euro 37.382.167 per l'anno 2004»;*

*e, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) quanto ad euro 1.223.000 per l'anno 2002, ad euro 1.223.000 per l'anno 2003, ad euro 1.223.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».*

---

**1.4**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» con le seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione, purchè non superiore ad un periodo di 180 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività. Nel caso di collocamento in mobilità l'interruzione non deve essere superiore al periodo di iscrizione nelle liste di mobilità».*

---

**1.5**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-... Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi della mobilità».*

---

**1.3**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1... I lavoratori dipendenti da aziende di cui al comma 1 sono collocabili in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per un periodo massimo di 7 anni, utili per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione».

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1... All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-ter, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

---

**1.22**

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre:*  
«28.072.753» con: «28.087.753»; «28.318.071» con: «28.333.071»;  
«28.743.463» con: «28.758.463»; «25.205.088» con: «25.520.088»;  
«15.053.560» con: «15.068.560»,

*al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre:* «28.065.432»  
con: «28.080.432»; «28.318.071» con: «28.333.071»; «28.743.463»  
con: «28.758.463»; «25.205.088» con: «25.220.088», «15.053.560»  
con: «15.068.560».

---

**1.11**

SODANO Tommaso

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.12**

SODANO Tommaso

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «rispetto alla misura» fino alla fine del periodo.*

---

**1.7**

DATO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.-... Per i lavoratori già dipendenti da aziende operanti nel settore delle installazioni di reti telefoniche ed elettriche in appalto, ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Reg. CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e nei territori delle regioni di Abruzzo e Molise, che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, iscritti nelle liste di mobilità (ai sensi della legge n. 223 del 1991), con scadenza nel periodo dal 1° novembre 2001 al 31 novembre 2002, detta indennità è prorogata per un massimo di 24 mesi e nel limite di 50 unità e comunque non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità. La misura dell'indennità di mobilità, relativa al periodo di proroga, è ridotta del 20 per cento rispetto alla misura del primo anno di fruizione».

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-... All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis, valutato in euro 22.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.2**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo di sei mesi» con le seguenti: «per un periodo di due mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) quanto ad euro 250.000 per l'anno 2002, ad euro 850.000 per l'anno 2003, ad euro 950.000 per l'anno 2004, ad euro 325.000 per l'anno 2005 e ad euro 3.500 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

a-bis) quanto ad euro 253.182 per l'anno 2002, ad euro 869.481 per l'anno 2003, ad euro 974.471 per l'anno 2004, ad euro 341.723 per l'anno 2005 e ad euro 3.831 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

---

**1.13**

SODANO Tommaso

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.14**

SODANO Tommaso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai lavoratori di cui sopra che, durante la predetta proroga, risultassero impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, va corrisposta una retribuzione corrispondente a quella della mansione svolta e comunque non inferiore a quella goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze fra l'entità dell'indennità di mobilità e la predetta retribuzione è a carico degli enti presso cui i lavoratori sono impiegati».*

---

**1.15**

SODANO Tommaso

*Al comma 5, sopprimere le parole: «ottanta per cento dell'».*

---

**1.16**

SODANO Tommaso

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.17**

SODANO Tommaso

*Al comma 7, dopo le parole: «attraverso la stipula», inserire le seguenti: «sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei lavoratori interessati e conseguentemente».*

---

**1.18**

SODANO Tommaso

*Al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e per un massimo di ventidue unità».*

---

**1.6**

MONTAGNINO

*Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:*

«8.-... I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende Private del Gas di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modifiche, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionisti-

che del Fondo stesso hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente al versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque senza oneri aggiuntivi per lo Stato».

---

### 1.19

SODANO Tommaso

*Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti commi:*

«8-... Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

8-... All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*quinqües* si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro».

---

### 1.20

SODANO Tommaso

*Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti commi:*

«8-... Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-... All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*quinqües* si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro».

---

**1.8**

NIEDDU, TUNIS, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:*

«8-... In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori per i quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20 per cento.

8-... Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-*quater*, stabiliti in misura pari a 1.264.286 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

**1.0.1**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. ....**

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui all'articolo 1, comma 1, licenziati o sospesi dal lavoro, a zero ore o con orario ridotto, rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, nonché ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 11 del decreto 6 giugno 2001 del Ministero del lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, è corrisposta un'ulteriore indennità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa».

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

---

## 1.0.2

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. ...

1. I lavoratori già dipendenti della Standa s.p.a., licenziati e iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire della proroga della durata dell'indennità di mobilità per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia».

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

---

**1.0.3**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. ...**

1. I benefici del trattamento speciale edile di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in altri settori produttivi di cui al primo comma dell'articolo 1».

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

---

**Art. 1-bis.****1-bis.0.1**

D'ANDREA, MONTAGNINO, COVIELLO, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. ...**

*(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori della Valbasento e dell'Interklim)*

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Agli oneri derivanti di cui al comma precedente, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **1-bis.0.2**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. ...**

*(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori  
della Valbasento e dell'Interklim)*

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori indivi-  
duati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre  
2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  
i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000,  
n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 di-  
cembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6  
milioni di euro per l'anno 2003, sono posti a carico del Fondo per l'occu-  
pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  
come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicem-  
bre 2001, n. 448».

---

### **Art. 2-bis.**

#### **2-bis.1**

SODANO Tommaso

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 3.****3.1**

VANZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007».*

*Conseguentemente, alla fine dell'articolo, aggiungere le parole: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 66 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**3.7**

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007»*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003, 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.P.B.: 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**3.8**

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre: «81.523.402» con: «87.411.402»; «44.192.111» con: «62.004.111»; «36.159.167» con: «66.010.167»; «26.702.108» con: «56.553.108»;*

«28.072.753» con: «57.923.753»; «28.318.071» con: «58.169.071»;  
«28.743.463» con: «58.594.463»; «25.205.088» con: «55.056.088»;  
«15.053.560» con: «44.904.560»,

*al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre:* «81.020.220»  
con: «86.908.220»; «42.472.631» con: «60.284.631»; «34.234.696»  
con: «64.085.696»; «26.045.385» con: «55.896.385»; «28.065.432»  
con: «57.916.432»; «28.318.071» con: «58.169.071»; «28.743.463»  
con: «58.594.463»; «25.205.088» con: «55.056.088»; 15.053.560»  
con: «44.904.560».

---

### 3.4

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, sopprimere la parola:* «definitivamente».

---

### 3.2

VANZO

*Al comma 1, dopo le parole:* «rientrati definitivamente in Italia», *in-*  
*serire le seguenti:* «e dei lavoratori italiani frontalieri».

---

### 3.6

PIZZINATO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in stato di disoccupazione» *con le*  
*seguenti:* «avendo cessato l'attività lavorativa».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre:*  
«81.523.402» con: «86.523.402»; «44.192.112» con: «49.192.111»;  
«36.159.167» con: «41.159.167»; «26.702.108» con: «31.702.108»;  
«28.072.753» con: «33.072.753»; «28.318.071» con: «33.318.071»;  
«28.743.463» con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»;  
«15.053.560» con: «20.053.560»,

*al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre:* «81.020.220»  
con: «86.020.220»; «42.472.631» con: «47.472.631»; «34.234.696»  
con: «39.234.696»; «26.045.385» con: «31.045.385»; «28.065.432»  
con: «33.065.432»; «28.318.071» con: «33.318.071» «28.743.463»  
con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»; «15.053.560»  
con: «20.053.560».

---

**3.5**

PIZZINATO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «pensionabile italiana», aggiungere le seguenti: «o Svizzera, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, che comporta un onere di 5.000.000 di euro a decorrere dal 2002,».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre:*  
«81.523.402» con: «86.523.402»; «44.192.112» con: «49.192.111»;  
«36.159.167» con: «41.159.167»; «26.702.108» con: «31.702.108»;  
«28.072.753» con: «33.072.753»; «28.318.071» con: «33.318.071»;  
«28.743.463» con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»;  
«15.053.560» con: «20.053.560»,

*al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre:* «81.020.220»  
con: «86.020.220»; «42.472.631» con: «47.472.631»; «34.234.696»  
con: «39.234.696»; «26.045.385» con: «31.045.385»; «28.065.432»  
con: «33.065.432»; «28.318.071» con: «33.318.071» «28.743.463»  
con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»; «15.053.560»  
con: «20.053.560».

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**135<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 16.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: esame dello schema di documento conclusivo**

(Approvazione del documento conclusivo *Doc. XVII, n. 7*)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il relatore BERGAMO illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, che è stata avviata all'indomani della sentenza relativa al processo sui decessi riconducibili al trattamento dei prodotti cancerogeni negli stabilimenti del petrolchimico di Porto Marghera. Con l'indagine conoscitiva, ovviamente, non si è voluto in alcun modo esprimere valutazioni sulla sentenza in questione, ma soltanto cogliere l'occasione per verificare le conseguenze delle attività industriali sull'ambiente, valutarne le compatibilità ambientali e verificare la situazione attuale degli impianti dopo gli interventi di ristrutturazione degli ultimi anni.

Si sofferma quindi brevemente sugli aspetti normativi della problematica della bonifica dei siti inquinati, evidenziando come a partire dagli anni '70 siano notevolmente mutati tanto l'approccio a tale delicato tema, quanto l'impostazione delle leggi che si sono succedute nel tempo, per giungere all'affermazione del principio in base al quale «chi inquina paga».

Nel corso dei mesi scorsi la Commissione ha svolto una nutrita serie di audizioni e alcuni sopralluoghi, che hanno permesso di verificare la sussistenza di alcune sovrapposizioni di carattere normativo, nonché interferenze fra le diverse gestioni.

Per quanto riguarda l'area di Priolo-Augusta, nella proposta di documento conclusivo si ripercorrono puntualmente le fasi durante le quali si è sviluppato il processo di industrializzazione e si sottolinea come quella in questione sia purtroppo non più soltanto un'area a rischio di crisi ambientale, ma un'area che è già in una situazione di crisi che rende necessari interventi legislativi e finanziari per affrontare tempestivamente una situazione di emergenza realmente drammatica. Si pensi, al riguardo, alla mancata messa in sicurezza dell'ex fabbrica Eternit che utilizzava amianto, come pure al fatto che non sia stato predisposto un piano di utilizzo delle acque ad uso industriale che privilegi l'approvvigionamento di acqua non potabile. Inoltre, si evidenzia come non siano state utilizzate le risorse trasferite dallo Stato alla regione Sicilia, dal momento che soltanto nel primo scorcio di quest'anno è stato annunciato che verrà trasferita una prima *tranche* dei finanziamenti previsti. Si richiama infine l'attenzione sugli episodi di inquinamento delle falde acquifere e sulla presenza di idrocarburi nel sottosuolo circostante i depositi del petrolchimico.

Passando poi all'area industriale di Brindisi, la perimetrazione del sito di interesse nazionale è stata disposta con decreto del Ministro dell'ambiente del gennaio 2000, e ricomprende un territorio assai vasto. In tale area i privati hanno promosso consistenti investimenti per adeguare gli impianti e metterli in sicurezza, dando avvio ad un'opera di monitoraggio. La crisi occupazionale, peraltro, ha sicuramente rallentato le attività di bonifica. Peraltro, l'imminente accordo con l'azienda chimica D'Agostino fa ritenere che anche tale fattore di criticità possa essere superato, e che quindi sia ipotizzabile una rapida conclusione della fase di elaborazione dell'accordo di programma.

Venendo poi all'area industriale di Bagnoli, si tratta della più rilevante scommessa sulle possibilità di ripresa e di sviluppo della città di Napoli. Con la legge n. 586 del 1996 si è dato vita alla Bagnoli S.p.A. che ha proceduto ad attuare il piano di bonifica accollandosi quasi 700 lavoratori già impegnati nell'industria chimica, allo scopo di avviarli alle attività di bonifica. Alla Bagnoli S.p.A. è poi subentrata la Bagnoli Futura, che ha ricevuto finanziamenti piuttosto esigui, per cui è indispensabile sbloccare le risorse previste nella legge finanziaria del 2000. È in via di definizione un nuovo piano di completamento che quantificherebbe i costi in circa 155 miliardi di lire, con la soppressione degli interventi per l'eliminazione della colmata a mare.

Il relatore riferisce quindi sulla parte del documento conclusivo relativa all'area industriale di Porto Marghera, sottolineando come nell'ottobre del 1998 sia stato sottoscritto un Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, poi recepito con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999. La regione Veneto ha quindi attivato i lavori per la redazione del *Master Plan*, che dovrebbe aver termine entro il prossimo autunno.

Una delegazione della Commissione ha da ultimo effettuato un sopralluogo presso l'area industriale di Balangero e Corio, che presenta problematiche del tutto particolari in quanto in quella zona si è sviluppata l'attività estrattiva di amianto.

In conclusione, si ritiene indispensabile superare la frammentazione della legislazione vigente ed individuare procedure snelle per la determinazione della perimetrazione dei siti inquinati, per la loro caratterizzazione e per la relativa messa in sicurezza. È necessario inoltre che il Ministro dell'ambiente riferisca puntualmente, con cadenza annuale, al Parlamento sullo stato di avanzamento dei piani nazionali di risanamento. Parallelamente occorrerà rivedere la normativa sui reati ambientali, onde agevolare l'attività della Magistratura.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il senatore Bergamo per l'impegno profuso con rara competenza, dichiara aperta la discussione.

Il senatore PONZO dà atto al relatore di aver predisposto una proposta di documento conclusivo assai pregevole, da cui emergono tutti gli aspetti problematici evidenziatisi nel corso dell'indagine conoscitiva.

Il senatore MANFREDI esprime apprezzamento per l'operato del relatore e sottolinea come fino ad oggi sembra proprio che si siano conseguiti risultati alquanto modesti nelle attività di bonifica, probabilmente a causa della scarsa chiarezza e coerenza del quadro normativo e della sovrapposizione di competenze. Auspica che nel documento conclusivo venga posta in evidenza l'esigenza di adottare misure di carattere emergenziale, e che siano rese cogenti le norme adottate in materia.

Il senatore VALLONE dà atto al relatore di aver inserito nella proposta di documento conclusivo tutti gli aspetti di rilievo emersi nel corso dell'indagine conoscitiva. La proposta in questione potrebbe essere migliorata espungendo il riferimento, nelle conclusioni, al provvedimento di delega per l'adozione di testi unici in materia ambientale, nonché inserendovi l'auspicio che i lavori previsti nell'ambito dei programmi di bonifica vengano ultimati entro una data precisa, decorsa la quale non è più possibile utilizzare le risorse finanziarie stanziaste.

Il senatore ROTONDO, nell'associarsi all'apprezzamento da tutti espresso nei confronti del relatore, sottolinea come nell'attuazione delle bonifiche siano stati registrati notevoli ritardi. In particolare, per quanto

riguarda il sito di Priolo, sarebbe opportuno porre in evidenza, nelle conclusioni, anche le responsabilità delle aziende private, nonché l'esigenza di stanziare maggiori risorse finanziarie per gli interventi di competenza della mano pubblica. Inoltre, oltre ad espungere il riferimento ai testi unici in materia ambientale, appare necessario conferire maggior rilievo al ruolo del Parlamento.

Il senatore SPECCHIA, nel far presente che il pregevole documento predisposto dal senatore Bergamo meriterebbe maggiori spazi di approfondimento, sottolinea l'importanza dello strumento rappresentato dall'Accordo di programma e preannuncia il voto favorevole del senatore del Gruppo A.N., auspicando una fattiva collaborazione tra pubblico e privato nelle attività di bonifica.

Il senatore GIOVANELLI invita il relatore a dare maggior rilievo, delle conclusioni della proposta, a ruolo dei poteri locali e delle regioni, espungendo il riferimento ai testi unici in materia ambientale. Inoltre, è necessario modificare il giudizio eccessivamente positivo dato nei confronti di quanto è stato fatto dall'industria privata, rispetto all'operato dei pubblici poteri.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BERGAMO replica brevemente modificando la proposta di documento conclusivo nel senso richiesto dai senatori intervenuti nella discussione.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime forti perplessità sulla soppressione del riferimento ai testi unici in materia ambientale.

Il senatore MANFREDI dissente dalle osservazioni svolte dal senatore Giovanelli nel corso della discussione.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo, nel testo modificato.

Il presidente NOVI dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**DOCUMENTO CONCLUSIVO  
DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE  
AMBIENTALE DI PORTO MARGHERA E  
LA BONIFICA DI SITI INQUINATI**

In data 2 novembre 2001 il tribunale di Venezia ha emesso la sentenza relativa al processo instauratosi a seguito di numerosi decessi riconducibili al trattamento di prodotti cancerogeni avvenuto, nel corso degli anni, nello stabilimento del petrolchimico di Porto Marghera, assolvendo tutti gli imputati e rilevando, essenzialmente, che le malattie contratte dai lavoratori dovevano farsi risalire ad epoca antecedente alla acquisita certezza della pericolosità per la salute del cloruro di vinile e che, dopo tale data, le industrie avevano adottato i provvedimenti necessari per eliminare il rischio salute.

All'indomani della suddetta sentenza, che vasta eco ha avuto nel mondo politico – sindacale e sociale, locale e nazionale – il Senato ha ritenuto opportuno e doveroso avviare un'indagine conoscitiva sui siti inquinati del Paese e sui processi di bonifica in atto, con particolare attenzione alla realtà di Porto Marghera. Con l'avvio di tale indagine conoscitiva non si è voluto in nessun modo giudicare la sentenza in quanto vi saranno altri gradi di giudizio per valutare fino in fondo le responsabilità penali, personali dei singoli imputati. Si è voluto, invece, cogliere tale occasione per verificare le conseguenze delle attività industriali dislocate sul territorio nazionale sull'ambiente, onde accertare la consistenza dell'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque dalla prima industrializzazione ad oggi prodotto, per verificare quanto si è fatto fino ad oggi per bonificare e risanare i siti inquinati, per valutare i limiti di compatibilità ambientale, per verificare l'attuale situazione degli impianti industriali dopo gli interventi di ristrutturazione e di contenimento dei carichi inquinanti avvenuti negli ultimi anni, per indicare al Governo e al Parlamento quali provvedimenti assumere per accelerare i processi di bonifica, di risanamento, di riqualificazione e di riuso delle aree inquinate.

Tutto ciò richiede di assumere una lunga serie di dati relativi alle attività industriali svolte nei siti inquinati, alla nocività dei prodotti trattati, ai tempi in cui si è avuta certezza della nocività degli stessi, sia per l'ambiente che per l'uomo, alle tecnologie applicate per eliminare il rischio salute e gli effetti negativi delle produzioni sull'ambiente e sull'uomo, alla consistenza e alla dislocazione delle attività chimiche in essere nel Paese, alla sicurezza negli impianti, alla definizione degli scenari futuri della chimica in Italia, avendo presente l'esigenza di dover garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, la continuità di un'attività industriale strategica per

il Paese, nel territorio nazionale, ma non subordinando tutto ciò alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla rigorosa tutela dei lavoratori e delle popolazioni insediate nei territori sedi di lavorazioni di prodotti pericolosi o nocivi. Importante è altresì verificare quali stadi di avanzamento hanno raggiunto gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale dei siti inquinati, previa valutazione dell'efficacia delle normative vigenti in materia e dei finanziamenti messi a disposizione e delle procedure attuative innovative da introdurre per rendere più snelle le varie fasi degli interventi onde riordinare complessivamente l'impianto legislativo di settore per garantire tempi certi e contenuti per realizzare compiutamente i piani di risanamento ambientale già previsti, con la quantificazione dei costi relativi e con la individuazione delle fonti di finanziamento e dei soggetti responsabili degli interventi.

Non si può non rilevare come nel Paese solo recentemente, nei primi anni '80 si è sviluppata un'adeguata sensibilità ambientale e di tutela della salute rispetto agli anni della prima industrializzazione, in cui l'esigenza di creare nuovi posti di lavoro prevaleva su qualsiasi altra considerazione ed estremamente contenuta era l'azione di messa in sicurezza degli impianti, di riduzione degli effetti negativi per la salute dei prodotti trattati, di minimizzazione dell'impatto ambientale, anni in cui l'industria ha sicuramente determinato fenomeni di forte criticità in molte delle aree in cui era insediata

Si può sicuramente affermare che la grande industrializzazione del Paese, in particolare legata alle attività chimiche e petrolifere, ma non solo, ha avuto un fortissimo impatto ambientale non solo per i fenomeni legati alle emissioni di prodotti nocivi e all'inquinamento diretto del suolo, ma anche per l'uso selvaggio del territorio ove si è prodotto l'ulteriore dissesto ambientale conseguente al dissennato smaltimento dei residui industriali in siti interni e contigui alle aree industriali stesse.

Basti pensare che il primo piano regolatore di Venezia prevedeva la «collocazione a Porto Marghera delle attività industriali inquinanti» e che la seconda zona industriale è stata realizzata su aree lagunari imbonite con i rifiuti tossici conseguenti a lavorazioni effettuate nella prima zona industriale.

Solo nei primi anni novanta si è sviluppata nel Paese una più forte sensibilità ambientale che ha prodotto atti normativi, succedutisi negli anni, che hanno, via via, rafforzato l'impegno del Paese per giungere ad un effettivo risanamento ambientale delle aree inquinate, previa la precisa individuazione di siti inquinati, la caratterizzazione degli stessi, la messa in sicurezza di quelli più pericolosi, la predisposizione di complessivi piani di bonifica di interesse, vaste aree industriali inquinate.

Pare opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa del settore per comprendere come ulteriormente affinarla per raggiungere l'obiettivo dell'integrale risanamento ambientale dei siti inquinati a causa di attività industriali, riprendendo i cenni in merito svolti, nel corso della sua audizione, dall'avvocato Pernice, Direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche presso il Ministero dell'ambiente.

È indubitabile che la legislazione di settore sta progredendo. Prima del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, (cosiddetto decreto Ronchi), infatti, esistevano soltanto due disposizioni nell'ordinamento, contenute nella legge n. 441 del 1987 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 9 settembre 1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), che prevedevano un finanziamento per gli interventi di bonifica dei siti interessati dallo smaltimento dei rifiuti.

Le Regioni avrebbero dovuto realizzare dei piani; in realtà, mancando dei riferimenti certi sugli obiettivi di bonifica, o su come dovevano gli stessi essere redatti, solo nel 1989 fu approvato un decreto ministeriale che individuava i criteri di bonifica e di intervento. Nelle premesse di tale atto normativo già si lamentava il fatto che, a due anni di distanza, gran parte delle Regioni non avevano presentato i piani previsti dalla legge n. 441 del 1987 e dalla legge n. 475 del 1988 e quelle che avevano provveduto avevano presentato dei piani non soddisfacenti.

In effetti, la legge n. 349 del 1986 (Istituzione del Ministro dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) aveva, in realtà, obiettivi diversi, più generali, di riqualificazione di aree interessate da attività produttive; prevedeva cioè programmi di risanamento mirati soprattutto al risanamento delle attività produttive (delocalizzazione) che sicuramente riguardavano anche l'aspetto relativo alla bonifica ma con alcune norme riferite essenzialmente a discariche già esistenti.

Tale normativa ha avuto come sviluppo successivo la definizione, anche legislativa, di alcuni piani d'area a rischio ambientale come quella di Priolo, i cui effetti operativi si sono potuti riscontrare soltanto negli ultimi anni.

Successivamente, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ha tentato di dare una prima disciplina organica di settore in materia di bonifiche dei siti inquinati. Sicuramente oggi, esaminando quelle disposizioni, si evidenziano alcuni limiti, nel senso che esse sono calibrate, da un certo punto di vista, per eventi accidentali che si verificano e sui quali bisogna intervenire secondo certe cadenze temporali: non si poteva certo considerare la complessità di interventi di bonifica che riguardavano aree vaste del territorio, rispetto al quale la bonifica sicuramente deve essere coordinata anche con interventi di recupero urbanistico, edilizio, economico e sociale, perché questo consente anche di ottimizzare le risorse impegnate.

Sicuramente, però, il provvedimento ha introdotto degli elementi importanti. Ha stabilito obiettivi di bonifica, non assoluti, ma tendenziali. Quando si è deciso che il sito era inquinato quando superava certe date concentrazioni di inquinamento, si è statuito un riferimento certo, importante, non rigido.

È stata, inoltre, prevista anche la possibilità di effettuare, nell'ambito del procedimento di bonifica, un'analisi di rischio che consente di individuare le concentrazioni limite accettabili per quel determinato sito specifico, sul quale si interviene. Così facendo, il provvedimento ha chiarito anche un'importante distinzione tra la disciplina della bonifica e l'azione di risarcimento del danno ambientale. La bonifica dei siti inquinati, anche se si parla di «bonifica e ripristino ambientale», non fa riferimento ad un'azione di ripristino dello stato dei luoghi rispetto ad un evento inquinante, perché ha come obiettivo la garanzia di livelli di concentrazione accettabili rispetto alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente. Le due discipline – danno ambientale e bonifica – coesistono ed è importante che ciò avvenga, perché altrimenti, senza la disciplina del danno ambientale, la bonifica, anziché essere uno strumento e un regime per il recupero ambientale, potrebbe divenire l'occasione per inquinare; infatti, paradossalmente, essendo legittimi certi limiti, sarebbero altresì legittime emissioni e soglie di inquinamento fino al raggiungimento di quei limiti. Questo è un elemento molto delicato, che è stato chiarito, appunto, quando si è fatto riferimento ai limiti accettabili.

Importante è stata anche tutta la disciplina delle garanzie riconosciute allo Stato e alla pubblica amministrazione per gli interventi effettuati in via sostitutiva: si fa riferimento al principio dell'onere reale ed al privilegio speciale immobiliare, che consente alla pubblica amministrazione di rivalersi per le spese sostenute. Si è letto da alcune parti che tale principio è in qualche senso incostituzionale, perché finirebbe per far gravare anche sul proprietario incolpevole gli oneri per una bonifica, connessa ad un inquinamento di cui non ha alcuna responsabilità. Occorre considerare in primo luogo, che l'esistenza di queste garanzie limita la circolazione dei beni, perché con i «pesi» che si portano dietro c'è più difficoltà a farli circolare; conseguentemente, ciò concorre a creare interesse a recuperare il bene, al fine di una sua valorizzazione.

Quando la pubblica amministrazione interviene in via sostitutiva perché non è identificabile il responsabile o il responsabile non interviene (e poi si rivale, nel caso, sul proprietario incolpevole), può finanziare direttamente fino al 50% dell'intervento, così, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, qualora si trovasse di fronte, effettivamente, ad un proprietario incolpevole, potrebbe agire per il ristoro delle spese sostenute per la bonifica, solo nei limiti dell'arricchimento del soggetto privato.

In altre parole, se si possiede un terreno che vale 10, la pubblica amministrazione spende 80 per bonificarlo e quel terreno, dopo la bonifica, vale 50, è chiaro che la pubblica amministrazione può agire quanto meno nei limiti del plusvalore, cioè del 40 che il proprietario incolpevole ha guadagnato.

Il problema, forse, è costituito proprio dal limite del finanziamento. Questo rappresenta un altro elemento di criticità perché, comunque, l'azione di rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del privato non può pretendere meno del 50 per cento del valore di quanto speso, mentre in alcuni casi l'arricchimento del proprietario potrebbe essere mi-

nore. Da questo punto di vista, forse, il limite del finanziamento rappresenta un elemento di rigidità all'azione amministrativa e, in qualche caso, può penalizzare troppo anche il proprietario, che è assolutamente incolpevole.

Detto questo, è evidente che ci sono tanti aspetti che andrebbero considerati e approfonditi. Prima di tutto, nella disciplina attuale non è previsto cosa succeda quando il superamento avviene per un solo parametro. Molto probabilmente, quando in un sito c'è un superamento molto basso, in un solo parametro, potrebbe essere previsto che, sulla base dei dati disponibili, si proceda subito ad un'analisi di rischio, considerata proprio la tenuità della situazione. Questo, da un certo punto di vista, potrebbe accelerare tante situazioni, perché finirebbe con l'eliminare quelle meno gravi. In secondo luogo, visto che le competenze per gli interventi – al di là di quelli per i siti di interesse nazionale – spettano ai comuni e alla regione, forse sarebbe anche necessario (c'era una proposta di legge in Parlamento l'anno scorso che lo prevedeva) prevedere l'istituzione di appositi uffici a livello delle amministrazioni comunali, perché obiettivamente le amministrazioni locali, spesso, si trovano in difficoltà nell'affrontare problemi così complessi, anche perché, magari, hanno di fronte soggetti industriali di livello nazionale e, quindi, per così dire, le competenze e le conoscenze sono assolutamente diverse.

Con la legge n. 426 del 1998 che ha individuato i siti inquinati d'interesse nazionale si è avviata in maniera più organica e complessiva l'azione d'intervento organico di bonifica e di risanamento ambientale dei siti inquinati.

Ad oggi, con successivi provvedimenti, sono stati individuati ben 26 siti inquinati di importanza prioritaria a livello nazionale e numerosissimi siti inquinati di rilevanza regionale, oggetto, rispettivamente, di programmi nazionali e regionali di bonifica e di ripristino ambientale che costituiscono un'operazione di immane rilevanza e complessità e di elevatissimi costi che richiedono sicuramente tempi non brevi per la loro completa attuazione. Si tratta, comunque, di un'operazione necessaria, indispensabile e indilazionabile, che va quindi accelerata, con procedure più adeguate e finanziata con più consistenti mezzi attraverso un maggiore coinvolgimento dei privati che hanno inquinato e che devono essere obbligati a concorrere al risanamento delle aree da loro compromesse e di quanti altri soggetti privati possono essere interessati alla riqualificazione e al riuso delle aree stesse, una volta bonificate.

La Commissione ha ritenuto di verificare, più direttamente, la realtà di alcuni siti inquinati di rilevanza nazionale onde trarre elementi di riflessione, valutazione e indirizzo di valenza sia locale che generale, esaminando approfonditamente la situazione di Porto Marghera, Priolo, Brindisi, Bagnoli, Corio e Balangero, ritenute realtà significative per l'indagine.

## BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE DI PRIOLO - AUGUSTA

Nella disanima dei siti inquinati nazionali assume rilievo di particolare criticità la situazione dell'area industriale di Priolo- Augusta, in provincia di Siracusa, che presenta delle peculiarità e delle emergenze specifiche e differenziate rispetto ad altri siti inquinati nazionali.

L'area industriale di Priolo-Augusta può, senza dubbio, essere considerata l'area più rilevante di insediamenti di impianti di raffinazione, estendendosi per una superficie di circa 570 km quadrati, pari a circa un quarto della provincia di Siracusa, con una escursione altimetrica che va dal livello del mare fino ad un'altitudine massima di 500 mt.

Le attività industriali della zona hanno progressivamente soppiantato un'economia povera, prevalentemente agricola, dando vita ad un processo di nuova occupazione, diretta ed indotta, che nel tempo ha raggiunto il culmine di 25 mila unità, contribuendo indubbiamente ad un elevamento delle condizioni di vita economico-sociali della zona.

L'industrializzazione può dirsi sviluppata in 4 fasi:

la prima nel periodo 1949-1955 in cui prende avvio la trasformazione economica dell'area con la localizzazione di una prima grande raffineria di petrolio (la Rasiom) lungo la costa ad Ovest della città – isola di Augusta-, vista la collocazione strategica nel Mediterraneo per l'accosto delle grandi navi petroliere e con la nascita di una serie di impianti per la produzione e la lavorazione del cemento e di altri materiali per l'edilizia;

la seconda nel periodo tra il 1956 e il 1965 che realizza il salto di qualità con la scelta preferenziale per l'industria di base, in particolare la raffinazione del petrolio e la chimica pesante, determinando la radicale trasformazione di centinaia di ettari a nord e a sud dell'abitato di Priolo destinati ad accogliere un complesso industriale integrato, con forte crescita occupazionale, nell'ordine di migliaia di addetti e impiegati prima della costruzione e, poi, nell'attivazione degli impianti con la realizzazione della centrale termoelettrica e con il proliferare di un insieme di imprese medio piccole e piccolissime che danno vita al settore dell'indotto legato alla dinamica della grande industria;

la terza nel periodo dal 1966-1975 nel quale le attività industriali raggiungono la piena maturazione, con destinazioni d'uso molto ampie, dalla manutenzione degli impianti alla fornitura di materiale di costruzione, dalle imprese di trasporto a quelle di pulizia (nella prima metà degli anni '70 l'agglomerato di Augusta si arricchisce di una nuova installazione petrolchimica- liquichimica mentre nei pressi di Marina di Melilli sorge la terza grande raffineria – Isab – il cui impatto economico territoriale è portatore di conseguenze, quali la trasformazione del polo petrolchimico siracusano in uno dei più importanti d'Europa e la creazione di un nuovo nu-

cleo industriale che si consolida con la costruzione di un nuovo terminal marittimo. Queste trasformazioni territoriali introducono, come conseguenza, lo sviluppo di un degrado ambientale che raggiunge già allora livelli incontrollabili il cui risultato più emblematico è l'evacuazione forzata del villaggio di Marina di Melilli nel 1976, costantemente minacciato dall'inquinamento dell'area e delle acque e dal rischio di esplosioni;

la quarta dal 1975, data di entrata in esercizio dell'Isab ad oggi caratterizzata da un'inversione della crescita dovuta alla crisi nazionale e internazionale del comparto chimico. Ciò ha comportato un ridimensionamento dell'apparato produttivo e la ristrutturazione delle grandi aziende con conseguenti forti tagli occupazionali, ampi ricorsi alla cassa integrazione e dirompenti effetti sull'assetto sociale ed economico dell'intera provincia. Questo riflusso non impedisce che vengano portate a termine alcuni nuovi investimenti in campi ad alto livello tecnologico e con buone prospettive di mercato ma con una crescita occupazionale marginale rispetto alle consistenti perdite subite in seguito alla crisi degli anni precedenti e che vede consolidata, oggi, una presenza occupazionale di circa 10 mila addetti che costituisce, pur sempre, la principale ed insostituibile fonte produttiva per l'area che richiede rigorose azioni di salvaguardia e tenuta nella conferma della presenza delle attività petrolifere e di raffinazione nel paese e della attività chimica nazionale e della collocazione di parti importanti di queste nell'area di Priolo - Augusta.

La diversa sensibilità ambientale delle prime fasi di industrializzazione rispetto ad oggi, la mancanza di sviluppate tecnologie di salvaguardia del territorio e di tutela dall'inquinamento, la carenza di una cultura di rigoroso rispetto dell'ambiente hanno creato situazioni di alto degrado ambientale con preoccupanti fenomeni di inquinamento di aree pubbliche e private a causa, anche, dello smaltimento incontrollato e dissennato di materiali di risulta spesso nocivi, dell'inquinamento atmosferico con conseguente rischio per la salute delle popolazioni e del possibile inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e della zona costiera.

In questo quadro, grazie ad una diversa sensibilità ambientale maturata nel mondo e nel Paese negli anni più recenti, si è giunti a considerare l'area di Priolo- Augusta area a rischio di crisi ambientale e ad approvare con il D.P.R. 17 gennaio 1995 il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa che ha dato vita nel gennaio '96 ad un accordo di programma corredato da circa 80 schede relative ad interventi ritenuti utili ed indispensabili, pur se con diversa priorità, per eliminare le cause dell'inquinamento, riqualificare le aree, monitorare i fenomeni di emissioni e rischio industriale, interventi suddivisi in opere di competenza di parte pubblica e di parte privata quantificati in circa 1000 miliardi di lire.

Contestualmente a tale provvedimento veniva stanziato dallo Stato a favore della regione Sicilia un primo importo di lire 100 miliardi per i comuni interessati. Mentre i privati hanno eseguito gli interventi di loro competenza sia di ristrutturazione che di riduzione dell'inquinamento at-

mosferico e acustico e di monitoraggio in rete nessun intervento di quelli di competenza pubblica è stato realizzato, né di monitoraggio ambientale né di infrastrutturazione né di riconversione di aree pubbliche né di tutela della qualità dell'area e delle acque, compromettendo con ciò l'efficacia stessa del piano.

Non risultando utilizzate le risorse trasferite dallo Stato alla regione Sicilia, dopo quasi 5 anni, nel luglio 2000 veniva nominato Commissario per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale per le opere di competenza pubblica il Prefetto di Siracusa che, ad oggi, non ha potuto attivare alcuno degli interventi previsti nel Piano di risanamento stesso non avendo ottenuto ancora il trasferimento delle risorse attribuite nel 1995 alla regione Sicilia, avendo ricevuto soltanto agli inizi del 2002 comunicazione dell'impegno di trasferire una prima tranche di 10 miliardi di lire nel corso del corrente anno.

Successivamente, in ottemperanza all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che prevede la bonifica ed il ripristino dei siti inquinati ed all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998 che considera, tra l'altro, primi interventi di bonifica d'interesse nazionale quelli dell'area industriale di Priolo, con il Decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 (perimetrazione del sito d'interesse nazionale di Gela e Priolo) sono state individuate le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio dei siti. Le attività di caratterizzazione sono in fase di svolgimento in tutti i siti inquinati e potranno essere ultimate entro il corrente anno.

Si intrecciano con tutte le attività, competenze e responsabilità più sopra indicate, le competenze, le attività e le responsabilità del Commissario delegato per l'ordinanza rifiuti, della provincia regionale di Siracusa, dell'ARPA, la cui recente costituzione e il cui imminente potenziamento con circa 30 unità, in continuità con il pregiato lavoro svolto dall'ex laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa potrà svolgere un ruolo fondamentale di monitoraggio, programmazione e verifica degli interventi, ritenuti necessari, di disinquinamento e bonifica.

Purtroppo, fenomeni recenti quali quelli avvenuti all'interno degli impianti che sono costati la vita ad alcuni lavoratori e hanno dato vita anche a commissioni d'indagine del Ministero dell'ambiente (la commissione guidata dal professor Clini ha ritenuto necessario predisporre un esame epidemiologico sulla popolazione, predisporre piani di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento diffuso e delle falde idriche) e, soprattutto, la recente individuazione in un pozzo di irrigazione della presenza di idrocarburi dimostra come i siti di Priolo e Augusta, non siano più un'area a rischio di crisi ambientale ma un'area in crisi ambientale per cui si rendono indispensabili interventi legislativi e finanziari che consentano di affrontare con tempestività la drammatica emergenza.

Non è ammissibile che una ex fabbrica di eternit che utilizzava amianto e che ha provocato un pesante inquinamento dell'intero territorio in cui era insediata e delle aree limitrofe, ivi compresa la costa, non solo

non sia radicalmente bonificata ma non sia neppure posta in sicurezza, come pure non è ammissibile che a pochi metri dall'abitato di Priolo sia mantenuto in attività un impianto di stoccaggio di ammoniaca di evidente pericolosità, non funzionale ad attività produttive della zona e che comunque richiede di essere ulteriormente stoccato anche nel sito di Gela ove è utilizzato per attività produttive. Appare inoltre inaccettabile che non sia approntato un piano di utilizzo delle acque ad uso industriale, che privilegi l'approvvigionamento di acqua non potabile, laddove con un semplice allacciamento di poche centinaia di metri, potrebbe essere recuperata per fini industriali una quantità di circa 10 milioni di metri cubi di acqua depurata, oggi versata in mare con conseguente riduzione del fabbisogno idrico in una zona dove l'emergenza idrica è ormai endemica; è altrettanto inopportuno ritardare il trasferimento di fondi già stanziati ed il loro incremento per realizzare i piani di risanamento ambientale; mentre si dovrebbe prevedere la costituzione di un'unica autorità per la gestione dell'intero processo di risanamento, bonifica e riqualificazione ambientale che pur si avvalga di tutte le strutture pubbliche disponibili. Del resto bisognerebbe prevedere anche l'aggiornamento costante dei piani di intervento attraverso un rinnovato accordo di programma tra tutti i soggetti pubblici e privati chiamati alla sua realizzazione e l'insediamento di un tavolo di coordinamento permanente con l'affidamento di una funzione di sorveglianza sulla sua esecuzione. Inoltre non è ammissibile che le imprese non conseguano le più avanzate certificazioni internazionali di funzionalità degli impianti, mentre è inaccettabile che a fronte di un rischio di inquinamento delle falde acquifere ed alla evidente traccia di diffusione di idrocarburi nel sottosuolo circostante i depositi si discuta sulle responsabilità temporali delle singole aziende e non si concordi un piano d'intervento di risanamento radicale del territorio; alla realizzazione di tale piano anche i soggetti privati dovrebbero da subito dichiararsi disponibili, al di là delle responsabilità che richiederanno molti anni per essere definitivamente accertate. In questo modo, si potrà dare certezza immediata di mantenimento di livelli di qualità delle acque potabili, imponendo, anche legislativamente, l'obbligo di verifica periodica con adeguata certificazione della funzionalità di tutti i depositi petroliferi insistenti sul territorio nazionale.

Si rende, quindi, indispensabile che le autorità preposte attuino da subito gli interventi di loro competenza laddove sussistono delle responsabilità per la salute pubblica e che, sotto il profilo legislativo, si attuino i correttivi per rendere più efficace e tempestiva l'azione di risanamento, formando anche le procedure e l'individuazione dei regimi commissariali e garantendo un adeguato supporto finanziario sia per le azioni di monitoraggio ambientale che di risanamento di siti inquinati.

Nel confermare che la chimica rimane strategica per il Paese, così come l'insediamento delle attività di stoccaggio e di raffinazione del petrolio, in particolare nell'area qui considerata, onde dare certezza agli operatori del settore cui si chiede un costante intervento finanziario di ammodernamento tecnologico, non si possono sottovalutare gli improcrastinabili interventi per raggiungere l'equilibrio di uno sviluppo ecocompatibile.

## **BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE DI BRINDISI**

Tra i siti inquinati da bonificare d'interesse nazionale sicuramente quello di Brindisi è tra i più estesi per dimensioni territoriali e tra i più differenziati per attività produttive insediate.

La perimetrazione del sito d'interesse nazionale di Brindisi, avvenuta con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, in esecuzione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, che individuava l'area industriale di Brindisi quale sito da bonificare d'interesse nazionale, ricomprende un territorio con una estensione complessiva di aree private pari a circa 21.000 km quadrati, aree pubbliche pari a circa 93 km quadrati ed un'area interessata allo sviluppo costiero di circa 30 km, quadrati comprendendo di fatto oltre alla zona industriale anche tutto il porto e una vasta fascia di litorale.

Le attività industriali insediate risultano articolate consistendo in uno stabilimento petrolchimico, in ben due centrali per la produzione di energia elettrica, in industrie metallurgiche, farmaceutiche, in attività industriali, artigianali e commerciali. Se a tutto ciò si aggiunge che Brindisi sin dal 1989 è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale e tenuto conto dell'insistenza sul territorio di un sistema aeroportuale e viario complesso ne deriva, chiaramente, un quadro di criticità in riferimento al carico inquinante complessivo. Appare quindi chiara l'esigenza di riqualificare, sotto il profilo ambientale, il territorio, in quanto è evidente che, in particolare, in un'area di rilevante valenza ambientale e naturalistica l'azione di bonifica di un sito industriale non solo può portare alla riqualificazione industriale dell'area stessa - rappresentando una risorsa appetibile per nuovi insediamenti e per il potenziamento di quelli esistenti - ma può anche rappresentare un reale momento di sviluppo di attività quali quella turistica e portuale, garantendo un'azione sinergica improntata alla logica dello sviluppo compatibile.

Nell'area sono occupati circa 10.000 addetti tra diretto ed indotto anche se l'industrializzazione, in realtà, non ha prodotto quella rete di piccole imprese che sarebbe stata prevedibile e funzionale per un insediamento industriale di tali dimensioni. La parte privata ha realizzato, negli anni scorsi, ingentissimi investimenti sia per nuovi impianti che per adeguamenti tecnologici di quelli esistenti, investendo, inoltre, nella ricerca e nella innovazione, nelle manutenzioni e servizi e nella sicurezza, conseguendo, in particolare, da parte delle aziende chimiche ed energetiche la certificazione ISO 14001 e essendo in via di conseguimento la certifica-

zione EMAS con la volontà di pervenire anche alla certificazione EMAS di sito.

Il sistema di monitoraggio del carico inquinante realizzato da alcune imprese è sicuramente avanzato e consente alla stessa di tenere sotto controllo il fenomeno delle emissioni.

A fronte di tale impegni non si può non rilevare come ad oggi non sia stato realizzato il sistema di monitoraggio globale che consenta di dare certezze, in particolare, alla popolazione, allarmata da preoccupanti notizie circa i risultati di verifiche epidemiologiche che hanno rilevato indici di cancerosità fuori norma, ma anche alle aziende insediate ed insediabili in riferimento alle certezze della continuità produttiva con un conseguente incentivo agli investimenti di riqualificazione e risanamento.

Il massimo sforzo va compiuto per attuare un efficace sistema di monitoraggio pubblico e di controlli che valorizzi le presenze già operative quali gli ex pmp oggi assorbiti dall'ARPA, potenziandole adeguatamente. Non si può non rilevare, inoltre, il grave ritardo con cui procedono gli interventi di caratterizzazione sia delle aree di proprietà pubblica sia quelle di proprietà private, osservando che, sicuramente, laddove sono insediate imprese di piccole dimensioni le stesse hanno difficoltà ad affrontare i costi della caratterizzazione spesso superiori al costo stesso dell'acquisto del terreno.

Da parte privata si è operato con una certa lentezza e ad oggi soltanto 13 aziende su 208 hanno presentato al Ministro dell'ambiente i piani di caratterizzazione tanto che, ad un anno dall'inizio delle procedure previste dal D.M. n. 471 del 1999 (e consistenti nell'approvazione del piano di caratterizzazione e di investigazione, nell'approvazione progetto preliminare di bonifica e nell'approvazione progetto definitivo di bonifica), si è ancora lontani dal poter ipotizzare per il territorio di Brindisi sia la bonifica che alcuna forma di sviluppo possibile legato alle bonifiche e alle riqualificazioni ambientali dell'area perimetrata.

Sicuramente la complessità delle operazioni, l'elevato costo delle stesse, le procedure valutative in atto presso il Ministero dell'ambiente, l'attribuzione delle funzioni al commissario per l'emergenza ambientale non hanno agevolato la più rapida realizzazione della fase delle caratterizzazioni preliminari a quella delle bonifiche e della riqualificazione ambientale e presupposto per la determinazione delle metodologie d'intervento e dei costi degli stessi. Si rende ineludibile, quindi, una profonda revisione normativa in materia, che potrebbe essere attuata con la imminente approvazione della legge delega sui testi unici in materia ambientale, per semplificare al massimo le procedure, superare i regimi commissariali, restituendo le rispettive competenze alla Regione, alla Provincia e al Comune.

Per attuare un intervento così complesso di riqualificazione industriale, di risanamento ambientale di valorizzazione ambientale che richiede il concorso di consistenti risorse pubbliche e private l'unico strumento efficace pare essere quello dell'accordo di programma che, una volta sottoscritto da tutte le parti pubbliche, imprenditoriali e sindacali in-

teressate, diventi per tutti vincolante a seguito del suo recepimento con sua formale approvazione con decreto presidenziale.

Il consistente lavoro già compiuto dalle parti sociali e dalle istituzioni pare essersi arrestato per questioni marginali, anche se rilevanti, di carattere gestionale e imprenditoriale poiché è in discussione la gestione con un soggetto unico o meno delle attività di servizio a fronte della presenza di 283 unità impegnate nel settore. Essendosi ridotto il numero delle unità interessate alle attività di servizio al di sotto dei 200 occupati ed, avendo l'Enichem comunicato la disponibilità della Polimeri Europa allo svolgimento di tali attività, il tavolo di confronto e di definizione dell'accordo di programma può e deve trovare nuovo impulso per pervenire rapidamente alla sua approvazione in sede locale ed al suo recepimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare un tavolo permanente di verifica dello stato di attuazione del piano stesso affidando alla Regione il compito di alta sorveglianza in conformità all'accordo sulla chimica già perfezionato per l'area industriale di Porto Marghera, esempio esportabile di operatività a fronte di un'operazione così articolata, complessa e costosa.

La crisi occupazionale ha sicuramente rallentato le prospettive di accordo, in particolare con riferimento alla cessione di attività da parte dell'Enichem alla Dow Chemical, che pare essere stata più interessata ad acquisire facile mercato che non a sviluppare le attività industriali, tanto che, subito dopo l'acquisto, ha dismesso gli impianti mettendo in pericolo 400 posti di lavoro tra diretto ed indiretto.

L'imminente accordo con l'azienda chimica D'Agostino che potrebbe riprendere l'attività in tempi contenuti fa ritenere che anche tale fattore di criticità possa essere superato e quindi possa riprendere celere il percorso per l'elaborazione dell'accordo di programma.

La contrazione del numero degli occupati verificatosi negli ultimi anni permette un nuovo assorbimento di manodopera soprattutto nelle attività turistiche e portuali se sarà realizzato un piano reale di risanamento ambientale e di valorizzazione delle risorse naturali e se saranno avviate nuove attività industriali.

Emblematiche sono le richieste per la individuazione di un sito per la realizzazione di una torcia al plasma che potrebbe occupare circa 80 nuove assunzioni dirette oltre all'indotto e dell'insediamento di un terminale gasiero; si tratta di interventi delicati sotto il profilo ambientale che verrebbero ad insistere su un'area già pesantemente compromessa sotto il profilo del carico inquinante, cui non si può essere pregiudizialmente contrari, ma che richiedono una più attenta e rigorosa individuazione della localizzazione degli stessi, per evitare di compromettere nuove aree, dell'impatto ambientale della singola attività ma anche dell'incidenza sul carico complessivo con la conseguenza di non potersi accontentare di una valutazione di impatto ambientale specifica ma di una valutazione di impatto ambientale di sistema.

Ogni decisione in merito va subordinata, quindi, a tali verifiche ed, in particolare alla entrata in funzione del sistema di monitoraggio pubblico

per le certezze indispensabili, a garanzia della popolazione, affinché non vi sia aggravamento di inquinamento atmosferico che, anzi, deve essere costantemente mantenuto al di sotto dei livelli minimi previsti dalle leggi regionali e di quelli ancor più rigidi previsti dalle leggi nazionali.

Le indagini epidemiologiche eseguite vanno ulteriormente sviluppate e, soprattutto, vanno rimosse le cause che possono aver dato luogo a fenomeni di pericolo per la salute pubblica.

Va dedicata altrettanta, adeguata attenzione ai fenomeni di prosciugamento delle falde con opportune verifiche delle fonti di approvvigionamento idrico che vanno costantemente monitorate così come va imposto il rispetto dell'impegno a realizzare la centrale policombustibile di Brindisi nord e a sostituire il carbone con il metano in una parte della centrale di Brindisi sud.

Adeguati controlli andranno compiuti sulle discariche abusive con controlli incrociati e mirati e non sovrapposti da parte di Regione, Provincia, Guardia di Finanza e forze dell'ordine per tenere sotto osservazione l'intero territorio, così come deve essere sviluppata un'attività di innovazione legislativa in materia di reati ambientali per consentire e agevolare la più efficace azione repressiva. Tale obiettivo avrebbe anche valore preventivo, poiché la magistratura molto spesso è impotente in quanto, a fronte di attività d'indagine particolarmente complesse, lunghe e delicate, i ridotti termini attuali di prescrizione di tali tipologia di reato garantiscono spesso l'impunità di chi inquina e il non rispetto del principio ormai affermato da tutti del «chi inquina paga».

È auspicabile, quindi, che le istituzioni e le forze imprenditoriali e sindacali locali accelerino le azioni affidate alla propria responsabilità, che si definiscano e si ottimizzino le risorse finanziarie necessarie, si perfezioni l'accordo di programma e, in sede legislativa, si approntino tempestivamente le modifiche di legge necessarie per garantire la più tempestiva attuazione degli interventi, prevedendo, nella futura legge finanziaria, anche più adeguate risorse.

## BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI

La bonifica del sito industriale di Bagnoli, il suo complessivo risanamento ambientale e la conseguente riqualificazione urbana e socio-economica rappresenta la più rilevante scommessa sulle possibilità di ripresa e di nuovo sviluppo dell'intera città di Napoli, costituendo un motore di rilancio strategico per valorizzare, non soltanto un'area straordinariamente rilevante sotto il profilo paesaggistico e turistico, ma anche per disegnare il futuro dell'intera area partenopea nell'affermazione della sua naturale vocazione turistica e direzionale. Costituisce, comunque e primariamente, un evidente e necessario risarcimento alla popolazione residente che ha convissuto con attività industriali a forte impatto ambientale per decenni.

Il sito copre un'area di oltre 220 ettari e ciò stesso fa capire l'onerosità, la complessità, ma anche la rilevanza delle operazioni di risanamento. Le attività industriali di tipo siderurgico vi si sono insediate già agli inizi del '900 e si sono sviluppate quasi per l'intero secolo fino agli inizi degli anni '90 aggiungendo un elevatissimo numero di occupati che ha toccato la soglia dei 7500 lavoratori e di 10.000 unità operative considerando l'indotto. Con la crisi del mercato siderurgico e la messa in liquidazione dell'IRI anche il complesso industriale di Bagnoli ha subito gravi ripercussioni sia in termini produttivi che occupazionali sino alla determinazione e la definitiva chiusura dello stabilimento dell'ILVA deciso nel 1994 contestualmente all'avvio di un piano di bonifica predisposto dall'ILVA stessa e dalla stessa approvato in soli quattro mesi per ottenerne la convalida da parte del CIPE nel dicembre 1994. L'urgenza nella predisposizione di tale piano stava nella necessità di affrontare sia le problematiche connesse con i fattori inquinanti ma anche e forse, soprattutto, di gestire una difficile crisi occupazionale, per cui il piano, in termini anche di costi, aveva anche, indubbiamente, una valenza sociale.

Il fatto di prevedere il riutilizzo dei lavoratori occupati al momento dell'interruzione dell'attività produttiva nelle fasi di bonifica – personale spesso privo di una competenza specifica e professionale – ha sicuramente influito in modo notevole sui costi di effettuazione delle azioni di risanamento ambientale. Il piano, inoltre, redatto in tempi stretti, risultava estremamente generico sia per quanto riguarda gli interventi necessari, sia per quanto riguarda i costi degli stessi, mancando una puntuale caratterizzazione dei suoli, una rigorosa valutazione delle tecnologie d'intervento, nonché la valutazione esatta dei costi della demolizione degli impianti, per cui non può che qualificarsi quale un piano di larga massima che avrebbe richiesto, come ha richiesto, un continuo perfezionamento nelle fasi attuative sia in funzione della evoluzione normativa di settore, che

si è sempre più affinata dal 1995 in poi sia per le maggiori e più sofisticate tecnologie, affermatesi negli anni più recenti.

Con la legge n. 586 del 1996 si è dato vita alla Bagnoli S.p.A., società di proprietà dell'IRI al 100 per cento che ha proceduto ad attuare il piano di bonifica, essendosi accollata i lavoratori ancora attivi che hanno raggiunto il numero massimo di 679 a fine 1997, per impegnarli, previ specifici corsi di riqualificazione professionale, nelle attività di bonifica, con conseguenti e rilevanti costi.

La Bagnoli S.p.A. ha utilizzato risorse per circa 380 miliardi di lire (circa due terzi finanziati dalla legge e circa un terzo messi a disposizione direttamente dall'IRI), provvedendo alla demolizione di pressoché tutti gli impianti, strutture, capannoni, ed uffici industriali, (ad esclusione di 43 edifici non previsti nel piano CIPE come da demolirsi e di 16 edifici di archeologia industriale che dovrebbero essere recuperati ad usi innovativi), allo smontaggio di tutti gli impianti, alla eliminazione secondo normativa di tutti i materiali residui, tra cui 8500 tonnellate di amianto e una cospicua quantità di materiale radioattivi. La stessa società ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza della falda, alla impermeabilizzazione della colmata, alla vendita, laddove possibile, di parti di impianti come il treno nastri, al fine di investire il ricavato nella bonifica stessa; se è pur vero che si sono ricavati solo 11 miliardi di dollari anziché i 459 miliardi previsti, l'evoluzione della tecnologia non ha consentito di trovare altri acquirenti se non in oriente.

In data 18 luglio 2001 è stato approvato in sede tecnica, da parte del Ministro dell'ambiente, il piano di completamento delle bonifiche che, però, non ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministro del tesoro che ha rilevato come il piano predisposto sulla base del piano CIPE del 1994, ma con valutazione ora puntuale dei costi d'intervento a seguito della avvenuta completa caratterizzazione dei suoli, non fosse coperto per l'intero importo necessario per il completamento degli interventi, quantificato in circa 350 miliardi di lire, essendovi a disposizione unicamente 150 miliardi stanziati in base all'articolo 114, comma 17, della legge n. 388 del 2000. Nel frattempo il comune di Napoli è subentrato nei rapporti di lavoro e negli impegni di bonifica assunti dalla Bagnoli S.p.A., con a proprio carico circa 135/140 dipendenti, con l'obbligo di acquisire la proprietà dei suoli (trasferimento avvenuto con procedure assimilabili a quelle espropriative per un costo di 86 miliardi di lire, a fronte di un mutuo contratto col Banco di Napoli per 100 miliardi di lire, operazione che, tuttavia, ha dato luogo ad un contenzioso circa il valore effettivo delle aree acquisite o meglio della ripartizione del ricavato tra i soggetti ai quali lo stesso doveva essere attribuito) e di costituire la società di trasformazione urbana (operazione conclusa con la costituzione della Bagnoli Futura cui è stato affidato il compito del completamento degli interventi di bonifica e della riqualificazione e risanamento ambientale). È altresì prevista la predisposizione di un piano urbanistico esecutivo, attualmente in esame presso la commissione urbanistica, e determinante per definire i possibili utilizzi dell'area, indicati tra l'altro nella realizzazione di

un parco a verde, di un nucleo alberghiero, di un complesso residenziale e di un centro congressi la cui verifica di sostenibilità economica, giusto l'indice di fabbricabilità contenuto in 0.68 consente, comunque, di sviluppare il complesso degli interventi a pareggio a detta del comune di Napoli.

La Bagnoli Futura è cioè, la società di trasformazione urbana costituita in base alla legge, si è prefissa di completare il piano di bonifiche entro 3 anni ed il piano di risanamento e riqualificazione urbana entro i successivi 4 anni.

Avendo la Bagnoli Futura, subentrata alla Bagnoli S.p.A., ricevuto in dote solo esigui finanziamenti residui per avviare le operazioni con la necessaria tempestività, risulta indispensabile rendere spendibili i 150 miliardi di lire previsti per il biennio nella legge finanziaria 2000 e bloccati per il non assenso del Ministro del tesoro per le motivazioni alla realizzazione del piano di completamento delle bonifiche approvate in sede tecnica dal Ministro dell'ambiente in data 18 luglio 2001.

Risulta in via di definizione la redazione di un nuovo piano di completamento che dovrebbe essere consegnato per i pareri ai Ministeri competenti entro il corrente mese che quantificherebbe il costo di realizzo in 155 miliardi di lire circa. Infatti si sono stralciati dagli interventi l'eliminazione della colmata a mare - 26 ettari circa - che se, e in quanto, si ritenga da effettuarsi, dovrebbe essere realizzata dall'Autorità portuale che riutilizzerebbe i materiali di risulta per effettuare interventi di tombamento di una darsena con un risparmio di circa 100 miliardi di lire. Inoltre, si sono stralciate la manutenzione strutturale dei 16 edifici di archeologia industriale - che dovrebbe essere sostenuta direttamente con fondi propri dal comune di Napoli -, e la collocazione di materiali di risulta non più in siti eccessivamente distanti da Bagnoli ma in cave già localizzate in Campania con riduzione dei costi necessari di circa 20 miliardi di lire, prevedendo di trattare in loco 2.500 mila tonnellate di materiali e di trasportarne in cava solo 800 mila. A tale risparmio si devono aggiungere il contenimento dei costi del personale, che potrebbe scendere a circa 40 unità per effetto di interventi di prepensionamento ed altro, nonché la realizzazione di un centro di eccellenza di ricerca che permetterebbe forti riduzioni di costi di analisi dei materiali trattati.

Tale nuovo piano trova l'assenso del Comitato di alta sorveglianza e di coordinamento mentre incontra molte perplessità nel Comitato di esperti che rilevano come, comunque, i 150 miliardi di lire circa previsti dal nuovo piano potrebbero consentire di completare unicamente le bonifiche dei suoli all'interno dell'area ex ILVA, ma non certo di realizzare la eliminazione della colmata a mare, sulla cui opportunità, anche ammesso che la stessa possa essere realizzata dalla Autorità portuale, persistono dubbi in quanto non vi sono ad oggi adeguate conoscenze sull'inquinamento sottostante. Non si potrebbe inoltre procedere alla realizzazione delle passeggiate a mare, al disinquinamento degli arenili - problema non affrontato e irrisolto, ma estremamente grave, in quanto gli stessi risultano fortemente compromessi ed inquinati in particolare da materiali ferrosi - e alla bonifica dell'area ex Eternit per quanto attiene il sottosuolo

se, e in quanto, necessario per gli usi futuri. Sarebbe poi anche difficile procedere agli interventi nell'area ex Cementir, che, sebbene non siano oggetto degli attuali interventi della Bagnoli futura, diventeranno di sua competenza una volta avviato il piano di risanamento dell'intera area di Bagnoli, anche al di fuori dell'area ex ILVA; perciò il Comune ha comunicato l'intenzione di agire comunque in danno per ottenere il concorso del privato nell'azione di disinquinamento, al limite, prevedendo anche un inserimento dello stesso all'interno della Società di trasformazione urbana (STU), per evitare lentezza e contenziosi nelle fasi di attuazione dei programmi di riqualificazione.

Pare indispensabile giungere rapidamente ad un accordo di programma tra tutti i soggetti che sono interessati all'intervento di bonifica e di riqualificazione urbana per riaggiornare, in via definitiva, il piano di completamento delle bonifiche onde ottenere l'approvazione definitiva anche da parte del Ministro del tesoro, previa decisione finale su quali interventi e da chi e con che mezzi, si ritiene debbano ancora essere realizzati. Si impone la risoluzione definitiva delle questioni legate alla permanenza del cosiddetto complesso così detto della città della scienza per il quale sono stati impegnati oltre 100 miliardi di lire; l'eliminazione di tale complesso si potrà prevedere solo dopo che sarà stato ammortizzato il costo dell'intervento, e quindi, in tempi lunghi. Altre questioni aperte sono quelle riguardanti il porticciolo turistico, il freno ad attività abusive che compromettono gli usi futuri delle zone di arenile e delle darsene, così come va risolto il problema dell'applicazione corretta delle normative relative al beneficio previdenziale per i lavoratori esposti al rischio amianto che non può non essere esteso anche a tutti i lavoratori impegnati nelle bonifiche siderurgiche a Bagnoli per un periodo non inferiore ai 5 anni; in tal senso occorre rivedere le note ad indirizzo ministeriale emanate per alcuni stabilimenti siderurgici della ex ILVA (in *primis* per lo stabilimento di Taranto) che determinano un'inaccettabile disparità di trattamento.

## BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA

### **Evoluzione dell'area industriale di Porto Marghera**

Nel primo '900 si andò affermando una corrente culturale che mirava a contrastare la specializzazione turistico-alberghiera di Venezia con un forte sviluppo industriale.

Nacque quindi il progetto di creare la grande Venezia industriale nella gronda lagunare di terraferma.

Il grande realizzatore di questo progetto fu il conte Giuseppe Volpi che pose mano ad una vasta opera di dragaggio dei canali e di imbonimento di altri 500 ettari di barene su cui prese l'avvio la prima zona industriale di Porto Marghera.

Porto Marghera, dunque, nasce e si sviluppa come una zona industriale costiera, nella quale l'attracco della nave alla banchina di uno stabilimento e il successivo sbarco della materia prima in autonomia funzionale, costituiscono le prime fasi distinguibili del processo produttivo che si svolge in quello stabilimento.

Con questa caratteristica, essa si è sempre proposta ovviamente come ubicazione ottimale per lavorazioni di base fondate su processi di tipo continuo tecnicamente obbligati, che trattano materie prime perdenti peso provenienti d'oltre mare e i cui prodotti, che verranno sottoposti a successive lavorazioni, sono destinati a un retroterra più o meno ampio (nel caso di Porto Marghera, l'Italia settentrionale e, per alcuni prodotti, anche i Paesi d'oltralpe).

Negli anni che seguono, lo sviluppo di Porto Marghera sembra inarrestabile, e nel secondo dopoguerra si aggiunge una seconda zona industriale, realizzata sottraendo ulteriori barene alla laguna e imbonendole in gran parte con i rifiuti delle lavorazioni delle industrie presenti nella prima zona.

Agli inizi degli anni '60 nell'area industriale di Porto Marghera, che si estende ormai su 2000 ettari, lavorano oltre 35.000 persone, occupate nei settori della siderurgia, metallurgia dei non ferrosi, dei fertilizzanti, delle costruzioni meccaniche, della cantieristica, delle industrie del coke, del vetro e dell'energia, ma soprattutto nell'industria petrolchimica.

L'industria chimica di base rappresentava infatti quasi il 40 per cento degli occupati e caratterizzava l'intera area industriale nella quale operano principalmente imprese facenti capo a quattro grandi gruppi: Montedison, ENI, EFIM, IRI.

Sulla scia di questo sviluppo si pensò ad una terza zona industriale che nel 1963 fu autorizzata da una apposita legge che prevedeva l'imbonimento di altri 4.000 ettari di barene.

Porto Marghera raggiunge il massimo sviluppo fra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, quando l'occupazione diretta e indiretta sfiora i 40.000 addetti.

Dopo la metà degli anni '70 entrò progressivamente in crisi il modello di insediamento produttivo tipico delle aree industriali costiere che, pur con specifiche particolarità, era stato alla base della nascita e dell'espansione, anche nel secondo dopoguerra, degli insediamenti in gronda lagunare.

Marghera, caratterizzata dalla presenza di grandi imprese che operano nei settori di base, con elevata dipendenza extraregionale, con produzioni ad alto consumo di energia ed impiego di materie prime con grande perdita di peso, è costretta ad importanti ristrutturazioni, la cui conseguenza è una contrazione occupazionale consistente, specie nell'ultimo decennio.

Nel 1978 il numero totale degli addetti di Porto Marghera superava di poco le 26.000 unità, per scendere a 22.000 nell'85 e a 20.000 nell'88.

Viene abbandonata l'idea di una realizzazione della terza zona, anche perché cominciano le prime preoccupazioni di carattere ambientale e prendono sempre più corpo i timori di manomissioni alla struttura lagunare.

Il declino occupazionale di Porto Marghera come zona industriale di base è proseguito inesorabilmente fino ad attestarsi, oggi, sulle 14.000 unità.

I più importanti cambiamenti avvenuti a Marghera hanno riguardato la chiusura degli stabilimenti legati alla produzione di alluminio primario, degli impianti di produzione dei fertilizzanti azotati, della distillazione del carbone, della produzione siderurgica, della produzione di carpenteria metallica pesante.

Rimangono tuttavia talune attività importanti come la raffinazione del petrolio, la petrolchimica, la produzione di fibre sintetiche, la produzione di semilavorati di alluminio, la cantieristica; tutte attività nelle quali sono stati avviati e portati a termine importanti interventi di ristrutturazione che hanno mantenuto elevata la produttività.

Sotto la spinta della nuova sensibilità ambientalista alcune di queste ristrutturazioni, specialmente del settore chimico, hanno prodotto notevoli miglioramenti sotto il profilo ambientale, senza comportare perdite di competitività.

Marghera si trova oggi in una fase cruciale di transizione. Da un lato, infatti, essa rappresenta tuttora un importante componente della base produttiva dell'area veneziana, capace di garantire reddito, occupazione, ricerca e innovazione, ma soprattutto che determina una certa diversificazione del mix di attività esercitate nell'area e capace quindi di contrastare la monocultura turistica; dall'altro presenta preoccupanti segni negativi dovuti al degrado urbanistico, alla presenza di varie aree dismesse o sottoutilizzate, alla obsolescenza di alcune infrastrutture primarie, ma soprattutto ai gravi fenomeni di inquinamento dell'acqua e del suolo.

In questo quadro pesa, in particolare, la situazione del comparto chimico, che svolge un ruolo qualificante dell'intera area, ma che ora deve affrontare il duplice problema degli assetti proprietari e della sicurezza ambientale.

### **L'accordo di programma sulla chimica**

La necessità, quindi, di costituire e mantenere nel tempo a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra tutela dell'ambiente e sviluppo produttivo nel settore chimico (con la consapevolezza che la chimica di Marghera rappresenta un punto di forza di quella italiana) ha portato alla redazione di un «*Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera*», sottoscritto in data 21 ottobre 1998 dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia, dall'autorità portuale di Venezia, dalle parti sociali e dalle aziende firmatarie; il D.P.C.M. 12 febbraio 1999 ha, di fatto, approvato e reso operativo l'Accordo di programma.

Gli obiettivi che l'Accordo si propone, sono:

risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle emissioni in laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante;

indurre adeguati investimenti industriali, per dotare gli impianti esistenti delle migliori tecnologie ambientali e di processo e renderli concorrenziali sul piano europeo, garantendone l'economicità nel tempo;

operare per il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell'occupazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti si prevede la realizzazione di una serie di interventi che riguardano sia azioni di risanamento e tutela dell'ambiente, sia investimenti di ristrutturazione e ottimizzazione dei processi produttivi, mirando comunque alla salvaguardia dell'occupazione.

Quadro degli interventi realizzati e in atto.

Sono trascorsi quasi quattro anni dalla firma dell'Accordo di programma per la chimica e quasi due anni dalla firma dell'Atto integrativo all'Accordo stesso.

Durante questo periodo, la gestione dell'Accordo non è stata sempre facile e si sono dovuti superare momenti di difficoltà, dovuti in particolare a conflitti di competenza o irrigidimenti burocratici da parte di qualche ente.

Tuttavia, i significativi risultati raggiunti e le importanti prospettive di evoluzione dell'area, collegate alle bonifiche, ci consentono di affermare che l'Accordo per la chimica si sta dimostrando un efficace stru-

mento di risanamento ambientale e di rilancio delle attività produttive dell'area.

A supporto di tale considerazione, si dà sinteticamente conto delle iniziative intraprese dalle varie parti firmatarie dell'Accordo:

Il Magistrato alle acque e l'autorità portuale stanno procedendo alla bonifica dei canali e alla sistemazione delle sponde secondo il crono-programma a suo tempo approvato dal Comitato di sorveglianza. I lavori, peraltro, saranno inevitabilmente rallentati se non verrà individuata a breve una soluzione definitiva per lo smaltimento dei fanghi.

La Regione

ha attivato i lavori per la redazione del *Master Plan* sulle bonifiche che dovrebbe concludersi prima del prossimo autunno;

ha avviato il Progetto integrato di Fusina, che diventerà un centro di trattamento polifunzionale per gli scarichi di processo e per le acque di prima pioggia per tutta l'area industriale, stanziando 109 miliardi di lire e impegnandosi a reperire i rimanenti a valere sulla legge speciale per Venezia;

ha approvato i progetti di adeguamento degli scarichi presentati dalle aziende e nominato la commissione per la definizione delle BAT (*Best Acknowledged Technologies*);

ha ritenuto – dopo ripetute sollecitazioni rivolte al Ministro per l'Ambiente affinché provvedesse, come previsto dall'Accordo, a realizzare il SIMAGE – di assumere direttamente la responsabilità di tale importante progetto, incaricando l'ARPAV di realizzarlo e stanziando 6 miliardi di lire per i primi due lotti, con la previsione di altri 3 miliardi di lire per il suo completamento;

ha nominato un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di legge per la realizzazione di un'area ecologicamente attrezzata. Il gruppo dovrà completare i propri lavori entro il mese prossimo;

ha avviato, in collaborazione con il Comune, l'elaborazione del *Master Plan* per le bonifiche che sarà approvato entro l'autunno di quest'anno.

L'ARPAV, oltre ad aver predisposto il progetto del SIMAGE, ha provveduto a elaborare i «Bilanci ambientali d'area» per il triennio 1998-2000, che consentono di registrare sensibili miglioramenti, specie nelle emissioni direttamente connesse alle produzioni chimiche, e punti di attenzione nelle emissioni collegate alla produzione di energia.

Il Comune, sulla base dei dati di caratterizzazione dei suoli forniti dalle imprese, ha messo a punto il SIS (Sistema Informativo ambientale Suoli) che fornisce il quadro conoscitivo dello stato di contaminazione di Porto Marghera, indispensabile per la redazione del *Master Plan* delle bonifiche.

La Provincia, in collaborazione con Regione e ARPAV, sta procedendo al completamento dell'indagine idrogeologica dell'intera area.

Le imprese hanno:

attuato la caratterizzazione dei suoli secondo la maglia predisposta dal Comune;

attivato le procedure per pervenire alla certificazione ISO 14001 entro il corrente anno e hanno tutte manifestato la disponibilità, una volta ottenuta tale certificazione, ad avviare le procedure per il passaggio alla certificazione EMAS; le imprese già certificate ISO 14001 sono EniChem, Agip Petroli, Edison, Atofina, Ambiente S.p.A., Petroven. Edison ha già ottenuto anche la certificazione EMAS;

dato inizio allo smantellamento degli impianti del vecchio petrolchimico e dei depositi petroliferi;

completato, in pratica, il progetto Petroven;

secondo quanto previsto dall'Atto integrativo, Unindustria di Venezia - in nome e per conto delle imprese firmatarie - ha incaricato il Consorzio Venezia Ricerche di predisporre uno studio, per verificare se il programma di sistemazione delle sponde dei canali, portato avanti dal Magistrato alle acque e dall'autorità portuale, possa essere anche un intervento idoneo a contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto delle acque della laguna con le fonti inquinanti presenti sul sito. Su tale rapporto la segreteria tecnica della conferenza dei Servizi si è pronunciata favorevolmente ritenendo che la realizzazione delle opere di margine dei canali industriali sia azione coerente con quanto richiesto dall'Atto Integrativo e che le modalità esecutive presentino i requisiti funzionali e i presupposti di idoneità atti a contenere efficacemente la diffusione degli inquinanti in laguna, e che quindi possono costituire un'opera di messa in sicurezza dell'intera area di Porto Marghera;

per quanto riguarda gli investimenti, tutte le aziende hanno prodotto entro il termine previsto del 31/12/2000 le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica. A tutt'oggi, hanno investito in ragione di 1.055 miliardi di lire, che rappresentano il 67 per cento dell'ammontare totale previsto dall'Accordo. A questi devono inoltre aggiungersi altri 66 miliardi di lire non previsti originariamente dall'Accordo.

Le suddescritte realizzazioni evidenziano una soddisfacente attuazione dell'Accordo per la chimica di Porto Marghera: ciò nondimeno, non si può sottovalutare la fase cruciale che ora bisognerà affrontare, dovuta in particolare alla decisione di Enichem di cedere alcuni importanti cicli produttivi e servizi alla produzione. Questa operazione sta incontrando momenti di difficoltà nelle trattative e incertezze nei tempi e nelle modalità di passaggio ai nuovi assetti societari nell'area.

In ogni caso, ne risulterà modificato lo scenario di riferimento, non solo per ciò che riguarda i soggetti ma anche l'intero sistema del petrolchimico così come definito dall'accordo.

L'attuale quadro degli assetti proprietari risulta essere il seguente:

nel 2001 l'EniChem ha ceduto l'impianto TDI, produzione di toluendisocianato intermedio per poliuretani, alla multinazionale americana Dow

Chemical, ed ha proceduto alla chiusura dell'impianto di produzione degli acetici.

L'ENI ha fatto confluire nella società Polimeri Europa l'impianto di produzione di etilene e propilene Cracker lasciando nella società Enichem i cicli di produzione cloro-soda e caprolattame, intermedio per la produzione di fibre e resina poliammidiche, entrambi di sua proprietà. ENI è presente a Porto Marghera con la raffineria di Agip Petroli e con i depositi di prodotti petroliferi confluiti nella *joint-venture* con ESSO ed API in Petroven.

La società Ausimont, che ha sempre gravitato nella proprietà Montedison, è stata ceduta nel 2002 alla multinazionale belga Solvay, presente quindi oggi a Porto Marghera con un impianto di produzione di intermedi fluorurati.

Vi sono in atto quindi, a livello mondiale ed europeo, forti operazioni di concentrazione di attività che hanno avuto ed avranno forti ripercussioni su Marghera, da parte di società che intendono costruire il proprio *corebusiness* sulla chimica di base e sugli intermedi in funzione dell'acquisizione di una *leadership* e di competitività su scala globale, mentre altri operatori escono da questi *business* per focalizzarsi su altre attività; nel caso di ENI, nei settori del petrolio e del gas.

Oggi perciò non è in discussione l'uscita di ENI dalla chimica, ma con quale strategia pervenga a tale risultato dopo il fallimento delle trattative di cessione di Polimeri Europa alla società araba SABIC e dell'impianto di caprolattame alla società Radici, attualmente in assenza di operatori.

ENI è comunque chiamata al rispetto degli impegni assunti nell'Accordo di Programma relativamente agli investimenti tecnologici previsti ed a ricercare soluzioni alternative alla ventilata ipotesi di chiusura dell'impianto di caprolattame, così come però tutte le società sono chiamate alla completa realizzazione degli investimenti ed a contribuire alla ridefinizione del sistema dei rapporti e dei legami di interdipendenza tra gli impianti, nonché nei servizi alla produzione, in funzione del frazionamento della proprietà, che fanno permanere comunque a Porto Marghera condizioni di area fortemente integrata.

Va ricordata l'importanza del petrolchimico di Porto Marghera per le interconnessioni con gli impianti di Mantova, Ferrara e Ravenna, ma anche per la ricezione e trasformazione di materie prime degli stabilimenti di Priolo, Cagliari, Porto Torres e Cirò Marina.

I principali investimenti ed impegni per l'ammodernamento tecnologico degli impianti riguarda: un progetto di ricerca per lo sviluppo di un processo per la produzione industriale di toluendisocianato via dimetilcarbonato in sostituzione del fosgene nell'impianto TDI oggi di proprietà della Dow; le modifiche di impianto per il bilanciamento della capacità produttiva CVM-PVC a 260-280 kt/a in EVC; la sostituzione della tecnologia «celle a catodo di mercurio» dell'impianto cloro-soda di Enichem, con quella a «celle a membrana». Per la realizzazione di quest'ultimo è

condizione indispensabile la compartecipazione all'investimento degli utenti a valle, EVC in particolare, come previsto dall'Accordo.

L'impegno sul progetto di ricerca per la sostituzione del fosgene è stato assunto da Enichem e trasferito alla Dow, acquirente dell'impianto TDI, deve essere oggetto di una verifica a distanza oramai di più di tre anni dalla sigla dell'Accordo, ma anche della definizione di una temporizzazione delle ulteriori fasi.

Gli investimenti per il bilanciamento in EVC e le «celle a membrana» in Enichem sono attualmente al vaglio della commissione VIA del Ministero dell'ambiente per le relative autorizzazioni, ma hanno già avuto una positiva valutazione di «impatto d'area»: essi costituiscono l'asse portante per l'ammodernamento e la competitività dei cicli integrati.

È, quindi, indispensabile che il Ministro dell'ambiente mantenga l'impegno di sbloccare tempestivamente la procedura di VIA su tali interventi, così come il Ministro si è personalmente impegnato a fare per dare certezze di continuità produttive e per non offrire alibi ad alcuno per ritirarsi dagli impegni assunti in sede di Accordo di programma.

## LA BONIFICA DI PORTO MARGHERA

Da quanto sopra descritto appare chiaro che l'area che ci troviamo a considerare è la risultante di 70 anni di attività industriale in settori altamente inquinanti, che in mancanza di normative specifiche (solo nel 1982 si ha il primo provvedimento normativo per lo smaltimento dei rifiuti) ha rilasciato nel terreno e nella falda sottostante residui di lavorazioni tossico/nocive.

Un'area dunque altamente inquinata la cui particolarità è aggravata dal fatto di essere inserita in un contesto ad elevata sensibilità ambientale, quale è la laguna di Venezia.

Per questi motivi Porto Marghera è stata inserita al primo posto della lista dei siti di interesse nazionale.

Occorre, quindi, porre rimedio al più presto a tale situazione di degrado, rimuovendo le cause di danno ambientale ancora presenti e avviando un percorso di recupero delle aree. Sarà questo un percorso molto complesso dai tempi necessariamente molto lunghi e dai costi sicuramente elevati.

L'Atto integrativo all'accordo sulla chimica, approvato con DPCM 15 novembre 2001, prevede che questo percorso venga delineato da uno specifico *Master Plan* delle bonifiche per Porto Marghera.

Il *Master Plan* dovrà dettare le linee di risanamento ambientale individuando:

a) Le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili applicando le migliori tecniche disponibili, garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica;

b) Le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica;

c) La temporalizzazione degli interventi;

d) La valutazione di massima dei costi, della quale terrà conto il Ministro dell'ambiente nella predisposizione dei programmi finanziari di cui al punto 3) dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998;

e) I criteri per il monitoraggio dell'attuazione del *Master Plan*.

Il gruppo di esperti a cui la Regione ha affidato l'incarico di elaborare una prima bozza di *Master Plan* si sta muovendo sulle seguenti ipotesi di lavoro.

Innanzitutto è prevista la messa in sicurezza dell'intera area industriale mediante il confinamento strategico delle sponde fronte laguna che permetta sostanzialmente di eliminare il trasferimento di contaminanti associati a suolo e acque sotterranee verso la laguna di Venezia, e conseguentemente realizzare nei tempi necessari all'interno dell'area confinata

gli interventi di bonifica con gli approcci e le tecniche più idonee. L'intervento di marginamento delle sponde dei canali industriali è inoltre necessario per poter realizzare in maniera completa il risanamento dei fondali dei canali industriali.

Tale intervento ha come obiettivo duplice la riduzione di una contaminazione spesso significativa e al tempo stesso fonte di inquinamento per la laguna, nonché di permettere le normali funzionalità di navigazione necessarie per l'attività portuale.

Secondo i piani ad oggi elaborati il volume dei fanghi ancora da dragare è pari a circa 6.400.000 metri cubi, di cui oltre 4.000.000 debbono essere trattati in appositi impianti.

Tali interventi dovranno essere completati nell'arco di 5 o 6 anni.

In parallelo alla realizzazione del confinamento ed al risanamento dei fondali dei canali industriali dovranno essere avviati gli interventi di bonifica delle aree emerse.

Su queste aree si prevede di intervenire prevalentemente con bonifica mediante misure di sicurezza, e solo nelle situazioni più gravi con interventi di bonifica vera e propria. Vengono poi individuate le aree sulle quali è possibile e necessario intervenire prioritariamente (aree ad intervento prioritario), secondo un criterio di praticabilità tecnica, di sostenibilità economica, di riqualificazione socio-economica e di rischio sanitario.

Sulle aree rimanenti, l'intervento è subordinato alla praticabilità, attuale e nel tempo, delle stesse e ad un migliore accertamento del loro stato di contaminazione.

Il gruppo di lavoro stima in 750 ettari le aree contaminate, di cui 395 individuate come aree di intervento prioritario.

L'orizzonte temporale individuato per l'attuazione di questa prima tranche del piano relativa alle aree di intervento prioritario è di 10 anni.

Il totale dei materiali che dovranno essere movimentati e trattati viene stimato in circa 2.600.000 metri cubi. Per la gestione complessiva nel tempo di tali materiali, aventi caratteristiche fisiche e chimiche anche molto diverse è prevista la predisposizione di adeguate aree di stoccaggio provvisorio, strategico e permanente, nonché la realizzazione di adeguati impianti di trattamento.

La stima del costo totale del piano di interventi è di circa 1.550 milioni di euro.

Circa l'80 per cento del costo globale del Piano è ripartito fra i 3 interventi principali, cioè opere di confinamento (413 milioni di euro), di dragaggio dei sedimenti (300 milioni di euro), di bonifica dei suoli delle aree ad intervento prioritario (circa 515 milioni di euro). A ciò si sommano ulteriori 230 milioni di euro per le attività di predisposizione delle strutture logistiche necessarie.

Si tratta quindi di costi molto elevati che, anche se spalmati su un decennio, richiedono per essere affrontati oltre al concorso dei soggetti privati l'impegno finanziario di più soggetti pubblici e in primo luogo dello Stato, il quale è tenuto dall'Atto integrativo a garantire i finanziamenti necessari per l'attuazione del *Master Plan*.

## CONCLUSIONI

Alla luce dell'indagine e delle indicazioni emerse attraverso le dichiarazioni di tutti i protagonisti pubblici e privati di Porto Marghera, è ragionevole sostenere che l'Accordo di Programma mantiene la sua validità; in particolare l'obiettivo dell'Accordo, perseguito efficacemente, è condivisibile e di prospettiva. Va, quindi, svolta una efficace azione per il mantenimento degli impegni tutti assunti dai sottoscrittori dell'Accordo di Programma e ottenuta la garanzia che in caso di cessione di attività produttive o di parte di esse a soggetti terzi non facenti parte dell'Accordo di Programma, tale cessione possa avvenire unicamente previa assunzione formale e sostanziale di mantenimento di tutti gli impegni relativi all'Accordo da parte dei soggetti subentranti, che devono anche fornire certezze di prospettive sulla continuità delle produzioni acquisite.

In effetti è necessario non solo risanare con azioni di disinquinamento, riduzione delle emissioni in atmosfera e delle emissioni in laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, ma anche perseguire una politica di sviluppo produttivo compatibile usando la tecnologia.

D'altro canto il futuro di Porto Marghera è legato a:

- un mantenimento delle produzioni chimiche con un'evoluzione verso prodotti più ricchi e con l'uso di tecnologie sempre più avanzate;
- una crescita della portualità e della logistica con sviluppo del porto commerciale e passeggeri;

- la messa a disposizione di aree pregiate che consentano la localizzazione di aziende da tutto il Nord-Est – saturo – che potrebbero usare efficacemente le dotazioni infrastrutturali eccezionali del polo (banchine, impianti di depurazione consortili, energia, gas tecnici, servizi antincendio e manutenzioni super specializzate, oltre ad una disponibilità di manodopera con una comprovata cultura industriale e con una capacità unica di lavoro a ciclo continuo).

Queste tre linee cruciali sopra descritte devono coesistere tra loro e meritano queste ulteriori considerazioni.

Il mantenimento delle produzioni chimiche a Marghera con i collegamenti stretti, anzi vitali, con gli altri poli chimici del Nord (Ravenna, Ferrara, Mantova) è essenziale per mantenere nel Paese un settore chimico.

Lo sviluppo della portualità e della logistica di un'area che è centrale nel Nord-Est e che dispone, come già detto, di una formidabile infrastrutturazione ben visibile guardando una piantina, che contiene in un fazzoletto porto, aeroporto, autostrade e ferrovia, necessita di risolvere alcuni nodi infrastrutturali come il passante, la metropolitana leggera di superficie ed il riassetto ferroviario.

Per mettere a disposizione una quantità rilevante di aree che oggi sono libere, o che nei prossimi tempi potrebbero liberarsi, è necessario definire il *Master Plan* con buon senso.

Porto Marghera è un'area per insediamenti produttivi; va risanata tenendo conto della destinazione d'uso di quest'area, programmando interventi ragionevoli, rapidi, che tutelino dal punto di vista ambientale la laguna, le falde e chi ci lavora e ci vive, dimenticando obiettivi utopistici di riportare la situazione agli inizi del secolo scorso, che avrebbe come conseguenza quello di non fare nulla perché, come sempre accade, il meglio è nemico del bene e del fare. Va perseguito l'obiettivo di un riutilizzo delle aree libere, liberabili e risanate, funzionale a un disegno strategico di rilancio, non solo ambientale, ma anche socio-economico dell'area, in linea con una nuova vocazione nel settore della ricerca scientifica, del supporto interportuale, dei servizi, del direzionale e di attività produttive pulite.

E' necessario convincersi che per avere un futuro ragionevole a Porto Marghera, come quello sopra descritto, bisogna vincere una sfida importante, difficile, e complessa che deve vedere la partecipazione convinta di tutti con costanza, pazienza, coerenza e senso della realtà.

Da ultimo va detto che il tutto deve essere accompagnato da un progetto di comunicazione concreto e trasparente che permetta all'opinione pubblica di cambiare la visione negativa che ancor oggi ha di Porto Marghera.

## BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE DI BALANGERO E CORIO

### Cenni storici

Il sito inquinato di Balangero e Corio presenta delle problematiche del tutto particolari nel contesto della situazione esaminata, in quanto su di esso si è sviluppata l'attività estrattiva di amianto per circa un secolo. Si tratta di una delle miniere di amianto più consistenti d'Europa e il cui sfruttamento è iniziato ai primi del '900 ed ha interessato complessivamente un'estensione di circa 310 ettari, occupando sino a 200 addetti. L'attività è continuata per l'intero secolo ed è proseguita anche dopo il fallimento della Amiantifera Balangero S.p.A. avvenuta nel '90, per interrompersi definitivamente e bruscamente all'indomani della verifica della nocività per la salute dell'amianto in fibre e ciò in base alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Tale legge, oltre a contenere le norme relative alla cessazione dell'estrazione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto, prevede, anche, all'articolo 11, l'intervento per il risanamento ambientale della miniera di Balangero e Corio, dettando, inoltre, le relative modalità di esecuzione.

Paiono opportuni alcuni cenni storici sulla ex miniera di amianto.

Dopo alcuni decenni di attività estrattiva modesta e contenuta; una svolta fondamentale nella lunga storia della miniera di amianto di Balangero si ebbe a partire dal 1950, quando il pacchetto azionario venne ceduto dall'I.R.I. al gruppo Manifatture Colombo e ad Eternit. Conseguentemente al cambiamento di proprietà, venne costituita una nuova società: l'Amiantifera di Balangero S.p.A., fondata dall'industriale bergamasco Rinaldo Colombo, il quale la presiedette per oltre trent'anni, portandola a vertici mai raggiunti prima.

Già dal 1950 era emersa la necessità di modificare il sistema di coltivazione: i vari pozzi ad imbuto tendevano a compenetrarsi l'un l'altro e, proprio a causa di questa conformazione, gli sforzi operati per ottenere della roccia non bagnata erano risultati tutti vani. Dopo lunghi anni di lavori, si ottenne, quindi, l'attuale configurazione, cioè quella di una grande cava a semi anfiteatro, a gradoni sovrapposti.

La roccia veniva abbattuta in un primo tempo solo mediante cariche esplosive e, successivamente, con le potenti macchine dette *rippers*; il trasporto del materiale era effettuato tramite nastri trasportatori ed autocarri in sostituzione dei precedenti trenini.

Dal 1959 si impegnarono importanti capitali per lavori di sistemazione ed innovazione degli impianti. Tra questi interventi rientrò anche

lo sfruttamento del materiale povero, cioè delle polveri d'amianto. Si approfittò, pertanto, dell'aumentata richiesta da parte del mercato per smaltire una grande quantità di polveri, utilizzata per lo più come *filler* nei conglomerati bituminosi ed impiegata dalle industrie italiane di *Floor-Tiles*.

Per dare un'idea della dimensione raggiunta dall'azienda è sufficiente il dato relativo alla quantità di roccia lavorata nel 1961: 1.300.000 tonnellate.

Nei primi anni '60, poiché i produttori canadesi si presentavano sul mercato con prezzi di vendita in riduzione, nella cava di Balangero si decise, per ridurre i costi crescenti, di puntare sulle installazioni automatiche. Era, infatti, questo il reparto dove maggiori erano i rischi per la salute dei lavoratori, i quali, dovendo riempire manualmente i sacchi (prima di juta, poi di carta, infine di materiale plastico) si trovavano direttamente esposti alla probabilità di inalare fibre d'amianto.

Fu anche per questi motivi che la Società realizzò nell'arco dei setti anni successivi l'automazione degli impianti; tant'è che nel 1966 venne inaugurato la nuova sezione automatizzata «66/G2», destinata a produrre 25.000 tonnellate l'anno di fibre di tutti i tipi. Negli anni a venire, venne drasticamente ridotta la polverosità delle macchine, anche attraverso la realizzazione di un impianto centralizzato di aspirazione.

Gli sforzi fatti dall'azienda produssero, pertanto, i loro frutti: le esportazioni aumentarono del 50 per cento l'attivo di bilancio passò da lire 54.000.000 nel 1963 a lire 605.000.000 nel 1976.

Nel 1983 la Società venne acquistata dai fratelli Puccini di Roma. Da allora, ebbe inizio un declino irreversibile, culminato nel 1990 con la dichiarazione di fallimento.

La cronaca degli ultimi sette anni di vita dell'Amiantifera è ora fra le carte del curatore fallimentare: mentre è dal 1995 che sono iniziati i primi interventi previsti nel progetto di bonifica dell'ex amiantifera.

### **Problematiche attuali**

Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, il Ministro dell'ambiente doveva promuovere la conclusione di un accordo di programma con il Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato, con il Ministro della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana delle Valli di Lanzo e con il comune di Balangero, per la bonifica della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo degli ex lavoratori disoccupati.

A tal fine era autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 30 miliardi di lire, in ragione di 15 miliardi per il 1992 e di 15 miliardi per il 1993.

In esecuzione di quanto sopra, il 29 dicembre 1992 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra i soggetti elencati e con l'adesione, altresì,

del comune di Corio e della provincia di Torino, in qualità di enti locali interessati territorialmente all'attività di risanamento ambientale.

In sintesi, l'Accordo di programma prevedeva:

1. La costituzione di Comitato tecnico operativo e di coordinamento (C.T.O.C.) composto da un rappresentante qualificato per ognuno degli enti firmatari dell'accordo programmatico, con il compito di esprimere un parere vincolante sul progetto di massima;

2. La predisposizione, a cura della regione Piemonte, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dell'accordo di programma, nonché di un progetto di massima per l'avvio dei lotti di bonifica;

3. La costituzione di un'apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato, sentiti i Ministri dell'ambiente, della Sanità e dell'Industria.

La Giunta regionale ha conseguentemente provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione di massima eseguita entro i tempi previsti.

Il 25 ottobre 1993 la Giunta regionale del Piemonte ha approvato il progetto di massima per il risanamento della ex miniera di amianto di Balangero e Corio, ai sensi della legge n. 257 del 1992 e del successivo Accordo di programma del 29 dicembre 1992.

Tale progetto di massima prevedeva un importo di 52 miliardi e 47 milioni di lire per il risanamento complessivo dell'ex sito minerario, mentre la legge n. 257 del 1992 ha ridotto la somma a disposizione per tale intervento, stabilendo un finanziamento complessivo di 30 miliardi di lire.

Unitamente al progetto citato, è stato pertanto approvato anche il relativo piano di spesa, che ha ridotto le somme previste per la bonifica degli ex stabilimenti a complessive 1 miliardo e 850 milioni di lire, a fronte di una previsione originaria di progetto di 10 miliardi di lire. La somma stanziata risulta suddivisa in 900 milioni di lire relativi ad interventi di prima bonifica e in 950 milioni di lire relativi alla bonifica dell'impianto di frantumazione primaria e secondaria. Le opere di smantellamento completo degli ex impianti di produzione sono state rimandate, in attesa della individuazione dei necessari contributi aggiuntivi.

I beni mobili presenti negli ex stabilimenti, quali impianti e attrezzature, compreso anche l'impianto di frantumazione primaria e secondaria, sono stati ceduti dal curatore fallimentare della Amiantifera di Balangero S.p.A. a soggetti privati terzi. Risulta inoltre che vi siano stati ulteriori e successivi passaggi di proprietà di tali beni, in capo a ulteriori soggetti privati.

Tali soggetti privati, a partire dal 1993, hanno provveduto ad eseguire, disponendo della proprietà di tali beni, a consistenti smantellamenti e demolizioni. Durante l'esecuzione di tali opere sono state riscontrate violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ed il cantiere di demolizione è stato posto sotto sequestro nel 1998 dall'A.S.L. competente. La situazione creatasi a seguito di tali interventi di smantellamento, ha posto ulteriori difficoltà per i programmi di messa in sicurezza e bonifica degli ex stabilimenti di produzione, determinando un con-

seguito aggravio di costi; in particolare perché è stato demolito un edificio all'interno del quale si trovavano due *silos* contenenti amianto in fibre, lasciati in situazione di estrema precarietà e con evidente pericolo di crollo, con conseguenze gravissime, in tal caso, sulla salute della popolazione.

La R.S.A. S.r.l., società a capitale pubblico, costituita in data 17 novembre 1994 ai sensi del predetto Accordo di programma per il risanamento e lo sviluppo ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio, pur non disponendo delle aree in questione per la presenza dei soggetti privati suddetti, ha comunque provveduto ad eseguire, nel corso del 1998, un primo intervento per la messa in sicurezza del sito, rimuovendo un cumulo di amianto in fibra pura, del peso complessivo di circa 120 tonnellate, abbandonato all'aperto nelle vicinanze degli ex stabilimenti di produzione.

Il 12 maggio 1995 la regione Piemonte ha erogato a favore di R.S.A. S.r.l. la somma di lire 9 miliardi 343 milioni, accreditata il 23 marzo dal Ministro del tesoro, quale primo acconto del finanziamento previsto dalla citata legge n. 257 del 1992;

Il 13 novembre 1995, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 257 del 1992, la R.S.A. S.r.l. provvede alle prime assunzioni di personale per l'avvio delle prime attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree dell'ex miniera;

Il 24 novembre 1995 la R.S.A. s.r.l. rivolge la prima di una lunga serie di istanze al curatore fallimentare ed al giudice delegato del fallimento, ed un reclamo ai sensi dell'articolo 26 della legge fallimentare, al fine di poter compiere urgenti ed indifferibili interventi nell'interesse collettivo ed in adempimento degli obblighi che la legge impone alla società;

Nel corso del 1996 l'attività della R.S.A. S.r.l. è stata condizionata dal protrarsi del diniego, da parte del Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, all'accesso della R.S.A. stessa alle aree da risanare.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999, il comune di Balangero, sentito il Ministro dell'ambiente, ha emesso l'ordinanza n. 809 del 23 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.M., avente ad oggetto: «Messa in sicurezza di n. 2 *silos* contenenti amianto presso gli ex stabilimenti di produzione dell'amianto». Stante la inadempienza dei soggetti privati destinatari dell'ordinanza citata, il 21 aprile 2000 il comune di Balangero ha incaricato la R.S.A. S.r.l. di eseguire le opere richiamate dall'ordinanza stessa, che sono state eseguite nel mese di maggio 2000.

Va richiamata l'attenzione sul fatto che si tratta di un'operazione di puro consolidamento dei *silos*, che mantengono tutta la loro fragilità e precarietà strutturale e non certo di abbattimento degli stessi, previo smaltimento dell'amianto ivi contenuto.

L'11 ottobre 2000 il comune di Balangero, sentito il Ministro dell'ambiente, emette l'ordinanza n. 828, ai sensi del D.M. n. 471 del 1999 avente ad oggetto: «Bonifica e ripristino ambientale di n. 2 *silos* contenenti amianto di cui all'ordinanza n. 809 del 23 marzo 2000». Stante la

inadempienza dei soggetti privati destinatari dell'ordinanza citata, il 28 marzo 2001 il comune di Balangero ha incaricato la R.S.A. S.r.l. di eseguire le opere richiamate dall'ordinanza stessa. Tali opere dovranno essere realizzate nell'ambito del progetto esecutivo complessivo di messa in sicurezza e bonifica degli ex stabilimenti, da sottoporre per la necessaria approvazione al Ministro dell'ambiente.

Lo stesso 11 ottobre 2000 il comune di Balangero, sentito il Ministro dell'ambiente, emette l'ordinanza n. 830, ai sensi del D.M. n. 471 del 1999 avente ad oggetto: «Messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale degli ex stabilimenti di produzione dell'amianto». Stante la inadempienza dei soggetti privati destinatari dell'ordinanza citata, il 28 marzo 2001 il comune di Balangero ha incaricato la R.S.A. s.r.l. di eseguire le opere richiamate dall'ordinanza stessa. La R.S.A. S.r.l. ha provveduto, a partire dal mese di aprile 2001, ad eseguire una recinzione dello sviluppo di circa 3600 metri, per la messa in sicurezza di emergenza degli ex stabilimenti di produzione e pertinenze relative, nonché la riprofilatura e rivegetazione di cumuli di materiale lapideo presenti presso le aree suddette. Le ulteriori opere di bonifica e ripristino ambientale dovranno essere realizzate nell'ambito del predetto progetto esecutivo complessivo. La R.S.A. S.r.l. ha inoltre svolto una approfondita serie di rilievi al fine di determinare la situazione di stabilità delle strutture e la presenza delle sostanze inquinanti.

A seguito dell'analisi svolta dalla R.S.A. S.r.l. presso le aree degli ex stabilimenti di produzione, le cui coperture in lastre di cemento amianto sono pari a circa 53.000 metri quadrati, sono stoccati all'interno di dette aree coperte o contenute in *silos* metallici circa 1.100 metri cubi di amianto in fibra libera. L'amianto non contenuto nei *silos* è confezionato in sacchi, o presente come residuo di lavorazione all'interno dei macchinari.

A seguito dei recenti colloqui intercorsi con il Ministro dell'ambiente, risultano da stabilire le procedure e le modalità di trasferimento ed utilizzo delle somme stanziare a seguito della legge n. 426 del 1998, al fine di procedere con l'esecuzione delle opere complessive di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree degli ex stabilimenti di produzione.

Nel 2000, il curatore fallimentare, proponeva ai comuni di Corio e Balangero di acquistare il sito per circa 100/150 milioni di lire. Le amministrazioni accolsero con estrema soddisfazione tale proposta. Il tutto avrebbe dovuto decidersi durante la Conferenza dei servizi.

Tuttavia, il Direttore generale della direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministro dell'ambiente e del territorio sosteneva la teoria secondo la quale «chiunque si fosse insinuato nel fallimento e acquistava il sito, doveva poi rifondere allo Stato quanto speso per la messa in sicura del sito stesso».

I comuni di Balangero e Corio risultano – di fatto – essersi insinuati nella procedura fallimentare, in quanto la R.S.A. S.r.l. (alla quale hanno aderito nell'atto di costituzione) è a capitale pubblico.

Conseguentemente, i comuni di Balangero e Corio hanno «congelato» la loro offerta di acquisto, in quanto avrebbero successivamente dovuto – stante l'orientamento della Direzione del Ministero dell'ambiente sopra ricordata – versare allo Stato circa 20-30 miliardi di lire. Tuttavia, auspicano che la proprietà del sito venga assegnata, comunque, ad un ente pubblico.

Si tratta di una situazione molto complessa in quanto si intersecano la curatela fallimentare da una parte ed il problema della bonifica, dall'altra. Oggi, la bonifica sta entrando nella fase operativa, essendo quasi conclusa la messa in sicura del sito.

A tutt'oggi, risultano spesi circa 10 miliardi di lire. Ne sono stati stanziati altri 30. Di questi 30 miliardi:

10 sono in perenzione al Ministero dell'industria e verranno erogati quando si raggiungerà il 70 per cento dei lavori di bonifica;

gli altri 20 devono essere erogati dal Ministero dell'ambiente per la bonifica degli stabilimenti.

Il problema gravissimo è che più si attende, e più lo stato di degrado e di abbandono in cui versa l'ex miniera di amianto, ormai ridotta ad un insieme di lamiere, aumenta.

### **Nota tecnica sull'attività svolta dalla società R.S.A. a responsabilità limitata**

*1992-1995*

Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente le norme relative alla cessazione dell'estrazione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto, in data 29 dicembre 1992 ai fine del risanamento ambientale della miniera di Balangero e Corio, veniva sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro del commercio, industria e artigianato, il Ministro della sanità, la regione Piemonte, la comunità montana delle Valli di Lanzo, i comuni di Balangero e Corio e la provincia di Torino.

A carico del bilancio dello Stato, veniva autorizzata la spesa di 30 miliardi di lire, in ragione di 15 miliardi per il 1992 e di 15 miliardi per il 1993. L'Accordo di programma prevedeva:

1. La costituzione di un Comitato tecnico operativo e di coordinamento (C.T.O.C.);
2. La predisposizione, a cura della regione Piemonte, di un progetto di massima per l'avvio dei lotti di bonifica;
3. La costituzione di un'apposita struttura societaria per i risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato.

Alla fine del 1993 il C.T.O.C. e la giunta regionale del Piemonte approvavano il progetto di massima ed il 17 novembre 1994 si costituiva la R.S.A. S.r.l., società per il risanamento e lo sviluppo ambientale della ex

miniera, come previsti ai punti 2 e 3 di cui sopra. Nel maggio del 1995 la regione Piemonte eroga alla società in parola la somma di 9 miliardi e 343 milioni di lire, quale primo acconto del finanziamento previsto dalla citata legge n. 257 del 1992.

La R.S.A. comincia a entrare in attività: procede con le prime assunzioni di personale, e dà l'avvio ai primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dalla fine del 1995, però, comincia a rivolgere una serie di istanze e reclami ai sensi dell'articolo 26 della legge fallimentare al curatore fallimentare, dottor Castagna, e al Giudice delegato del fallimento, al fine di poter compiere urgenti ed indifferibili interventi nell'interesse collettivo, in adempimento agli obblighi che la legge n. 257 del 1992 impone alla Società.

#### 1996

La sezione fallimentare del Tribunale di Roma tuttavia non concede alla R.S.A. il diritto all'accesso nelle aree da risanare.

Durante l'inverno dello stesso anno viene conferito l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante del comune di Balangero. Successivamente, la regione Piemonte eroga a favore di R.S.A. la somma di 10 miliardi e 150 milioni di lire.

#### 1997

A seguito del ricorso per l'ottenimento di un provvedimento di urgenza presentato dal Prefetto di Torino, nel febbraio viene consentito a R.S.A. l'accesso alle aree dell'ex miniera al fine della realizzazione delle opere di risanamento ambientale e di bonifica.

Il C.T.O.C. approva il progetto definitivo per la sistemazione idrogeologica ed idraulica di cui sopra, nonché approva le spese effettuate nel periodo 1995-1996 dalla R.S.A.. Contemporaneamente, ha temine la prima fase della gara europea di progettazione per la sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica del versante Corio.

La R.S.A. avvia una collaborazione con l'Università di Parma per la realizzazione di uno studio riguardante l'analisi del percorso e la successiva deposizione del materiale della discarica lapidea, sempre del versante Corio, in seguito ad eventi di frana da colamento.

#### 1998

Alla fine dell'anno, il C.T.O.C. (dopo aver preso atto che i circa 260 milioni di lire a disposizione del piano di spesa non erano sufficienti per realizzare le opere minimali di difesa al piede della discarica lato Balangero) destina la somma di ulteriori 690 milioni di lire circa per l'esecuzione di tali opere, attingendo da un apposito capitolo del piano di spesa, denominato «Opere di drenaggio al piede lato Balangero».

Successivamente, la R.S.A. S.r.l. conferisce l'incarico per la progettazione della messa in sicurezza di vasche di decantazione sul rio Pramollo. Si tratta, nella fattispecie, di un accumulo a cielo aperto di 12.000 metri cubi circa di materiale fine (fanghi) contenente amianto al 30 per cento. Si precisa che tale intervento non era previsto nel progetto di massima approvato nel 1993 dalla giunta regionale del Piemonte.

Conclusasi la gara europea di progettazione di cui sopra, sempre nella primavera, il Comitato tecnico approva definitivamente anche il progetto per la sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica versante Corio, prescrivendo alcune modifiche ed integrazioni.

A seguito della mancata convocazione richiesta da R.S.A. S.r.l., del collegio di vigilanza sull'esecuzione degli Accordi di programma, e non avendo, inoltre, la stessa Società ricevuto dal Ministro dell'ambiente i richiesti pareri in merito alle procedure da seguire per dare corso ai progetti definitivi e alla conseguente realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e bonifica del sito, viene indetta dal comune di Balangero una conferenza dei servizi.

Tale conferenza del 16 dicembre 1998 si conclude con l'approvazione del progetto definitivo per la sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante Balangero.

Nel contempo la R.S.A. S.r.l. adotta le seguenti iniziative:

esecuzione di n. 3 nuovi inclinometri per il monitoraggio geotecnico sul versante Balangero, studio sui fenomeni di instabilità della discarica lapidea lato Balangero.

Nel corso dell'anno, prosegue, intanto, l'ordinaria attività di cantiere di R.S.A.:

decontaminazione da amianto del personale e dei mezzi d'opera;  
stesa di collante per la limitazione delle fibre di amianto aerodisperse;

disinfestazione di una colonia di pini neri colpita dalla cosiddetta «processionaria del pino»;

sperimentazione di specie arboree ed arbustive da impiegare nelle opere di rivegetazione delle aree dell'ex miniera;

messa in sicurezza di un cumulo di amianto in fibra pura, del peso complessivo di circa 120 tonnellate, abbandonato all'aperto nelle vicinanze degli ex stabilimenti di produzione;

1999

Il 15 gennaio 1999 viene pubblicata la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di «Nuovi interventi in campo ambientale», la quale inserisce la bonifica ed il ripristino dell'ex miniera di Balangero e Corio tra i siti di interesse nazionale. Di conseguenza, l'approvazione dei progetti definitivi relativi, dall'inizio del 1999, avverrà da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, d'intesa con la regione Piemonte. Successivamente, la R.S.A. S.r.l. trasmette al Ministro per l'ambiente la

perimetrazione, realizzata di concerto con i comuni di Balangero e Corio, dell'area necessitante di intervento.

Il progetto definitivo relativo alla sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante Balangero, già approvato dalla Conferenza dei Servizi alla fine del 1998, veniva approvato anche dal Comitato regionale opere pubbliche della regione Piemonte, e la R.S.A. S.r.l. provvedeva, nell'estate del 1999, a dare consegna dei lavori all'impresa vincitrice della gara d'appalto.

Il 1° febbraio 1999 la R.S.A. S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo di programma del 29 dicembre 1992, presenta una prima istanza di insinuazione al passivo della Amiantifera di Balangero S.p.A..

Successivamente, il predetto C.T.O.C. approva il progetto preliminare della messa in sicurezza di vasche di decantazione sul rio Pramollo.

Durante l'estate del 1999, la R.S.A. S.r.l. trasmette al Ministro dell'ambiente, secondo la nuova normativa vigente sopra evocata, il progetto definitivo, con le integrazioni e modifiche approvate in precedenza dal C.T.O.C., per la necessaria approvazione; nonché la richiesta di integrazione delle somme stanziare per il risanamento dell'ex sito minerario (anch'essa già approvato dal Comitato tecnico) da 30 miliardi di lire a complessivi 62 miliardi e 197 milioni di lire, a seguito di quanto indicato dalla legge n. 426 del 1998.

La R.S.A. S.r.l. conferisce incarico per la progettazione del canale scolmatore dell'invaso naturale dell'ex miniera. Tale intervento non era previsto nel progetto di massima approvato nel 1993 dalla giunta regionale del Piemonte.

Anche nel corso del 1999, la R.S.A. S.r.l. continua le ordinarie attività di cantiere.

2000

Il C.T.O.C. approva il progetto definitivo del canale scolmatore di cui sopra, che la R.S.A. trasmette poi al Ministro dell'ambiente per la necessaria approvazione.

Nel marzo 2000 il Ministro dell'ambiente convoca, ai sensi della legge n. 241 del 1990, la conferenza di servizi per l'esame dei progetti definitivi di messa in sicurezza del sito.

A questo punto, il comune di Balangero, sentito il Ministro dell'ambiente e ai sensi del Decreto Ministeriale n. 471 del 1999, emette le seguenti ordinanze:

a) n. 809 del 23 marzo, avente ad oggetto la «Messa in sicurezza di n. 2 silos contenenti amianto presso gli ex stabilimenti di produzione dell'amianto»;

b) n. 828 dell'11 ottobre, avente ad oggetto la «Bonifica e ripristino ambientale di n. 2 silos contenenti amianto, di cui all'ordinanza n. 809».

c) n. 829 dell'11 ottobre, avente ad oggetto la «Messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale delle vasche di decantazione Rio Pramollo»;

d) Infine, n. 830 sempre del 11 ottobre, avente ad oggetto «Messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale degli ex stabilimenti di produzione dell'amianto».

Stante la reiterata inadempienza dei destinatari delle richiamate ordinanze, il Comune di Balangero durante l'anno in corso ed il 2001 incaricava la R.S.A. S.r.l. di eseguire le opere previste dai provvedimenti suddetti.

Anche nel corso del 1999, R.S.A. continua le ordinarie attività di cantiere:

sperimentazione di rivegetazione tramite idrosemina sul versante della discarica lapidea lato Corio;

manutenzione della rete viaria interna all'ex sito minerario e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000;

sperimentazione dei lavori delle gradonature (cosiddetti passaggi d'uomo), previste dal progetto per la sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica del versante settentrionale del sito, sempre del versante Corio;

esecuzione degli interventi previsti dalle ordinanze sopra elencate.

#### 2001

Il 6 aprile 2001, la conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente approva i progetti definitivi relativamente alle seguenti opere:

Sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica del versante Corio;

Messa in sicurezza di vasche di decantazione sul rio Pramollo;

Canale scolmatore dell'invaso naturale dell'ex miniera.

Anche nel corso del 2001, R.S.A. prosegue le ordinarie opere relative al cantiere:

attività di monitoraggio meteorologico, ambientale e geotecnico;

manutenzione della segnaletica di informazione e dissuasiva dell'accesso alle aree dell'ex miniera;

interventi eseguiti in sostituzione dei destinatari delle ordinanze sopra ricordate.

#### 2002

Complessivamente, le spese sostenute da R.S.A. al 31 dicembre 2001 ammontano a lire 13.659.494.000.

Ciò in base al piano economico predisposto a far data dall'estate 1999, quando, infatti, la R.S.A. trasmetteva al Ministro dell'Ambiente, per la necessaria approvazione stante la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il progetto definitivo, con le integrazioni e modifiche approvate dal C.T.O.C., nonché l'ulteriore richiesta integrativa dai 30 miliardi di lire già stanziati, ai complessivi 62 miliardi 197 milioni di lire.

### Previsione futura degli impianti e conclusioni

Le problematiche più consistenti interessanti il sito in oggetto consistevano nella consolidazione e fissaggio della cava di estrazione, nel consolidamento dei cumuli di risulta dei materiali di lavorazione con intercettazione e canalizzazione delle acque di scolo (trattasi di 4 milioni di tonnellate di sfrisi di lavorazione, fortemente instabili con problemi di cedimento e smottamento, uno sul fronte Balangero e uno sul fronte Corio), nell'eliminazione dell'amianto in superficie o in sacchi o in *silos*, con interventi sugli stabilimenti.

Ad oggi, a parte alcune opere di messa in sicurezza dei siti, è stato realizzato unicamente l'intervento sul cumulo fronte Balangero ed è stato soltanto appaltato l'intervento sul cumulo fronte Corio, la cui conclusione è prevista in circa tre anni e la cui attività subordinata all'erogazione della terza *tranche* del finanziamento previsto dalla legge n. 257 del 1992, non ancora avvenuto.

È stato predisposto da parte della R.S.A. il piano definitivo degli interventi di bonifica che prevede un costo complessivo totale di 62 miliardi di lire, di cui 30 stanziati con la legge n. 257 del 1992, 22 stanziati con la legge finanziaria del 2001 e 10 da reperire. Tra l'altro va tenuto presente che una volta ultimati i lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito andrà predisposto un programma di monitoraggio e manutenzione costante dell'area per verificare l'andamento della dinamica dei suoli.

Gli interventi possono essere inquadrati in tre periodi:

'92-'97, periodo di vigenza della legge n. 257 del 1992;

'97, periodo di vigenza del Decreto legislativo n. 22 del 1997;

'98 - ad oggi, periodo di vigenza della legge n. 426 del 1998 che ha inserito il sito di Balangero e Corio fra i siti inquinati d'interesse nazionale.

Il primo periodo è stato contraddistinto da una sostanziale paralisi nella operatività, stante l'indisponibilità del curatore fallimentare di fare accedere la R.S.A. S.p.A. alle aree inquinate. Non possono non ravvisarsi precise e gravi responsabilità, non ultime di carattere penale, se e in quanto la Magistratura competente ne ravviserà gli estremi, nel comportamento del curatore fallimentare e, se e in quanto informato da quest'ultimo, del giudice delegato, che non hanno provveduto a porre in sicurezza gli impianti che presentavano gravi rischi per la salute pubblica, privilegiando tali interventi su qualsiasi altra azione di recupero del credito e che, anzi, hanno permesso il saccheggio del sito da parte di soggetti terzi cui hanno venduto macchinari, e materiali ferrosi in particolare, che hanno aggravato la situazione di insicurezza del sito, omettendo qualsiasi controllo sulle azioni di asporto dei beni venduti e sottraendo risorse all'intervento primario di messa in sicurezza del sito stesso cui, sicuramente, il curatore fallimentare era tenuto.

Nel secondo periodo, in vigenza del Decreto legislativo n. 22 del 1997, si sono avviate le prime ordinanze da parte dei sindaci, avviate le

prime azioni in danno ed è stato possibile accedere ai fondi per eseguire interventi minimali di messa in sicurezza.

Nel terzo periodo può dirsi finalmente iniziata, se pur ancora con evidenti carenze di coordinamento tra gli enti preposti alla approvazione dei piani, all'esecuzione e al controllo degli stessi, l'intervento definitivo di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato.

Non può, comunque, non essere denunciato il fatto che ad oggi, dopo 10 anni dall'interruzione dell'attività estrattiva e della prima legge che ha previsto la messa in sicurezza e bonifica del sito, nell'area si trovano ancora migliaia di tonnellate di amianto in fibre in sacchi o in *silos* in precarie condizioni, e il cumulo fronte Corio si trova tuttora in condizioni d'instabilità così come non è definita la questione della proprietà dell'area che, si ritiene, non possa che essere acquisita dal pubblico, stante il fatto che quest'ultimo dovrà comunque eseguire tutti i lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito per un importo di oltre 60 miliardi di lire che, certo, non potranno essere recuperati con le azioni in danno avviate nei confronti del curatore fallimentare e che, comunque, al pubblico resterà il compito di effettuare il monitoraggio e la manutenzione permanente dei suoli, una volta bonificati.

La proposta di acquisizione dell'area da parte del curatore fallimentare a valore simbolico, non può non essere presa in considerazione seriamente, stante, anche, l'esito negativo della causa promossa dal Ministro delle finanze di rivendicazione della proprietà dell'area, a seguito della fine della concessione per l'estrazione dell'amianto del '92 ed al fatto che non si riesce, a tutt'oggi, a capire se competente ed interlocutore possa essere la direzione mineraria regionale o nazionale, con conseguenti problemi operativi da parte, anche, degli organi di controllo igienico-sanitari.

Non può non sollecitarsi, in conclusione, un più incisivo coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nell'azione di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato ed una più tempestiva azione, in tale direzione, partendo dagli interventi che rispondono a problemi di maggiore ed evidente rischio ambientale e per la salute, così come non si può non richiamare l'attenzione della magistratura, anche penale, sui fatti sopra evidenziati.

## CONCLUSIONI

Le verifiche svolte e le informazioni assunte permettono di trarre alcune considerazioni finali che possono indirizzare l'azione del Governo e del Parlamento in un settore di così rilevante importanza.

È indubbio che l'industria ha realizzato nel corso dell'ultimo decennio, e negli ultimi anni in particolare, notevolissimi investimenti per contenere, spesso anche al di sotto dei limiti normativi, i fattori di potenziale inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e delle falde, per porre in condizioni di assoluta sicurezza gli impianti, per dotarsi di appositi sistemi di monitoraggio e di controllo dei fattori inquinanti, per conseguire certificazioni ambientali sempre più qualificanti, attuando investimenti in ristrutturazione e in riqualificazione tecnologica degli impianti, includendo anche appositi sistemi di monitoraggio. Persistono comunque ritardi in alcune situazioni, anche da parte dei privati, che portano la loro parte di responsabilità, come in alcuni interventi presso il sito di Priolo.

Non sempre è seguita un'altrettanta tempestiva azione da parte del pubblico. Si possono denunciare, infatti, ritardi nell'attività di bonifica e di risanamento ambientale, oltre che di realizzazione di un sistema di monitoraggio pubblico dei fattori inquinanti delle attività industriali, e ciò a causa di molteplici cause come, ad esempio, la lentezza nella definizione dei piani di perimetrazione delle aree oggetto di bonifica. Si è registrato che la sola perimetrazione delle aree oggetto di bonifica ha richiesto parecchi anni, che le procedure di valutazione dei piani di riqualificazione risultano notevolmente complesse, che sussistono ritardi, addirittura nella messa in sicurezza dei siti riscontrati inquinati ed inquinanti, che vi sono carenze strutturali e di personale negli enti pubblici preposti alle verifiche ambientali e al monitoraggio del suolo e delle falde nelle aree industriali, che sussistono difficoltà ad imporre ed ottenere dal privato di concorrere al risanamento delle aree da lui stesso inquinate o da lui stesso occupate e ad avviare le procedure in danno in caso di inerzia del privato stesso, che le risorse pubbliche disponibili risultano esigue rispetto alle esigenze, che sussiste una sovrapposizione di norme che non facilita la precisa individuazione delle responsabilità nell'attuazione di piani di risanamento, che persistono gestioni commissariali, alle volte concorrenti, preposte alle attività di bonifica, che invece di accelerare hanno invece frenato le azioni e gli interventi, che spesso i pur esigui finanziamenti non sono stati che parzialmente utilizzati.

Ad oggi, dopo oltre 10 anni di produzione legislativa in materia e di assunzione dell'emergenza ambientale nelle aree industriali inquinate come problema di preminente interesse nazionale, si può dire ultimata unicamente la fase di perimetrazione dei siti inquinati indicati dalla legge, av-

viata la fase della caratterizzazione delle aree, solo parzialmente effettuata la messa in sicurezza delle zone che presentano problemi di nocività persistente per l'ambiente e per la salute delle popolazioni limitrofe, mentre deve ancora avviarsi la fase delle bonifiche vere e proprie e del risanamento e riqualificazione ambientale, i cui costi ancora risultano di difficile, complessiva, determinazione. Risulta sicuramente utile strumento di definizione e attuazione degli interventi di risanamento ambientale l'accordo di programma che vede coinvolti tutti i soggetti pubblici e privati, sindacali e di categoria interessati ai processi di riqualificazione ambientale che, una volta sottoscritto, assume formale e cogente valore, anche normativo, in quanto recepito con apposito DPCM, sull'esempio di quanto accaduto a Porto Marghera, ma che rimane, purtroppo, ancora esempio isolato nel panorama nazionale. Ogni azione quindi va svolta per normare tale strumento operativo, e comunque per favorirne la sottoscrizione volontaria tra tutte le parti interessate nella realtà, ove più soggetti sono chiamati a concorrere alla complessiva azione di riqualificazione industriale e di risanamento ambientale. È necessario un ripensamento complessivo della legislazione di settore per potere affrontare con maggiore determinazione le emergenze ambientali delle aree oggetto d'indagine, constatando che molte di queste aree, da aree a rischio ambientale, sono divenute aree già compromesse sotto l'aspetto ambientale.

È indispensabile giungere ad una normativa unitaria ed innovativa che superi la frammentazione della legislazione vigente ed individui procedure snelle per la determinazione della perimetrazione dei siti inquinati, per la caratterizzazione degli stessi, per la loro messa in sicurezza per la loro bonifica, in previsione di una riqualificazione urbana e di un riuso delle aree risanate. Tale nuova normativa dovrà prevedere il superamento delle gestioni commissariali, individuando precise responsabilità nell'attuazione degli interventi previsti, più funzionali ad un'accelerazione degli interventi stessi e ad un tempestivo uso delle risorse disponibili e delle azioni sostitutive in danno dei privati inoperosi. Laddove sussistono situazioni di reali e verificate emergenze sarà opportuno prendere in considerazione, nel rivedere e razionalizzare la normativa, anche un'impostazione che postuli di operare in stato di emergenza, con la definizione di un'autorità unica, la definizione di tempi certi e la deroga di eventuali norme che ostacolano le attività, senza comunque ripercorrere le esperienze di gestione commissariale, che si sono rivelate molto spesso inefficaci. Dovrà, inoltre, permettere agli istituti pubblici (ARPA in particolare) di dotarsi di personale e strutture qualificate. È indispensabile poi che la nuova normativa preveda procedure di valutazione di nuovi insediamenti industriali all'interno della perimetrazione delle aree a rischio ambientale, legate non solo alle caratteristiche del costituendo nuovo impianto, ma anche alle ripercussioni del nuovo carico inquinante sull'intera area industriale già compromessa. Occorre considerare attentamente, in relazione alle bonifiche, il rapporto costi-benefici, e altresì la necessità di un ordine di priorità nella destinazione delle risorse in relazione al grado e alla immediatezza del pericolo per la salute umana e per gli ecosistemi, preve-

dendo nei casi più urgenti anche operazioni parziali di semplice messa in sicurezza. Occorre altresì considerare, nel definire una politica dei siti inquinati, la complessità e la differenziazione delle problematiche nei vari siti e il rilievo, anche ai fini delle operazioni di bonifica, del riutilizzo dei suoli interessati. Ragion per cui è della massima importanza valorizzare nella normativa generale il ruolo e le responsabilità delle regioni e degli enti locali.

È necessario che il Ministro dell'ambiente riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei piani nazionali di risanamento dei siti inquinati che vanno costantemente aggiornamenti, allegando anche l'aggiornamento dei Piani regionali di riqualificazione ambientale dei siti inquinati di valenza, appunto, regionale, e dei rispettivi stadi di attuazione, così come è necessario rendere effettivo il principio «chi inquina paga», inteso sia in funzione del risanamento dei siti inquinati in conseguenza delle attività industriali pregresse sia, e soprattutto, come azione di prevenzione di comportamenti negativi per l'ambiente di future attività industriali, viste le difficoltà incontrate nel promuovere e portare a buon fine le azioni per impegnare spontaneamente chi ha inquinato ad intervenire. Occorre poi promuovere effettivamente le azioni in danno in caso di inerzia di questi ultimi, che molto spesso o non hanno più risorse o cedono a terzi con scarse possibilità di rivalsa da parte del pubblico su questo.

Si rende necessaria, altresì, una revisione della normativa riferita ai reati ambientali, onde agevolare l'attività della magistratura che, a fronte di indagini laboriose e complesse e dei brevi tempi di prescrizione dei reati così come oggi definiti e puniti, vede vanificata spesso la sua azione che è sì di carattere repressivo ma che ha, anche, strutturalmente, una valenza di carattere preventivo e dissuasivo se, e in quanto, messa in condizione di perseguire e condannare realmente i colpevoli di comportamenti che compromettono pesantemente l'ambiente. Quest'azione va perseguita anche con un più coordinato e diffuso controllo del territorio da parte degli organi di pubblica sicurezza, evitando contrapposizioni o sovrapposizioni degli stessi per garantire un più adeguato presidio del territorio stesso.

Si ritiene utile, se non indispensabile, effettuare sistematicamente, in tutte le aree a rischio, adeguate indagini epidemiologiche, per conoscere l'esatta incidenza delle attività industriali sulla salute dei lavoratori e della popolazione oltre che sulle attività agricole svolte nelle aree attigue alle aree industriali; tutto ciò anche per dare certezze e tranquillità alle popolazioni stesse sulla sussistenza o meno, attuale e passata, di potenziali rischi.

Per quanto attiene il mantenimento dell'industria chimica nel Paese, non si può non convenire con le considerazioni finali del documento conclusivo approvato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 2002 al termine dell'indagine conoscitiva sull'industria chimica in Italia, laddove si conferma che la chimica rimane un settore strategico per il Paese e che si deve operare per il mantenimento delle attività industriali già insediate, effettuando una rigorosa

verifica di compatibilità ambientale e di tutela della salute che sicuramente le nuove tecnologie consentono e per cui si dovrà sempre di più da parte pubblica e privata investire.

Già il cosiddetto collegato ambientale, approvato recentemente dal Senato della Repubblica, ha tentato di rafforzare le azioni di bonifica e di risanamento ambientale, prevedendo procedure alternative a quelle già vigenti per intervenire sui siti inquinati, rendendo appetibile per il privato effettuare interventi di bonifica, di risanamento e di riqualificazione ambientale a fronte di margini di operatività finanziaria appetibili. È doveroso sottolineare, tuttavia, che si tratta di un'operazione complessa e delicata, e che difficilmente si potrà attuare il piano di risanamento complessivo dei siti inquinati del Paese a costi contenuti per il pubblico. Si dovranno, quindi, individuare ulteriori strumenti strutturali e prevedere nelle leggi finanziarie più adeguate risorse per entrare decisamente nella fase della realizzazione dei piani di risanamento e di riqualificazione ambientale, fase che risulta ancor lungi dal potersi considerare avviata a regime, con l'avvertenza che a fronte di eventuali, nuovi investimenti per la messa in sicurezza e/o bonifica dei siti a rilevanza nazionale è necessario che vengano stabiliti, oltre all'entità delle risorse, anche i relativi tempi di utilizzo, pena la decadenza dei finanziamenti pubblici. Non è infatti accettabile che stanziamenti risalenti a 10-15 anni fa non abbiano ancora trovato una compiuta realizzazione in opere di salvaguardia e di bonifica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**22ª Seduta**

*Presidenza del vice presidente*

Riccardo MIGLIORI

*indi del presidente eletto*

Carlo VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

Il vice presidente MIGLIORI ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'elezione del nuovo presidente. Indice quindi la votazione e, ultimate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente il senatore Carlo Vizzini.

Il presidente VIZZINI rivolge un saluto a tutti i colleghi che ringrazia per la fiducia accordatagli.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*Intervengono il dottor Sergio Silva, presidente dell'Associazione Produttori Televisivi, il dottor Carlo Bixio, vice presidente e il dottor Roberto Sessa, direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione dell'Associazione Produttori Televisivi**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver rivolto un saluto ai rappresentanti dell'Associazione produttori televisivi ricorda che l'audizione di oggi è stata decisa dall'Ufficio di Presidenza su sollecitazione di due componenti della Commissione che si erano fatti interpreti di una richiesta dell'Associazione produttori televisivi stessa, determinata anche da talune affermazioni rese dal Direttore generale della RAI Saccà, nell'audizione del 9 luglio.

In proposito egli fa presente di aver ricevuto una comunicazione telefonica dal Direttore generale della RAI in cui egli gli ha comunicato di aver sentito l'Associazione produttori televisivi dopo quell'audizione e di aver fissato un incontro per discutere i problemi del settore.

Il presidente PETRUCCIOLI dà quindi la parola al presidente Silva, invitandolo ad illustrare in primo luogo la natura e le dimensioni dell'associazione produttori televisivi, dal momento che alcune imprese del settore ne rimangono tuttora fuori.

Il presidente dell'Associazione produttori televisivi Sergio SILVA fa presente in primo luogo che l'Associazione produttori televisivi, aderente all'Anica, costituisce l'unica associazione rappresentativa del settore.

Ad essa aderiscono cinquanta produttori su sessantacinque.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Moncada Lo Giudice, il presidente Silva afferma che anche dal punto di vista del volume di attività e occupazione le imprese aderenti all'Associazione sono ampiamente maggioritarie; alcune delle maggiori imprese del settore aderiscono all'Associazione, mentre altre non ne fanno parte, in ogni caso tutte le imprese operanti nel settore sono comunque di dimensioni medio-piccole.

Il presidente SILVA osserva dunque come, negli ultimi sette anni, l'attività di produzione di opere narrative per la televisione abbia conosciuto una notevolissima espansione.

L'impegno dell'Unione Europea, a partire dalla direttiva del 1989, a favorire la crescita di una industria dell'opera audiovisiva competitiva con quella extraeuropea, in particolare statunitense e sudamericana, è stato per varie ragioni recepito prima da altri paesi che dall'Italia cosicché il sistema produttivo italiano è rimasto indietro nei primi anni novanta rispetto a quello di altri paesi europei. Successivamente però – e ovviamente la legge n. 122 del 1998 rappresenta un momento centrale di tale vicenda industriale – anche l'industria italiana ha conosciuto una rapida espansione, trainata inizialmente dalla RAI e poi estesa a Mediaset. Basti osservare che le opere audiovisive di produzione italiana trasmesse nel 1996 ammontavano a duecento ore complessive, mentre nel 1998 si erano ormai le settecentocinquanta ore, un risultato quindi di tutto rispetto, sebbene inferiore a quello di paesi come la Germania che ha realizzato milleottocento ore di programmi narrativi di produzione nazionale trasmessi, o la Spagna che ha realizzato millequattrocento ore.

La crescita della produzione audiovisiva nazionale non deve però essere valutata unicamente in termini quantitativi, dal momento che questo tipo di prodotto ha conosciuto negli ultimi anni un costante miglioramento qualitativo e di gradimento del pubblico. Si pensi al rapporto con il film americano di grande successo, che tradizionalmente è considerato dalle emittenti il prodotto di maggior pregio della prima serata: nell'ultimo anno il successo degli sceneggiati trasmessi da RAIUNO il lunedì in prima serata è stato tale da dimezzare il valore commerciale medio dei film americani di successo trasmessi nella stessa fascia oraria da Canale 5.

Si tratta quindi di una fase in cui si sono aperte delle notevoli opportunità per i produttori televisivi che, in particolare per quanto riguarda il rapporto con l'Azienda pubblica, hanno realizzato collaborazioni estremamente felici con i centri di produzione della RAI, costituendo così sinergie

di grande pregio tra la loro qualità ideativa e artigianale e le notevoli strutture industriali dei suddetti centri di produzione.

Tuttavia occorre considerare che, nel quadro di un sistema in cui il novantacinque per cento della produzione italiana ha carattere esclusivamente domestico e solo il cinque per cento è invece rappresentato da coproduzioni comunitarie o meno, la posizione delle imprese produttrici viene ad essere fatalmente condizionata dalla mancanza di concorrenza che caratterizza il sistema televisivo italiano, fondato dal duopolio RAI-Mediaset.

In questo senso l'affermazione resa in questa Commissione dal Direttore generale della RAI Saccà circa la natura di meri produttori esecutivi della maggior parte delle imprese produttrici è solo apparentemente fondata, ma in realtà deriva dalla debolezza contrattuale delle imprese.

Queste infatti sono costrette dalla RAI, nel momento in cui la società concessionaria accetta proposte produttive, a rinunciare a tutti i diritti residui, ciò che fra l'altro, paradossalmente, non mette le imprese in grado di beneficiare dei fondi europei per le opere audiovisive, cui pure l'Italia ha contribuito, dal momento che la normativa europea prevede che tali aiuti possano essere concessi solo a produttori titolari di diritti. A questo punto i compensi stabiliti dal contratto con la RAI diventano l'unica utilità percepita dal produttore, che in tale situazione non può certamente assumersi il rischio di impresa. Nell'assemblea generale dello scorso 16 luglio la Presidenza dell'Associazione Produttori Televisivi ha illustrato un documento che si auspica di poter discutere rapidamente con la direzione generale della RAI, sul cambiamento dei rapporti tra i produttori e le società committenti, nel quale si avanzano delle proposte per un trattamento più corretto della materia dei diritti, tale da consentire la partecipazione del produttore al finanziamento ed al rischio d'impresa.

D'altra parte non sono solo queste le conseguenze negative del permanere di una mentalità monopolistica da parte della società concessionaria del servizio pubblico, mentalità certamente non modificata da una situazione di duopolio che non contribuisce a creare un mercato trasparente. Infatti i produttori televisivi lamentano anche un atteggiamento generale da parte della RAI che, piuttosto che ad uno spirito di disponibile collaborazione commerciale, sembra improntato ad una diffidenza caudica, che si manifesta innanzitutto nel fatto che le relazioni con i produttori sono gestite dall'ufficio legale. In proposito egli osserva che, a giudizio dei produttori, il regolamento per l'attuazione della legge n. 122 del 1998, redatto dalla Autorità garante per le comunicazioni, appare per molti versi discutibile, ed ha contribuito ad una sostanziale inosservanza della legge, e alla definizione di criteri per il monitoraggio della sua attuazione del tutto insoddisfacenti. Tuttavia, al di là del giudizio negativo dato su tale regolamento, ciò che soprattutto sembra ingiusto ai produttori è il modo puntiglioso con cui questo viene utilizzato dalla società concessionaria per affrontare situazione che meglio potrebbero essere risolte in uno spirito di collaborazione.

Il presidente Silva esprime quindi la più viva preoccupazione per il ristagno progettuale della RAI nel campo delle opere audiovisive. Sono ormai otto mesi che la RAI non approva più progetti, bloccata com'è da una ridefinizione di assetti di potere certamente comprensibile ma che in qualsiasi altra azienda non determinerebbe il blocco della pianificazione dell'attività industriale. Se si considerano i tempi – fra uno o due anni – che passano dalla approvazione di un progetto alla sua messa in onda, appaiono giustificati gravi timori di una crisi industriale nel settore tra la fine dell'anno in corso e il 2004.

Si apre il dibattito.

La deputata MELANDRI, nel ringraziare il presidente Silva per la sua ampia ed esauriente relazione, rileva in primo luogo come i dati da lui forniti, in particolare quelli relativi all'aumento da 200 a 750 ore settimanali in cinque anni delle ore di trasmissione di opere audiovisive nazionale, costituiscano un grande e legittimo motivo di soddisfazione, in particolare per il Centrosinistra che nella passata legislatura ha perseguito una politica di sostegno alla produzione culturale nazionale di grande respiro e che, per quanto riguarda la produzione audiovisiva, ha avuto il suo momento centrale nell'approvazione della legge n. 122 del 1998.

Nel condividere le osservazioni del presidente Silva circa la necessità di garantire un'interpretazione ed una applicazione corrette della suddetta legge – e ciò è sicuramente anche compito del Parlamento – ella si sofferma sulla questione della rinuncia dei diritti residui da parte dei produttori e del loro conseguente mancato accesso ai fondi comunitari, questione di cui ella aveva avuto occasione di occuparsi in qualità di Ministro dei beni culturali. In proposito, pur condividendo le osservazioni del presidente Silva, ella invita i produttori a svolgere anche una analisi critica dei motivi che hanno condotto all'instaurazione di questa prassi contrattuale: se è vero infatti che RAI e Mediaset hanno beneficiato dei vantaggi derivanti dalla loro posizione oligopolistica, è però altrettanto vero che è mancata da parte dei produttori una comune volontà che consentisse di far valere la forza della loro associazione nella definizione di regole contrattuali più corrette.

Il deputato GIULIETTI si sofferma sugli elementi distorsivi del mercato prodotti dall'assetto duopolistico del sistema radiotelevisivo italiano, e sui limiti che questi effetti hanno determinato per il libero dispiegarsi dell'attività delle imprese di produzione anche sul piano dei contenuti e della creatività.

Egli quindi chiede al dottor Silva se ritiene di poter fornire delle indicazioni al Parlamento per consentire – vuoi attraverso un intervento legislativo, ad esempio aggiornando la legge n. 122 del 1998, vuoi attraverso l'attività di indirizzo – il superamento di una situazione che certamente non favorisce la crescita dell'industria italiana dell'audiovisivo.

Riguardo poi alla questione della trasparenza, pure sollevata dal presidente Silva, egli invita i rappresentanti dei produttori ad esporre le loro valutazioni circa l'esistenza di eventuali distorsioni nel normale rapporto di concorrenza, tra la RAI ed il suo competitore privato, in particolare per quanto riguarda la produzione di opere audiovisive.

Il senatore BOCO, nel ringraziare il presidente Silva per il suo ampio ed approfondito intervento, gli chiede di chiarire la portata delle sue affermazioni circa il mancato rispetto della legge n. 122 del 1998 – che egli ricorda, impone alle emittenti italiane una riserva di destinazione degli investimenti alla produzione di opere audiovisive nazionali ed europee che è del 10 per cento per le risorse privati e del 20 per cento per gli introiti da canone – nonché circa l'inaffidabilità dei criteri di monitoraggio.

Egli altresì chiede di conoscere se l'Associazione dei Produttori Televisivi sia stata portata a conoscenza del piano di produzione della RAI per opere audiovisive per il 2003.

Il senatore PESSINA ritiene che il problema della ripartizione dei diritti residui tra emittenti e produttori sia fortemente condizionato dalla natura oligopolistica del sistema radiotelevisivo italiano. In effetti è una situazione rovesciata rispetto a quella che hanno vissuto gli operatori di RAI e Mediaset quando, prima del grande sviluppo conosciuto dall'industria europea del settore, si trattava soprattutto di acquistare opere audiovisive prodotte dalle grandi compagnie degli Stati Uniti e del Sud America.

Egli osserva quindi come negli ultimissimi anni siano stati costituiti numerosi consorzi tra reti televisive locali che hanno determinato la creazione di una serie di circuiti televisivi di dimensioni commerciali modeste non infime. Egli chiede perciò di sapere se per i produttori televisivi italiani questi circuiti possano o meno rappresentare un possibile sbocco commerciale, tale quindi da ridurre gli effetti dell'attuale situazione di duopolio.

Il senatore FALOMI osserva come dall'analitica relazione del presidente Silva emerga un quadro che desta viva preoccupazione, in cui dopo anni di confortante sviluppo dell'industria nazionale della produzione audiovisiva si delinea per il 2002 e per il 2003 il rischio non solo di un arresto di tale crescita ma addirittura di una inversione di tendenza.

È evidente che tale situazione deve essere riportata anche a fattori diversi, primo fra i quali la crisi degli introiti pubblicitari, a sua volta collegata alla difficile congiuntura dell'economia mondiale.

Vi sono tuttavia, come ben emerge dalla relazione elementi di carattere strutturale, relativi in particolare all'attuazione che è stata data alla legge n. 122 del 1998.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può certamente giocare un ruolo importante per garantire una reale e corretta applicazione della legge, in particolare in

sede di espressione del parere sul prossimo contratto di servizio, e nella successiva attività di vigilanza sull'attuazione del contratto stesso.

A tal fine potrà essere utile una più approfondita conoscenza delle esperienze accumulate negli altri paesi Europei e sarebbe utile se l'Associazione produttori televisivi potesse fornire elementi informativi in proposito in particolare per quanto riguarda i criteri in cui viene svolto il monitoraggio del rispetto degli investimenti riservati.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE si dichiara in primo luogo vivamente colpito dalla questione della titolarità dei diritti residui, nella quale la RAI sembra esercitare una rendita monopolistica del tutto inaccettabile, rispetto alla quale non può che essere condivisibile l'invito ad una forma di mobilitazione sindacale rivolta dai produttori alla deputata Melandri. Egli chiede poi al presidente Silva di chiarire quanto da lui affermato sul problema della trasparenza, in particolare con riferimento alle modalità con cui avvengono le trattative tra la RAI ed i produttori.

Il deputato CARRA rileva in primo luogo come dalla discrezione del presidente Silva sia emersa una situazione contraddittoria in cui, a fronte di condizioni oggettive e normative che hanno determinato una crescita notevolissima dell'industria delle opere audiovisive ed una sua positiva ricaduta sugli equilibri economici della RAI, si paventa nel contempo una grave crisi produttiva.

Dopo aver osservato come l'esperienza degli ultimi anni abbia dimostrato che il settore dell'audiovisivo può svilupparsi essenzialmente in un quadro di fantasia imprenditoriale – si pensi a quanti pregiudizi avevano accompagnato la produzione di una nota opera audiovisiva da parte del centro di Napoli poi dimostratisi vincenti – il deputato Carra chiede quali siano le valutazioni dei produttori televisivi circa le possibilità che sarebbero aperte all'audiovisivo tra loro ed il settore della produzione cinematografica.

Egli chiede infine di sapere se il giudizio critico espresso sui monitoraggi intenda prefigurare una sostanziale inattendibilità degli stessi.

Il deputato Giuseppe GIANNI si sofferma sulla questione degli intendimenti recentemente manifestati dalla dirigenza della RAI di decentrare una parte della produzione a Milano e nel Nord. In proposito egli richiama la necessità di favorire una rivitalizzazione dei centri produttivi di Napoli e Palermo, sottolineando la necessità di promuovere la specificità culturale delle regioni meridionali e della Sicilia.

Il deputato GENTILONI SILVERI, richiamandosi alle osservazioni del direttore generale della RAI svolte nell'audizione del 9 luglio, chiede al presidente Silva se ritenga fondata l'affermazione del dottor Saccà circa una possibile costituzione di rendite di posizione e favore dei produttori che potrebbe derivare dalla legge n. 122 del 1998.

Egli chiede altresì al presidente Silva fino a che punto, a suo parere, i produttori televisivi italiani siano disposti ad assumersi l'onore del finanziamento delle opere ed il rischio d'impresa a fronte di un'equa partecipazione ai diritti residui.

Infine chiede di sapere quali siano i margini di competitività sul mercato europeo dell'audiovisivo italiano. In proposito egli è rimasto molto colpito dai dati secondo i quali la produzione tedesca ha una quota superiore a quella italiana sull'audiovisivo trasmesso dalla RAI, cosa che appare piuttosto curiosa se si considera che per ragioni linguistiche, storiche e culturali la realtà sociale tedesca è senz'altro più estranea al pubblico italiano rispetto a quella di altri paesi come la Spagna, la Francia o la Gran Bretagna.

Il presidente PETRUCCIOLI, nell'associarsi alle richieste di chiarimenti sull'effettiva disponibilità dei produttori ad assumere un ruolo attivo nel finanziamento delle opere audiovisive a fronte della partecipazione ai diritti, chiede altresì se la condizione per l'accesso ai fondi europei è la completa titolarità dei diritti residui stessi, ovvero se sia sufficiente il possesso di una quota.

Il presidente SILVA si sofferma in primo luogo sulle richieste di chiarimenti circa le sue affermazioni sulla non corretta applicazione della legge n. 122 del 1998.

In proposito egli osserva che la RAI ritiene di dover riservare alla produzione delle opere audiovisive nazionali ed europee unicamente il 20 per cento degli introiti da canone, ritenendo che la riserva del 10 per cento degli introiti pubblicitari sia imposta unicamente agli operatori privati. I produttori ritengono invece che una corretta applicazione della legge imporrebbe alla RAI di riservare anche il 10 per cento delle risorse pubblicitarie, che certamente le opere narrative contribuiscono a raccogliere.

Il vice presidente BIXIO osserva in proposito come a parere dei produttori il regolamento dell'Autorità garante delle comunicazioni per l'attuazione della legge n. 122 del 1998 risulta in effetti censurabile dal punto di vista del rispetto della legge stessa in particolare per i criteri adottati per il monitoraggio del rispetto delle quote.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente, che ferma restando la libertà dei rappresentanti dell'Associazione produttori televisivi di esporre le loro opinioni la Commissione non può non riservarsi di valutare le argomentazioni dell'Autorità garante delle comunicazioni nel momento in cui viene sostanzialmente accusata di aver emanato un regolamento illegittimo.

Il presidente SILVA prosegue soffermandosi sulla richiesta da più parti formulata di chiarimenti sulla questione della trasparenza.

Per quanto riguarda la questione della natura della concorrenza fra la RAI e Mediaset i produttori non hanno alcun motivo per ritenere che fra le due aziende vi siano veri e propri accordi di cartello; tuttavia è naturale che in una situazione di duopolio si finisca per creare una reciproca disponibilità a non modificare situazioni di vantaggio nelle trattative con una controparte, come i produttori, che oligopolistica non è; ne consegue che i rapporti con le emittenti in particolare con la RAI, finiscono per continuare a svolgersi con modalità sostanzialmente monopolistiche. Così quando il produttore indipendente propone una nuova produzione è invitato dalla RAI ad assumersi la sua parte di spese per l'allestimento della sceneggiatura, con totale assunzione del rischio nel caso che questa venga poi rifiutata salvo ad essere costretto a non avanzare pretese sui diritti residui ed ad essere trattato nella fase di realizzazione come una sorta di mero appaltatore.

Di fatto questa situazione comporta una grave limitazione nella crescita dell'audiovisivo italiana e nella sua competizione sui mercati internazionali, dal momento che l'emittente è interessata fondamentalmente alla messa in onda e alla raccolta pubblicitaria, mentre è scarsamente motivata – se non dal punto di vista del mantenimento di un controllo monopolistico – all'utilizzazione dei diritti residui nei settori ad esempio delle videoregistrazioni, della concessione dei diritti all'estero od ad emittenti locali e simili, limitando di fatto la creazione di un secondo mercato che sarebbe invece molto appetibile per i produttori indipendenti. Questa situazione spiega la perdita di competitività del prodotto italiano audiovisivo che negli anni Settanta, sia pure in un mercato europeo molto più piccolo dell'attuale, aveva il primato continentale.

Il problema della mancanza di trasparenza e della gestione monopolistica dei rapporti con gli imprenditori privati si riflette anche nella gestione non sempre razionale nella gestione dei costi.

A questo proposito l'associazione dei produttori ha in più occasioni auspicato, nel quadro di un sistema che ormai caratteristiche sempre più accentuatamente industriali una razionalizzazione mediante l'elaborazione di costi *standard* orientativi per tipologie fondamentali.

Il presidente Silva osserva inoltre a proposito della contraddizione rilevata dal deputato Carra tra la dinamicità del settore ed i timori di recessione, nonché con riferimento alle specifiche richieste del senatore Boco che allo stato non sembra esistere alcun piano della RAI di introduzione per audiovisivo per il 2002 e il 2003 cosa che per un tipo di prodotto che ha tempi di elaborazione fra uno e due anni appare quanto mai pre-occupante.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il presidente dell'Associazione produttori televisivi Silva, il Vice presidente Bixio ed il direttore generale Sessa e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.*

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA LAZIO, INGEGNER BRUNO PLACIDI, E DEL RESPONSABILE AREA RIFIUTI E SITI INQUINATI DELLA DIREZIONE TECNICA DI ARPA LAZIO, INGEGNER FABIO ERMOLLI*

*(Svolgimento e conclusione)*

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno PLACIDI, *direttore generale dell'ARPA Lazio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U), Giuseppe SPECCHIA (AN), Renzo MICHELINI (Aut) e Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), e i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), ai quali rispondono il direttore generale dell'ARPA Lazio, Bruno PLACIDI, a più riprese, e il responsabile area rifiuti e siti inquinati della direzione tecnica dell'ARPA Lazio, Fabio Ermolli.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il direttore generale e il responsabile area rifiuti e siti inquinati dell'ARPA Lazio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Esame del Regolamento interno**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,35.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

76<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1589) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del presidente relatore PASTORE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

**(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**

**(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo e non ravvisandovi profili di contrasto con la Costituzione propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sul provvedimento in titolo e non riscontrandovi aspetti meritevoli di rilievi propone che la Commissione si esprima, per quanto di competenza, favorevolmente.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE illustra lo schema di decreto in titolo, volto a disciplinare i profili sanzionatori attinenti all'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che stabilisce che le sanzioni previste dall'articolo 1 siano erogate dal Ministero delle politiche agricole e dall'Agenzia delle dogane, per gli aspetti di rispettiva competenza, solamente fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n. 122)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore BASILE riferisce sul provvedimento in titolo che, analogamente allo schema di decreto precedentemente illustrato, disciplina l'apparato sanzionatorio connesso all'applicazione di norme comunitarie e si sofferma, in particolare, sulla descrizione dell'articolo 5, che precisa le disposizioni che, in materia, spettano a regioni e province autonome. Propone, infine, che la Commissione si esprima, per quanto di competenza, favorevolmente.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore STIFFONI riferisce sullo schema di decreto in titolo, volto a dare applicazione a disposizioni comunitarie in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dopo averne descritto l'articolato propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente rilevando tuttavia, che l'articolo 2, concernente le definizioni, contempla la nozione di «professionista» ma non quella di «impresa» e che, all'articolo 7, sarebbe opportuno introdurre dei riferimenti espressi agli articoli 4 e 5, in termini analoghi a quelli definiti nella relazione introduttiva che accompagna il provvedimento.

Il presidente PASTORE sottolinea l'opportunità di includere fra le osservazioni anche un riferimento all'esigenza di riformulare l'articolo 5, relativo al saggio degli interessi, al fine di tener conto di eventuali interferenze con la normativa in materia di tassi usurari.

Conviene il RELATORE con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a esprimere osservazioni favorevoli con rilievi nei termini emersi nel dibattito.

**(1463-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge in titolo illustrando le modifiche introdotte al testo del decreto legge n. 105 del 2002 dall'altro ramo del Parlamento e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1436) Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana**

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore MAFFIOLI la Sottocommissione conviene di esprimersi favorevolmente sullo schema di decreto in titolo.

**Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo, corredato da documentazione attinente al parere espresso dal Consiglio di Stato ed alla consultazione degli organismi sindacali, e non ravvisandovi profili meritevoli di rilievi, per quanto di competenza, propone che la Commissione si esprima favorevolmente.

La Sottocommissione concorda.

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo ed osserva che gli emendamenti 1.7 ed 1.19, ove accolti, potrebbero rientrare nell'ambito delle misure recanti aiuti di Stato che devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea. Osserva altresì che, in relazione all'emendamento 3.5, andrebbero chiariti gli effetti del riferimento alla retribuzione pensionabile svizzera al fine di precisare se venga in questo modo introdotta la facoltà, per i soggetti interessati, di esercitare un'opzione tra ipotesi alternative. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, nei termini proposti.

**(1586) ROTONDO ed altri. - Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN illustra il disegno di legge in titolo proponendo di ribadire le osservazioni già espresse lo scorso 16 luglio a proposito del di-

segno di legge n. 396, in merito all'opportunità di riformulare le disposizioni che obbligano a sottoporre a riscontri diagnostici obbligatori le salme dei bambini vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), tenendo conto dell'articolo 32, comma secondo, della Costituzione, in termini di misure finalizzate a svolgere un'azione di sensibilizzazione sulle famiglie affinché si prestino volontariamente a raggiungere il medesimo obiettivo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

**(1388) TOMASSINI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del dicembre 1999*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN ricorda di aver già riferito su altri provvedimenti inerenti al trattamento delle malattie rare ed ai cosiddetti «farmaci orfani» ed illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia che all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno sostituire il termine «*medical devices*» con il corrispondente termine italiano, peraltro già indicatovi, di «dispositivi medici».

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini esposti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 16,30.*

**(1578) CIRAMI.** – *Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando che all'articolo 1 viene previsto l'inserimento nell'articolo 45 del codice di procedura penale della previsione del «legittimo sospetto», in conformità con la delega disposta dall'articolo 2, comma 1, n. 17 della legge n. 81 del 1987, la cui mancata attuazione ha indotto la Corte di Cassazione, con una pronuncia delle sezioni unite dello scorso 29 maggio, a sollevare incidentalmente la questione di costituzionalità del suddetto articolo del codice di procedura penale. L'articolo 2 del disegno di legge modifica inoltre l'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale, consentendo al giudice, sentite le parti, di sospendere il processo in caso di richiesta di rimessione, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 353 del 1996 e n. 5 del 1997. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore VILLONE non condivide la proposta del relatore, ritenendo che le modificazioni introdotte dal disegno di legge in titolo agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale accrescano, piuttosto che risolvere, i problemi di compatibilità con le disposizioni della Costituzione.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere non ostativo nei termini da questi proposti.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**98<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva da parte del relatore sul provvedimento in titolo e che il rappresentante del Governo ha fornito alcuni chiarimenti sulle questioni emerse dal dibattito. Il seguito dell'esame era stato poi rinviato per consentire un più proficuo approfondimento di alcune questioni su cui le risposte del Governo non erano state esaustive.

Il senatore CADDEO fa presente che occorrono ulteriori chiarimenti sui profili concernenti la copertura (articolo 4), conformemente a quanto osservato dal Servizio del bilancio; sugli effetti della deroga alla disciplina in materia di contratti alla Pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 7), che – a suo giudizio – sembra comportare maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato; sugli oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 1. Precisa, inoltre, che anche le norme previste dall'articolo 1-*bis* potrebbero essere suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dell'INPS, conseguenti al recupero dei crediti ivi indicati. In conclusione, rileva che il provvedimento presenta profili critici di quantificazione e di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire ad altri rappresentanti dell'opposizione di esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**(1463-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2002, recante ulteriore proroga assicurativa per le imprese di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(1589)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, pertanto, parere di nulla osta.

**(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**

(Parere alla 2 a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di trattamento penitenziario. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

**(1436) Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana**

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti 1.1 e 1.2 al disegno di legge per la tutela della bufala mediterranea italiana. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che, in generale, le modifiche contenute nelle proposte emendative non sono coerenti con le finalità del disegno di legge, volto a prevedere piani straordinari di intervento al fine di superare alcuni rilievi sollevati in ambito comunitario. Con particolare riferimento, poi, all'emendamento 1.1, non ritiene opportuno eliminare il limite temporale concernente l'applicazione dei predetti piani, tenuto conto della straordinarietà dei predetti interventi.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, hanno ad oggetto questioni di merito del provvedimento in titolo e che, tuttavia, non ne inficiano gli equilibri finanziari. Propone, pertanto, di esprimere avviso favorevole.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2002

**21<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (1589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 15 e 22*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- IZZO ed altri. – Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo (997).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
- CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Norme per l'istituzione della festività di San Francesco nella giornata del 4 ottobre (1085).
- ASCIUTTI. – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo (1087).
- CORTIANA. – 4 ottobre, Festa del «Patrono d'Italia» San Francesco d'Assisi (1181).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,45 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

## II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

## VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
  - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
  - Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123).

---

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

*MATERIA DI COMPETENZA*

Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina.

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale (1171).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi per l'anno 2002 (n. 125).

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Guido Bellini, sull'assetto funzionale ed organizzativo dell'Arma dei Carabinieri.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame degli emendamenti del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 40).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- ed esame della petizione n. 349 ad essi attinente.

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 39).
  - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (n. 41).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 42).
  - Proposta di nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 43).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (1583) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

## I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).

## II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
- e del voto regionale n. 55 ad esso attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana agricoltori.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 8,30 e 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
- ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25)
- MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (103).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124).
- Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: esame del documento conclusivo.

*MATERIA DI COMPETENZA*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina di una delegazione di senatori (1-5 luglio 2002) relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese.
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi sui contenuti dell'accordo siglato il 5 luglio 2002 tra il Governo e le parti sociali.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).

- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710)
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138)

### **COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia e di minori**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 13,45*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (1454).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).

### **COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 13,30*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14*

Esame delle modalità di pianificazione proposte dalla RAI per la comunicazione politica in periodo non elettorale, in attuazione della delibera del 15 maggio 2002, nonché per i messaggi autogestiti nazionali televisivi.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Deliberazione di integrazioni al programma e di una proroga del termine.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'Associazione degli Enti previdenziali privati, avvocato Maurizio De Tilla, e dei rappresentanti delle casse private.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della  
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e  
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 13,30*

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

– Audizione del Ministro dell'interno, on. Giuseppe Pisanu.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 14,30*

– Esame del Regolamento interno.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 24 luglio 2002, ore 13,15*

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90.

---



